

N. 1695/19 RG Dib

N. 2395/14 RG PM

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Perugia 08/01/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Francesca Balducci



TRIBUNALE PENALE PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Terzo Collegio Tribunale Penale di Perugia, composto dai seguenti magistrati

Dott. Giuseppe Narducci

Presidente est.

Dott. Emma Avella

Giudice est.

Dott. Marino Albani

Giudice est.

all'udienza del 14 ottobre 2020 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti degli imputati

- 1) **LAVORE STEFANIA**, nata : _____, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Contrada, libera, presente
- 2) **CORTESE RENATO**, nato _____, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Franco Coppi, libero, presente
- 3) **ARMENI LUCA**, nato a Roma il 9/10/1968, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Luigi Giuliano, libero, presente
- 4) **STAMPACCHIA FRANCESCO**, nato _____, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Massimo Biffa, libero, presente
- 5) **TRAMMA VINCENZO**, nato _____, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Loredana Vivolo, libero, presente
- 6) **LEONI STEFANO**, nato a Roma il 13/8/1972, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Loredana Vivolo, libero, presente
- 7) **IMPROTA MAURIZIO**, nato a _____, domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'Avv. Ali Abukar Hayo, libero, presente

Difesi di fiducia da:

Avv. Lorenzo Contrada e Avv. Eleonora Morolli, del foro di Roma, per Stefania Lavore

Avv. Franco Coppi e Avv. Ester Molinari, del foro di Roma, per Renato Cortese

Avv. Luigi Giuliano, del foro di Milano, per Luca Armeni

Avv. Massimo Biffa, del foro di Roma, per Francesco Stampacchia

Avv. Loredana Vivolo, del foro di Roma, per Stefano Leoni

Avv. Cristiano Pazienti, del foro di Roma, per Vincenzo Tramma

Avv. Ali Abukar Hayo, del foro di Roma, per Maurizio Improta

PARTI CIVILI:

SHALABAYEVA ALMA, MUKHTAR ABLYAZOV, ALDIYAR ABLYAZOV, ALUA ABLYAZOVA (rappresentata dai genitori, Alma Shalabayeva e Mukhtar Ablyazov, esercenti la potestà sulla minore), tutti rappresentati dall'Avv. Astolfo Di Amato, del foro di Roma

MADIYAR ABLYAZOV, MADINA ABLYAZOVA, VENERA SERALIYEVA, BOLAT SERALIYEV, ADIYA SERALIYEVA, tutti rappresentati dall'Avv. Alessio Di Amato, del foro di Roma

IMPUTATI

Capo 1)

LAVORE Stefania, CORTESE Renato, ARMENI Luca, STAMPACCHIA Francesco, TRAMMA Vincenzo, LEONI Stefano, IMPROTA Maurizio

delitto p. e p. dagli artt. 110, 605 1°, 2° e 3° comma c.p. e 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso fra loro, nelle rispettive qualità di:

- Giudice di Pace di Roma (Lavore),
- dirigente e funzionari della Squadra Mobile di Roma (Cortese, Armeni e Stampacchia),
- dirigente e personale di Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma (Improta, Tramma, Leoni),
mediante le rispettive consapevoli condotte commissive ed omissive anche relative ai successivi capi; nonché
- Ambasciatore del Kazakhstan in Italia (Yelemessov),

· Primo Segretario e Consigliere per gli Affari Politici presso l'Ambasciata del Kazakhstan in Italia (Khassen)

· Addetto Affari Consolari presso l'Ambasciata del Kazakhstan in Italia (Yessirkepov),

mediante le rispettive consapevoli condotte commissive ed omissive anche relative ai successivi capi, ed inoltre attivando direttamente l'Autorità di Polizia italiana ed ingerendosi sistematicamente nell'attività investigativa indebitamente attivata nonché nella successiva attività amministrativa inerente al trattenimento e all'espulsione e dunque svolgendo attività di polizia piuttosto che diplomatica e comunque abusando dei rispettivi *status* diplomatici e consolari anche in violazione dei diritti umani delle vittime,

privato della libertà personale Alma Shalabayeva e la minore Ablyazova Alua di anni 6, rispettivamente moglie e figlia di Mukhtar Ablyazov (ricercato a fini estradizionali per il Kazakhstan e dissidente del regime kazako con *status* di rifugiato politico riconosciuto il 7.7.2011 dal Regno Unito) **consentendo il trattenimento di Shalabayeva Alma** (con *status* di asilante in relazione allo *status* del marito e munita di valido passaporto kazako e permesso di soggiorno inglese e lettone), **conducendo la minore Alua** dalla propria abitazione all'aeroporto di Ciampino con l'inganno e contro la volontà di Semakin Volodymyr al quale la bambina era stata affidata il 30 maggio, nonostante fosse stata precedentemente affidata alla zia Seraliyeva Venera il 29 maggio, asserendo il personale delegato, su incarico del dr. Stampacchia, che la bambina sarebbe stata portata in Questura per vedere la madre e scortando invece la vettura del Semakin (su cui era stata fatta salire la bambina) con altre due vetture fino a Ciampino, di modo da impedire al Semakin di cambiare percorso una volta resosi conto che la direzione intrapresa era diversa dagli uffici della Questura ed **imbarcando, infine, entrambe** sull'aeromobile AVCON JET 73H della omonima compagnia austriaca, noleggiato dai suddetti funzionari kazaki in Italia tramite la Air Dynamic srl, a nome dell'Ambasciatore Yelemessov e con indirizzo di fatturazione dell'ambasciata kazaka in Italia, aereo che le trasportava, accompagnate da Yessirkepov e Khassen ad Astana - Kazakhstan contro la loro volontà e nonostante Shalabayeva (anche per il tramite dei suoi difensori) avesse in più occasioni richiesto asilo politico e rappresentato lo *status* di rifugiato del marito nonché il pericolo per la propria

incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan (per i concreti rischi di subire violazioni dei diritti umani, violazioni già subite in quel Paese dal marito e da altri suoi connazionali oppositori del regime), sia nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento, sia con dichiarazioni rese prima di detta udienza al personale della Polizia di Stato che durante il trasporto all'aeroporto di Ciampino nonché nell'immediatezza dell'imbarco alla presenza di Khassen. Con ordinanza 11-30.7.2014 n. 17407 la Corte di Cassazione VI Sez. Civ. cassava il provvedimento di convalida del trattenimento (modifica dell'originaria imputazione effettuata dal PM all'udienza del 14/9/2018)

Roma 29/31.5.2013 (competenza ex art. 11 c.p.p.)

CAPO 2)

LAVORO Stefania

Delitto p. e p. dagli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, nella consapevolezza che la convalida del trattenimento costituisse un "*passaggio essenziale della traduzione forzata*" di Alma Shalabayeva in Kazakhstan (consapevolezza desunta anche dai colloqui intercettati: "*mi avrebbero schiacciato ho fatto pipì... non ho sputtanato nessuno ... hanno pagato il mio silenzio ... i panni sporchi si lavano in famiglia ...*") attestato falsamente nel verbale dell'udienza di convalida del trattenimento di Ayan Alma, tenutasi dalle ore 10,40 alle ore 11,20 del 31.5.2013 presso il CIE di Ponte Galeria le seguenti circostanze:

- Non viene attestata nel verbale la presenza degli Avv.ti De Bavier e Federico Olivo;
- Non viene attestato nel verbale che gli avvocati hanno evidenziato che Alma Ayan era il nominativo di copertura, per ragioni di sicurezza personale, di Alma Shalabayeva moglie del dissidente Kazako Ablyazov Mukhtar, né che il medesimo (e conseguentemente la Shalabayeva quale coniuge) godeva dello status di rifugiato politico concesso nel 2011 dal Regno Unito, né che il medesimo fosse perseguitato dal regime kazako, né che gli avvocati hanno rappresentato la richiesta di asilo politico ed il gravissimo rischio per l'incolumità di Shalabayeva se fosse stata forzatamente rimandata in Kazakhstan. Circostanze, tutte, che non avrebbero consentito né l'espulsione, né il trattenimento, né la convalida;

- Non vengono attestate nel verbale, né richieste alla Shalabayeva, le generalità della figlia minore convivente (la piccola Alua Ablyazova, nata in Inghilterra e figlia di rifugiato politico) ignorandosi che la presenza della bambina non avrebbe consentito il trattenimento;
- Non viene attestato nel verbale che “il documento consolare” esibito al giudice dal rappresentante della Questura in udienza (e consistente nella nota verbale kazaka 30.5.2013) attesta che la trattenuta si identifica in Alma Shalabayeva, cittadina kazaka, in possesso di valido passaporto;
- Non si evidenzia nel verbale che sia il decreto di espulsione che l'ordine di trattenimento (e le relative notifiche) sono redatte in lingua italiana e inglese mentre la trattenuta parla la lingua russa (tanto che le viene nominata dal giudice interprete di lingua russa);
- Viene attestato falsamente nel verbale che “dal colloquio con la trattenuta non sono emersi elementi tali per revocare l'ordine del Questore” mentre la presenza della figlia minore convivente (in assenza di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni), unitamente allo status di rifugiato politico in paese dell'Unione Europea del marito-padre, la richiesta di asilo, le circostanze rappresentate in ordine alla persecuzione politica ed ai gravi motivi di sicurezza, unitamente alla documentazione comprovante la validità del passaporto centrafricano rilasciato per motivi di sicurezza personale, non consentivano il trattenimento. Ed invero successivamente alla convalida del trattenimento il Prefetto di Roma in data 13.7.2013 ha revocato in autotutela il decreto di espulsione non sussistendone i presupposti; con nota 18.6.2013 diretta al Ministro degli Affari Esteri Italiano On Emma Bonino, il Ministro della Giustizia della Repubblica del Centrafrica certificava l'autenticità del passaporto centrafricano e la Corte di Cassazione con ordinanza 11-30.7.2014 cassava la convalida del trattenimento emessa dalla dott. ssa Lavore (modifica dell'imputazione effettuata dal PM all'udienza del 14/9/018).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma 31.5.2013 com. ex art. 11 c.p.p.

CAPO 3)

CORTESE, ARMENI, STAMPACCHIA e IMPROTA.

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 328, 48 e 479 c.p. e 61 n. 2 c.p. per avere, nelle rispettive qualità:

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile,
- **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e
- **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione del 29 maggio 2013

omesso di attestare e/o comunicare (e così attestando falsamente) all'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma dove Alma Ayan (così identificata sulla base del passaporto centrafricano 06FB04081) veniva accompagnata, **che la donna si identificava in SHALABAYEVA Alma** 1., moglie del dissidente ricercato Ablyazov Mukhtar, pur conoscendo la Squadra Mobile di Roma le reali generalità della Shalabayeva e disponendo della fotografia della medesima fin dal primo pomeriggio del 28.5.2013 (quando ebbe a ricevere la "nota verbale" kazaka 28.5.13 con 21 allegati) ed avendo altresì lo Stampacchia richiesto l'accertamento SDI sulle suddette esatte generalità alla Sezione Informatica della Squadra Mobile di Roma, accertamento effettuato alle ore 16,36 e 16,40 del 28 maggio 2013, omettendo altresì di riferire che la donna era madre di minore con lei convivente (circostanza che non avrebbe consentito il trattenimento) e che aveva ampie disponibilità patrimoniali, come accertato in sede di perquisizione, così **inducendo in errore i funzionari dell'ufficio Immigrazione;**

Improta, in qualità di dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma, che aveva ricevuto nel pomeriggio del 29 maggio Khassen Nurlan apprendendo le reali generalità di Alma Shalabayeva, **omesso di comunicarle al Prefetto ed al Questore di Roma**, così inducendo in errore il Prefetto ed il Questore di Roma, che emettevano rispettivamente nei confronti di Alma Ayan decreto di espulsione ed ordine di trattenimento in data 29.5.2013, senza che ve ne fossero le condizioni, per l'indicazione delle suddette generalità, diverse da quelle effettive, per la presenza della figlia minore convivente (Alua) e per la accertata ampia disponibilità patrimoniale della donna, attestandosi falsamente in detti atti che la donna non forniva garanzie finanziarie e senza alcuna menzione della presenza della figlia minore (il Prefetto di Roma revocava in autotutela in data 13.7.2013 l'ordine di espulsione, non sussistendone le condizioni).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

CAPO 4)

STAMPACCHIA

Delitto p. e p. dagli artt. 479, 61 n. 2 c.p. per avere nella sua qualità di Comm. Capo in servizio presso la Squadra Mobile e che ha diretto le operazioni di perquisizione e firmato il relativo verbale, falsamente attestato nel verbale di perquisizione domiciliare datato 29 maggio 2013 della villa sita in Roma Via di Casal Palocco n. 3 le seguenti circostanze:

- Attestava falsamente che il verbale medesimo era stato redatto alle ore 4,30 negli uffici della Squadra Mobile di Roma, mentre l'atto era stato redatto alle ore 7,00 circa presso la villa di Via di Casal Palocco n. 3 utilizzando il computer e la stampante di Alma Shalabayeva;
- Ometteva (e quindi falsamente attestava) di indicare nell'atto i nominativi dei singoli operanti così da rendere estremamente difficoltosa se non impossibile la ricostruzione degli effettivi partecipanti, presenti nella villa in numero di circa 30, mentre il verbale reca soltanto poche sigle degli operanti (circa 7 difficilmente leggibili ed identificabili);
- Ometteva di attestare nel verbale che, in virtù della "nota verbale" kazaka consegnata al dr. Cortese nel primo pomeriggio del 28 maggio 2013 presso la Squadra Mobile di Roma dall'Ambasciatore Andrian Yelemessov (e contenente le esatte generalità di Alma Shalabayeva nonché sue fotografie), Alma Shalabayeva [redacted] era identificata come moglie di Mukhtar Ablyazov (la circostanza era talmente nota agli operanti che è la donna a venire informata fra i 5 stranieri presenti nella villa, in assenza dell'Ablyazov, della facoltà di farsi assistere da un legale, avendo peraltro Stampacchia richiesto l'accertamento SDI sulle suddette esatte generalità alla Sezione Informatica della Squadra Mobile di Roma, accertamento effettuato alle ore 16,36 e 16,40 del 28 maggio 2013;
- Affermava falsamente che il contenuto del verbale di perquisizione veniva "riletto in lingua inglese - senza menzionare da chi - ai presenti che dichiarano di comprendere la lingua" mentre né Semakin Volodymyr, né Semakina Tetyana, né Seralyeva Venera, né Seralyev Bolat

comprendevano e comprendono la lingua inglese, tanto che il Bolat risulta avere annotato sul verbale di suo pugno una dicitura in russo traducibile in "non so cosa sto firmando".

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma 29 maggio 2013, comp. ex art. 11 e 12 c.p.p.

CAPO 5)

CORTESE, ARMENI e STAMPACCHIA

Delitto p e p. dagli artt. 328, 48 e 479 c.p. e 61 n. 2 c.p. per avere, nelle loro rispettive qualità

· **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile,

· **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e

· **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni

omesso di comunicare al personale operante e di attestare (e così attestando falsamente) nel **verbale di sequestro** del passaporto centrafricano 06FB04081 a nome di AYAN Alma r

Alma n. _____ che la donna si identificava in SHALABAYEVA Alma n. _____ pur conoscendo i dirigenti della Squadra Mobile di Roma le reali generalità della Shalabayeva e disponendo della fotografia della medesima fin dal primo pomeriggio del 28.5.2013 (quando ebbero a ricevere la "nota verbale" kazaka 28.5.13 con 21 allegati), ed avendo altresì lo Stampacchia richiesto l'accertamento SDI sulle suddette esatte generalità alla Sezione Informatica della Squadra Mobile di Roma, accertamento effettuato alle ore 16,36 e 16,40 del 28 maggio 2013, così inducendo in errore la Procura di Roma che iscriveva il procedimento penale n. 26615/13 a carico di AYAN Alma e convalidava il sequestro del documento in data 30.5.2013 a nome della medesima Ayan;

omesso altresì di tradurre in lingua comprensibile alla Shalabayeva (russo o inglese) il verbale di sequestro ed il verbale di elezione di domicilio, che la Shalabayeva sottoscriveva senza essere stata resa edotta del loro contenuto.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma 29-30.5.2013 Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 6

CORTESE, ARMENI e STAMPACCHIA

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. per avere nelle loro rispettive qualità

· **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile,
· **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e
· **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione del 29 maggio 2013 e redatto l'informativa, in concorso fra loro, omesso di riferire e quindi falsamente attestato nella **nota n.500/1/Sez. Crim. Org.** a firma del dr. Cortese e del dr. Armeni ed indirizzata alla Procura di Roma (nota datata 30.5.2013, poi corretta in 29.5.2013), che la Squadra Mobile aveva ricevuto il personale diplomatico kazako nel primo pomeriggio del 28 maggio, consegnando la "nota verbale kazaka" di pari data nella quale veniva compiutamente generalizzata Alma Shalabayeva n. [redacted] come moglie di Abylazov Mukhtar, nota contenente altresì le fotografie della stessa Shalabayeva e di Abylazov ed avere, conseguentemente, omesso di indicare che la sedicente Alma Ayan n. [redacted] si identificava in Alma Shalabayeva n. [redacted] avendo peraltro Stampacchia richiesto l'accertamento SDI sulle suddette esatte generalità alla Sezione Informatica della Squadra Mobile di Roma, accertamento effettuato alle ore 16,36 e 16,40 del 28 maggio 2013. Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1. Roma, 29-30.5.2013 comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 7)

STAMPACCHIA

Delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 582 e 585 c.p. (in relazione all'art. 577 n. 4 c.p. e 61 n. 1 c.p. ed all'art. 577 1° comma ultima parte c.p.) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione del 29 maggio 2013 e redatto l'informativa, in concorso con personale operante allo stato ignoto (nel verbale di perquisizione non risultano indicati i nominativi del personale operante), **cagionato a Seralyev Bolat** nel corso della perquisizione del 29 maggio presso la villa di Via Casal Palocco n. 3, picchiandolo al volto e lanciandogli sul volto uno zaino con rotelle, lesioni personali giudicate guaribili in gg 5, come da referto n. 155 del 30.5.2013 dell'Aurelia Hospital, nonché per averlo picchiato con dei pugni alla schiena presso gli uffici della Questura (dove il Seralyev era stato condotto al termine della perquisizione) avendo gli operanti medesimi appreso che il Seralyev aveva firmato il verbale di perquisizione con la dicitura, in russo, "non so cosa sto firmando"),

comunque non impedendo il verificarsi dell'evento che aveva, nella suddetta qualità, l'obbligo giuridico di impedire.

Roma 29.5.2013 Competenza ex artt. 11 e 12 c.p.p.

CAPO 8)

CORTESE e IMPROTA

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 48 e 479 c.p. e 61 n. 2 c.p. per avere il dr. Cortese (nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile di Roma) ed il dr. Improta (dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Roma) indotto in errore il Dr. Borgioni (funzionario di turno dell'ufficio immigrazione di Roma) che sottoscriveva la **nota 29.5.2013** diretta al personale del CIE di Ponte Galeria attestando falsamente che *"in accordo con il dirigente della Squadra Mobile e della Digos si riteneva opportuno procedere al suo trattenimento presso il CIE ...su disposizione del Tribunale dei (per i) minorenni"* la bambina veniva affidata *"alla famiglia che vive in casa"* della trattenuta, mentre il trattenimento non era stato concordato con il dirigente della Digos di Roma (che si era invece limitato solo a fornire il personale per le operazioni di ricerca latitante e che ha negato qualsivoglia accordo in tal senso) e con il Tribunale per i Minorenni di Roma (che mai è stato interessato della vicenda); la piccola Alua, inoltre, era stata affidata dal personale operante in sede di perquisizione alla zia Venera Seraliyeva. In particolare il dott. Cortese riferiva falsamente al dr. Improta che il trattenimento era stato concordato con il dirigente della Digos e che la bambina era stata affidata dal Tribunale per i Minorenni alla famiglia convivente, il dr. Improta a sua volta riferiva dette circostanze al dr. Borgioni ed ometteva altresì di comunicargli l'identità della Shalabayeva, da lui appresa da Khassen Nurlan durante la giornata del 29 maggio.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma 29.5.2013 Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 9)

CORTESE, ARMENI e STAMPACCHIA

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 48 e 479, 61 n. 2 c.p. perché, nelle loro rispettive qualità

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile
- **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e

· **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione, in concorso fra loro, disponevano che l'isp. Emanuela Bozzi e il Sovr. Massimo Portaro della Squadra Mobile di Roma si recassero nella tarda serata del 29 maggio presso la villa di Casal Palocco n. 3 per affidare la piccola Alua alla zia Venera Seraliyeva, su disposizione della madre AYAN Alma collocata presso il CIE di Ponte Galeria, mentre Alua era già stata affidata alla Seraliyeva nel corso della perquisizione nelle prime ore dello stesso 29 maggio; i due operanti venivano indotti in errore e non trovando Venera Seraliyeva in casa, redigevano il **verbale di affidamento alle ore 1,00 del 30 maggio** della piccola Alua al domestico SEMAKIN Volodymyr affermando nella relazione di servizio 30.5.2013 che *"l'affidamento della minore era stato concordato telefonicamente con il dott. Postiglione, Sost Proc. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei (per i) Minorenni e la bambina ... doveva essere affidata alla Sig. Venera Seralyeva* circostanza all'evidenza non veritiera posto che la piccola Alua era già stata affidata nella mattinata del 29 maggio, all'esito della perquisizione, a Venera Seralyeva e che il dott. Postiglione nulla aveva disposto in tal senso.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma, 29-30.5.2013 comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 10)

CORTESE, ARMENI, IMPROTA

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 48,479 c.p. c 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso fra loro nelle rispettive qualità

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile e
- **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile
- **Improta** di dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma

mediante le sotto descritte falsità ed omissioni, indotto in errore la Procura di Roma che emetteva il provvedimento di conferma di nulla osta all'espulsione nel pomeriggio del 31.5.2013 (alle ore 17,00 circa) nel procedimento penale n. 26615/13 a carico di Ayan Alma (e non Shalabayeva Alma),

In particolare:

Cortese ed **Armeni omettevano di attestare** (e così attestavano falsamente) negli atti trasmessi alla Procura di Roma ed in particolare nella **nota 30.5.2013**

della Squadra Mobile (data erronea, poi corretta in 29.5.2013, a firma Cortese ed Armeni), che AYAN Alma n. si identificava in SHALABAYEVA Alma n. (le reali generalità e le fotografie della Shalabayeva erano a disposizione della Squadra Mobile fin dal primo pomeriggio del 28.5.2013 quando ebbe a ricevere la "nota verbale" kazaka 28.5.13 con 21 allegati) ed **omettevano di comunicare** all'Ufficio Immigrazione ed alla Procura di Roma, ad integrazione e modifica della nota suddetta, gli esiti della perquisizione del 31.5.2013, ed in particolare che all'interno dell'abitazione di Casal Palocco erano stati rinvenuti, poggiati sul tavolo del salone della villa e non reperiti, il passaporto kazako ed il permesso di soggiorno lettone di Alma Shalabayeva e alcune stampe di email intercorse tra l'Avv. De Bavier e l'Avv. Olivo in lingua inglese, risalenti al 29.5.2013 fra le ore 13,26 e le ore 16,07 in cui era espressamente evidenziato che Alma Shalabayeva utilizzava il nome Alma Ayan per ragioni di sicurezza personale ("*for safety reasons*") e che la stessa era moglie di un perseguitato dal regime dittatoriale kazako ("*the wife of a fugitive persecuted by the dictatorial regime of Kazakhstan*"), circostanze che giustificavano il possesso del passaporto centrafricano con le generalità di Alma Ayan;

Improta ometteva di attestare (e così attestava falsamente) negli atti trasmessi alla Procura di Roma ed in particolare nella **nota di chiarimenti del 31.5.2013 trasmessa dall'Ufficio Immigrazione** alla Procura di Roma che SHALABAYEVA Alma n. le rilevanti circostanze emerse nel corso dell'udienza di convalida del trattenimento (dove aveva appositamente inviato il Tramma), ovvero che Alma Shalabayeva utilizzava il nome Alma Ayan per ragioni di sicurezza personale e che la stessa era moglie di un perseguitato dal regime dittatoriale kazako con *status* di asilante nel Regno Unito e che era munita di valido passaporto kazako ed **attestava falsamente** che "*la Shalabayeva è nella condizione di essere rimpatriata, unitamente alla figlia minore, attualmente affidata a persona nominata dal Tribunale dei Minori*" (mentre alcun provvedimento di affidamento era stato emesso da detto Tribunale).

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma 28-30.5.2013 Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

Capo 11)

CORTESE

Delitto p. e p. dall'art. 497 e 61 n. 2 c.p. per avere, nella sua qualità di dirigente della Squadra Mobile di Roma attestato falsamente (od omesso) **nella nota 29.5.2013 diretta al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia** e al Servizio Centrale Operativo, le seguenti circostanze:

- Asseriva che i reati ascritti ad Ablyazov fossero la "organizzazione e direzione di un gruppo criminale organizzato" mentre dalla nota Interpol 28.5.2013 emergeva che il mandato di arresto emesso a carico dell'Ablyazov riguardava il reato di "truffa e associazione criminale";
- Non riferiva dell'incontro avuto nel primo pomeriggio del 28 maggio con personale diplomatico Kazako e della ricezione della "nota verbale" di pari data, contenente la completa identificazione e le fotografie di Alma Shalabayeva, moglie di Ablyazov;
- Affermava che le operazioni di perquisizione (del 29) avevano avuto termine alle ore 3,00, mentre le stesse si erano protratte almeno fino alle 7,00 del 29.5.2013 ;
- Riferiva che l'ambasciata kazaka aveva "confermato" che Ablyazov "conviveva" con Shalabayeva, benché nella nota 28.5.2013 i kazaki avessero evidenziato che Shalabayeva Alma (della quale avevano altresì fornito le fotografie) era la moglie di Ablyazov.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma, 29.5.2013 comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 12)

IMPROTA, LEONI, TRAMMA

Delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 328 e 61 n.2 c.p., per avere, con condotte reiterate, anche disgiunte, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità di dirigente e personale di Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Roma, omesso di comunicare ed attestare che Alma Shalabayeva aveva reiteratamente riferito di essere perseguitata dal regime kazako in quanto moglie del dissidente Ablyazov che aveva ottenuto lo status di rifugiato politico in Inghilterra, di temere per la propria incolumità, di avere paura dell'ambasciata kazaka, che correva gravissimo rischio per la propria

incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan, che intendeva avvalersi degli strumenti di protezione internazionale e chiedere asilo politico, circostanze tutte che avrebbero impedito il trattenimento, la conseguente convalida e l'espulsione forzata. In particolare:

- nel pomeriggio del 29 maggio Alma Shalabayeva, presso l'Ufficio Immigrazione, riferiva al personale presente le sue reali generalità nonché *“chi fosse mio marito, il suo ruolo di oppositore del regime kazako, che il regime predetto era giunto ad uccidere i suoi oppositori, le torture cui era stato assoggettato mio marito quando era stato arrestato in Kazakhstan, l'asilo politico ottenuto in Inghilterra e il conseguente permesso di residenza in Inghilterra: precisai anche che avevo il permesso di residenza in Lettonia e di avere anche un passaporto kazako”*;
- La mattina del 30 maggio Alma Shalabayeva riferiva al Tramma (incaricato da Improta di intrattenere un colloquio con la Shalabayeva) di essere perseguitata dal regime kazako in quanto moglie del dissidente Aþlyazov, di temere per la propria incolumità e di avere paura dell'ambasciata kazaka;
- Nel corso dell'udienza di convalida del 31.5.2015 (ore 10,40 - 11,20) alla presenza del Leoni e del Tramma (il Leoni quale rappresentante della Questura all'udienza di convalida del trattenimento, il Tramma quale presente all'udienza medesima su specifico incarico del dr. Improta per controllare, in quanto conoscitore della lingua russa, il decorso e lo svolgersi dell'udienza) Alma Shalabayeva ed i suoi difensori avevano più volte insistentemente riferito che Alma Shalabayeva ed era moglie di un dissidente perseguitato dal regime kazako che aveva ottenuto lo *status* di rifugiato politico in Inghilterra, che Shalabayeva correva gravissimo rischio per la propria incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan, che intendeva avvalersi degli strumenti di protezione internazionale e chiedere asilo politico;
- nel corso del viaggio dal CIE all'aeroporto di Ciampino, parlando con la Scipioni ed alla presenza del Tramma, Alma Shalabayeva aveva riferito di essere perseguitata politicamente dal regime del presidente kazako Nazarbayev *“che voleva ucciderÈ”* suo marito, nonché che la **Shalabayeva**

aveva reiteratamente chiesto asilo politico;

- all'aeroporto di Ciampino, Alma Shalabayeva chiedeva *“ad alta voce l'asilo politico”* alla presenza dell'Ass. Scipioni ed altri operanti e nuovamente chiedeva asilo politico alla presenza della Scipioni e del Tramma, all'aeroporto di Ciampino, nel mini bus che la conduceva sottobordo ma la Scipioni le riferiva che era troppo tardi e tutto era stato già deciso (*“everything is already decided”*);
- poco prima di salire sull'aereo, alla presenza del Khassen e del Tramma e di altro personale, nuovamente Alma Shalabayeva ribadiva, questa volta in russo, *“io voglio l'asilo politico”* la richiesta veniva tradotta dal Khassen in italiano ma il personale presente rispondeva che era impossibile e che *“i documenti sono già stati firmati, tutto è stato già deciso ad alto livello”*

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma, 29-31.5.2013. Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 13)

CORTESE, STAMPACCHIA, IMPROTA

Delitto p. e p, dagli artt. 110, 323, 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso fra loro, nelle rispettive qualità

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile
- **Stampacchia** di Commissario capo della Squadra Mobile di Roma che ha seguito le operazioni;
- **Improta**, di dirigente dell'Ufficio immigrazione della Questura di Roma;
- **Yelemessov** di Ambasciatore del Kazakhstan in Italia,
- **Khassen** di Primo Segretario e Consigliere per gli Affari Politici presso l'Ambasciata del Kazakhstan in Italia,
- **Yessirkepov** di Addetto Affari Consolari presso l'Ambasciata del Kazakhstan in Italia,

formato falsamente i “certificati di ritorno” (c.d. lasciapassare) della minore Alua Ablyazova e di Alma Shalabayeva, traendo le fotografie della donna e della bambina dal passaporto centrafricano a nome di Ayan Alma, documento in sequestro in quanto ritenuto falso. In particolare Stampacchia, in accordo con il dr. Cortese, forniva ad Improta le fotografie di Alma ed Alua riproducendole dal

detto passaporto in sequestro (che si trovava materialmente presso gli uffici della Squadra Mobile) ed inserendole in un CD; Improta a sua volta le forniva nella mattinata del 30 maggio (ben prima della celebrazione dell'udienza di convalida del trattenimento) al Khassen che, dopo avere ritoccato o fatto ritoccare la fotografia di Alua in modo tale che non apparissero i segni del timbro esistente sulla medesima fotografia nel passaporto centrafricano, le utilizzava per formare i falsi "documenti di ritorno" sottoscritti da Yessirkepov, che consegnava ad Improta prima della convalida del trattenimento di Alma Shalabayeva, per essere portati a Ciampino ed utilizzati per l'imbarco sul volo AVCON JET pagato dall'ambasciata kazaka e diretto ad Astana, a bordo del quale viaggiavano Yessirkepov e Khassen (i detti "documenti di ritorno" recano le seguenti generalità: "Alma Shalabayeva born on [redacted] in the Italian Republic" e "Alua Ablyazova born on [redacted] in the Italian Republic");

così ingerendosi gli agenti diplomatici e consolari kazaki dell'attività amministrativa inerente al trattenimento e all'espulsione e dunque svolgendo attività di polizia piuttosto che diplomatica e comunque abusando dei rispettivi *status* diplomatici e consolari anche in violazione dei diritti umani delle vittime.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.

Roma, 30/31.5.2013 comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

Capo 14)

STAMPACCHIA, ARMENI e CORTESE

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile,
- **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e
- **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione del **31.5.2013** presso la villa di Via Casal Palocco n. 3, omesso di reperire il passaporto kazako ed il permesso di soggiorno lettone di Alma Shalabayeva che erano stati rinvenuti nella detta abitazione, posti sul tavolo della sala unitamente agli altri oggetti e documenti e poi trasportati in Questura per la successiva redazione del verbale di sequestro e per avere omesso di

segnalarne il ritrovamento, nonché, successivamente, per non avere dato atto della circostanza nella nota di trasmissione alla Procura di Roma, né nei successivi chiarimenti richiesti dalla Procura di Roma per la concessione del N.O. all'espulsione e nella successiva nota 3.6.2013 diretta alla Procura di Roma. Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1. Roma, 31.5.2013 ed epoca immediatamente successiva. Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 15)

STAMPACCHIA, ARMENI e CORTESE

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso fra loro e nelle rispettive qualità

- **Cortese** di dirigente della Squadra Mobile,
- **Armeni** di dirigente della sez. Crim. Org. della Squadra Mobile e
- **Stampacchia** di Commissario capo che ha diretto le operazioni di perquisizione **del 31.5.2013** presso la villa di Via Casal Palocco n. 3, omesso di riferire e quindi falsamente attestato, nella nota datata 3.6.2013 a firma Armeni e Cortese e diretta alla Procura di Roma, che nelle **email rinvenute e sequestrate** presso la villa di Casal Palocco nel corso della perquisizione del 31.5.2013 era espressamente evidenziato che Alma Shalabayeva utilizzava il nome Alma Ayan per ragioni di sicurezza personale (*"for safety reasons"*) e che la stessa era moglie di un perseguitato dal regime dittatoriale kazako (*"the wife of a fugitive persecuted by the dictatorial regime of Kazakhstan"*).

In particolare, nel corso della perquisizione del 31.5.2013, venivano rinvenute e sequestrate delle email scambiate fra l'Avv. De Bavier e l'Avv. Olivo in lingua inglese e risalenti al 29.5.2013, fra le ore 13:26 e le ore 16:07; nelle medesime email erano rappresentate non solo le circostanze sopra evidenziate (*"for safety reasons" the wife of a fugitive persecuted by the dictatorial regime of Kazakhstan"*) ma altresì che gli operanti, nel corso della precedente perquisizione del 29 maggio avevano asseritamente sottratto la somma di € 50.000 in contanti; tale circostanza risulta ampiamente descritta nella nota 3.6.2013 a firma Armeni e Cortese mentre nessun cenno è operato né allo status di perseguitato né alle ragioni di sicurezza personale che avevano imposto l'adozione di un diverso cognome.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub 1.
Roma, 31.5- 3.6.2013. Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 16)

IMPROTA, TRAMMA, CORTESE, ARMENI, STAMPACCHIA

Delitto p. e p. dagli artt. 110, 328, 479-476, 61 n.2; 605 co. 1°, 2° e 3° comma c.p. perché, in concorso fra loro, quali dirigenti e componenti rispettivamente dell'Ufficio Immigrazione (Improta, Tramma, Scipioni) e della Squadra Mobile (Cortese, Armeni e Stampacchia) di Roma disponevano che: gli agenti operanti (Isp. Morrone Valentino e Sovr. Moscatelli Daniele), su incarico di Stampacchia, si recassero alle ore 11,20, appena terminata l'udienza di convalida del trattenimento del 31.5.3013, presso l'abitazione di Casal Palocco per prelevare la minore Alua conducendola dalla propria abitazione all'aeroporto di Ciampino con l'inganno e contro la volontà di Semakin Volodymyr al quale la bambina era stata affidata il 30 maggio, nonostante fosse stata precedentemente affidata alla zia Seraliyeva Venera il 29 maggio, asserendo il personale delegato, su incarico del dr. Stampacchia, che la bambina sarebbe stata portata in Questura per vedere la madre (dove la Shalabayeva non si trovava) e scortando invece la vettura del Semakin (su cui era stata fatta salire la bambina) con altre due vetture fino a Ciampino, di modo da impedire al Semakin di cambiare percorso una volta resosi conto che la direzione intrapresa era diversa dagli uffici della Questura, così privando della libertà personale la minore Alua e Semakin Volodymyr; gli agenti operanti (Isp. MORRONE VALENTINO, Sovr. MOSCATELLI DANIELE, Sovr. DEL BUFALO MICHELE, e SOVR. LUCIANI Giovanni, alla presenza del Tramma) effettuassero l'affidamento alle ore 18,40 del 31.5.2013 (con verbale in pari data e orario) della minore AYAN Alua alla madre Alma SHALABAYEVA per il loro **immediato imbarco** sull'aereo della AVCON JET (con fatturazione alla Ambasciata kazaka in Roma) che alle ore 19,03 è decollato per riportarle in Kazakhstan, nonostante la convalida del trattenimento da parte del GdP dott.ssa LAVORE fosse intervenuta nei confronti di AYAN Alma (non Shalabayeva), il n.o della Procura di Roma fosse a nome di Ayan (non Shalabayeva) Alma e nonostante le autorità diplomatiche kazake avessero fornito dei documenti di identità provvisori rivelatisi a loro volta falsificati (c.d. lasciapassare o certificati di ritorno)

dai quali risultava che la minore si identificava in Ablyazova Alua (non Ayan Alua) e che sia Shalabayeva che Ablyazova erano indicate (falsamente) come nate in Italia; Cortese, Armeni e Stampacchia non rendevano inoltre edotti gli operanti della Squadra Mobile e della Digos che era necessario dare avviso alla madre che se non avesse accettato l'affidamento della figlia minore, nessuna delle due avrebbe potuto essere rimpatriata, mentre Tramma e Scipioni (entrambi presenti all'imbarco e conoscitori rispettivamente della lingua russa ed inglese) omettevano detto avviso. Tramma e Scipioni, inoltre, omettevano di bloccare la procedura di rimpatrio e di avvisare i superiori per i provvedimenti da adottare in tal senso, avendo Alma Shalabayeva chiesto asilo politico nei minuti immediatamente precedenti l'imbarco sull'aereo.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per porre in essere il reato sub A.

Roma 31.5.2013 Comp. ex artt. 11-12 c.p.p.

CAPO 17)

IMPROTA

Delitto p. e p. dagli artt. 81, 48, 479 e 61 n. 2 c.p. per avere, con condotte reiterate, nella qualità di dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, falsamente affermato negli "appunti" diretti al Questore di Roma ed al capo della Polizia, nonché nelle dichiarazioni rese al capo della Polizia in data 15.7.2013 nell'ambito dell'inchiesta amministrativa e nella nota 31.5.2013 diretta alla Procura di Roma, le seguenti circostanze:

- *"in nessuna fase dell'attività amministrativa da me svolta mi è stato rappresentato che Shalabayeva Alma fosse parente del dissidente politico kazako"* (dichiarazioni 15.7.2013 al capo della Polizia Alessandro Pansa) mentre Alma Shalabayeva aveva in più occasioni, come evidenziato al capo 1, rappresentato la sua condizione di moglie di perseguitato politico, che temeva per la propria incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan e chiesto asilo politico; in data 29, 30 e 31 maggio, il dr. Improta aveva ricevuto il Khassen; nella nota 29.5.2013 a firma Borgioni si attesta che Shalabayeva era la moglie di Ablyazov e per tali motivi si *"riteneva opportuno"* disporre il trattenimento al CIE; il 30, il dr. Improta aveva fornito al Khassen le fotografie di Alua per la formazione del certificato di ritorno; il 31, Khassen gli aveva consegnato i certificati di ritorno di Alma e Alua; nelle stesse

dichiarazioni rese il 15.7.13 a rigo 34 il dr. Improta affermava che il Khassen il 30 maggio gli ha rappresentato che Ablyazov era il “*marito latitante di Shalabayeva*”; il 11.7.2013, con appunto diretto al capo della Polizia, affermava che il 29 maggio aveva ricevuto la visita di Khassen “*in relazione alla vicenda Ayan Alma*” che aveva “*necessità di informazioni*” sulla “*propria connazionale*” “*dopo avere acquisito informazioni presso la Squadra Mobile circa la mancata cattura del latitante, coniuge della Shalabayeva*”);

- “*né la stessa signora né i suoi difensori... hanno mai rappresentato problemi di sicurezza richiesto protezione umanitaria, né tantomeno asilo*” (dichiarazioni del 15.7.2013 al capo della Polizia Alessandro Pansa) mentre Alma Shalabayeva aveva in più occasioni, come evidenziato al capo 1, rappresentato la sua condizione di moglie di perseguitato politico, che temeva per la propria incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan e chiesto asilo politico ed i suoi difensori avevano rappresentato le medesime circostanze nel corso dell’udienza di convalida;
- “*non mi risulta che la donna abbia rappresentato all’Ass. Laura Scipioni ... la volontà di chiedere asilo. Non mi risulta che abbia rivolta analogo richiesta all’altro personale, compreso quello che parla la lingua russa*” (dichiarazioni rese il 15.7.2013 al capo della Polizia Alessandro Pansa) mentre il Tramma, unico conoscitore del russo fra il personale dell’ufficio Immigrazione, era stato inviato in udienza appositamente per seguirne in diretta lo svolgimento e nel corso dell’udienza i difensori avevano insistentemente rappresentato le circostanze di cui al punto precedente e la Shalabayeva, nel corso del viaggio dal CIE all’aeroporto di Ciampino, aveva riferito all’Ass. Scipioni (ed alla presenza del Tramma) che la sua famiglia era perseguitata politicamente dal regime del presidente kazako Nazarbayev che voleva uccidere mio marito”, all’aeroporto di Ciampino aveva chiesto “*ad alta voce l’asilo politico*” alla presenza dell’Ass. Scipioni ed altri operanti e nuovamente aveva chiesto asilo politico alla presenza della Scipioni e del Tramma, nel mini bus che la stava conducendo sotto l’aereo per essere imbarcata; infine, poco prima di salire sull’aereo, nuovamente la Shalabayeva aveva ribadito “*io voglio asilo politico*” (richiesta espressa in russo e tradotta dal Khassen in italiano al personale presente fra cui la Scipioni ed il Tramma);

- *“la nota del consolato del Kazakhstan con la quale viene identificata ufficialmente per Shalabayeva Alma giunge all’Ufficio Immigrazione nel primo pomeriggio del 30 maggio ed alle 18,07 viene trasmessa via fax al CIE ... il giudice non chiede l’esibizione di tale documento” (Appunto 29.7.2013 al Questore di Roma) mentre detto documento è stato esibito al GdP nel corso dell’udienza di convalida del 31.5.2013;*
- *“la signora Shalabayeva Alma non ha mai richiesto asilo politico in Italia né risulta che lo abbia fatto ed ottenuto in Gran Bretagna, cosa che ne avrebbe consentito il rimpatrio in quella nazione ai sensi della convenzione di Dublino” (Appunto 29.7.2013 al Questore di Roma) mentre Alma Shalabayeva aveva in più occasioni, come evidenziato al capo 1, rappresentato la sua condizione di moglie di perseguitato politico, che temeva per la propria incolumità in caso di rimpatrio forzato in Kazakhstan e chiesto asilo politico ed i suoi difensori avevano rappresentato le medesime circostanze nel corso dell’udienza di convalida e risulta che la stessa Shalabayeva aveva ottenuto dal Regno Unito la condizione di asilante fino al 2016, in relazione allo status del marito (come emerge dagli atti acquisiti presso il Ministero degli Affari Interni, mail 5.6.2013 da Satman Ravit a Giampiero Moscatelli);*
- *“la pericolosità del latitante era stata riferita anche dalla locale Squadra Mobile e Digos” (Appunto per il Sig. Capo della Polizia del 11.7.2013) mentre il dirigente della Digos non confermava detta circostanza;*
- *il 30 maggio Khassen ritornava all’ufficio immigrazione e apprendeva dal Dr. Improta del trattenimento della Shalabayeva “e che la figlia minore era stata già affidata dal Tribunale per i Minorenni ai congiunti già dal giorno 29 maggio” (Appunto per il Sig. Capo della Polizia del 11.7.2013), mentre il Tribunale per i Minorenni non è mai stato interessato della vicenda;*
 - *da Ciampino la Shalabayeva “dai telefoni della polizia di frontiera contattò i congiunti cui era stata affidata la minore, dando disposizioni di accompagnarla presso gli uffici di Ciampino anche a seguito del decreto di riaffidamento da parte del Tribunale dei (per i) minorenni alla madre, in quanto una eventuale indisponibilità all’affidamento della Shalabayeva, essendo come noto i minori inespellibili se non con i genitori, non avrebbe consentito il rimpatrio non solo della piccola Alua ma anche della mamma*

stessa" (Appunto per il Sig. Capo della Polizia del 11.7.2013), mentre Alua non risultava affidata ai congiunti ma a Semakin Volodymyr, domestico della Shalabayeva, in violazione peraltro del precedente affidamento della bambina alla zia Venera Seralyeva contestualmente alla perquisizione nelle prime ore del 29.5.2013 e delle spontanee dichiarazioni rese da Shalabayeva per chiedere l'affidamento di Alua a Venera Seralyeva; il Tribunale per i Minorenni di Roma non è mai stato interessato della vicenda e meno che mai ha emesso un decreto di riaffidamento della piccola Alua; Alma Shalabayeva non ha mai dato disposizioni per far condurre la minore a Ciampino (dove la piccola è stata portata con l'inganno e contro la volontà del formale affidatario Semakin)

- affermava nell'appunto diretto al Questore di Roma e datato 16.7.2013 che gli Avv. Federico Olivo e Filippo Muzi avevano assistito Alma Shalabayeva durante l'udienza di convalida del trattenimento tenutasi a Ponte Galeria innanzi al GdP il 31 maggio, mentre la Shalabayeva era stata assistita in udienza dagli Avv.ti Federico Olivo, Riccardo Olivo e Charles De Bavier;

- *"per quanto riguarda la presunta istanza di asilo politico ... tale richiesta non venne mai presentata a nessun operatore di quest'ufficio ... né per il breve periodo di permanenza al CIE* (appunto diretto al Questore di Roma e datato 16.7.2013), mentre sia la Shalabayeva che i suoi difensori anche in udienza avevano reiteratamente rappresentato la condizione di rifugiato politico del marito Ablyazov, rappresentato le gravi ragioni di sicurezza e chiesto asilo politico, come specificato al capo 1;

- *"all'aeroporto di Ciampino il personale che l'accompagnò le chiese in maniera insistente se volesse proprio firmare il verbale di riaffidamento a se stessa della propria figlia Alua, lasciandole chiaramente intendere che se si fosse rifiutata di farlo la bambina sarebbe rimasta in Italia con sua sorella"* (appunto diretto al Questore di Roma e datato 16.7.2013) mentre nell'appunto del 11.7.2013 diretto al capo della Polizia aveva riferito di un inesistente decreto di riaffidamento emesso dal Tribunale per i Minorenni della bambina alla madre ed aveva evidenziato che *"una eventuale indisponibilità all'affidamento della Shalabayeva, essendo*

come noto i minori inespellibili se non con i genitori, non avrebbe consentito il rimpatrio non solo della piccola Alua ma anche della mamma stessa”; la bambina inoltre risultava formalmente affidata al domestico Semakin e non alla sorella Venera;

- *“la figlia della sig. Shalabayeva la notte del 29 maggio... venne affidata al cittadino ucraino Semakin Volodymyr (appunto diretto al Questore di Roma e datato 16.7.2013) mentre Alua era stata affidata nella mattina del 29 maggio, nel verbale di perquisizione, alla zia Venera Seralyeva e l’affidamento a Semakin è del 30 maggio alle ore 1,00, in violazione della volontà espressa dalla madre e del precedente affidamento effettuato);*
- *“il PM di turno dava disposizioni di affidare la bambina, su indicazione della stessa signora Ayan alla famiglia di cittadini ucraini che vivono presso la sua abitazione” (appunto del 3.6.2013 per il Questore di Roma) mentre Shalabayeva aveva reso spontanee dichiarazioni nella serata del 29 maggio per l’affidamento della bambina a Venera e, comunque, nella mattina del 29 Alua era stata affidata a Venera, nel verbale di perquisizione; non risulta dagli atti acquisiti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma che il PM di turno abbia mai dato “disposizioni” per l’affidamento della bambina, come si evince dalla relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, in atti e dalle s.i.t. rese dal medesimo in data 26.11.2015;*
- *“L’ambasciata della Repubblica del Kazakhstan con una nota del 31 maggio, identificava formalmente ... fornendo le sue esatte generalità...Shalabayeva Alma n. (appunto del 3.6.2013 per il Questore di Roma) mentre l’identificazione formale avviene con nota 30 maggio trasmessa al Dr. Improta nel pomeriggio dello stesso giorno e, informalmente, dal colloquio del 29 pomeriggio fra Improta e Khassen;*
- *Alle ore 17 del 31 maggio perveniva direttamente a Improta la conferma del N.O. all’espulsione della Procura di Roma e “lo scrivente chiedeva al dirigente della Squadra Mobile di rappresentare la situazione al Tribunale per i minorenni richiedendo una formale autorizzazione anche per il*

rimpatrio della bambina con riaffidamento alla madre... ottenuta anche questa ulteriore autorizzazione al rimpatrio , le autorità diplomatiche della repubblica del Kazakhstan si rendevano disponibili ad organizzare a loro spese un volo diretto da Roma per Astana" (appunto del 3.6.2013 per il Questore di Roma) mentre l'aereo è atterrato a Ciampino alle 14,30; il volo era stato ricercato (dai kazaki per il tramite di Pomponi) fin dalle ore 8,00 e ordinato alle 11,00, prima della convalida del trattenimento; i lasciapassare per il rimpatrio erano stati formati fra il 30 e la prima mattina del 31 - prima della convalida che già il 30 il Khassen aveva anticipato al Dr. Improta che avrebbero provveduto i kazaki al rimpatrio con volo diretto Roma - Astana (e ciò ben prima della celebrazione dell'udienza di convalida);

- nella nota 31.5.2013 diretta alla Procura di Roma, per i richiesti chiarimenti inerenti il rilascio del N.O. all'espulsione, il dott. Improta trasmetteva la nota del Ministero degli Affari Esteri (concernente l'accredito in Burundi) e la relazione della Polizia di frontiera sul passaporto centrafricano, attestando che *"la Shalabayeva è nella condizione di essere rimpatriata, unitamente alla figlia minore, attualmente affidata a persona nominata dal Tribunale dei Minori mentre il Tribunale per i Minorenni non si è mai occupato della vicenda né tanto meno ha nominato un affidatario.*
- Attestava falsamente nell'appunto diretto al Sig. Questore di Roma e datato 29.7.2013 che il Giudice di pace, in sede di udienza di convalida, non avrebbe chiesto l'esibizione della nota kazaka 30.5.2013 giunta all'Ufficio Immigrazione nel pomeriggio del 30 maggio e trasmessa al CIE alle ore 18,07 del 30.5.2013, mentre tale nota contenente le complete generalità di Alma Shalabayeva e la circostanza che la donna fosse titolare di 2 passaporti kazaki in corso di validità era stata esibita al Giudice nel corso dell'udienza di convalida del 31.5.2013.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti per conseguire l'impunità dal delitto sub 1 e così traendo in errore, per l'emanazione dei successivi atti o per la redazione delle successive relazioni, il capo della Polizia, il Questore di Roma e la Procura di Roma.

Roma 31.5.2013 - 29.7.2013 Comp. ex artt. 11 e 12 c.p.p.

CAPO 18)

LEONI

Delitto p. e p. dall'art. 479 e 61 n. 2 c.p. perché attestava falsamente nella **relazione di servizio 2.8.2013** diretta al dirigente dell'Ufficio Immigrazione (Improta) che all'udienza di convalida aveva partecipato (oltre a lui in qualità di rappresentante della Questura) l'Ass. Tramma "in quanto conoscitore della lingua russa" circostanza non veritiera in quanto in udienza era stato nominato dal giudice interprete di lingua russa nella persona di Elena Gorea e non vi era quindi alcuna necessità di un interprete "informale", mentre il Tramma era stato inviato in udienza da Improta per essere informato in diretta dell'esito dell'udienza di convalida; attestava falsamente che gli avvocati avevano esibito al giudice copia di certificazione consolare dell'Ambasciata del Centro Africa di Bruxelles mentre i difensori hanno prodotto (non esibito) 2 attestazioni dell'Ambasciata del Centrafrica a Bruxelles del 31.5.2013 e di Ginevra del 30.5.2013, allegate al verbale di udienza; affermava falsamente che la straniera ed i difensori non avevano mai fatto richiesta di protezione internazionale durante l'udienza, né chiesto asilo politico né rappresentato il gravissimo rischio per la sicurezza di Alma Shalabayeva in caso di un suo forzato rimpatrio in Kazakhstan, né evidenziato che Alma Shalabayeva era moglie del dissidente Ablyazov che aveva ottenuto lo status di rifugiato politico in Inghilterra, contrariamente a quanto emerge dalle dichiarazioni dell'Avv. De Bavier, dell'Avv. Federico Olivo, dell'interprete Elena Gorea (che ricorda espressamente di avere sentito parlare di "rifugiato politico in Inghilterra" - *status* di cui godeva Ablyazov) nonché dalla relazione inviata dall'Avv. Riccardo Olivo all'Ispettorato del Ministero della Giustizia.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per conseguire l'impunità del reato sub 1.

Roma 31.5.2013 com. ex art. 11-12 C.P.P.

CAPO 20)

LAVORE

Delitto p. e p. dagli artt. 479 e 61 n. 2 c.p. per avere nella sua qualità di GdP di Roma, falsamente attestato nella relazione a propria firma presentata in data 19.7.2013 al Presidente del Tribunale di Roma nell'ambito dell'indagine amministrativa da lui disposta, che la trattenuta Alma Ayan *"ha dichiarato di non avere un valido documento di identificazione"* e che né *"nel corso del colloquio con la Ayan ... né i legali ... hanno fatto rilevare resistenza di situazioni di esilio (asilo), di dissidenza politica o di persecuzione"* nonché per avere omesso di attestare nella relazione stessa, che le generalità della trattenuta Alma Shalabayeva (non Ayan) le erano note così come il possesso di ben due validi passaporti kazaki essendole stata esibita nel corso dell'udienza di convalida la nota verbale kazaka datata 30.5.2013 contenente l'identificazione della Shalabayeva e l'attestazione del possesso di due validi documenti di identificazione (passaporti kazaki) ed avendo i difensori rappresentato nel corso dell'udienza che Alma Ayan era il nominativo di copertura, per ragioni di sicurezza personale, di Alma Shalabayeva moglie del dissidente Kazako Ablyazov Mukhtar, che il medesimo (e conseguentemente la Shalabayeva quale coniuge) godeva dello status di rifugiato politico concesso nel 2011 dal Regno Unito, che il medesimo fosse perseguitato dal regime kazako, che gli avvocati hanno rappresentato la richiesta di asilo politico ed il gravissimo rischio per l'incolumità di Shalabayeva se fosse stata forzatamente rimandata in Kazakhstan. Circostanze, tutte, che non avrebbero consentito né l'espulsione, né il trattenimento, né la convalida.

Con l'aggravante di avere commesso il fatto per conseguire l'impunità del delitto sub 1)

Roma 15.7.2013 Comp. ex artt. 11 e 12 C.P.P.

Con l'intervento del PM dr. Massimo Casucci

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PM chiedeva al Tribunale la assoluzione dell'imputato Cortese per i reati *sub* 13) e 14), dell'imputato Armeni per i reati *sub* 1) e 16), dell'imputato Stampacchia per i reati *sub* 13) e 14), dell'imputato Improta per il reato *sub* 13), dell'imputato Leoni

per i reati *sub* 1) e 12) e dell'imputata Lavore per il reato *sub* 1); chiedeva, invece, la affermazione della responsabilità penale in ordine a tutti i restanti reati contestati e la condanna dell'imputato Cortese alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione, dell'imputato Armeni alla pena di anni 1 mesi 2 e giorni 15 di reclusione, dell'imputato Stampacchia alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione, dell'imputato Improta alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione, dell'imputato Tramma alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione, dell'imputato Leoni alla pena di anni 1 di reclusione e dell'imputata Lavore alla pena di anni 1 giorni 15 di reclusione, previa concessione, a tutti, delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis c.p.

I difensori delle parti civili chiedevano la affermazione della responsabilità penale degli imputati in ordine alle medesime imputazioni per le quali il Pubblico Ministero aveva chiesto emettersi sentenza di condanna; inoltre, sollecitavano il Collegio a pronunciare condanna generica al risarcimento del danno e alla refusione delle spese del procedimento penale.

Tutti i difensori degli imputati chiedevano, per ciascuno di essi, in ordine a tutti i delitti contestati, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero, in ultima istanza, per non aver commesso il fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'esito dell'udienza preliminare, nei confronti degli imputati Laura Scipioni, Khassen Nurlan, Yelemessov Andrian e Yessikerpov Yerzhan è stata emessa sentenza di non luogo a procedere.

Alla medesima udienza del 16 novembre 2018, il GUP, nel fissare l'udienza di prima comparizione delle parti, ha proceduto alla formazione del fascicolo per il dibattimento, disponendo l'inserimento degli atti di cui all'art. 431 c.p.p.

Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti, in data 2 ottobre 2019, è stato preliminarmente acquisito il certificato di morte di Bolat Seralyev.

Di seguito, è stato dichiarato aperto il dibattimento, e le parti hanno formulato le relative richieste istruttorie. Il Collegio, considerato il legittimo impedimento a comparire addotto dagli Avvocati Loredana Vivolo e Cristiano Pazienti, si è riservato in ordine all'emissione dell'ordinanza ammissiva dei mezzi istruttori. Il Pubblico Ministero ha depositato due CD ROM contenenti documenti attinenti alle

imputazioni, verbale di interrogatorio di Laura Scipioni datato 1.12.2015, nonché relazione di servizio, dalla stessa sottoscritta, datata 15.7.2013.

Gli Avvocati Alessio Di Amato e Astolfo Di Amato, difensori delle parti civili, hanno depositato n. 37 documenti. L'Avv. Alessio Di Amato ha depositato altresì n. 4 ulteriori documenti.

Il Collegio si è riservato in ordine all'ammissione della predetta documentazione.

All'udienza del 7 ottobre 2019, disposta la riunione delle posizioni degli imputati Vincenzo Tramma e Stefano Leoní, il Collegio ha provveduto in ordine alle istanze istruttorie.

In particolare, il Collegio ha ammesso i testi indicati nelle liste, ad eccezione dei Magistrati Giuseppe Pignatone, Agnello Rossi, Claudio De Angelis, Eugenio Albamonte e Gaetano Postiglione. Ha ammesso l'esame degli imputati ed ha riservato la decisione in ordine all'ammissione delle prove documentali all'esito della produzione da parte di tutti i difensori.

All'udienza del 9 ottobre 2019 sono stati esaminati i testi Lucio Laudato, Federica Carletti, Mauro Di Cesare ed Emilio Pisani. Con il consenso delle parti sono state acquisite le annotazioni redatte dai militari del ROS Sezione Anticrimine di Perugia in data 19.11.2015, 8.3.2016 e 14.3.2016.

All'udienza del 16 ottobre 2019 sono stati esaminati i testi Francesco Cirillo, Marialuisa Pellizzari e Lamberto Giannini. Sono stati acquisiti i documenti allegati ai verbali di sommarie informazioni rese dai testi escussi alla medesima udienza, ad eccezione dell'appunto per il personale CIE sottoscritto da Pierluigi Borgioni.

All'esito dell'esame dei testi, l'imputato Improta ha reso spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 28 ottobre 2019, si è proceduto al controesame del teste Emilio Pisani, in forza al ROS Sezione Anticrimine Perugia. È stato di seguito esaminato il teste Fulvio Della Rocca, ed il Pubblico Ministero ha prodotto documenti allegati alle sommarie informazioni dallo stesso rese in fase di indagine (verbale indagine amministrativa 15 luglio 2016 e appunto per il Capo della Polizia). L'imputato Maurizio Improta ha reso spontanee dichiarazioni e, su richiesta dell'Avv. Massimo Biffa, è stato acquisito il certificato storico anagrafico relativo all'imputato Francesco Stampacchia.

All'udienza del 29 ottobre 2019, con il consenso della parti, sono acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese dai testi Alessandro Raffaele Valeri, Giuseppe Procaccini e Roberto Picchierri.

Sono stati esaminati alla medesima udienza i testi Roberto Paniccia e Gaetano Chiusolo, con acquisizione dell'appunto per il Capo della Polizia datato 3 giugno 2013, dallo stesso sottoscritto. Si è proceduto altresì all'esame del teste Vincenzo Nicoli, nonché all'acquisizione della nota kazaka 28 maggio 2013 e di fax datato 30 maggio 2013.

Il Collegio, come da ordinanza allegata a verbale, ha disposto l'acquisizione di tutti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero all'udienza del 2.10.2019, ad eccezione della documentazione acclusa al fascicolo relativo al procedimento incardinato dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma. Sono stati acquisiti altresì i documenti prodotti dalla parte civile alla medesima udienza, ad eccezione della documentazione relativa alle indagini svolte dalla Procura di Vienna e dalla Procura di Ginevra. È stata disposta inoltre l'acquisizione di una nota, prodotta nell'interesse dall'imputato Luca Armeni, datata 30.5.2013, inoltrata dalla Squadra Mobile Roma alla Procura della Repubblica di Roma, nonché, nell'interesse dell'imputato Stefano Leoni, documentazione sanitaria e nota estrapolata dall'analisi tabulati telefonici relativi all'utenza in uso allo stesso. In relazione alla posizione di Maurizio Improta è stata acquisita memoria difensiva depositata in sede di udienza preliminare, con relativi allegati, e copia di *"Il Fatto Quotidiano"* datata 13.7.2013.

Nell'interesse dell'imputata Stefania Lavore è stato acquisito un CD ROM contenente intervista all'Avv. Riccardo Olivo a Sky TG24, nonché documentazione cartacea.

All'udienza del 4 novembre 2019 sono stati esaminati i testi Gennaro Capoluongo e Mario Trotta. Il Pubblico Ministero ha depositato i verbali di sommarie informazioni rese da Bolat Seralyev e Francesco Tamburro, entrambi ai sensi dell'art. 512 c.p.p., nonché dichiarazioni rese dalla dott.ssa Roberta Pozzuoli al Pubblico Ministero di Roma. Il Pubblico Ministero ha depositato la documentazione esibita ai testi nel corso dell'esame testimoniale.

I difensori hanno prestato consenso all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese da Stefano Mizzon, Sonia Boccia, Giovanni Todini, Silvia Agostini, Raffaella Meledandri, Giovanni Pomponi, Laura Scipioni e Sara Menafra.

Il difensore dell'imputato Renato Cortese ha depositato n. 34 documenti, come da relativo elenco.

All'udienza del 6 novembre 2019 sono stati esaminati i testi Del Bufalo Michele, Giovanni Luciani, Corrado Sportoloni e Domenico Messina. È stato acquisito il verbale di sommarie informazioni rese da Giovanni Luciani, nonché verbale di dichiarazioni rese da Stefano Mizzon.

All'udienza dell'11 novembre 2019 sono stati esaminati, alla presenza di interprete di lingua russa, i testi Semakin Volodymyr e Tetyana Semakina. Si è proceduto altresì all'esame del teste Daniele Moscatelli.

All'udienza del 14 novembre 2019 sono stati esaminati i testi Clara Vaccaro e Piero Sebastiano Conti Papuzza. Sono stati acquisiti documenti esibiti ai testimoni Vaccaro e Conti Papuzza nel corso dell'esame testimoniale. È stata depositata altresì documentazione acquisita presso l'ENAV e trasmessa con nota 21.7.2015 alla Procura della Repubblica di Perugia. Alla medesima udienza, l'Avv. Stefano Paziienza, citato in qualità di testimone, ha opposto segreto professionale ai sensi dell'art. 51 codice deontologico forense. Il Collegio ha concluso nel senso dell'incompatibilità a testimoniare in relazione ai testi Stefano Paziienza, Riccardo Olivo, Federico Olivo e Anna d'Alessandro, provvedendo con separata ordinanza.

All'udienza del 19 novembre 2019 si è proceduto all'esame dei testi Iocca Federico, Goffredo Rossi e Elena Gorea. Il Tribunale ha acquisito i verbali di sommarie informazioni rese dai testi Rita Urzia e Roberta Caraffelli.

All'udienza del 12 dicembre 2019, il Collegio, decidendo in ordine ad istanza depositata all'udienza del 19 novembre 2019 dai difensori delle parti civili costituite, ha adottato ordinanza con la quale, revocata ogni precedente statuizione, ha disposto l'ammissione dell'esame dei testi Riccardo Olivo, Federico Olivo, Stefano Paziienza e Anna d'Alessandro.

All'udienza del 16 gennaio 2020 si è proceduto all'esame dei testi Valentino Morrone e Venera Serelayeva, quest'ultima con l'assistenza di interprete di lingua russa.

All'udienza del 22 gennaio 2020 è stato esaminato Pierluigi Borgioni. Il Tribunale ha emesso decreto di sequestro del verbale di perquisizione e sequestro del 29 maggio 2013, presso gli uffici della Squadra Mobile Roma, Digos Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

All'udienza del 23 gennaio 2020 sono stati esaminati i testi Riccardo Olivo e Federico Olivo.

All'udienza dell'11 febbraio 2020 sono esaminati i testi Anna D'Alessandro e Stefano Pazienza. Il Collegio ha emesso ordinanza, allegata al verbale, con la quale ha rigettato l'istanza di citazione dei testi Eugenio Albamonte e Giuseppe Pignatone. È stato acquisito originale del certificato di morte di Bolat Seralyev.

All'udienza del 12 febbraio 2020 si è proceduto all'esame dei testi Adolfo Luna e Fabio Pisterzi. A seguito dell'esame è stata acquisita copia integrale della relazione tecnica redatta da Pisterzi, con relativi allegati.

All'udienza del 19 febbraio 2020 è stato esaminato il teste Generoso Imparato. Si è proceduto, alla medesima udienza, all'esame dell'imputato Renato Cortese.

All'udienza del 25 febbraio 2020 si è proceduto all'esame degli imputati Maurizio Improta e Stefano Leoni. L'imputato Vincenzo Tramma ha reso spontanee dichiarazioni.

All'udienza del 5 marzo 2020 è stato esaminato l'imputato Luca Armeni. È stato preliminarmente acquisito il verbale di interrogatorio reso da Armeni al Pubblico Ministero in data 3 febbraio 2017. Il difensore dell'imputato Maurizio Improta ha prodotto n. 6 documenti in copia autentica.

All'udienza del 6 luglio 2020 è stato acquisito il verbale di interrogatorio reso da Stefania Lavore al Pubblico Ministero Perugia in data 8.10.2014. L'imputata Stefania Lavore ha reso spontanee dichiarazioni.

Si è proceduto di seguito all'esame dell'imputato Francesco Stampacchia. È stata depositata, dal difensore dello stesso, copia a colori della fotografia segnaletica ritraente Bolat Seralyev.

All'udienza del 7 luglio 2020 si è proceduto all'esame dei testi indicati dalla difesa Fabrizio Mancini e Alessandro Pansa. La difesa dell'imputato Improta ha depositato due note a firma dott. Mancini, con relativi allegati.

All'udienza dell'8 luglio 2020 sono stati esaminati i testi Sonia Simone, Fabrizio Nastasi e Giada Crivella.

All'udienza del 21 luglio 2020 si è proceduto all'esame di Emanuela Bozzi. Il difensore dell'imputato Francesco Stampacchia ha depositato documentazione. Il Collegio ha acquisito i documenti depositati nell'interesse dell'imputato, ad eccezione del documento di cui al punto 6 del relativo elenco.

Sono stati acquisiti altresì n. 3 documenti prodotti nell'interesse dell'imputata Stefania Lavore.

Il Collegio, in parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 7 ottobre 2019, ha ammesso l'esame testimoniale di Gaetano Postiglione. Alla medesima udienza ha emesso ordinanza ex art. 507 c.p.p. con la quale è stata disposta la citazione dei testi Alma Shalabayeva, Andrea Casciana, Benedetto Provenza e Fabrizio Bono.

All'udienza dell'1 settembre 2020 si è proceduto all'esame dei testi Gaetano Postiglione, Alma Shalabayeva, Fabrizio Bono e Benedetto Provenza.

All'udienza del 23 settembre 2020 è stato esaminato il teste Andrea Casciana. All'esito dell'esame il Collegio ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento.

Il Pubblico Ministero ha svolto la relativa requisitoria.

All'udienza del 24 settembre 2020 i difensori delle parti civili hanno formulato le rispettive conclusioni.

All'udienza del 29 settembre 2020 i difensori degli imputati Stefano Leoni e Vincenzo Tramma hanno formulato le rispettive conclusioni, depositando altresì memoria difensiva.

All'udienza del 30 settembre 2020 hanno rassegnato le relative conclusioni i difensori dell'imputata Stefania Lavore, depositando altresì memoria difensiva.

All'udienza del 1 ottobre 2020 hanno formulato le rispettive conclusioni i difensori dell'imputato Francesco Stampacchia, depositando memoria difensiva.

All'udienza del 6 ottobre 2020 ha formulato le proprie conclusioni il difensore dell'imputato Luca Armeni, depositando memoria difensiva.

All'udienza del 7 ottobre 2020 hanno formulato le proprie conclusioni i difensori dell'imputato Renato Cortese.

All'udienza dell'8 ottobre 2020 ha formulato le proprie conclusioni il difensore dell'imputato Maurizio Improta, depositando memoria difensiva.

All'udienza del 14 ottobre 2020 il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le responsabilità politico-istituzionali e le reali finalità della operazione Shalabayeva

Il trattenimento forzoso di Alma Shalabayeva presso il CIE di Ponte Galeria a Roma, dal 29 al 31 maggio 2013, e la successiva espulsione della donna e della figlia Alua verso la Repubblica del Kazakhstan alle ore 19:01 del 31 maggio rappresentano, ad avviso del Tribunale di Perugia, un caso eclatante non solo di palese illegalità/arbitrarietà delle procedure seguite dalle istituzioni italiane, ma, soprattutto, una ipotesi di patente violazione dei diritti fondamentali della persona umana.

Un evento che, mutuando le categorie giuridiche proprie delle sedi giudiziarie internazionali e dei paesi più avveduti in materia di difesa dei diritti umani, sarebbe preferibile definire un "*crimine di lesa umanità realizzato mediante deportazione*".

La preferenza lessicale espressa dal Tribunale non significa, ovviamente, formulazione di una valutazione giuridica, *stricto sensu*, sulla qualificabilità dei fatti commessi dagli imputati in termini propri di delitto di lesa umanità.

Ciò in quanto, nella vicenda oggetto del processo, pur essendo stati i reati commessi da rappresentanti dello Stato italiano e pur ricorrendo una chiara ipotesi di deportazione - cioè una espulsione avvenuta in assenza, anzi in palese contrasto con le ragioni previste dal diritto internazionale - il Tribunale è consapevole del fatto che, ai fini della configurabilità formale del delitto di lesa umanità, secondo lo Statuto di Roma istitutivo della Corte Penale Internazionale, il crimine deve essere commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro le popolazioni civili. Requisito, quest'ultimo, che con ogni evidenza non ricorre nella vicenda Shalabayeva.

Pur tuttavia, la valutazione di questo Collegio è netta.

Gli imputati hanno perpetrato un crimine di eccezionale gravità, lesivo dei valori fondamentali che ispirano la Costituzione repubblicana e lo Stato di diritto e, pur nel rigoroso rispetto del principio di stretta legalità, il Tribunale avverte il dovere

di manifestare che la norma incriminatrice del delitto di sequestro di persona ex art. 605 c.p., cioè il reato più grave contestato nel processo e per il quale il Tribunale ritiene di pervenire ad un addebito di responsabilità in capo agli imputati, appare quasi non adeguata a rappresentare, compiutamente, le dimensioni della condotta delittuosa e le devastanti conseguenze che essa ha cagionato.

L'indagine preliminare e il dibattimento non hanno permesso di acquisire elementi concreti in grado di fornire una risposta alla domanda che, da sette anni, agita la discussione relativa alla vicenda in esame: c'è stato un intervento al più alto livello politico/istituzionale dello Stato italiano che indirizzò l'operato della Polizia di Stato per conseguire la deportazione di Alma Shalabayeva e della figlia e compiacere, in tal modo, la Repubblica del Kazakhstan, nel 2013 ancora governata dal dittatore Nursultan Nazarbayev, un paese retto da un regime autoritario e dittatoriale, fondato su regole statuali contrarie ai principi che sorreggono il nostro stato costituzionale di diritto nonchè oggetto di continuo monitoraggio e denuncia da parte delle organizzazioni che promuovono la difesa dei diritti umani?

La persona di più alto rango istituzionale che, nel 2013, fu coinvolta nella vicenda Shalabayeva fu il Prefetto Giuseppe Procaccini, Capo di Gabinetto dell'allora Ministro dell'Interno On. Angelino Alfano.

Il Prefetto Procaccini - dimessosi nel pieno della crisi politica che investì il governo quando deflagrò la notizia della espulsione di Alma Shalabayeva - sostenne di aver ricevuto, da parte dell'allora Ministro dell'Interno, la richiesta di ricevere l'Ambasciatore kazako in Italia la sera del 28 maggio 2013 e di essere stato sollecitato da quest'ultimo ad adoperarsi affinché le forze di polizia catturassero, il più rapidamente possibile, il pericoloso ricercato Mukhtar Ablyazov, criminale e

terrorista che viveva a Roma e poteva, probabilmente, avvalersi di una scorta armata.

Il Prefetto Procaccini, la mattina del 29 maggio, informò il Ministro dell'Interno circa il contenuto del colloquio intervenuto con l'Ambasciatore e circa l'*input* che egli aveva dato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza diretto dal Prefetto Valeri.

Nelle giornate successive, tuttavia, non ricevette altre informazioni sulla vicenda, tantomeno notizie concernenti la moglie del ricercato e l'espulsione della donna dall'Italia.

Il Prefetto Alessandro Valeri, all'epoca capo di Gabinetto del Capo della Polizia quale capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nel corso della indagine preliminare, ha sostenuto di aver notiziato il Prefetto Procaccini, o quantomeno la sua Vice, del fatto che, anche nella seconda perquisizione del 31 maggio 2013, il ricercato era sfuggito alla cattura. Sul punto, le dichiarazioni di Valeri e Procaccini divergono.

Il testimone, comunque, al pari di tutti i più alti dirigenti della Polizia di Stato ascoltati nel corso della indagine e del processo, ha dichiarato di non aver mai saputo nulla né di Alma Shalabayeva né della sua espulsione, avendo iniziato a comprendere i contorni di questa vicenda solo a decorrere dalla sera del 2 giugno 2013.

Ebbene, il Collegio ritiene di poter affermare che il Prefetto Valeri non ha raccontato la verità ed ha taciuto al Pubblico Ministero informazioni rilevanti sulla vicenda che stiamo esaminando.

Lo si può desumere da elementi documentali offerti dalla analisi del traffico telefonico relativo alla utenza cellulare intestata al Ministero dell'Interno ed in uso a Valeri.

Emerge, infatti, che il Prefetto Valeri ha colloquiato telefonicamente con l'utenza cellulare del consigliere kazako Nurlan Khassen il giorno 31 maggio 2013, alle 14:35 per la durata di 119 secondi, e che il telefono mobile di Khassen, in quel momento, impegnava la cella che copriva la zona dell'aeroporto di Ciampino. È opportuno aggiungere che Khassen, da Ciampino, colloquiava telefonicamente

anche con gli imputati Improta, Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, e Tramma, poliziotto in servizio presso detto organo di polizia.

Inoltre, soprattutto, il Prefetto Valeri ha conversato innumerevoli volte con l'ignoto utilizzatore kazako della utenza mobile Vodafone 00393388813377, intestata alla Ambasciata Kazaka a Roma, nei giorni 29 e 31 maggio, poi dal 1 al 5 giugno e, infine, nei giorni 4, 8, 9, 11, 12 e 13 luglio 2013.

In particolare, il 31 maggio, avvenivano numerose conversazioni tra Valeri e l'utilizzatore kazako di detta utenza (ore 13:34, 15:22, 15:24, 15:31, 15:41, 15:47 e 19:04).

Il diplomatico kazako, contemporaneamente, colloquiava con l'imputato Renato Cortese e con Vincenzo Nicoli, capo della Seconda Divisione Servizio Centrale Operativo.

Assume straordinario rilievo probatorio la circostanza secondo la quale, il 31 maggio, a partire dalle 15:22, il diplomatico kazako, colloquiando con il Prefetto Valeri, usava il cellulare impegnando la cella telefonica servente l'aeroporto di Ciampino.

Addirittura, l'ultima conversazione tra il Prefetto Valeri e l'interlocutore kazako, sempre il 31 maggio, avveniva alle 19:04, esattamente un minuto dopo il decollo dell'aereo con a bordo Alma Shalabayeva.

Essendo palese che l'alto dirigente della Polizia di Stato non stesse discutendo, il pomeriggio del 31 maggio 2013, sino alle 19:04, di Mukhtar Ablyazov (definitivamente sfuggito alla cattura sin dal mattino di quella giornata) il traffico telefonico registrato in quella giornata, a cui il Prefetto Valeri non ha mai fatto cenno durante la redazione del verbale di sommarie informazioni, prova che la Polizia di Stato, al più alto livello, era costantemente informata dell'evoluzione della vicenda Shalabayeva ed era non *disinteressata*, ma anzi *molto interessata* al buon esito della procedura di consegna della donna ai kazaki, anche e soprattutto durante le ore cruciali che precedettero la partenza dell'aereo da Ciampino alla volta di Astana.

Analoghe considerazioni si impongono con riferimento al dr. Vincenzo Nicoli, all'epoca capo della Seconda Divisione del Servizio Centrale Operativo, cioè il Vice Capo del Servizio diretto dalla dr.ssa Pellizzari. Il testimone ha affermato di aver avuto ripetuti contatti con Nurlan Khassen, per ragioni investigative connesse alla

cattura di Mukhtar Ablyazov, ma di aver appreso che Alma Shalabayeva era stata espulsa solo quando la storia era già diventata di pubblico dominio sulla stampa e la dr.ssa Pellizzari gli aveva chiesto di predisporre un *report* sulla vicenda.

Eppure, risulta che il dr. Nicoli abbia colloquiato telefonicamente, a maggio e giugno 2013, con Almas Abuyev, terzo segretario Affari Consolari dell'Ambasciata kazaka a Roma, che utilizzava la utenza mobile 003933453341700. Il dato potrebbe anche non apparire particolarmente significativo se non fosse per il fatto che il dr. Nicoli ha conversato con il diplomatico kazako il giorno 31 maggio, mentre erano in corso le attività di espulsione di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova.

Infatti, il dirigente della Polizia di Stato riceveva una telefonata alle 16:22 mentre l'utenza di Abuyev impegnava la cella servente l'aeroporto di Roma-Ciampino, a cui seguiva un'ulteriore telefonata alle 16:40. Anche nel caso del dr. Nicoli riesce realmente difficile credere che le due telefonate abbiano riguardato argomenti diversi dal trasferimento forzato in Kazakhstan della moglie di Mukhtar Ablyazov. In definitiva, a partire dal pomeriggio del 28 maggio 2013 (momento nel quale il Dirigente la Squadra Mobile di Roma dr. Renato Cortese, ben prima del Prefetto Procaccini, riceveva l'Ambasciatore Yelemessov e il primo segretario Nurlan Khassen), si sviluppava un frenetico succedersi di telefonate e conversazioni che, alla fine, coinvolgeva tutta la catena di comando della Polizia di Stato: il Capo della Polizia, il capo della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale della Polizia Criminale, il Direttore della Direzione Anticrimine, il Direttore la 1° Divisione del Servizio Cooperazione Internazionale Polizia, il Direttore del Servizio Centrale Operativo, il Dirigente la II Divisione dello SCO sino ad arrivare al Questore di Roma, Fulvio Della Rocca, al Dirigente l'Ufficio Immigrazione Questura Roma, Maurizio Improta, al Dirigente la Squadra Mobile Questura Roma, Renato Cortese, al Dirigente DIGOS Questura Roma, Lamberto Giannini, e, infine, al Dirigente, Luca Armeni, e al Vice Dirigente, Francesco Stampacchia, la 1° Sezione della Squadra Mobile Roma.

Così, tra il 28 maggio e le prime ore del 29 maggio, si creava una surreale situazione nella quale i più alti livelli della più importante forza di polizia del nostro paese restavano con il "*fiato sospeso*" in attesa che la Squadra Mobile e la DIGOS romane realizzassero la cattura di una persona che assumeva le

sembianze di un Bin Laden kazako, cioè di un pericoloso terrorista internazionale, quasi certamente armato, che metteva in *“pericolo la sicurezza del nostro paese”* (furono queste ultime le parole usate dal Ministro dell'Interno nel colloquio con il suo Capo di Gabinetto, sollecitandolo ad incontrare i rappresentanti del Kazakhstan).

Tuttavia, le autorità kazake mentivano spudoratamente nel tentativo di presentare Ablyazov come soggetto legato ad ambienti terroristici e, soprattutto, come persona pericolosa che avrebbe potuto adoperare le armi in caso di arresto poiché non solo i reati che lo riguardavano, in realtà, attenevano alla sfera economica (appropriazione di fondi bancari, truffa ecc.) e non certamente al terrorismo, ma, inoltre, nel maggio 2013, gli investigatori privati italiani e israeliani, che lavoravano per conto dei committenti kazaki, non avevano mai avuto occasione di constatare che Ablyazov circolasse armato o disponesse di una scorta armata.

Comunque, a partire dalla giornata del 28 maggio si dipanarono i fatti che racconteremo nelle pagine successive e che implicheranno le responsabilità individuali delle persone imputate nel processo.

È però opportuno segnalare sin da ora che la circostanza che ha sconcertato maggiormente il Collegio è che nessun dirigente o funzionario della Polizia di Stato, in nessuna fase di questa vicenda, abbia avvertito la necessità di soffermarsi, e soprattutto far soffermare l'intera struttura, per ragionare sul fatto che la possibile estradizione di Ablyazov (se fosse stato catturato a Roma) e, soprattutto, la successiva espulsione della moglie e della figlia sarebbero avvenute in favore di un paese, il Kazakhstan, messo all'indice, nella comunità internazionale, proprio perché nazione che violava i diritti umani, anche praticando la tortura e la eliminazione fisica degli oppositori.

È noto che esistono strutture istituzionali deputate alle attività di monitoraggio dei paesi esteri verso i quali le autorità di polizia o giudiziarie italiane possono indirizzare estradanti o espellendi, per evitare che avvengano consegne di persone che possano essere oggetto di persecuzione o corrano il rischio di veder violati i

propri diritti fondamentali, sino al punto di poter diventare vittime di processi arbitrari come di pratiche di tortura e di uccisione.

Dette strutture non furono mai interpellate e tutti agirono come se il nostro paese stesse procedendo alla "consegna" di una persona ad una nazione completamente immune da sospetti in materia di rispetto dei diritti umani, come se, in altri termini, Alma Shalabayeva venisse consegnata ad un paese appartenente all'Unione Europea.

Quando il Collegio ha chiesto all'ex Capo della Polizia dr. Alessandro Pansa (nominato però solo dopo che la vicenda Shalabayeva si era già interamente conclusa) se era stata fatta una valutazione circa i possibili rischi esistenti in caso di espulsione verso il Kazakhstan, il teste ha dichiarato di non ricordarlo e di ritenere, tuttavia, che, nel maggio 2013, detti pericoli non esistessero perché non vi erano segnalazioni negative sul paese asiatico provenienti da organismi come l'UHNCR, il Comitato ONU per i rifugiati.

Detta conclusione è però seccamente smentita non solo dalle ripetute denunce di organismi non governativi, come Amnesty International, ma anche da diversi documenti istituzionali acquisiti dal Collegio, anche provenienti dalla Camera dei Deputati.

Si pensi, ad esempio, al fatto che, dopo la rielezione di Nazarbayev quale Presidente, nell'aprile 2011, l'OSCE, l'Organismo per la sicurezza e cooperazione europea, aveva affermato che le elezioni non apparivano essere state regolari e che si erano verificate grave violazioni dei diritti dei cittadini kazaki.

Di seguito, il 16 dicembre 2011, appena due anni prima delle vicenda di cui ci occupiamo, le forze di sicurezza kazake avevano compiuto una strage (16 morti e 110 feriti) nel corso di un'azione di repressione di una manifestazione operaia e l'Alto Commissario ONU per i diritti umani aveva chiesto l'apertura di una indagine internazionale indipendente.

Il 15 marzo 2012, il Parlamento Europeo aveva adottato una risoluzione che stigmatizzava la situazione kazaka a causa della ondata di arresti illegali compiuti

contro gli oppositori e chiedeva che le autorità di quel paese garantissero le libertà di riunione, associazione, espressione e religione.

Infine, l'Alto rappresentante UE Catherine Ashton esprimeva forte preoccupazione per alcuni processi celebrati in Kazakhstan, tra cui quello nei confronti dell'oppositore Zazlov.

Aggiunge il Collegio che sarebbe stato sufficiente accedere a Google e digitare le parole "Kazakhstan" o "Mukhtar Ablyazov" per comprendere immediatamente che mai, in nessun caso, il nostro Paese avrebbe potuto consegnare Alma Shalabayeva e la figlia Alua perché questa consegna, *rectius* deportazione, sarebbe avvenuta in palese violazione dei principi costituzionali e di quelli tracciati dalle convenzioni internazionali a cui il nostro paese aderisce.

Se, dunque, il Tribunale non è in grado di rispondere ad una delle domande chiave che questa storia continua a suscitare (a quale livello politico o istituzionale venne presa la decisione della deportazione?), ritiene, tuttavia, di poter affermare che, durante tre interi giorni del maggio 2013, si realizzò, di fatto, una limitazione o compressione della nostra sovranità nazionale.

Alcuni rappresentanti della Repubblica Italiana, imputati nel presente procedimento, accantonarono il giuramento prestato alla Costituzione e, di fatto, servirono gli interessi di altra nazione, cioè della dittatura kazaka.

Gli imputati affermano di aver sempre rispettato tutte le regole procedurali, giudiziarie ed amministrative, e, soprattutto, di aver sempre ignorato la qualità di oppositore politico e rifugiato di Mukhtar Ablayazov. Sostengono ancora che fu la Shalabayeva a presentarsi, sempre ed unicamente, come Alma Ayan, a non voler mai esibire i documenti in suo possesso e ad impedire, dunque, una compiuta identificazione.

Infine, fu sempre Alma Shalabayeva a non segnalare i gravi pericoli per la propria vita in cui sarebbe incorsa se fosse stata consegnata ai kazaki. Certamente, secondo gli imputati, non chiese mai, né formalmente né informalmente, asilo politico o protezione nel nostro paese.

Riservando alle pagine successive la confutazione delle argomentazioni difensive, il Collegio ritiene di dover immediatamente illustrare e spiegare quali furono le

reali finalità perseguite da tutti i protagonisti, italiani e kazaki, coinvolti in questa vicenda.

Il regime di Nazarbayev voleva realizzare, ad ogni costo, la cattura dell'oppositore politico Mukhtar Ablyazov che, nel maggio 2013, dopo aver già ottenuto lo status di rifugiato politico in Inghilterra, stava trascorrendo alcune giornate con la famiglia a Roma.

Verificata l'assenza del ricercato Ablyazov dalla villa di Casal Palocco, dopo la perquisizione avvenuta nella notte tra il 28 e il 29 maggio, la Polizia di Stato e l'Ambasciata kazaka a Roma decidevano, di comune intesa, che Alma Shalabayeva dovesse essere "presa in ostaggio" al fine di esercitare pressione sul ricercato.

Per realizzare l'operazione, che serviva gli esclusivi interessi kazaki, la Squadra Mobile e l'Ufficio Immigrazione stabilivano che la donna non potesse essere liberata e, dunque, intervenuto il decreto di espulsione, veniva disposto il trattenimento della stessa presso il CIE di Ponte Galeria.

Infine, con tempi da record mondiale, a distanza di appena alcune ore dalla conclusione della udienza di convalida, Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova salivano a bordo di un aereo messo a disposizione dalle autorità kazake e fatto giungere a Ciampino da Lipsia.

Dall'inizio della vicenda (accompagnamento di Alma Shalabayeva negli uffici della Squadra Mobile verso le prime ore del mattino del 29 maggio) al suo termine (ore 19:03 del 31 maggio), trascorsero appena 60 ore circa!

Dalla convalida del trattenimento a Ponte Galeria (ore 11:40 del 31 maggio) alla partenza con l'aereo (ore 19:03 del 31 maggio), trascorsero solo sette ore circa!

In altri termini, nella vicenda Shalabayeva, si è realizzato il "sistema ideale", da sempre agognato e mai realizzato, in materia di efficienza e celerità delle procedure di espulsione dello straniero, così efficiente e rapido che, secondo alcuni testimoni, le modalità della consegna di Alma Shalabayeva non hanno precedenti nella recente storia italiana ed il Collegio ritiene, anzi, di poter azzardare che ben difficilmente saranno replicate nel futuro, nelle ordinarie situazioni in cui si continuerà a procedere alla espulsione forzata di uno straniero extracomunitario. Quando giungeva in Kazakhstan, Alma Shalabayeva veniva sottoposta a misure restrittive della libertà personale, di fatto confinata nella sua abitazione nella città

di Almaty, e veniva avviato un procedimento penale nei suoi confronti. Alcuni mesi dopo, infine, veniva liberata e tornava in Italia grazie alla iniziativa politico-diplomatica del Ministro degli Affari Esteri On. Emma Bonino e di altri esponenti delle istituzioni italiane ed europee nonché attraverso la pressione esercitata dagli organismi dei diritti umani e da alcuni organi di informazione.

Il disegno criminoso perseguito dagli imputati, in collusione con le autorità kazake, risulta, al termine del processo, disvelato e provato, in particolare, attraverso la acquisizione di due decisive fonti di prova, una documentale e una dichiarativa, a cui il Tribunale riconosce elevato valore probatorio.

Il 30 maggio, la Squadra Mobile riceveva una nota kazaka, riguardante specificamente Alma Shalabayeva, ed una nota Interpol Astana diretta a Interpol Roma che, confermando che Alma era la moglie di Ablyazov, esortava la Polizia italiana a seguire la raccomandazione kazaka: *"In case of revealing of illegal stay of Shalabayeva Alma in Italy (under false documents) we ask your respective authorities to deport her to Kazakhstan" !!!*, ovvero: *"Nel caso in cui si accerti la irregolarità del soggiorno di Alma Shalabayeva in Italia (con falsi documenti), noi chiediamo alle vostre rispettive autorità la deportazione della stessa in Kazakhstan"!!!*

Sono due i profili di abnormità e straordinaria gravità della nota Interpol Astana (è la capitale del Kazakhstan ed oggi è denominata Nur-Sultan) che, nella vicenda, ha agito non come articolazione della struttura mondiale Interpol, ma, con tutta evidenza, solo come *"braccio armato"* del regime kazako.

L'Interpol si occupa, in ausilio alle forze di polizia nazionali, della repressione del crimine in campo internazionale ed infatti, nella primissima fase della vicenda, aveva fornito informazioni sul ricercato Mukhtar Ablyazov per permettere la cattura dello stesso in territorio italiano.

Invece, mediante la nota sopraindicata, la sezione kazaka di Interpol interferiva pesantemente in una vicenda interna al nostro Paese e riguardante non un criminale da arrestare, ma una persona, Alma Shalabayeva, nei cui confronti erano in corso accertamenti per verificarne la identità personale e che non era stata colpita da alcun provvedimento restrittivo, nemmeno in Kazakhstan.

La tracotanza kazaka si spingeva sino al punto di chiedere la deportazione di una persona in relazione ad una procedura amministrativa in corso, in tal modo

esercitando prerogative che in alcun modo competono alla struttura Interpol né ad alcuna nazione straniera.

Comunque, la illegittima richiesta proveniente da Astana veniva rapidamente accolta.

La fonte di prova dichiarativa è rappresentata dalla deposizione del dr. Pierluigi Borgioni, all'epoca Vice Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma diretto dal dr. Maurizio Improta.

Il teste ha riferito che egli comprese che la Squadra Mobile di Roma voleva che Alma fosse trattenuta presso il CIE poiché riteneva che il marito si trovasse ancora a Roma e fosse, dunque, indotto ad uscire allo scoperto una volta a conoscenza del trattenimento della moglie a Ponte Galeria.

Avviato questo meccanismo illegale, aggiunge il Tribunale, la naturale conclusione della vicenda, nell'ottica di un asservimento completo dei pubblici ufficiali italiani agli interessi kazaki, non poteva che essere la deportazione.

Queste considerazioni permettono non solo di confutare, ma di rovesciare completamente le conclusioni cui pervenne il Capo della Polizia dr. Alessandro Pansa che, relazionando al Ministro dell'Interno sulla vicenda Shalabayeva ed asserendo che nella stessa non emergevano profili di illegittimità, affermava che la causa del mancato flusso di informazioni ai più alti livelli del Ministero e della Polizia di Stato era addebitabile al fatto che i responsabili della procedura amministrativa di espulsione di Alma Shalabayeva avevano attribuito alla stessa un "*mero valore di ordinarietà burocratica*".

Ribadito che, invece, sembra proprio accertato che il flusso di informazioni pervenne sino al più alto livello della Polizia di Stato nella persona del Prefetto Valeri, il processo ha dimostrato che l'espulsione avvenne con modalità completamente opposte a quelle delineate nella relazione del Prefetto Pansa e che, in particolare, se il trattenimento della donna fosse stato trattato al pari delle altre centinaia di trattenimenti di persone extracomunitarie, Alma Shalabayeva sarebbe rimasta a Ponte Galeria per diverse settimane e, quasi certamente, non sarebbe mai stata consegnata al Kazakhstan.

L'espulsione e il trattenimento di Alma rappresentano un *unicum* nella storia giudiziaria italiana nella quale il Collegio non rintraccia né elementi di ordinarietà

né di approccio burocratico, ma, al contrario, individua chiari segnali di eccezionalità e di straordinario accanimento persecutorio.

In definitiva, secondo una appropriata definizione di commento a questa storia, avvenne un *“rapimento di Stato”*.

La storia di Alma Shalabayeva

Mukhtar Ablyazov, facoltoso uomo d'affari kazako, che aveva rivestito incarichi politici e finanziari di vertice durante la presidenza Nazarbayev, finanche ricoprendo la carica di Ministro, aveva fondato un partito di opposizione al regime ed era stato anche incarcerato nel 2002.

Per qualche anno la famiglia si era trasferita in Russia, per poi fare ritorno in Kazakhstan nell'anno 2005 e ivi trattenersi sino all'anno 2009.

In seguito, la famiglia Ablyazov aveva scelto di vivere a Londra e, nel 2011, l'uomo aveva ottenuto lo *status* di rifugiato politico, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno in favore di tutti i componenti il relativo nucleo familiare.

Le autorità di polizia inglesi avevano ricevuto segnalazioni circa la possibilità di attentati o altri gravi azioni punitive contro Ablyazov, al punto che il rifugiato era stato avvisato di un pericolo concreto e imminente incombente sulla sua vita, dal quale le autorità non erano in grado di proteggerlo adeguatamente.

A quel punto, la famiglia del dissidente kazako aveva deciso che separarsi fosse il modo migliore per proteggersi.

Così, Mukhtar e alcuni dei suoi figli erano rimasti nella capitale britannica mentre, nella primavera del 2012, Alma Shalabayeva e la piccola Alua si erano trasferite in Lettonia, paese nel quale ottenevano un permesso di soggiorno valido sino al 6 ottobre 2013.

A partire da quella data, la donna, titolare di valido passaporto kazako, poteva circolare liberamente nello spazio europeo Schengen, utilizzando il permesso di soggiorno inglese o lettone.

Poiché le autorità kazake avevano individuato la presenza della donna in Lettonia, Alma decideva, nell'agosto 2012, di trasferirsi momentaneamente in Svizzera, paese nel quale viveva la figlia Madina.

Nondimeno si era deciso che Alma e Alua avrebbero vissuto a Roma, Mukhtar Ablyazov, che aveva svolto mansioni di fiducia per conto della Repubblica

Centrafricana, si procurava un passaporto diplomatico del paese africano e lo recapitava alla moglie mentre questa si trovava ancora in Svizzera.

Ovviamente, il predetto documento conferiva alla donna una identità di copertura: Alma Shalabayeva nata in Kazakhstan il 1 _____ 5 diventava Alma Ayan nata a Jezdi (Centrafrica) il _____

Ai primi di settembre 2012, Alma e la figlia Alua, dalla Svizzera, giungevano in Italia e, nella zona romana di Casal Palocco, affittavano una villa.

Nel nostro paese, Alma usava le generalità riportate sul passaporto centrafricano e la figlia Alua, difatti, veniva iscritta in una scuola privata (*Southlands English School in Rome*) con il nome Alua Ayan.

Nella villa vivevano anche due domestici ucraini, Semakin Volodymyr e la moglie Tetyana, e l'ampia abitazione ospitava anche la sorella e il cognato di Alma, Venera Seralyeva e Bolat Seralyev, di nazionalità kazaka, ma in possesso, anche loro, di permessi di soggiorni rilasciati dalla Lettonia.

Da settembre 2013 al maggio 2013, Alma e Alua conducevano una esistenza normale, riuscendo a mimetizzarsi tra i tre milioni di romani, sino alla improvvisa e drammatica svolta avvenuta alla fine del mese di maggio.

È importante segnalare che, contrariamente a tutte le ricostruzioni effettuate, sino ad oggi, nelle sedi più disparate (istituzionali, politiche, giudiziarie, giornalistiche), l'inizio della intricata vicenda che travolgeva la vita della donna e di sua figlia deve essere collocato non nella giornata del 28 maggio 2013, ma, addirittura, in quella del 22 aprile 2013 quando, esattamente alle 15:08, perveniva alla sede romana dell'Interpol una nota trasmessa dall'Interpol Astana, cioè dalla Sezione Interpol del Kazakhstan.

Secondo il documento, in Italia, in quel momento storico, era in corso di svolgimento una attività criminale di riciclaggio - attività sulla quale indagava anche la Guardia di Finanza di Genova - che coinvolgeva Mukhtar Ablyazov e altre due persone, Viktor Khrapunov e Leila Khrapunova, e sollecitava il reperimento di notizie sulla vicenda.

Per questa ragione, solo molti giorni dopo, il 3 maggio 2013 (non è mai stata chiarita la ragione del notevole intervallo temporale intercorso tra arrivo della nota e ricerca elettronica), il poliziotto Angelo Pichierri, all'epoca in servizio presso

l'Interpol Roma, eseguiva, alle 13:47, un accesso alla banca dati sul nominativo Mukhtar Ablyazov.

Il Collegio rileva una circostanza singolare.

Il preciso riferimento a operazioni di riciclaggio commesse in Italia o in paradisi fiscali, riferimento contenuto nella nota Interpol del 22 aprile 2013, in seguito, scompariva del tutto dalle note che la Sezione Interpol Astana diffondeva nelle settimane successive, dando l'abbrivio alla vicenda di cui ci occupiamo.

Altrettanto singolare è che la nota del 22 aprile non menzionava, in alcun modo, il fatto che Mukhtar Ablyazov, già da moltissimo tempo, era persona ricercata in Kazakhstan, Russia e Ucraina, informazione questa che verrà fornita alla Polizia Italiana solo a partire dal 28 maggio.

In ogni caso, la vicenda appena illustrata, alla luce degli avvenimenti successivi, univocamente dimostra che, già ad aprile 2013, era stata avviata una febbrile attività per "*stringere il cerchio*" attorno all'oppositore politico che si trovava a Roma, con la famiglia, o comunque si apprestava a recarsi a Roma, fatto questo che sicuramente accadeva nel mese di maggio.

Infatti, è stato accertato, a titolo esemplificativo, che, l'8 maggio 2013, Ablyazov, che usava le generalità di Marat Ayan, veniva visitato dal dr. Beringi presso la Clinica Aurelia Hospital in Roma.

Nel frattempo, le autorità kazake si rivolgevano alla agenzia investigativa israeliana "*Gadot Information Service*" di Tel Aviv, rappresentata da Emit Forlit, che, a sua volta, affidava alla agenzia investigativa romana "*Sira Investigazioni*" di Mario Trotta l'incarico di pedinare e controllare tutti i movimenti di Ablyazov nella villa di Casal Palocco e nella città di Roma. Il servizio di controllo iniziava il giorno 11 maggio ed alcuni israeliani, a loro volta, controllavano l'attività svolta sul campo dagli investigatori romani.

Improvvisamente, gli uomini della agenzia di Trotta perdevano le tracce di Ablyazov, scattando l'ultima sua foto, mentre usciva dalla villa di Casal Palocco, alle ore 15:05 del 26 maggio.

Il Collegio ritiene doveroso svolgere la seguente considerazione.

Le autorità kazake – in primis, l'Ambasciata a Roma - monitorarono costantemente Mukhtar Ablyazov durante la seconda parte del mese di maggio.

Ciononostante, gli stessi non si rivolsero, immediatamente, al Ministero dell'Interno o alle autorità di polizia italiane.

Addirittura - vuoi per imperizia degli investigatori privati, vuoi per capacità del ricercato, vuoi per un evento fortuito -, i kazaki persero le tracce di Ablyazov, convincendosi, nella giornata del 27 maggio, che l'oppositore politico si fosse allontanato da Roma o che stesse mettendo in atto, con successo, tecniche elusive del pedinamento.

In definitiva, le autorità kazake chiesero aiuto a quelle italiane solo quando l'uomo era già sfuggito al loro controllo.

Non è, quindi, del tutto irragionevole pensare che, inizialmente, l'obiettivo dei kazaki non fosse quello di far arrestare il ricercato dalla Polizia italiana (perché non avvertire le autorità italiane già a metà del mese di maggio, quando sarebbe stato molto più agevole catturare Mukhtar Ablyazov?), ma di controllarlo, segretamente, per poi mettere in opera, ai suoi danni, una azione coercitiva illegale. Si è detto che questa conclusione non è irragionevole tanto più ove si consideri che è realmente difficile pensare che le autorità kazake non sapessero che Ablyazov godeva di asilo politico in Inghilterra e che, dunque, difficilmente un paese della UE avrebbe concesso l'estradizione in favore della Repubblica del Kazakhstan.

A quel punto, dopo il 26 maggio, comunque, le autorità kazake si videro costrette a rivolgersi a quelle italiane perché si erano perse le tracce di Ablyazov.

Così, per esclusivo impulso del paese asiatico, l'Interpol Roma iniziava a ricevere messaggi da Interpol Astana in merito al ricercato.

La prima nota, indirizzata a tutte le Sezioni Interpol nel mondo, perveniva a Interpol Roma alle 15:10 del 27 maggio 2013. Nella nota - non diretta specificamente alle autorità di polizia italiane - si segnalava che esisteva una *red notice* (la segnalazione indica la persona da ricercare perché colpita da provvedimenti giudiziari emessi da un paese membro dell'organismo internazionale Interpol) a carico del kazako Mukhtar Ablyazov.

La pratica veniva assegnata alla 3° Divisione Interpol che si occupava di reati contro il patrimonio in quanto dai documenti emergeva che il ricercato aveva commesso truffe, reati fiscali ed altri delitti della medesima natura.

Alle 9:00 circa del 28 maggio, il poliziotto Roberto Paniccia iniziava a istruire la pratica mentre continuavano a pervenire informazioni e telefonate da Astana. In

proposito, il teste ha dichiarato che i funzionari kazaki da Astana erano così insistenti che lo stavano *stressando*.

Paniccia accedeva alla banca dati SDI alle 9:33 e, dalle ricerche, emergeva immediatamente il nome di Alma Shalabayeva, così che il poliziotto si apprestava a inviare il carteggio alla Stazione Carabinieri Casal Palocco che, come avveniva normalmente nella generalità dei casi, avrebbe dovuto arrestare il latitante in quanto organo di polizia competente per territorio in relazione alla abitazione del ricercato.

Nello stesso frangente, l'Ambasciatore Yelemessov prendeva contatti con la segreteria del Questore di Roma, dr. Fulvio Della Rocca, per concordare un appuntamento.

La segreteria del Questore "*dirottava*" i kazaki verso il dr. Renato Cortese, Dirigente la Squadra Mobile Roma, poiché la vicenda prospettata si profilava come mera questione , relativa alla cattura di un latitante ricercato da autorità giudiziarie straniere, come riferito dal Questore Della Rocca nel corso del dibattimento.

Alle 10:15, la Sezione Interpol Astana trasmetteva a Roma una nota dettagliata sul ricercato Ablyazov, sulla sua presenza all'interno di una abitazione a Casal Palocco 3 e sulla possibile presenza, nello stesso luogo, della moglie, Alma Shalabayeva.

Alle 11:00, Stefano Bucci della 2° Divisione Interpol Roma, a nome del Dirigente la 1° Divisione Interpol dr. Gennaro Capoluongo, riferiva a Paniccia che egli avrebbe dovuto inviare la pratica al dr. Renato Cortese della Squadra Mobile Roma e non alla Stazione Carabinieri Casal Palocco, benché Ablyazov non risultasse ricercato per fatti di criminalità organizzata o terrorismo. E tutto ciò senza chiedere il passaggio formale dalla 3° alla 2° Divisione (v. deposizione Paniccia che ha sottolineato al Collegio come non fosse mai accaduto, all'interno dell'Interpol Roma, che una pratica venisse assegnata prima ad una Divisione e poi ad un'altra).

Alle 11:37, anche il poliziotto Angelo Picchieri eseguiva un accertamento in banca dati sul nome del latitante.

Con il passare delle ore, il profilo criminale di Mukhtar Ablyazov si arricchiva di sempre maggiori elementi.

Alle 15:00, il dr. Renato Cortese riceveva l'Ambasciatore Yelemessov e Khassen Nurlan, primo segretario dell'Ambasciata, che si rivolgevano a lui per sollecitare, con insistenza, la cattura di Ablyazov (v. dichiarazioni spontanee dibattimentali

imputato Stampacchia). In questa circostanza, il dirigente della Polizia di Stato riceveva una *nota verbale* della Ambasciata della Repubblica del Kazakistan datata 28.5.2013 e indirizzata a Questura Roma.

Si trattava di un documento, definito appunto "*nota verbale*" secondo il lessico usato in ambito diplomatico, nel quale si fornivano informazioni su Mukhtar Ablyazov e si asseriva che era ricercato in Kazakistan, Russia, Ucraina e Gran Bretagna. In particolare, l'uomo era ricercato perché faceva parte di un "*gruppo criminale organizzato*".

Alla nota verbale erano allegate 21 pagine. Nella prima di esse si dava atto di come, all'interno della villa di Casal Palocco 3 in Roma, avrebbe potuto trovarsi anche la moglie di Ablyazov, cioè la cittadina kazaka Alma Shalabayeva nata il

L'imputato Cortese, in proposito, ha dichiarato di aver ricevuto i funzionari kazaki su indicazione del Questore di Roma ed ha precisato che gli stessi non fecero alcun riferimento a colloqui che si apprestavano a chiedere al Ministro dell'Interno.

Contemporaneamente, la stessa nota verbale della Ambasciata kazaka, consegnata alla Squadra Mobile veniva inviata anche al Ministero dell'Interno.

Sulla base del flusso di informazioni provenienti dalle autorità kazake presenti a Roma e dall'Interpol Astana emergeva che, nei confronti di Ablyazov, era stato emesso un mandato di cattura della Corte kazaka di Almaty del 5 marzo 2009 che addebitava al ricercato i delitti di organizzazione e direzione di un gruppo criminale organizzato e appropriazione indebita di fondi bancari.

Inoltre, la Russia lo ricercava in forza di un provvedimento, emesso nel febbraio 2013, che contestava i reati di truffa e associazione criminale.

Infine, l'Ucraina voleva processarlo per il reato di falso documentale.

Dopo il colloquio con l'Ambasciatore Yelemessov, Renato Cortese incontrava il Dirigente della DIGOS Roma, Lamberto Giannini, e quest'ultimo gli riferiva che esistevano tracce di Ablyazov nei fascicoli DIGOS. In particolare, risultavano collegamenti tra il ricercato e tale Alexander Pavlov, responsabile di attentati terroristici nel paese asiatico.

Alle 15:10, il dr. Cortese telefonava al dr. Capoluongo per discutere la vicenda del latitante.

Alle 16:30, come riferito dall'imputato Stampacchia, avveniva la prima riunione della Squadra Mobile di Roma dedicata al tema della cattura di Ablyazov. Alla

riunione partecipavano il dr. Cortese, il dr. Luca Armeni, Dirigente la 1° Sezione Squadra Mobile, e il dr. Francesco Stampacchia, Vice Dirigente la 1° Sezione.

Alle ore 16:36 e alle ore 16:40, su richiesta del dr. Stampacchia, il tecnico di Polizia Lucio Laudato accedeva allo SDI per ricercare informazioni su Mukhtar Ablyazov e sulle persone a lui collegate.

Così emergeva subito il nome della Shalabayeva e la circostanza che la stessa fosse stata controllata, con il marito, il 5 agosto 2008, presso l'aeroporto di Olbia nel quale era giunta tramite un volo proveniente dalla Russia. Stampacchia ha dichiarato, in dibattimento, di aver subito esaminato le informazioni estrapolate da Laudato in banca dati.

Il dr. Cortese chiedeva al dr. Lamberto Giannini, Dirigente DIGOS, di mettere a disposizione uomini per la cattura del latitante (v. deposizione Giannini) e, alle 18:00 circa, si svolgeva una riunione nell'ufficio del dr. Armeni, riunione a cui partecipavano il dr. Stampacchia, il Sost. Commissario Generoso Imparato, l'Ispr. Sup. Fabrizio Nastasi e il dr. Domenico Messina, Vice Dirigente DIGOS.

Quest'ultimo, nel dibattimento, riferiva di essere stato contattato dal dr. Giannini che lo indirizzava presso la stanza del dirigente della Squadra Mobile, Cortese, rappresentandogli la necessità di prestare ausilio alla Squadra Mobile per eseguire una perquisizione funzionale alla cattura di un latitante. All'interno dell'ufficio di Cortese era presente il dr. Luca Armeni. Cortese rappresentava la situazione asserendo che avevano individuato un latitante che si trovava in via di Casal Palocco 3, che, nella villa, si trovavano, verosimilmente, anche i suoi familiari e che era molto probabile che fosse presente una scorta armata incaricata della vigilanza del latitante. Nel corso dell'incontro non veniva specificato l'orario della perquisizione e a Messina veniva mostrata una foto del latitante ed una nota Interpol attestante la situazione del latitante. Il Vice Dirigente DIGOS radunava alcuni uomini da mettere a disposizione della Squadra Mobile (circa una dozzina), dei quali la maggior parte sarà poi impiegata nella cinturazione dell'area perimetrale a Casal Palocco, e, inoltre, metteva a disposizione altri tre poliziotti per eseguire, unitamente ad altri uomini della Squadra Mobile, un preliminare sopralluogo dell'area. Dopo il sopralluogo - essendo stati trovati, intorno alla villa, gli uomini che, per conto della *Sira Investigazioni*, controllavano il ricercato e la sua

famiglia - il dr. Cortese decideva di anticipare i tempi della perquisizione per eseguirla, così, nella tarda serata del 28 maggio.

Alle 17:04, la nota Interpol Roma, preparata da Paniccia e sottoscritta dal dirigente, perveniva a Renato Cortese e, alle 18:00, la Squadra Mobile riceveva altro messaggio Interpol sul latitante.

Intorno alle 19:30, il Dirigente la Squadra Mobile telefonava alla dr.ssa Maria Luisa Pellizzari, capo del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, per avvertirla della imminente operazione a Casal Palocco finalizzata a catturare il latitante Ablyazov (v. deposizione Pellizzari).

Alle 20:00, il Prefetto Valeri, capo della Segreteria del Capo della Polizia, comunicava al dr. Francesco Cirillo, Direttore Centrale della Polizia Criminale, che sarebbe avvenuta una operazione per la cattura di Ablyazov (v. deposizione Cirillo) e, sempre il Prefetto Valeri, inoltre, informava della operazione anche il Capo della Polizia, dr. Alessandro Marangoni (v. dichiarazioni Marangoni rese nel corso della indagine preliminare).

Alle 21:00, il Ministro dell'Interno chiedeva al Capo di Gabinetto dr. Giuseppe Procaccini di ricevere l'Ambasciatore kazako Yelemessov che lo avrebbe messo al corrente di una questione che riguardava la sicurezza nazionale.

Durante l'incontro, avvenuto verso le 21:30/22:00, l'Ambasciatore comunicava a Procaccini che un pericoloso ricercato kazako, probabilmente tutelato da una scorta armata, si trovava a Roma. Il Prefetto Procaccini coinvolgeva nel colloquio il Prefetto Valeri che, a sua volta, lo informava del fatto che la circostanza era già nota alla Polizia di Stato e che si trattava di un pericoloso ricercato Interpol.

Verso le 22:00, il dr. Cirillo telefonava al Prefetto Gaetano Chiusolo, Direttore della Direzione Anticrimine, che, a sua volta, chiedeva alla Pellizzari se fosse già informata delle ricerche del latitante (v. deposizioni Chiusolo e Pellizzari). A specifica domanda del Tribunale, il dr. Chiusolo rispondeva che, in effetti, non gli era mai capitato, in precedenza, di ricevere una telefonata urgente per una questione riguardante un ricercato da autorità straniera.

Intorno alla mezzanotte del 28 maggio 2013, i poliziotti della Squadra Mobile e della DIGOS Roma (è stato impossibile accertare il numero esatto dei partecipanti alla operazione, ma sembra realistico affermare che si trattava di non meno di 30/40 poliziotti) cinturavano l'area e poi irrompevano nella villa di Casal Palocco, luogo

nel quale, in quel momento, si trovavano Alma Shalabayeva, la figlia Alua, Venera Seralyeva, il marito Bolat Seralyev e la figlia Adiya di dieci anni nonché, in una dependance separata dal corpo principale della villa, i due domestici ucraini Semakin Volodymyr e Semakina Tetyana. Mukhtar Ablyazov, certamente presente nella villa nei giorni precedenti, si era già allontanato da quel luogo.

Secondo la versione fornita dal dr. Stampacchia (che dirigeva l'operazione unitamente al dr. Messina della DIGOS), la lunga fase della perquisizione locale si svolgeva nel rigoroso rispetto delle norme processuali e, soprattutto, della dignità e libertà delle persone presenti, senza inconvenienti di sorta.

In sostanza, i pubblici ufficiali facevano irruzione indossando le pettorine con il logo della Polizia di Stato e i distintivi ben visibili sui vestiti e, immediatamente, ad alta voce, dichiaravano di essere poliziotti.

Il dr. Messina, su indicazione di Stampacchia, declinava, in lingua inglese, ai presenti, le garanzie di legge e spiegava le ragioni della perquisizione.

Sul punto, alla domanda del Tribunale su come potesse aver avuto certezza che i presenti comprendessero la lingua inglese, il teste Messina ha dichiarato che ebbe la sensazione che le persone la comprendessero perché, mentre parlava, i presenti annuivano!!!

La ricerca del latitante si protraeva per circa 20 minuti e di seguito i poliziotti si dedicavano all'esame accurato di vario materiale e di documentazione rinvenuta all'interno della villa. La durata complessiva della perquisizione fu circa di 3 ore.

Venivano controllate tutte le stanze, compresi valige e armadi, e reperite fotografie, documenti (tra i quali documentazione relativa a movimentazioni bancarie relative a c/c intestati a Brokelshen Deldilia Gherda Elga e Delia Frank Herman Gherogg) nonché una memory card.

Nel corso della perquisizione, rispettivamente alle 2:00 e alle 3:00, venivano compilati, a penna, i verbali di sommarie informazioni di Tetyana Semakina e Volodymyr Semakin.

I due documenti (uno con intestazione Squadra Mobile e l'altro con intestazione DIGOS) non indicavano le generalità dei pubblici ufficiali che li redigevano, anche se, esaminando gli atti, le due sigle dei poliziotti apposte in calce ad entrambi i verbali appaiono identiche.

Nelle pagine successive, il Tribunale esaminerà alcuni importanti elementi che emergono dalla analisi dei due atti redatti dalla polizia giudiziaria.

Il teste Comm. Generoso Imparato, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile, ha dichiarato che, nel corso della perquisizione, i presenti asserivano che Alma era la compagna del latitante e, infatti, le foto trovate nella abitazione (le foto ritraevano la coppia Ablyazov-Shalabayeva) confortavano questa conclusione.

Riferiva ancora l'imputato Stampacchia che il collega Messina dialogava in inglese con Alma e che i due Semakin, invece, parlavano in italiano. Semakin dichiarava che la persona ricercata era Mukhtar Ablyazov e che Alma Ayan era legata a lui.

Il dr. Stampacchia sottoponeva all'attenzione di Messina il passaporto centrafricano di Alma Ayan asserendo che, a suo parere, era contraffatto e chiedendo un'opinione al collega il quale confermava, *prima facie*, l'impressione di Stampacchia.

In particolare, così afferma il dr. Messina, sembravano sussistere delle anomalie nell'affollazione e nella compilazione dei dati. In quel frangente, sorgevano dubbi anche sulla genuinità del documento in possesso di Bolat.

I poliziotti hanno sostenuto che non venne mai esercitato alcun atto di violenza o intimidazione contro le persone presenti nella villa, che la perquisizione degli ampi spazi della abitazione avvenne sempre alla presenza degli interessati, che gli stessi ebbero la possibilità di comprendere cosa stava accadendo e che, al termine della attività, Bolat Seralyev ed Alma Ayan vennero condotti in Questura poiché si rendeva necessario eseguire accertamenti sulla loro identità personale.

Prima, però, si procedette all'affidamento formale di Alua, figlia di Alma, a Venera Seralyeva che venne anche invitata a presentarsi in Questura per sviluppare il tema relativo alla sua presenza sul territorio italiano.

Diametralmente, radicalmente opposta è la versione fornita dalle persone offese.

I coniugi Semakin Volodymyr e Semakina Tetyana hanno riferito che molti uomini, non immediatamente identificabili come poliziotti, fecero irruzione nella loro *dependance*, li misero a faccia in giù sul letto, con le braccia dietro la schiena, e poi gli mostrarono la fotocopia di una foto ritraente Mukhtar Ablyazov.

Tetyana Semakina riferiva ai poliziotti che si trattava di Marat, marito della signora Alma presente all'interno della villa, mentre Semakin riferiva solo di conoscerlo come Marat. Sul posto sottoscrivevano entrambi un verbale di sommarie

informazioni scritto a mano, ma Semakin ha asserito che egli non sapeva cosa stesse firmando perché non comprendeva l'italiano e non era presente un interprete.

La teste Semakina ha precisato che un poliziotto scriveva con un computer durante la perquisizione nella villa grande dove abitavano gli Ablyazov-Seralyev e, in aula, ha riconosciuto l'imputato Stampacchia, non riuscendo tuttavia a ricordare esattamente in quale circostanza lo avesse visto. Ha aggiunto che, in casa, tutti parlavano russo e lei, Tetyana, comprendeva l'italiano mentre Alma e la figlia Alua conoscevano l'inglese.

Entrambi esibivano ai poliziotti una carta di identità che era stata loro rilasciata dal Comune di Angri (SA).

Inoltre, i coniugi Semakin ricordano di aver visto, ad un certo punto, Bolat Seralyev sanguinante e con segni di percosse sul volto.

Bolat Seralyev, deceduto prima dell'inizio del dibattimento, riferiva che, nel corso della perquisizione, i poliziotti parlavano in italiano e qualcuno si rivolgeva in inglese ad Alma. Lui e la moglie Venera consegnavano i passaporti kazaki e la cognata quello centrafricano. Poi, sempre nel corso della perquisizione, veniva colpito al volto da un uomo, con la barba e molto robusto, che gli lanciava contro uno zaino con rotelle, del tipo di quelli usati dai bambini.

Alma Shalabayeva narrava che, nella notte tra il 28 e il 29 maggio, si accorgeva della presenza di molti uomini nel parco della propria villa: erano tutti armati e non indossavano una divisa né recavano altri segni di riconoscimento. Battevano con forza sulle tapparelle delle finestre e sulla porta per entrare. Tutti i componenti della propria famiglia si spaventavano pensando che fossero agenti dei servizi segreti kazaki intenzionati ad ucciderli. Quando entrarono non si qualificarono come poliziotti, ma, solo dopo insistenti richieste di Alma, il "capo" agitò in aria un tesserino avvolto in una busta di cellophane, rifiutandosi, tuttavia, di mostrarlo alla donna. Tutti vennero tenuti nel salotto, circondati da circa 20 persone, mentre altri correvano freneticamente in tutta la casa. Quando Alma fece intendere di voler controllare la stanza dove dormivano la figlia e la nipote, un poliziotto la spingeva, la prendeva per le spalle e la faceva sedere nuovamente sulla sedia. Nessuno rispondeva alla richiesta di Alma tese ad ottenere la presenza di un avvocato. Quando lei dichiarò di essere russa, iniziarono dapprima ad urlarle contro e poi

uno di loro, descritto accuratamente dalla donna, soggiungeva, in inglese: "*Puttana russa*". Il "capo" disponeva di una serie di fotografie ritraenti giornalisti ed oppositori al regime kazako (e tra queste vi era la foto del marito) e chiese alla Shalabayeva se lei era uno di quei soggetti. Ad un certo punto vide Bolat, sanguinante, con un labbro rotto e una ferita sul dorso del naso. Bolat chiedeva ai presenti di parlare in russo e, per tutta risposta, veniva colpito.

Quando i poliziotti chiesero i documenti, la Shalabayeva consegnò esclusivamente il passaporto diplomatico centrafricano, per timore che gli uomini entrati nella sua abitazione fossero persone legate al governo kazako. Il cognato e la sorella consegnarono il loro passaporto kazako ed il permesso di soggiorno che avevano ottenuto in Lettonia. Ad un certo punto, rispondendo a una domanda di un poliziotto, Alma disse di essere centrafricana, ma, visto che il poliziotto appariva molto perplesso, tornava a ribadire di essere russa. Poi veniva portata via, unitamente a Bolat, mentre Venera restava in casa poiché doveva accudire i bambini.

Venera Seralyeva ha riferito che fecero irruzione in casa circa 50 persone, senza mostrare decreti di perquisizione e senza qualificarsi come poliziotti. Qualcuno puntò una pistola contro di lei e costrinsero tutti a restare confinati in determinate stanze, senza permettere a lei di andare nella stanza dove dormivano la figlia e la nipote. Quando Alma chiese ai presenti di mostrare i documenti, i poliziotti non lo fecero e si limitarono a dire di essere la Polizia. Parlavano in italiano e Alma rispondeva in inglese mentre lei e Bolat non parlavano altra lingua che il russo. Un poliziotto condusse Bolat in camera da letto con le mani tenute dietro sulla schiena. Quando Bolat tornò nel salone, lei vide che aveva un occhio gonfio, lividi sul volto e sangue che usciva dalla bocca. Bolat disse di essere stato picchiato.

La persona che dirigeva le operazioni, il capo, diceva di "*non interferire*", mentre altro poliziotto (calvo, con catena d'oro e orecchino) minacciava Bolat dicendo che loro erano la *mafia italiana* e mimando il gesto di tagliare la gola. Chiedevano di guardare dei fogli che avevano con loro e, probabilmente, su alcuni fogli c'erano fotocopie di fotografie mostrate ad Alma e Bolat. Lei e Bolat mostrarono i passaporti kazaki ed i permessi di soggiorno lettoni, ma i poliziotti li guardarono distrattamente e sicuramente non li portarono via. Alma, invece, mostrò altro passaporto, non

quello kazako. Sul tavolo del soggiorno erano ben visibili i due permessi di soggiorno lettoni, suo e di Bolat, ma i poliziotti forse non compresero di cosa si trattasse.

La perquisizione terminava intorno alle ore 4:00 del mattino e lei, in quel momento, diceva ai poliziotti che non voleva allontanarsi, per restare in casa con la figlia e la nipote. Dopo essersi consultati tra loro, i poliziotti dissero a Venera che lei poteva restare nella villa.

Il verbale di perquisizione della villa di Casal Palocco 3 e del sequestro di una memory card estrapolata da una macchina fotografica (ma non ancora del passaporto centrafricano) risulta redatto, alle 4:30 del 29 maggio 2013, presso gli uffici della Squadra Mobile, congiuntamente, da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Squadra Mobile e della DIGOS.

Il documento non elenca i nomi di nessuno dei poliziotti che avevano partecipato alla operazione a Casal Palocco e che lo sottoscrivevano, nemmeno i nomi di coloro che avevano diretto l'operazione, il dr. Stampacchia e il dr. Messina.

In calce al documento comparivano sette firme e, su uno dei documenti in originale, la frase in lingua russa scritta da Bolat Seralyev che testualmente affermava "*non capisco quello che sto firmando*".

Nel verbale, i pubblici ufficiali riferivano che una copia del documento veniva rilasciato ad Alma Ayan e che l'atto era stato tradotto in inglese.

Il verbale contiene anche l'attestazione dell'affidamento della minore Alua a Venera Seraliyeva e, fatto questo veramente singolare, l'affidamento a Venera anche della figlia Adiya!!!

Mentre Alma Shalabayeva e Bolat si trovavano nei locali della Questura di Roma, Venera Seralyeva, mettendo ordine in casa, rinveniva il passaporto kazako della sorella nonché i permessi di soggiorno della Lettonia e del Regno Unito rilasciati alla sorella. In casa c'era anche il permesso di soggiorno lettone di Bolat Seralyev che era andato in Questura portando con sé esclusivamente il passaporto kazako. È evidente che, al termine della perquisizione, i poliziotti non si preoccuparono di chiedere ai presenti se possedevano anche altri documenti di identificazione perché, se è vero che Alma Shalabayeva voleva nascondere la sua vera identità, al contrario, Bolat Seralyev e Venera Seralyeva non avevano alcun timore e sicuramente avrebbero mostrato il permesso di soggiorno lettone.

Dopo essere stati trattenuti presso gli uffici della Mobile, Alma Ayan e Bolat Serlayev vennero accompagnati da personale DIGOS presso il Gabinetto di Polizia Scientifica, per eseguire il foto segnalamento e il rilevamento delle impronte digitali, e, successivamente, all'Ufficio Immigrazione.

Tanto la Shalabayeva quanto Bolat parlarono con una persona definita dalla donna "capo" dell'Ufficio Immigrazione. I due vennero separati ed Alma ebbe modo di conoscere il poliziotto Laura Scipioni che, anzitutto, le disse che il suo passaporto era falso.

Alle 9:52, nelle stanze dell'Ufficio Immigrazione, veniva compilato il primo "foglio notizie", cioè la prima scheda riguardante la identificazione della straniera.

Sul punto, va sin da ora osservato come il cd. foglio notizie venisse normalmente compilato, all'epoca, inserendo informazioni fornite, per lo più, dall'interessato, mediante una sorta di "intervista" condotta dal pubblico ufficiale interrogante, barrando caselle del modulo predisposto dal Ministero dell'Interno.

Nel predetto foglio notizie, redatto da un poliziotto che non è mai stato individuato, la donna veniva identificata con tutti i dati desumibili dal passaporto centrafricano:

Alma Ayan, nata a Jezdi il [redacted] di nazionalità centrafricana.

Sempre secondo la scheda, la donna dichiarava:

- di essere venuta in Italia in quanto diplomatico
- di non essere interessata a rientrare nel proprio paese di origine
- di non voler informare l'autorità diplomatica del proprio paese
- di non voler richiedere un termine per la partenza volontaria

Deve rammentarsi che la donna continuava, in quel frangente, a presentarsi come Alma Ayan diplomatico della Repubblica Centrafricana poiché, per paura, si era determinata ad occultare la sua reale identità.

Ebbene, stando così le cose, si sottolinea incidentalmente come non appaia in alcun modo credibile che Alma Ayan avesse dichiarato al pubblico ufficiale di non voler rientrare nel paese africano e di non voler informare l'autorità diplomatica della Repubblica Centrafricana.

Tale dichiarazione appare illogica sia perché la donna asseriva di essere centrafricana sia perché il corpo diplomatico da non avvertire era proprio quello di cui lei diceva di far parte, per di più avendo interesse impellente a far intervenire le autorità centrafricane per essere rapidamente rilasciata.

Inoltre, non appare credibile che la donna abbia realmente dichiarato di non voler richiedere un termine per la partenza volontaria, poiché, come si approfondirà in seguito, la stessa versava nelle condizioni per poter allontanarsi autonomamente dal territorio dello Stato.

Il Collegio ritiene fondatamente che lo sconosciuto pubblico ufficiale non abbia mai spiegato alla donna il significato delle domande che le venivano rivolte ed abbia così, arbitrariamente, barrato alcune caselle del modulo prestampato.

Detta prima parte della attività di identificazione avveniva sotto la direzione della dr.ssa Roberta Pozzuoli, Dirigente la 3° Sezione Ufficio Immigrazione, alla quale si affiancava, sino a sostituirla, il dr. Pierluigi Borgioni, Vice Dirigente l'Ufficio Immigrazione e dirigente la 1° Sezione.

Infatti, durante la mattinata, il dr. Borgioni, così egli ha dichiarato, telefonava al dr. Improta comunicandogli che era stata tradotta una donna presso gli uffici della Terza Sezione e che, verosimilmente, si trattava di un caso particolare, atteso il considerevole spiegamento di forze ancora presenti negli uffici, cioè poliziotti della Squadra Mobile e della DIGOS.

Il dr. Improta chiedeva a Borgioni di occuparsi personalmente della vicenda, di verificare la situazione e riferire direttamente a lui.

Borgioni incontrava Alma Shalabayeva e, unitamente all'Ispettore Corrado Sportoloni, interloquiva con la donna rivolgendosi a lei in lingua inglese, ma la donna, secondo il teste, si limitava a rispondere sempre con la frase "*I'm Alma*", rifiutandosi di rispondere ad altre domande.

Borgioni riferiva al proprio dirigente che la donna non collaborava e, per decisione del dr. Improta, decideva di trasmettere il passaporto centrafricano agli uffici della Polaria di Fiumicino per acclararne l'autenticità.

Nel frattempo, aveva iniziato a circolare la notizia secondo la quale, in realtà, la donna si chiamava Alma Shalabayeva ed era la moglie di Mukhtar Ablyazov.

In particolare, alcuni poliziotti della Squadra Mobile riferivano al dr. Borgioni che, a Casal Palocco, in una villa, avevano trovato Alma, la sorella, la figlia di sei anni e due domestici, tutte persone che godevano di un tenore di vita agiato.

Il dr. Improta chiedeva ai suoi collaboratori di verificare se ricorressero i presupposti per il trattenimento della donna presso il CIE di Ponte Galeria.

Dai controlli AFIS relativi al nominativo Alma Shalabayeva emergeva esclusivamente un ingresso della stessa presso la frontiera terrestre del Brennero, ma la circostanza, come il Collegio esporrà in seguito, è falsa.

Borgioni riferiva ad Improta quanto aveva accertato, compresa la presenza, a Roma, di una figlia della donna, di sei anni e, nel corso della giornata, si recava, in diverse occasioni, nell'ufficio del dr. Improta, udendo squillare continuamente il telefono. In una di dette circostanze, aveva ascoltato una telefonata tra Improta ed altra persona. Aveva sentito pronunciare da Improta il nome di battesimo del dr. Cortese, Renato, e Improta dire al suo interlocutore: *"Sì, Renà, ce l'ho giù, la stiamo trattando"*. Continuando ad ascoltare il colloquio telefonico, aveva compreso che era interesse della Squadra Mobile di Roma che Alma fosse trattenuta presso il CIE in quanto si riteneva che Ablyazov si trovasse ancora a Roma e, trattenendo la moglie, fosse indotto ad uscire allo scoperto. Il dr. Improta aveva concluso la conversazione col dr. Cortese affermando che, come Ufficio Immigrazione, *"avremmo cercato di accontentarlo"*.

Alma Shalabayeva chiedeva di contattare le autorità centrafricane mentre i poliziotti continuavano a ripetere che il passaporto era falso.

Mentre l'Ufficio Immigrazione svolgeva queste attività, il Prefetto Chiusolo riceveva il funzionario Nurlan Khassen che lamentava il fatto che la perquisizione non era stata accurata in quanto, ad avviso dei kazaki, il ricercato era ancora in casa o, comunque, nella zona di Casal Palocco. Le stesse lamentele erano avanzate anche al Dirigente del Servizio Centrale Operativo dr.ssa Pellizzari che, a sua volta, insieme al dr. Nicolì, capo della Seconda Divisione SCO, incontrava Khassen ed altro funzionario dell'Ambasciata.

Verso le 14:00, l'Isp. Corrado Sportoloni, di turno presso l'Ufficio Immigrazione, veniva informato dall'Ispettore Di Giambattista che erano stati fermati due soggetti, di cui un cittadino kazako, che aveva affermato di avere un permesso di soggiorno comunitario, ed una donna in possesso di un passaporto diplomatico di dubbia provenienza.

Alle 14:10, per disposizione di Improta, la dr.ssa Pozzuoli trasmetteva al Ministero degli Affari Esteri una nota con la quale si chiedeva se Alma Ayan era accreditata in Italia come diplomatico.

Alle 15:00, la Pozzuoli si recava negli uffici della Terza Sezione, insieme a Laura Scipioni, e consegnava all'Is. Sportoloni il foglio notizie compilato la mattina. Quest'ultimo faceva, successivamente, presente a Borgioni che nel documento non vi era menzione dei due figli minori.

La Pozzuoli e la Scipioni chiedevano al personale della DIGOS di accompagnare Bolat Seralyev a Casal Palocco per reperire il permesso di soggiorno che l'uomo affermava di avere. Alma Ayan veniva fatta accomodare presso la stanza di trattazione fermati.

Alle 17:00, Bolat Seralyev, a Casal Palocco, recuperava il proprio permesso di soggiorno lettone e, quindi, rientrava in Questura.

Il Ministero degli Affari Esteri rispondeva formalmente all'Ufficio Immigrazione segnalando che l'Ambasciata del Burundi, il 17 aprile 2013, aveva proposto la candidatura di Alma Ayan a console onorario per le regioni del Sud Italia e che, in seguito, la candidatura era stata ritirata. Precisava, comunque, che Alma Ayan non godeva di status diplomatico-consolare in Italia.

Il dr. Improta ha sostenuto che, dal suo punto di vista, l'unica circostanza importante era aver appurato che la donna non godeva di status diplomatico in Italia, poiché dunque era chiaro che il passaporto era falso, mentre l'informazione relativa al Burundi appariva irrilevante.

Il Collegio ritiene che l'affermazione dell'ex dirigente l'Ufficio Immigrazione sia sconcertante e che essa dimostri la malafede dell'imputato e l'intento che egli perseguiva di voler, a tutti i costi, trattenere la donna.

Se era vero che Alma Ayan non era accreditata come diplomatico in Italia, la informazione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri dimostrava che uno stato africano, la Repubblica del Burundi, con rappresentanza diplomatica nel nostro paese, non solo conosceva Alma Ayan nata a Jezdi il _____ (proprio le generalità apposte sul passaporto ritenuto falso), ma, addirittura, appena un mese prima, intendeva proporla come Console onorario in Italia.

Non solo, quindi, la identità della donna era confermata da uno Stato riconosciuto dal nostro paese, ma, in certo qual modo, risultava anche che Alma Ayan non era estranea al circuito diplomatico-consolare di alcuni paesi africani.

Tuttavia, invece di contattare immediatamente l'Ambasciata del Burundi allo scopo di approfondire la tematica e raccogliere ulteriori informazioni su Alma Ayan, il dr. Improta chiudeva la pratica e decideva che il caso era ormai risolto.

Mentre Bolat Seralyev si apprestava ad essere rilasciato, l'Ispettore Sportoloni evidenziava a Borgioni che, poiché Alma aveva due figli minori, come riportato sul passaporto centrafricano, non era opportuno far condurre la donna presso il CIE di Ponte Galeria, separandola dai figli, anche perché questa era la prassi ordinariamente tenuta in questi casi dall'ufficio.

Nel frattempo, l'avvocato svizzero Charles De Bavier, incaricato da Madina Ablyazova, figlia di Mukhtar e Alma, contattava lo studio legale romano di Riccardo e Federico Olivo affinché questi ultimi assumessero la difesa di Alma Shalabayeva. Così, verso le 19:00 circa, l'avvocato Federico Olivo, accompagnato dall'amico e interprete di russo Giulio Di Stefano, giungeva a Casal Palocco, ma nella villa, in quel momento, si trovavano solo Venera Seralyeva, le due bambine e i coniugi Semakin.

Alle 19:15, Bolat veniva rilasciato e si allontanava dall'Ufficio Immigrazione per fare rientro a casa.

Alle 19:30, perveniva all'Ufficio Immigrazione una telefonata degli uomini della DIGOS che avvertivano che i tecnici della Polaria avevano accertato che il passaporto centrafricano era contraffatto e che, in particolare, alcune pagine risultavano essere state alterate.

Alle 20:30, il personale DIGOS consegnava a quello dell'Ufficio Immigrazione la relazione tecnica redatta dalla Polizia di Frontiera di Fiumicino nella quale si dava atto delle anomalie del passaporto.

Giada Crivelli, responsabile della Squadra di Investigazione di Frontiera, in ordine alle conclusioni cui perveniva il collega Isp. C. Riccardo Perlini che aveva esaminato il documento posseduto da Alma Shalabayeva, riferiva che il passaporto era genuino e che era stato alterato mediante asportazione di quattro pagine interne che erano sostituite e ripreparate. Si trattava delle pagine iniziali del documento che contenevano i dati della Autorità emittente e della persona fisica. I campi fissi, in lingua inglese e francese, presentavano vari errori ortografici ed erano assenti sia visti che timbri di ingresso e di uscita di Paesi dell'area Schengen. Era presente

un timbro della Repubblica Centrafricana, ma la testimone non era in grado di interloquire sulla sua genuinità.

I funzionari dell'Ufficio Immigrazione informavano il Vice Prefetto Todini della circostanza, segnalandogli che, a quel punto, avrebbero trasmesso alla Prefettura una proposta di espulsione. In realtà, come si vedrà più approfonditamente in seguito, più che di una proposta, si trattava del vero e proprio decreto di espulsione, compilato mediante una procedura standardizzata, in parte informatica.

In pratica, l'Ufficio Immigrazione, seguendo una prassi consolidata in quegli anni, non avanzava una proposta di espulsione al Prefetto di Roma, ma, in realtà, redigeva direttamente il decreto di espulsione del Prefetto e lo inviava con fax alla Prefettura. Al Prefetto spettava solo apporre la propria firma in calce al documento. L'imputato Luca Armeni ha sostenuto che, nel corso della serata, il dr. Cortese gli comunicava che doveva essere effettuato l'affidamento della minore Alua a Venera Seralyeva perché questa era la sollecitazione che proveniva dall'Ufficio Immigrazione, cioè dal dr. Improta. Dunque, il dr. Armeni affidava l'incarico a personale della Sezione Minori della Squadra Mobile e delegava il collega Stampacchia a seguire la procedura.

Il dr. Stampacchia ha dichiarato di aver preso contatto con gli Ispettori Bozzi e Portaro e di aver parlato, in loro presenza, con il Sostituto procuratore minori dr. Gaetano Postiglione dal quale ultimo riceveva l'indicazione di affidare la minore alla persona scelta dalla madre. Di seguito, affidato l'incarico ai due poliziotti, si disinteressava del tema e non veniva interpellato nemmeno quando Bozzi e Portaro decidevano, a Casal Palocco, di affidare Alua a Semakin Volodymyr.

Il teste Sportoloni dichiarava che egli e altri colleghi della terza sezione continuavano ad interloquire con la straniera che, dopo numerose insistenze, ammetteva di essere kazaka, ma, pur tuttavia, ribadiva di avere nazionalità centrafricana e sollecitava i poliziotti a verificarlo contattando le autorità del paese africano.

Raggiunta la certezza della falsità del passaporto e preso atto che la donna dichiarava di essere nata in Kazakhstan, il Sost. Commissario Sportoloni - poiché nel frattempo i poliziotti della DIGOS avevano già modificato la scheda dattiloscopica inserendo la parola "Kazakhstan" al posto delle parole "Repubblica

Centrafricana” - riteneva opportuno procedere a nuova *intervista* della straniera e a nuova redazione del foglio notizie.

Il teste, che non ricorda il nome del collega che eseguì l’atto, afferma che egli non può essere certo del fatto che venne realizzata una nuova intervista poiché potrebbe essere anche vero che il pubblico ufficiale compilò il secondo foglio notizie senza chiedere nuove informazioni alla donna.

Alle 20:41, veniva compilato il secondo “foglie notizie”.

Nel documento, improvvisamente, Alma Ayan cittadina centrafricana diventava Alma Ayan cittadina del Kazakhstan senza, tuttavia, alcuna modifica della data di nascita, il

Inoltre, fornendo un dato assolutamente inedito, non contenuto nel primo foglio notizie, il pubblico ufficiale che redigeva il documento attestava che la donna era entrata in Italia, il 1.1.2004, dal confine del Brennero, con il treno.

In calce alla parte conclusiva del documento, a penna, compariva una annotazione, a firma dell’Isp. Sportoloni, che affermava che era emersa la falsità del passaporto e che la donna non era accreditata in Italia come diplomatico.

Infine, Sportoloni scriveva: “*come disposto dr. Improta: Esp. “A” + CIE Ponte Galeria*”.

Alma Shalabayeva ha dichiarato che, a tarda serata, stremata, dopo aver compreso che, a quel punto, non sarebbe diventata una *desaparecida* perché era stata vista da decine e decine di persone e poiché si era anche resa conto che non sarebbe mai arrivato in suo aiuto alcun avvocato, decideva di rivelare la sua vera identità.

Nella stanza, presente il “*capo*” dell’Ufficio Immigrazione, erano presenti circa 12 persone, tra le quali alcuni di quelli che avevano preso parte alle operazioni di perquisizione presso la sua abitazione. Lei parlava in inglese e il “*capo*” traduceva ai presenti.

Il Collegio ritiene opportuno precisare, sul punto, che la persona indicata come “*capo*” non è l’imputato Improta e che la Shalabayeva, in sede di udienza preliminare, non ha riconosciuto in fotografia il teste Borgioni.

Purtuttavia, alla luce della descrizione offerta dalla stessa, con particolare riferimento al ruolo rivestito dal “*capo*” all’interno dell’Ufficio Immigrazione nell’ambito della procedura prodromica all’espulsione, durante la giornata del 29

maggio 2013, appare verosimile che con tale qualifica la dichiarante alludesse a Pierluigi Borgioni.

La donna rivelava che era Alma Shalabayeva, moglie dell'oppositore e rifugiato politico Mukhtar Ablyazov. Narrava i contrasti intervenuti tra il marito e Nazarbayev, la fuga a Londra, il pericolo che incombeva su di loro, l'asilo politico ricevuto in Gran Bretagna, il fatto che lei e la figlia avevano due permessi di soggiorno e che il Presidente Nazarbayev aveva ordinato l'uccisione del marito. Terminato il racconto, si accorgeva che qualcuno aveva usato il cellulare per registrare le sue parole ed aveva la sensazione che il "capo" fosse sensibile al suo racconto, ma, immediatamente, quelli che avevano fatto irruzione a Casal Palocco cominciavano ad aggredirla, di nuovo, verbalmente, tornando a ribadire che, per loro, il passaporto era falso.

Quanto alla circostanza che le sue parole venissero registrate, giova sottolineare come il Collegio non abbia motivo di dubitare circa la veridicità del narrato della Shalabayeva, considerato che, comunicando tale informazione, la stessa non ha imputato agli operanti alcun illecito penale, né ha enfatizzato il disvalore delle condotte dagli stessi poste in essere.

Pur non disponendo di elementi sufficienti per poter ricostruire le finalità sottese a tale operazione, non è inutile evidenziare come la medesima condotta, secondo quanto riferito dalla Shalabayeva, è stata reiterata dagli agenti nella fase prodromica all'espulsione, in Ciampino, ancora in relazione al resoconto da lei offerto in ordine alla propria vicenda personale.

In ogni caso, le registrazioni sono state occultate o distrutte ed in tal modo sono stati sottratti, prima alla indagine e poi al processo, documenti che avrebbero permesso di smascherare immediatamente il piano criminoso attuato ai danni di Alma Shalabayeva.

Se, ovviamente, non sussistono elementi di prova per imputare detta grave attività agli imputati, nondimeno, ad avviso del Collegio, la responsabilità ricade certamente su appartenenti alla Polizia di Stato che si sono occupati della vicenda Shalabayeva.

Alle 20:50, i Sostituti PolStato Sergio Citti, Fabrizio Bono e Luca Orsomando, tutti appartenenti alla DIGOS, redigevano il verbale di sequestro del passaporto

centroafricano rilasciato ad Alma Ayan nata il _____ a Jezdi, di nazionalità centroafricana.

Il verbale veniva sottoscritto dalla donna, ma non era presente alcun interprete e l'atto non veniva tradotto né in russo né in inglese. Anche il contestuale verbale di elezione di domicilio, nel quale Alma dichiarava di non voler nominare un difensore di fiducia, non veniva tradotto.

Pur assumendo la qualità di persona sottoposta alle indagini privo di un difensore di fiducia, i pubblici ufficiali non nominavano un difensore di ufficio.

Infine, redigendo il verbale, i poliziotti non riferivano che, sul passaporto erano annotati anche i nomi dei due figli minori della titolare del documento (Ayan Alua nata il _____ e Ayan Aldiyar nato il _____).

Ed in effetti, tutti coloro che ebbero modo di esaminare il passaporto centrafricano non comunicarono mai detta circostanza, in nessuna delle molteplici annotazioni/relazioni redatte sulla vicenda.

Il teste Borgioni ha dichiarato di essersi confrontato, la sera del 29 maggio, con il dr. Improta sulla questione del trattenimento sotto diversi profili.

In particolare, il teste ha riferito che la conversazione si sviluppava subito dopo che il dr. Improta, come lo stesso Borgioni aveva già compreso nelle ore precedenti, confermava al suo collega che il Dirigente la Squadra Mobile aveva interesse al trattenimento di Alma Shalabayeva. Borgioni aveva esternato le proprie perplessità nel senso che, sebbene esistessero i presupposti di legge per procedere a trattenimento presso il CIE, ovvero il possesso di passaporto contraffatto, purtuttavia la donna aveva una bambina di 6 anni (circostanza a detta di Borgioni ostativa al trattenimento) ed il tenore di vita risultava agiato.

Ma, alla fine, afferma ancora Borgioni, si decideva di accordare prevalenza alla situazione di antigiuridicità determinata dal possesso del passaporto contraffatto, dopo che Improta lo aveva rassicurato nel senso che non avrebbe dovuto preoccuparsi in quanto era intervenuta una decisione del Tribunale per i minorenni in ordine all'affidamento della minore.

Anche il teste Sportoloni confermava le dichiarazioni rese da Borgioni asserendo che era fuor di dubbio che vi era stata costante interlocuzione con il Dirigente Improta e che, quest'ultimo, in una conversazione telefonica, aveva detto che Alma Shalabayeva doveva essere trattenuta.

Al contrario, secondo il dr. Improta, la decisione del trattenimento venne decisa da Borgioni e Sportoloni e poi meramente comunicata a lui che concordò con la scelta fatta perché esistevano tutti i requisiti di legge per procedere al trattenimento.

La versione dell'imputato - che scarica la responsabilità sui propri sottoposti - non merita condivisione non solo e non tanto alla luce del dato formale rappresentato dalla carica rivestita dal dr. Improta, in posizione sovraordinata e non subordinata rispetto a Borgioni e Sportoloni, ma soprattutto in ragione della peculiarità e rilevanza della decisione riguardante la espulsione della Shalabayeva.

Sin dal mattino del 29 maggio, il Dirigente conosceva la delicatezza e importanza della vicenda, aveva colloquiato più volte con il dr. Cortese, aveva interloquuto con il Ministero degli Affari Esteri, aveva disposto accertamenti sul passaporto ed aveva ricevuto continue informazioni sulla donna dalla Pozzuoli, da Borgioni e Sportoloni, sino ad arrivare alla certezza della reale identità della straniera e del fatto che fosse la moglie di un perseguitato politico protetto dalla Gran Bretagna.

Decideva di occultare tutte queste informazioni e, d'intesa con la Squadra Mobile, di espellere la donna e trattenerla al CIE.

Infatti, Sportoloni annotava, testualmente, sul secondo foglio notizie: *"come disposto dr. Improta: Esp. "A" + CIE Ponte Galeria"*.

L'imputato Improta, a specifica domanda del Tribunale, affermava di non aver mai impartito una disposizione del genere e di aver ignorato, in quel frangente, che l'ispettore Sportoloni aveva scritto la frase sul foglio notizie. Aggiungeva che poteva solo ipotizzare che la sigla "Esp. A" significasse una espulsione disposta ai sensi dell'art. 13 lett. a) testo unico sull'immigrazione.

L'annotazione dell'ispettore Sportoloni rappresenta uno straordinario elemento di prova a carico dell'imputato Improta, di rango superiore anche alle dichiarazioni accusatorie fornite nel dibattimento dai testi Borgioni e Sportoloni.

Non può dubitarsi che, scrivendo la frase descritta in precedenza, l'ispettore Sportoloni intendesse rappresentare fedelmente, in un documento interno all'Ufficio Immigrazione e conoscibile anche dal Dirigente, la verità sugli accadimenti di quella giornata ed attestare - forse, più correttamente, *"lasciare a futura memoria"* - che, in un caso controverso come quello della Shalabayeva, la decisione sull'espulsione era imputabile al Dirigente Improta.

Per cercare di confutare questa logica conclusione, l'imputato Improta avrebbe dovuto indicare elementi utili a dimostrare che Borgioni e Sportoloni avessero messo in atto, sin dalle prime battute della vicenda, una sofisticata macchinazione ai suoi danni e che, addirittura, i due, sin dalla sera del 29 maggio, si fossero prefigurati quanto sarebbe accaduto intorno alla vicenda Shalabayeva a partire dal successivo 2 giugno.

L'imputato, sua discolpa, ha affermato che, se si esaminassero i fogli notizie redatti nella stessa giornata del 29 maggio, ma relativi ad altri stranieri extracomunitari, non si troverebbero annotazioni simili a quella scritta di pugno dall'Ispettore Sportoloni.

Ebbene, il Collegio ritiene che il dato fornito dall'imputato sia verosimile, ma esso non dimostra che l'imputato sia caduto vittima di un complotto, bensì, al contrario, che il caso Shalabayeva era talmente anomalo e fuori dell'ordinario che la decisione dell'espulsione/trattenimento venne decisa personalmente dal Dirigente l'Ufficio Immigrazione, al di fuori di qualunque schema di ordinaria burocraticità.

Poco prima delle 22:00, veniva emesso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Roma, decreto che recava la firma del Vice Prefetto Aggiunto dr. Giovanni Todini. Il provvedimento decretava l'espulsione di Alma Ayan, nata il 15.8.1966, di nazionalità kazaka.

Alle 22:00, il decreto di espulsione veniva notificato ad Alma Shalabayeva.

L'Isp. Sportoloni ha dichiarato di essere stato chiamato in ufficio da Borgioni che sottoscriveva il provvedimento di trattenimento presso il CIE e lo assicurava consegnandogli un appunto indirizzato al CIE da allegare al provvedimento di trattenimento, documento ricevuto intorno alle 22,00. Sportoloni aggiungeva che il dr. Improta, contattato telefonicamente, gli confermava la necessità di procedere al trattenimento, sussistendone i presupposti.

Dunque, veniva adottato il decreto del Questore di Roma, a firma del dr. Pierluigi Borgioni per il Dirigente Improta, che disponeva che Alma Ayan, espulsa in pari data dal Prefetto di Roma, venisse trattenuta presso il CIE di Ponte Galeria in quanto occorreva reperire un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo per procedere alla espulsione.

Alle 22:15, sempre presso l'Ufficio Immigrazione, i poliziotti redigevano un verbale ricognitivo di una dichiarazione spontanea di Alma Ayan.

Il documento veniva sottoscritto da personale della Squadra Mobile (l'Isp. Emanuela Bozzi e il Sovr. Massimo Portaro) e della DIGOS (il Sovr. Sergio Citti).

La donna dichiarava che era sua volontà che la figlia Alua restasse a Casal Palocco e venisse affidata alla collaboratrice e amica Seralyeva Venera. Il verbale veniva tradotto in inglese.

In merito a detto documento, Alma Shalabayeva ha raccontato che, mentre si trovava negli uffici, entravano due poliziotte che le dicevano che doveva firmare un documento ("*una lettera*") con cui affidava la propria figlia alla sorella Venera: il documento era in italiano e lei non lo comprese, né fu tradotto alla stessa.

Non priva di rilievo, ad avviso del Collegio, è la circostanza secondo la quale, al momento della sottoscrizione del documento, la donna era totalmente stremata perché sveglia, ormai ininterrottamente, da quasi 24 ore (la perquisizione a Casal Palocco era iniziata alla mezzanotte) e le sue condizioni fisiche e mentali certamente non le permettevano di ragionare con lucidità né di comprendere esattamente cosa stesse accadendo attorno a lei.

Alle 22:30, il decreto di trattenimento presso il CIE di Ponte Galeria veniva notificato ad Alma Ayan, presso l'Ufficio Immigrazione. La donna dichiarava di non voler informare la sua rappresentanza diplomatica. Il verbale era sottoscritto dall'Ispettore Corrado Sportoloni.

Si è già detto che il dr. Pierluigi Borgioni redigeva un appunto per il personale CIE in vista della udienza di convalida che si sarebbe svolta entro le 48 ore successive. Nell'appunto, Borgioni riassumeva sinteticamente la vicenda (Alma Ayan, moglie di un ricercato in campo internazionale, possedeva un passaporto centrafricano e non godeva di status diplomatico in Italia) ed evidenziava che, in accordo con il Dirigente la Squadra Mobile (il dr. Cortese) e il Dirigente DIGOS (il dr. Giannini), si era ritenuto opportuno procedere al trattenimento della donna a Ponte Galeria. Inoltre, segnalava che Alma Ayan aveva una figlia di 5 anni e che, per disposizione del Tribunale dei Minorenni, la minore era stata affidata alla famiglia che viveva in casa della straniera.

Nel frattempo, intorno alle ore 21:00, Bolat Seralyev tornava a casa e l'Avvocato Federico Olivo, che si trovava ancora a Casal Palocco, rammenta che il cognato di Alma Shalabayeva era raggiante e sbandierava il verbale di perquisizione sul quale

aveva scritto la frase in russo. Il verbale veniva consegnata al legale che, in quel frangente, notava anche che Bolat recava tracce di percosse sul viso.

Poiché neanche Bolat non conosceva quale fosse stata la sorte di Alma Shalabayeva, il gruppo di Casal Palocco decideva di recarsi presso il ristorante romano ove stavano cenando l'Avvocato Riccardo Olivo, padre di Federico, l'Avvocato Valenti e l'Avvocato svizzero Charles De Bavier.

Intorno alle 23:00/23:30, Venera e Bolat Seralyev, Federico Olivo e Giulio Di Stefano, si incontravano, in un ristorante romano, con gli avvocati che dovevano occuparsi della tutela legale della donna kazaka.

Alle 23:55, Alma Shalabayeva entrava nel CIE di Ponte Galeria.

Circa cinque minuti dopo, i poliziotti Emanuela Bozzi e Massimo Portaro, dell'Ufficio Minori della Squadra Mobile, per disposizione ricevuta dai funzionari Armeni e Stampacchia, entravano nella villa di Casal Palocco 3 allo scopo di procedere al formale affidamento di Alua Ayan a Venera Seralyeva, secondo l'indicazione fornita in Questura da Alma Shalabayeva prima di essere avviata a Ponte Galeria.

Mentre il gruppo dei legali si trovava ancora presso il ristorante, giungeva una telefonata di uno degli addetti alla sicurezza della villa (l'Avvocato Federico Olivo aveva ritenuto opportuno incaricare una agenzia romana di tutelare la sicurezza delle persone presenti a Casal Palocco) che riferiva che erano sopraggiunti due poliziotti per eseguire una notifica.

Alle 00:25, l'Avvocato Riccardo Olivo colloquiava telefonicamente con Emanuela Bozzi dalla quale apprendeva che lei e il collega Portaro erano stati inviati a Casal Palocco per eseguire una notifica nei confronti Venera, senza specificare, tuttavia, il contenuto dell'atto da notificare.

Il difensore, sorpreso per il fatto che una burocratica attività di notificazione avvenisse in orario serale-notturno, comunicava alla Bozzi che Venera Seralyeva si trovava con lui e che, comunque, nel giro di un'ora, sarebbe arrivata a Casal Palocco. A quel punto, Federico Olivo, Giulio Di Stefano e i coniugi Seralyev lasciavano la sala del ristorante e imboccavano di nuovo la strada per Casal Palocco, convinti che, all'arrivo, avrebbero ivi trovato i due poliziotti notificatori.

Bozzi e Portaro, benché incaricati di procedere esclusivamente alla operazione di affidamento della minore, alle 00:15 del 30 maggio, inopinatamente, redigevano un

verbale di sommarie informazioni di Semakin Volodymyr, documento nel quale si chiedeva all'uomo di fornire informazioni circa il latitante Ablyazov, Bolat Seralyev e le altre persone che vivevano nella abitazione. Nel verbale non veniva richiesta a Semakin l'accettazione dell'affidamento di Alua.

Alle 01:00, invece di attendere l'arrivo di Venera Seralyeva, i due pubblici ufficiali procedevano alla redazione e sottoscrizione del verbale di formale affidamento di Alua Ayan a Semakin Volodymyr, attesa la momentanea assenza di Venera, sulla base, così asseriva il documento, di intesa intervenuta con il Sostituto presso la Procura per i minorenni dr. Gaetano Postiglione.

Al termine della giornata del 29 maggio, il dr. Cortese indirizzava una nota alla Direzione Centrale della Polizia Criminale-Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e, per conoscenza, alla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato-Servizio Centrale Operativo.

Nella nota, l'imputato relazionava in ordine alle operazioni di perquisizione eseguite la sera precedente in Casal Palocco ed esponeva che, nel corso dell'attività, erano state rinvenute fotografie ritraenti il ricercato in compagnia di Alma Ayan, e che quest'ultima aveva esibito un passaporto centrafricano che, all'esito di controllo eseguito dall'Unità Investigativa di Frontiera di Fiumicino, era risultato palesemente contraffatto ed era stato sequestrato.

Per tale ragione, il dr. Cortese comunicava che Alma Shalabayeva era stata denunciata, a piede libero, per il reato di cui all'art. 497bis c.p., ed accompagnata presso il CIE di Ponte Galeria.

In realtà, contrariamente alla affermazione contenuta nella nota, la donna, identificata come sedicente Alma Ayan, sarà formalmente denunciata alla Procura della Repubblica di Roma solo il giorno successivo, 30 maggio.

Durante la notte tra il 29 e il 30 maggio, sul telefono cellulare di Semakin Volodymyr giungeva una strana telefonata (è risultato impossibile comprendere chi fosse l'interlocutore di Semakin, essendo chiaramente da escludere, comunque, che la telefonata sia stata fatta da Alma dall'interno del CIE) con la quale qualcuno comunicava che Alma era stata liberata o che stava per essere liberata dal CIE di Ponte Galeria. L'Avvocato Federico Olivo e gli altri che si trovavano con lui a Casal Palocco correvano pertanto alla volta di Ponte Galeria.

Alle 4:00 circa del 30 maggio, interloquendo con personale della struttura CIE, l'Avvocato Federico Olivo apprendeva che Alma Shalabayeva non solo non era stata liberata, ma che, il giorno dopo, 31 maggio, si sarebbe tenuta udienza di convalida davanti al Giudice di Pace.

Nel corso di una riunione, svoltasi nelle prime ore del mattino del 30 maggio, il Prefetto Chiusolo, il capo dello SCO e il Direttore del Servizio della Polizia Scientifica, viste le forti insistenze dei kazaki, ritenevano necessario sollecitare la Squadra Mobile di Roma ad eseguire una nuova perquisizione a Casal Palocco 3, anche con l'ausilio di personale della Scientifica che avrebbe utilizzato un georadar per individuare possibili nascondigli nella abitazione per scovare il ricercato.

Il Capo del Servizio Centrale Operativo colloquiava telefonicamente con il Dirigente la Squadra Mobile e il dr. Cortese conveniva sul fatto che sarebbe stato opportuno tornare all'interno della villa già perquisita.

Alle 10:00/11:00 circa del 30 maggio, Alma Shalabayeva veniva condotta in una stanza del CIE ove incontrava l'imputato Vincenzo Tramma. Il poliziotto, tuttavia, nascondeva la sua vera identità e si presentava alla donna come "*avvocato del CIE*", chiedendole di raccontargli la sua storia. La donna narrava dettagliatamente la sua vicenda, rivelando la sua vera identità e quella del marito. Tramma, tuttavia, non prestava alcuna attenzione al suo racconto e aggiungeva che avrebbe dovuto mettersi in contatto con la Ambasciata del Kazakhstan, nonostante la donna riferisse di non aver nulla da dire ai funzionari del suo paese.

Trascorso un po' di tempo, Alma incontrava nuovamente Tramma che, appena entrata la donna nella sala, le passava un telefono: una voce maschile asseriva di essere il console kazako di nome Armand e le chiedeva informazioni sul passaporto centrafricano affermando che, secondo la legge kazaka, non era possibile avere due cittadinanze e due passaporti. A quel punto, Alma interrompeva bruscamente la conversazione.

Il fatto è stato confermato dall'imputato Tramma che ha asserito di aver informato Alma Shalabayeva che avrebbe chiamato l'Ambasciata kazaka, provvedendo successivamente a metterla in contatto telefonico con le autorità del proprio paese. Inoltre, dall'esame del tabulato telefonico di Tramma, risulta, che l'imputato, il 30 maggio, alle 12:22 e alle 12:42, riceveva due telefonate dalla utenza 00390636300342 della Ambasciata kazaka a Roma e, in merito a questa

Il 30 maggio, il dr. Stampacchia compilava l'informativa di reato (n. 500/1) che, sottoscritta tuttavia solo dal dr. Luca Armeni e dal dr. Renato Cortese, veniva trasmessa alla Procura Repubblica Tribunale Roma e alla Procura Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Roma.

La informativa esponeva i risultati della perquisizione con sequestro della sim card estrapolata da una macchina fotografica e del passaporto centrafricano. Si affermava, in particolare, che Semakin Volodymyr aveva riferito che Alma Ayan era la moglie del ricercato Mukhtar Ablyazov; che usava l'utenza 3454081952; che era stata controllata, insieme al ricercato, il 5.8.2008, presso l'aeroporto di Olbia; che l'Ambasciata kazaka confermava che Alma Shalabayeva era la convivente del ricercato; che la donna aveva esibito un passaporto diplomatico falso; che si denunciava la sedicente Alam Ayan per il reato ex art. 497bis c.p.; che, come da intesa con la Procura Repubblica Tribunale per i minorenni, personale della Mobile aveva proceduto, anche per espressa volontà della madre, ad affidare la minore Alua Ayan.

Gli imputati Cortese ed Armeni allegavano alla informativa numerosi atti, tra i quali il verbale di perquisizione del 29 maggio ore 4:30, essendo il PM investito della convalida del sequestro. La copia del verbale di perquisizione, tuttavia, era quella che non conteneva la frase in russo scritta da Bolat Seralyev, come preciseremo nelle pagine successive.

Una seconda "nota verbale" dell'Ambasciata Kazaka perveniva all'Ufficio Immigrazione Questura Roma.

Nella stessa si esponeva che Alma Shalabayeva, nata il _____, era cittadina kazaka e possedeva due passaporti kazaki, uno rilasciato il 23 aprile 2007 e l'altro il 3 agosto 2012. Inoltre, si affermava che la donna avrebbe potuto utilizzare un documento falso con il nome Alma Ayan nata il _____ in particolare il passaporto centrafricano n. _____ rilasciato il 1.4.2010.

Il Collegio rammenta che Alma Shalabayeva ha dichiarato di non aver mai chiesto il rilascio di altro passaporto rispetto a quello che lei possedeva prima e durante la sua permanenza romana e che, dunque, lei riteneva che il documento fosse stato emesso senza una sua richiesta.

Quanto alla indicazione del passaporto centrafricano contenuta nella nota verbale, si trattava di una smaccata falsa attestazione intesa a far credere che i kazaki

sapessero, per patrimonio autonomo di conoscenza, che Alma usava un falso passaporto diplomatico, apparendo al contrario evidente che essi riferivano un fatto appreso dalla Polizia italiana.

In ogni caso, deve sottolinearsi che l'Ufficio Immigrazione, nonostante il documento chiarisse definitivamente che la donna era Alma Shalabayeva, decideva di ignorare completamente la nota verbale kazaka e di non adottare alcuna iniziativa, atteso che, come riferito dal teste Borgioni, ogni decisione veniva rimessa al Giudice di Pace.

Eppure, il testimone ha dichiarato che, qualora fosse emersa l'esistenza di un valido passaporto, la donna non avrebbe dovuto essere trattenuta presso il CIE.

Ma nessun approfondimento istruttorio è stato compiuto in tal senso.

Né alcun poliziotto della Squadra Mobile – organismo che pure riceveva la medesima nota verbale – si recava a Casal Palocco per ricercare i documenti e per chiedere informazioni ai coniugi Seralyev e Semakin.

Inoltre, l'Ufficio Immigrazione – che aveva chiesto l'espulsione e deciso il trattenimento di una donna identificata come Alma Ayan – riteneva di non informare il Prefetto di Roma né di modificare il decreto di trattenimento, pur essendo consapevole che, il giorno successivo, l'udienza di convalida si sarebbe svolta non nei riguardi della sedicente Alma Ayan, ma, in realtà, nei confronti della cittadina kazaka Alma Shalabayeva, in possesso di due regolari passaporti kazaki. Con la firma del dr. Luca Armeni e con il visto del dr. Cortese, la Squadra Mobile trasmetteva alla Procura Repubblica Roma, sostituto dr. Eugenio Albamonte, e alla Procura Repubblica Tribunale per i minorenni, sostituto dr. Gaetano Postiglione, una annotazione nella quale si chiedeva rilasciare nulla osta alla espulsione di Ayan Alma e della figlia Ayan Alua, persone delle quali i kazaki avevano fornito prova della cittadinanza kazaka.

I funzionari della Squadra Mobile mentivano alle due Autorità giudiziarie, come si esporrà, nelle pagine successive, trattando il tema della falsità ideologica per induzione in errore del provvedimento autorizzativo del nulla osta.

L'Ufficio Immigrazione (per il dirigente Improta firmava la dr.ssa Silvia Agostini) inoltrava al Giudice di Pace la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Roma a carico di Alma Ayan, ai sensi art. 14 DLvo 286/98.

Alle 16:39, Alma nominava gli Avvocati Riccardo e Federico Olivo quali propri difensori.

Alle 17:28, l'Avv. Federico Olivo incontrava Alma Shalabayeva a Ponte Galeria.

Alle 18:07, la nota verbale kazaka pervenuta all'Ufficio Immigrazione veniva trasmessa via fax al CIE

Il giorno seguente, 31 maggio, verso le 6:30, un numero consistente di uomini della Squadra Mobile e della Digos di Roma (circa 30/40 poliziotti) procedeva a nuova perquisizione domiciliare della villa di Casal Palocco 3.

Nella abitazione erano presenti i coniugi Seralyev e la figlia Adiya, la figlia di Alma Shalabayeva, Alua, e i coniugi Semakin.

Quando i poliziotti entravano in casa, i Seralyev immediatamente dichiaravano che, prima di iniziare l'operazione, avrebbero dovuto attendere l'arrivo dei propri legali, ma gli ufficiali di polizia giudiziaria procedevano senza indugio a perquisire tutti gli ambienti, anche con l'ausilio degli uomini della Polizia Scientifica che avevano portato con sé il georadar.

Bolat Seralyev iniziava a telefonare freneticamente all'Avvocato Federico Olivo (che, in quel momento, stava dormendo) e all'interprete Giulio Di Stefano. Il personale della agenzia Argo, incaricata di occuparsi della sicurezza del nucleo familiare, telefonava all'Avvocato Valente che, a sua volta, contattava l'Avvocato Riccardo Olivo. Poiché gli Avvocati Riccardo e Federico Olivo dovevano occuparsi della udienza di convalida presso il CIE, in tutta fretta incaricavano i colleghi Stefano Pazienza e Anna D'Alessandro di recarsi con urgenza a Casal Palocco per assistere i propri clienti durante le operazioni di perquisizione, ma i due avvocati arrivavano nella villa solo verso le 9:15/9:30, quando cioè la perquisizione era iniziata da circa tre ore. Dopo l'arrivo dei legali, giungeva a Casal Palocco, verso le ore 11:00, anche l'interprete di lingua russa Federico Iocca incaricato dallo studio Olivo.

Merita di essere segnalato un singolare episodio avvenuto mentre, a bordo di un treno, l'Avvocato Federico Olivo si stava dirigendo a Ponte Galeria.

Il legale ha riferito che, sul suo cellulare, arrivava una telefonata da una utenza fissa. Era un Ispettore della Polizia di Stato, tale Collarino, che pregava Olivo di recarsi con urgenza, meglio *di corsa*, presso la sede della Questura in via San Vitale per questioni, legate alla pratica Shalabayeva, non meglio specificate. Il difensore replicava di dover partecipare ad una udienza di convalida (questione che ben

avrebbe dovuto essere a conoscenza del suo interlocutore, considerato che quest'ultimo telefonava dalla Questura di Roma), che i suoi colleghi erano impegnati a partecipare alla perquisizione a Casal Palocco e che, pertanto, lui non poteva ottemperare alla richiesta. Il colloquio terminava e il legale entrava al CIE. Nel corso della deposizione, il testimone ha sottolineato come non gli fosse mai capitato, nel corso della vita professionale, di ricevere una telefonata del tenore di quella ricevuta la mattina del 31 maggio, e come tale fatto si aggiunga agli altri singolari episodi che hanno contraddistinto la vicenda relativa ad Alma Shalabayeva.

Non è stato possibile comprendere questo episodio, perché nessuna spiegazione è stata mai fornita dalla Polizia di Stato, ma, tuttavia, il Collegio ritiene di avere identificato l'ispettore che telefonò al difensore.

Si tratta, con elevata probabilità, del poliziotto in forza alla Squadra Mobile di Roma Carlo Paolo Collarino, collega del Sostituto Commissario Generoso Imparato, come emerge da una relazione di servizio del 15 luglio 2013 a firma Imparato, avente ad oggetto una attività di notificazione eseguita nell'ambito della vicenda di cui ci occupiamo.

Ciò detto, non è inutile sottolineare sin da ora come Federico e Riccardo Olivo abbiano sostenuto che, il 31 maggio 2013, ebbero la netta percezione che era stato innalzato un *muro* attorno ad Alma Shalabayeva, che l'attività difensiva veniva costantemente ostacolata e che le istituzioni mettevano in pratica, con relativo successo, tecniche elusive della possibile assistenza che poteva essere assicurata alla donna.

Un quadro, secondo il Collegio, molto simile al meccanismo kaskiano, che mortifica e delude ogni speranza, del *Ministero dei Casi Speciali* narrato da Nathan Englander.

Tornando alla perquisizione, si rimarca che l'attività di polizia giudiziaria era diretta dal dott. Stampacchia, come confermato anche dall'ispettore Capo Valentino Morrone, della Squadra Mobile, e dal Sovrintendente Capo della DIGOS Michele Del Bufalo che presero parte alle relative operazioni.

Infatti, in questa occasione, a differenza della prima perquisizione, il funzionario della Squadra Mobile non era affiancato dal dr. Messina della Digos.

La perquisizione terminava verso le ore 11:30, anche questa volta con esito negativo quanto al rinvenimento del ricercato Mukhtar Ablyazov.

Il teste Del Bufalo ha riferito che i suoi colleghi rinvennero la somma in contanti di euro 50.000,00 (*“la somma di denaro l’ho vista perché quando è stata rinvenuta erano presenti anche gli avvocati e venne contata di fronte... le banconote vennero contate, se non ricordo male, proprio di fronte agli avvocati, e in quel momento la perquisizione si è un attimo fermata, perché c’era una somma ingente in contanti, e quindi si... è stato fatto questo atto di conteggio del denaro”*) nonché il testo di una e-mail stampata in cui era indicato che, durante la precedente perquisizione del 29 maggio, qualcuno aveva fatto scomparire proprio la somma di € 50.000,00, cioè quella rinvenuta dai poliziotti il 31 maggio.

Gli oggetti rinvenuti vennero riposti sopra un tavolo all’interno del salone principale della villa, mentre non venne trovato alcun passaporto kazako o altro documento intestato alla Shalabayeva.

In particolare, l’Avvocato Pazienza, la cui attenzione venne catturata dalla confusione che regnava nella villa, notava Bolat Seralyev seduto sopra un letto, con in mano una borsa da donna al cui interno vi era la somma di € 50.000,00, ed alcune e-mail stampate che si riferivano ad uno scambio di corrispondenza intervenuto tra l’Avv. De Bavier e l’Avv. Riccardo Olivo. I difensori più volte chiedevano l’esibizione del decreto di perquisizione, ma veniva costantemente loro risposto che non era un documento necessario poiché era in corso la ricerca di un soggetto latitante.

Quando giungeva nella villa l’interprete incaricato dalla difesa, Federico Iocca, la sua presenza creava una forte tensione tra i legali e il personale della Polizia di Stato che, privo di un proprio interprete, cercava di utilizzare Iocca quale proprio ausiliario, mentre lo stesso avrebbe dovuto esclusivamente coadiuvare gli avvocati. Per tali motivi, il rapporto tra l’Avv. Pazienza ed il personale della Polizia di Stato ben presto diveniva molto teso, tanto che gli agenti minacciavano Iocca dicendo che, se non li avesse aiutati, avrebbe, con il suo comportamento omissivo, favorito la latitanza di un pericoloso ricercato.

Terminata la perquisizione, i difensori si apprestavano a contare il denaro rinvenuto all’interno dell’abitazione (€ 50.000,00 nonché un’ulteriore somma pari

ad € 6.000,00), ma venivano interrotti ed invitati a presentarsi alla Questura di Roma per firmare i verbali di perquisizione e sequestro.

La decisione della Polizia veniva fortemente contrastata dai legali poiché gli stessi non comprendevano la necessità di recarsi presso la Questura di Roma, a Via San Vitale, considerando che, sul luogo, erano presenti tutti gli strumenti per procedere alla redazione ed alla stampa immediata dei documenti.

Nonostante l'opposizione dei legali, gli stessi, unitamente a Bolat Seralyev, venivano costretti a recarsi in Questura. A Bolat veniva inibito l'uso della propria auto e la possibilità di salire a bordo del veicolo in uso agli avvocati. Infatti, veniva condotto in Questura a bordo di un'autovettura della Polizia.

Mentre avveniva la perquisizione, secondo il racconto di Raffaella Meledandri (rappresentante legale della società Ayr Dynamic s.r.l. che si occupava di intermediazione per la fornitura di servizi jet ed elicotteri privati) accadeva che presso detta società, alle 8:00 del 31 maggio, giungeva una telefonata dell'Ambasciata kazaka a Roma che chiedeva la disponibilità di un aereo per un volo da Roma ad Astana, con partenza alle 14:00 del medesimo giorno e rientro il 1 giugno 2013 per cinque persone. La società austriaca Avcon Jet assicurava la disponibilità di un aeromobile che sarebbe arrivato a Ciampino in tempo utile per esaudire la richiesta.

Il contratto firmato, proveniente dall'Ambasciata kazaka a Roma, giungeva alle 11:55 e, alle 13:55, mediante fax, veniva trasmessa copia della disposizione di pagamento effettuata dall'Ambasciata kazaka.

Quando giungevano al CIE di Ponte Galeria, agli Avvocati Riccardo e Federico Olivo non veniva permesso di incontrare la propria cliente, prima del formale inizio dell'udienza, ed infatti Alma ricorda di come i legali avessero fatto ingresso in aula d'udienza attraverso una porta laterale.

In questo scenario, alle 10:40, all'interno di un'aula del CIE di Ponte Galeria, aveva inizio, dinanzi al Giudice di Pace Stefania Lavore, l'udienza di convalida, in camera di consiglio, del provvedimento di trattenimento al CIE, emesso in data 29.5.2013 dall'Ufficio Immigrazione-Questura di Roma, finalizzato all'esecuzione dell'espulsione.

Tale procedura si instaurava ai sensi dell'art. 14 co. 3° e 4° D.Lgs 286/1998, a tenore del quale il Giudice di Pace, al quale il Questore territorialmente competente

ha l'onere di trasmettere gli atti entro le 48 ore dall'emissione del provvedimento di trattenimento, provvede in ordine alla richiesta di convalida, entro le 48 ore successive, *"verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso"*.

In aula di udienza erano presenti gli Avv.ti Riccardo e Federico Olivo, l'Avv. De Bavier, l'interprete Elena Gorea ed Alma Shalabayeva. In rappresentanza della Questura era presente Stefano Leoni, nonché, in ausilio di quest'ultimo, Vincenzo Tramma.

Il fascicolo del Giudice di Pace si componeva di un numero esiguo di atti, ed in specie del decreto di espulsione prefettizio, del provvedimento questorile di convalida del trattenimento al C.I.E. e delle relative attestazioni di notificazione.

Sul punto, va incidentalmente osservato come la composizione del fascicolo d'udienza nei termini suindicati sia stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni testimoniali, convergenti sul punto, nonché del contenuto del successivo verbale di sequestro relativo al predetto fascicolo. All'esito dell'udienza, confluirono all'interno del medesimo fascicolo esclusivamente i documenti prodotti dall'Avv. Riccardo Olivo, di cui si dirà in seguito.

Stefano Leoni, presente in qualità di formale delegato della Questura-Ufficio Immigrazione, era in possesso di un copioso fascicolo, contenente un novero di atti visibilmente superiore a quelli acclusi al fascicolo del Giudice di Pace.

Sebbene nessuno di tali documenti sia stato prodotto al Giudice, né consegnato in visione agli Avvocati, tra i predetti atti figuravano, in quanto esibiti o menzionati da Leoni in corso di udienza, le note verbali kazake pervenute all'Ufficio Immigrazione in data 28 e 30 maggio, la relazione redatta dall'Ufficio Polaria attestante la non autenticità del passaporto centrafricano nonché la nota del Ministero degli Esteri attestante il non accreditamento di Alma Shalabayeva quale diplomatico.

Vincenzo Tramma, conoscitore della lingua russa, era presente all'udienza in ausilio di Stefano Leoni, sebbene in assenza di un formale incarico di rappresentanza da parte della Questura.

L'assistenza in udienza di Alma Shalabayeva era formalmente assunta dall'Avv. Riccardo Olivo, ragion per cui, nel verbale di udienza non si faceva menzione dell'Avv. Federico Olivo e dell'Avv. De Bavier, pur pacificamente presenti in aula. Prima del formale avvio dell'udienza, l'Avv. Riccardo Olivo rappresentava al Giudice di Pace le peculiarità della procedura di espulsione in atto. In particolare, secondo quanto dallo stesso riferito, sottolineava come quella in corso non fosse una procedura ordinaria, come l'interessata versasse nelle condizioni per poter espatriare autonomamente e come si trattasse di una situazione delicatissima dal punto di vista personale.

A fronte di tali esternazioni, il Giudice di Pace invitava il legale a rispettare le formalità di udienza, in particolare la necessità di procedere alla preliminare identificazione ed interrogazione dell'espellenda, sollecitandolo ad esporre successivamente le proprie richieste.

Dato formalmente inizio all'udienza, la straniera, interrogata in merito alle proprie generalità, dichiarava di essere Alma Ayan, nata il _____ di nazionalità kazaka, di aver fatto ingresso in Italia nel settembre 2012 (la circostanza è veritiera in quanto risulta che Alma e la figlia Alua erano arrivate a Roma-Fiumicino il 3 settembre 2012, viaggiando con un volo Alitalia proveniente da Ginevra), di abitare a Roma Via Casal Palocco n. 3, di vivere con la figlia di sei anni, di avere altri tre figli.

L'interprete Elena Gorea ha riferito di aver richiesto ad Alma se confermava i dati anagrafici predetti e la stessa, dopo aver letto il decreto prefettizio, aveva risposto affermativamente.

Alma riferiva, inoltre, di non svolgere attività lavorativa e di essere supportata economicamente da una famiglia di connazionali.

Terminata la fase preliminare di identificazione delle parti e verifica della regolare costituzione, venivano articolate le argomentazioni a suffragio delle rispettive richieste.

Stefano Leoni chiedeva la convalida del provvedimento di trattenimento, sostenendo, sulla base della documentazione in suo possesso, la falsità del passaporto centrafricano nonché la non validità delle attestazioni, promananti da Autorità Diplomatiche Centrafricane, esibite e prodotte dal difensore in udienza.

Con precipuo riferimento al passaporto centrafricano, a fronte della richiesta di esibizione avanzata dall'Avv. Olivo, Stefano Leoni riferiva che lo stesso era stato sequestrato dall'Autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale instaurato a carico di Alma Shalabayeva, e si trovava, allo stato, depositato agli atti della Procura di Civitavecchia (in realtà, la Procura competente era quella romana). Nondimeno, Stefano Leoni eccepiva la non validità delle certificazioni di autenticità prodotta dalla difesa, in considerazione del contenuto della relazione redatta dalla Polaria, attestante la non genuinità del passaporto centrafricano, nonché del contenuto delle note verbali kazake pervenute all'Ufficio Immigrazione in data 29 e 30 maggio 2013.

Nelle note verbali predette, come esposto in precedenza, veniva attestato altresì che Alma Shalabayeva, così correttamente identificata, era in possesso di due regolari passaporti kazaki, ed avrebbe potuto utilizzare documenti di identità falsi con il nome di Alma Ayan, nonché passaporto nazionale dell'Africa Centrale n.

Circostanze, queste ultime, sottaciute dal rappresentante della Questura nel corso dell'udienza di convalida.

Ciò detto, esaurite le proprie argomentazioni, il rappresentante della Questura concludeva nel senso dell'insussistenza di titoli idonei a giustificare la regolare presenza in Italia di Alma Shalabayeva.

L'avvocato Riccardo Olivo esibiva e produceva al Giudice due documenti attestanti la validità del passaporto centrafricano in possesso di Alma Shalabayeva.

In particolare, la prima era un'attestazione, redatta in lingua francese, datata 30.5.2013, promanante dall'Ambasciatore della Repubblica Centrafricana presso la Confederazione Elvetica a Ginevra, confermativa della nazionalità centroafricana dell'interessata, identificata testualmente come "*Alma Ayan (alias Alma Shalabayeva)*", nonché del possesso da parte della stessa di un valido passaporto diplomatico centroafricano recante n.

Il documento era visionato da Elena Gorea che, in sede di dichiarazioni rese il 19 luglio 2013 al Presidente del Tribunale di Roma dr. Mario Bresciano, lo riconosceva con certezza.

Nel medesimo frangente, la Gorea riferiva testualmente: *“all’esibizione di quel documento, non ricordo se la signora disse di chiamarsi Shalabayeva, ma sicuramente questo lo affermarono gli avvocati”*.

Ancora, in sede di esame dibattimentale, la Gorea ribadiva come, in corso di udienza, a seguito dell’esibizione di un documento redatto in lingua francese, fosse emerso il cognome Shalabayeva.

Il secondo documento, anch’esso redatto in lingua francese, prodotto dall’Avv. Riccardo Olivo nel medesimo frangente, era datato 31 maggio 2013 e proveniva dall’Ambasciata della Repubblica Centrafricana a Bruxelles. Anche in questo documento si attestava la nazionalità centrafricana di Alma Ayan.

Dunque, sulla base della descritta documentazione, dimostrativa della validità del passaporto centrafricano, il difensore esortava il Giudice a non disporre la convalida ed a consentire ad Alma di rientrare volontariamente nel territorio della Repubblica Centrafricana, previa riacquisizione della disponibilità del predetto documento.

Non è inutile sottolineare, inoltre, come in quel contesto il legale avesse, a più riprese, richiesto al rappresentante della Questura di poter visionare la documentazione menzionata da Stefano Leoni ed esibita a distanza, dalla relativa postazione.

Il rappresentante della Questura opponeva un netto rifiuto, sostenendo di non aver alcun obbligo di produzione o esibizione della documentazione predetta.

In effetti, come si dirà in seguito, tale documentazione non è stata mai prodotta al Giudice di Pace né acquisita al fascicolo di udienza.

Ciò detto, va evidenziato come le richieste avanzate dalle parti nel corso dell’udienza venivano materialmente trasposte a verbale dalle parti stesse, in assenza di un cancelliere preposto alla materiale redazione del documento.

In particolare, secondo quanto riferito sul punto dall’imputata Stefania Lavore e confermato dalle parti presenti, Stefano Leoni compilava il verbale di udienza sino alla sezione destinata alle richieste del difensore, parte questa poi materialmente compilata dall’Avv. Riccardo Olivo.

Va altresì rammentato che, nel corso della prima fase dell’udienza, l’Avv. De Bavier evidenziava al Giudice che avrebbe potuto fornire personalmente la provvista economica necessaria per il trasferimento di Alma Shalabayeva in Svizzera, a

Ginevra, ove erano presenti altri membri della sua famiglia, ovvero in Centrafrica o in altro Paese da lei scelto e non individuato coattivamente

Ebbene, così ricostruita diacronicamente la dinamica dell'udienza, il Giudice di Pace, all'esito della discussione, concludeva nel senso dell'impossibilità di revocare il provvedimento questorile, ritenendo che la donna non fosse in possesso di documenti validi per potersi allontanare volontariamente dal territorio dello Stato. Veniva, quindi, disposta la convalida del provvedimento del Questore, con chiusura del verbale alle 11:20.

La dott.ssa Stefania Lavore ha riferito che nessuna delle parti presenti, ivi compresa Alma Shalabayeva, aveva evidenziato l'esistenza di situazioni di esilio, dissidenza politica o persecuzione.

Nella relazione al Presidente del Tribunale di Roma, la stessa riferiva di aver convalidato il trattenimento della stessa, *"nel pieno rispetto della normativa vigente e tenendo presente che vi è stato il Nulla Osta all'espulsione da parte della Procura della Repubblica"*. Nulla osta che, è appena il caso di sottolinearlo, interveniva solo successivamente allo svolgimento dell'udienza di convalida.

Ancora, Stefania Lavore ha soggiunto, nel medesimo frangente, che Alma Shalabayeva non aveva formalizzato, in corso di udienza, alcuna richiesta di asilo politico, né risultava l'avesse formulata precedentemente.

In sede di verbale di dichiarazioni dell'8 ottobre 2014, ritualmente acquisite al processo su consenso delle parti, Stefania Lavore ha ricordato tuttavia che, al termine dell'udienza, gli avvocati le dicevano che *"avrebbero fatto qualcosa, compresa la richiesta di asilo politico o di protezione internazionale"*, e la stessa rispondeva che *"non era quella la sede"*, volendo cioè dire che non era competente a ricevere l'istanza.

Ha inoltre dichiarato che *"se le fosse stato prospettato dalle parti che la signora era in pericolo di vita rientrando in Kazakhstan o era perseguitata politica, avrei consigliato io stessa di presentare domanda di asilo o di protezione internazionale, o comunque non avrei convalidato"*.

La teste Elena Gorea ha confermato che, in sede di udienza di convalida, il focus del dibattito tra le parti era incentrato sulla validità del passaporto centrafricano e che, durante la discussione, l'Avv.to Riccardo Olivo aveva prodotto documentazione

dalla quale si evinceva che Alma Ayan ed Alma Shalabayeva erano la stessa persona.

La Gorea ricordava di aver ritenuto, in tale frangente, che Shalabayeva fosse il cognome da nubile di Alma Ayan e che, emerso tale dato, il Giudice aveva interrogato l'avvocato in merito alla esistenza del duplice cognome e il legale aveva esposto la situazione.

La Gorea ha inoltre confermato, all'esito di contestazione in ausilio della memoria operata dal Pubblico Ministero, di aver *"sentito parlare di asilo politico e di asilo politico a Londra"*.

Secondo quanto riferito sul punto dall'Avv. Riccardo Olivo, lo stesso aveva rappresentato al Giudice, a giustificazione dell'esistenza di un duplice cognome, come tale circostanza suffragasse la loro tesi, nel senso che il passaporto centrafricano era stato rilasciato in un contesto di grave pericolo per l'interessata, a fini di tutela della stessa.

All'esito dell'udienza, Riccardo Olivo ha ricordato di aver *"quasi fermato la mano"* della Lavore e di essersi rivolto alla stessa soggiungendo testualmente *"questo è un fatto che ha delle conseguenze gravissime nei confronti della signora, veramente disastrose. Pertanto, io, in questo contesto, avanzo richiesta di protezione internazionale, di asilo"*.

Stefania Lavore aveva di contro evidenziato come l'Avv. Olivo non fosse legittimato a formulare tale istanza, in quanto si trattava di un'istanza personalissima, che avrebbe dovuto essere avanzata dall'interessata (pur presente in aula all'atto della discussione) e che lo stesso avrebbe potuto fare ritorno nel pomeriggio per formalizzare la richiesta presso i locali del CIE, ove erano disponibili i moduli necessari.

Stefano Leoni ha negato di aver mai udito le parti disquisire in merito ad istanze di asilo politico o protezione internazionale. Lo stesso ha tuttavia riferito di essersi allontanato, nel corso dell'udienza, per circa 5 minuti, per effettuare delle fotocopie della documentazione in suo possesso. Non ha escluso, pertanto, che una richiesta in tal senso fosse stata formulata nelle more della sua assenza.

Ancora con riferimento allo svolgimento dell'attività d'udienza, l'Avv. Olivo ha riferito di aver riscontrato difficoltà nell'interlocuzione con Alma nella fase prodromica e successiva allo svolgimento dell'udienza. In particolare, ha ricordato

che, all'esito della convalida, i rappresentanti della Questura si frapponivano tra lui e la sua assistita, circostanza che non rammenta essere mai accaduta in precedenza. Non gli veniva concesso, in tale frangente, di poter colloquiare con Alma, che fu subitaneamente condotta via.

Al contrario, a fronte della richiesta di effettuare un colloquio con la propria assistita, per spiegarle la dinamica del procedimento in corso e le implicazioni della decisione del Giudice, veniva invitato dalla Lavore a rispettare gli orari di colloquio indicati nel regolamento del CIE, possibili tra le ore 15:00 e le ore 18:00, significando come il perimetro della sua decisione fosse circoscritto alla verifica circa il fondamento della richiesta di trattenimento.

Mentre l'udienza di convalida era ancora in corso, alle 11:00 circa, il dr. Cortese comunicava all'imputato Stampacchia che era stato deciso di procedere con l'espulsione della minore Alua unitamente alla madre.

Così, non appena terminata l'udienza, l'imputato Stampacchia telefonava al Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni Gaetano Postiglione allo scopo di comunicare la notizia della avvenuta convalida e annunciare che, per permettere l'espulsione, Alua sarebbe stata affidata alla madre.

Alle 11:40, l'imputato Vincenzo Tramma e ad altro suo collega redigevano un verbale nel quale Alua eleggeva domicilio presso lo studio di Riccardo e Federico Olivo.

Nel corso della mattinata del 31 maggio, mentre si stava celebrando l'udienza di convalida, Khassen Nurlan si recava presso l'Ufficio Immigrazione per consegnare i due "certificati di ritorno" (cd. lasciapassare) di Alma Ayan e della figlia Alua. Nel corso del colloquio il diplomatico apprendeva dall'imputato che, all'esito della udienza di convalida, il Giudice aveva convalidato il trattenimento presso il CIE.

I due lasciapassare, validi sino al 1 giugno 2013, risultavano rilasciati dal Console Yerzhan Yessirkepov e contenevano i dati identificativi di Alma Shalabayeva nata il
e di Alua Ablyazova nata il

Quanto alle modalità attraverso le quali erano stati fabbricati i due documenti, informazioni interessanti sono state fornite dall'esperto di grafica Fabio Pisterzi, consulente tecnico della parte civile, le cui conclusioni non sono state contrastate dalle difese degli imputati nel corso dell'esame dibattimentale del testimone.

Pisterzi ha riferito, in sede di esame testimoniale, di aver analizzato e comparato le fotografie di Alma e Alua apposte sul passaporto centrafricano rilasciato nel 2010 e le fotografie apposte sui due certificati di ritorno del 2013.

Quanto alla foto di Alua, essa appariva identica nei due documenti. Era stata scattata una foto della foto che compariva sul passaporto e qualcuno aveva utilizzato una funzionalità di Photoshop per rimuovere dalla foto originaria le tracce di un timbro che copriva parzialmente la foto di Alua del 2010; timbro che non compare, infatti, nella foto del certificato di ritorno.

Circa Alma Shalabayeva era stata usata la stessa tecnica in quanto il volto della donna era assolutamente eguale, con identica pettinatura e con il medesimo punto di illuminazione della foto del 2010. Anche in questo caso era stata usata una funzionalità di Photoshop per ridurre le dimensioni dell'abito che Alma indossava quando era stata scattata la fotografia del passaporto.

Ma il dato più sorprendente offerto dai due documenti è che, entrambi, attestavano che Alma e Alua erano nate nella Repubblica Italiana!

Il Collegio ritiene che non fu una azione dolosa bensì che si sia trattato di una svista clamorosa dei funzionari kazaki che compilarono i certificati di ritorno.

Tuttavia, questa circostanza, che avrebbe potuto essere immediatamente rilevata da tutti i poliziotti che li maneggiarono, produceva un risultato paradossale: Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova sono state espulse verso il Kazakhstan quali cittadine italiane o, comunque, quali straniere nate in Italia!!!

Così, alla illegalità dei comportamenti tenuti dai pubblici ufficiali imputati, al momento dell'imbarco a Ciampino, si è aggiunta anche la grossolanità e la sciatteria di altri pubblici ufficiali che, evidentemente, non hanno degnato di uno sguardo i lasciapassare.

Sulla scorta delle informazioni ricevute mediante informativa di reato del 30 maggio della Squadra Mobile, il PM dr. Albamonte emetteva decreto di acquisizione di tabulati telefonici di urgenza e ordine di acquisizione di file di log relativi a determinato indirizzo IP.

Mentre era in corso l'udienza di convalida, alle 11:00, il pilota di aereo della Avcon Jet riceveva dalla propria società la comunicazione che era stata confermata la prenotazione di un volo Roma - Astana.

Alle 11:30, terminava la perquisizione all'interno della villa di Casal Palocco.

Mentre il personale della Squadra Mobile e della Digos stava rientrando presso gli uffici della Questura romana, il Sovrintendente Capo della Digos Del Bufalo riceveva telefonicamente l'ordine di tornare nuovamente alla villa perché era necessario procedere al trasferimento della minore Alua Ayan per permetterne il ricongiungimento con la madre.

Del Bufalo, essendo in quel momento il più alto in grado, unitamente al collega Luciani e ad altri appartenenti alla Squadra Mobile ritornava a Casal Palocco ed informava Seraliyeva Venera e Semakin Volodymyr che era necessario condurre la piccola Alua dalla propria madre.

Secondo il teste Del Bufalo, dopo una prima manifestazione di timore da parte degli occupanti la villa (temevano che si trattasse di agenti dei servizi segreti che volevano fare loro del male), si erano tranquillizzati dimostrandosi, comunque, collaborativi.

Diametralmente opposta è la versione fornita da Seraliyeva Venera, Bolat Seralyev e, in parte, anche da Semakin Volodymyr.

Infatti, ai poliziotti che dicevano che dovevano portare via Alua, Venera rispondeva che non l'avrebbe mai permesso e, quando cercava di telefonare, i poliziotti glielo impedivano. Venera si inginocchiava, pregando i poliziotti di non portare via la bambina e di poter contattare preventivamente la madre per ricevere istruzioni. Di seguito, dopo aver interloquuto con Alma, con le modalità che verranno approfondite in seguito, permetteva ai poliziotti di eseguire l'operazione.

Così, il gruppo composto da Venera, dalla figlia Adiya, da Alua Ablyazova e da Semakin Volodymyr prese posto a bordo di un'auto alla cui guida si pose il domestico ucraino, accanto al quale si sedette un poliziotto.

Le indicazioni che vennero fornite a Semakin furono di seguire l'autovettura dei poliziotti che lo precedeva per raggiungere, infine, gli uffici della Questura di Roma. Lungo il tragitto, all'incirca in zona Eur, l'ispettore Valentino Morrone della Squadra Mobile riceveva una telefonata dal dr. Stampacchia che disponeva un cambiamento di itinerario: il gruppo avrebbe dovuto dirigersi all'aeroporto di Ciampino, luogo ove sarebbe stata presente Alma Shalabayeva.

Durante il tragitto, il poliziotto presente in auto impediva a Semakin Volodymyr di poter usare il navigatore ed il cellulare e non forniva alcuna spiegazione quando

Semakin e Venera comprendevano che il corteo di auto non si stava recando alla Questura, ma imboccava il raccordo anulare.

Mentre Alua veniva condotta da Casal Palocco a Ciampino, all'interno degli uffici della Questura di Roma, alle 12:15, iniziava la stesura dei verbali di perquisizione domiciliare e del verbale di sequestro da parte del personale della Squadra Mobile e della Digos.

La redazione del verbale di perquisizione iniziava alle 12:15: e la compilazione di quello di sequestro iniziava alle 13:50, terminando solo alle ore 17:45.

Entrambi i documenti venivano sottoscritti dal Commissario Capo Francesco Stampacchia e da numerosi altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria della Squadra Mobile e della DIGOS.

Nel verbale di perquisizione si attestava la presenza, all'interno della villa di Casal Palocco, di Seraliyeva Venera, Seralyev Bolat, Semakin Volodymyr, Semakina Tetyana, delle due minori Ayan Alua e Seralyeva Adiya nonché, dalle 9:30, anche degli avvocati Anna D'Alessandro e Stefano Pazienza e, dalle 11:30, dell'interprete di lingua russa Federico Iocca.

Contrariamente al vero, i pubblici ufficiali attestavano che gli occupanti la villa erano stati avvisati circa la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia, ma che non avevano chiesto di esercitare tale diritto.

Il verbale di sequestro elencava numerosissimo materiale che, ritenuto di interesse investigativo, veniva sottoposto a vincolo cautelare reale.

Pur essendo chiaro che alcuni oggetti erano riferibili chiaramente a Volodymyr Semakin e ad Alma Shalabayeva (si pensi che veniva rinvenuta una carta VISA intestata alla donna), non solo i poliziotti non chiedevano a Semakin di sottoscrivere il verbale, ma, arbitrariamente, ritenevano che qualsiasi oggetto sequestrato fosse riferibile a Bolat Seralyev, compresa la somma complessiva in contanti di € 56.000,00, per essere quest'ultimo la persona più "vicina" al ricercato Ablyazov.

Inoltre, nonostante in dibattimento gli imputati si siano sforzati di sminuire qualsiasi rilevanza delle note verbali kazake, nel verbale di sequestro si citava anche un passaggio testuale della nota verbale dell'Ambasciata del 28 maggio riguardante i delitti per i quali Ablyazov era ricercato.

Infine, si attestava che erano state rinvenute alcune e-mail (si tratta di quelle intercorse tra l'Avv. De Bavier, l'Avv. Riccardo Olivo e Ernesto Gregorio Valenti) nelle quali il primo *"afferma di avere ricevuto le lamentele, sembra di comprendere, circa l'intervento della Polizia avvenuto la notte del 29 maggio u.s. in occasione della precedente perquisizione"*.

Nei due documenti non si evidenziava che dalle e-mail emergeva che la Shalabayeva usava il nome Alma Ayan per ragioni di sicurezza personale (*for safety reasons*) e che era moglie di un perseguitato dal regime kazako in quanto oppositore politico dello stesso (*the wife of a fugitive persecuted by the dictatorial regime of Kazakhstan*).

I verbali di perquisizione e sequestro, al momento della sottoscrizione, venivano tradotti, a beneficio di Seralyev Bolat, in lingua russa, dall'interprete Elena Gorea (la donna infatti nel corso del dibattimento ha riconosciuto la propria firma apposta sugli stessi anche se il suo nominativo è stato inserito solo nel verbale di sequestro). Non è superfluo sottolineare che Bolat Seralyev rifiutava di firmare la busta all'interno della quale veniva collocato numeroso materiale sequestrato, anche se lo stesso, comunque, sottoscriveva entrambi i verbali.

Al momento della sottoscrizione, allontanatasi l'Avvocato D'Alessandro, l'unico legale presente era l'Avvocato Stefano Pazienza che, in calce ad entrambi i verbali, apponeva la propria sigla *"per presa visione"*, intendendo, con questa locuzione, prendere le distanze dai documenti in quanto i difensori non avevano avuto la possibilità di assistere, sin dall'inizio, alle operazioni a Casal Palocco.

Gli avvocati Pazienza e D'Alessandro hanno riferito che la redazione di tali verbali si protrasse per un consistente lasso di tempo durante il quale i due legali, al pari di Seralyev Bolat, non poterono allontanarsi dai locali della Questura romana.

Secondo i due legali, Seralyev Bolat venne sempre tenuto separato da loro con la presenza costante del personale della Polizia che lo controllava.

Anche gli avvocati, che attendevano in una stanza separata rispetto a quella del Seralyev Bolat, non furono mai lasciati da soli in modo da poter colloquiare liberamente tra di loro e non poterono, inoltre, allontanarsi dalla Questura.

Stanchi di aspettare, trascorse oramai diverse ore, i difensori e l'interprete Iocca provavano ad allontanarsi dai locali della Questura, venendo immediatamente fermati da un poliziotto lungo le scale che, inoltre, ritirava i documenti

dell'interprete, asserendo che il ragazzo era utile per le operazioni di traduzione. Tale motivazione, in ogni caso, appare inconsistente ove si consideri che in Questura era presente l'interprete Elena Gorea.

A fronte di tale comportamento prevaricatorio, i due legali e il polizotto iniziarono a discutere animatamente tanto che l'avv. D'Alessandro decideva di sollecitare i Carabinieri poiché, senza alcuna ragione, era impedito loro di allontanarsi dalla Questura romana.

Grazie all'intervento di altri poliziotti gli animi dei protagonisti della discussione si placavano e l'Avv. D'Alessandro, rientrando nella stanza, incontrava il dott. Cortese al quale chiedeva spiegazioni riguardo ciò che stava accadendo.

Il colloquio, avvenuto intorno alle 14:30, permetteva al legale di meglio comprendere i contorni della vicenda e, soprattutto, cosa stava contemporaneamente accadendo ad Alma Shalabayeva.

Il difensore informava il proprio interlocutore che Mukhtar Ablyazov era un oppositore del regime kazako e un perseguitato politico che correva dei seri e reali pericoli per la propria incolumità personale; anche la moglie Alma Shalabayeva e la figlia Alua avrebbero corso gravi pericoli ove fossero rientrate in Kazakhstan.

A sua volta, il dott. Cortese riferiva all'Avv. D'Alessandro che, in realtà, il marito della donna era un pericoloso latitante ricercato per associazione e truffa e che vi era l'intenzione di rimpatriare Alma Shalabayeva e Alua mediante un aereo.

Aggiungeva che, nei confronti della donna, era stato avviato un procedimento penale per verificare la falsità del passaporto centrafricano diplomatico, procedimento affidato al Sostituto Procuratore di Roma dott. Albamonte.

Come asserito dal teste D'Alessandro e dall'Avv. Stefano Paziienza (che venne a conoscenza, solo successivamente, del contenuto del colloquio poiché, durante la permanenza presso i locali della Questura, i due legali non potevano parlare tra di loro), il colloquio con il dott. Cortese, in realtà, faceva comprendere all'Avv. D'Alessandro che il vero pericolo per Alma era rappresentato non dal trattenimento presso il CIE, quanto piuttosto dall'imminente consegna della donna ai kazaki.

L'Avv. D'Alessandro, pertanto, decideva di allontanarsi dalla Questura, verso le 16:00, per informare i colleghi dello studio Olivo.

Era infatti intenzione del legale far conoscere all'Avv. Riccardo Olivo quanto aveva appreso e, contemporaneamente, sollecitare l'Avv. Federico Olivo a recarsi

sollecitamente presso l'ufficio del dott. Albamonte, poiché l'allontanamento della Alma Shalabayeva presuppone necessariamente il rilascio del nulla osta da parte della Procura di Roma.

Prima di allontanarsi dalla Questura, l'Avv. D'Alessandro consigliava al collega Pazienza di non firmare i verbali di perquisizione domiciliare e di sequestro poiché i due legali erano giunti alla villa di Casal Palocco quando le operazioni erano già iniziate e non avevano avuto la possibilità di assistere a tutte le varie fasi.

Ha infatti ricordato l'Avv. Pazienza che dal suo rifiuto di firmare i due verbali scaturì un diverbio con il personale che aveva redatto i due atti, che ebbe termine solo quando il legale accettò di firmare previa apposizione della dicitura "*per presa visione*".

Alle 12:30, Laura Scipioni, per disposizione di Maurizio Improta, si dirigeva dalla sede dell'Ufficio Immigrazione, in Via Patini, al C.I.E. di Ponte Galeria, in via Cesare Chiodi, unitamente al collega Andrea Carocci, per consegnare al personale dell'Ufficio Immigrazione i documenti di viaggio relativi ad Alma e alla figlia Alua, in funzione del successivo rimpatrio delle stesse.

I cd. "lasciapassare" erano stati consegnati *brevi manu* ad Improta, la mattina stessa, dal personale diplomatico kazako.

Durante il tragitto per raggiungere il C.I.E., la Scipioni veniva contattata dal dr. Improta che la esortava ad eseguire con sollecitudine la traduzione di Alma all'aeroporto di Ciampino, in quanto l'aereo era già atterrato ed era pronto a decollare.

Giunta al CIE, Laura Scipioni si avvedeva della presenza di personale della DIGOS e del coinvolgimento, ritenuto singolare, dell'organo di polizia giudiziaria nelle operazioni di traduzione.

In quel frangente, il personale della Digos chiedeva alla Scipioni di attendere, in quanto erano in procinto di interloquire con il dirigente dr. Giannini prima di dare avvio alle predette operazioni.

Nel frattempo, Alma restava in attesa all'interno di un ufficio del CIE, senza che le fosse concessa l'opportunità, nonostante le reiterate richieste in tal senso, di effettuare alcuna telefonata.

Nelle more di tale interlocuzione, Laura Scipioni veniva nuovamente contattata da Improta, il quale le intimava di procedere celermente al trasporto a Ciampino,

rappresentando la pericolosità del marito di Alma e profilando seri rischi per l'incolumità del personale di scorta.

A fronte di tali esternazioni, la Scipioni suggeriva ad Improta di contattare direttamente Giannini, onde accelerare la procedura di traduzione di Alma in Ciampino.

Contestualmente, come già evidenziato, personale della Squadra Mobile si recava a Casal Palocco per prelevare Alua e condurla in aeroporto.

Di conseguenza, Improta contattava Laura Scipioni riferendole che il personale di polizia presente a Casal Palocco non era riuscito a prelevare Alua in quanto le persone ivi presenti non volevano che la bambina fosse condotta fuori dall'abitazione.

Così, Laura Scipioni dialogava con Alma, in lingua inglese, e la sollecitava a telefonare a Venera per avvisarla dell'imminente arrivo della Polizia, onde agevolare le operazioni di prelievo della minore.

Secondo quanto dichiarato dalla parte civile, Laura le intimava di contattare la sorella Venera per dirle di affidare Alua al personale di Polizia sopraggiunto a Casal Palocco.

A fronte del diniego opposto da Alma, insisteva nella richiesta e, per persuaderla, le diceva che la figlia avvertiva la sua mancanza e che, per poterla rivedere, avrebbe dovuto dire a Venera di consegnarla ai poliziotti.

Ciononostante, Alma chiedeva di poter preliminarmente contattare il proprio legale ed estraeva, dalla tasca, un foglio recante il numero di telefono dell'Avvocato Olivo. La Scipioni le strappava il foglio dalle mani e lo faceva a pezzi, aggiungendo che, per legge, non le era consentito interloquire con l'avvocato in quel frangente.

Tramma assisteva alla scena e chiedeva ad Alma di chi fosse il numero annotato sul foglio e, appreso che trattavasi di quello dell'Avvocato, le chiedeva perché volesse interloquire nuovamente con il legale, presente in udienza fino a pochi minuti prima.

Laura Scipioni, servendosi del telefono del CIE, telefonava ai colleghi presenti a Casal Palocco che, a loro volta, consegnavano il ricevitore a Venera che le raccontava che il personale di Polizia intendeva prelevare Alua e che avevano requisito tutti i telefoni, precludendo loro la possibilità di contattare gli avvocati.

Alma, ascoltate le parole di Venera, le intimava di non consegnare la figlia ai poliziotti e di attendere l'intervento degli avvocati.

Evidentemente intuito il tenore della conversazione, Laura Scipioni le strappava dalle mani la cornetta e riattaccava.

Trascorsi alcuni minuti, iniziavano le operazioni di trasferimento a Ciampino.

In particolare, Alma veniva fatta accomodare su un piccolo pulmino, unitamente a diversi poliziotti, tra i quali Vincenzo Tramma e Laura Scipioni. La scorta era composta da almeno altre due vetture appartenenti al personale della Squadra Mobile e della Digos.

Durante il tragitto, all'interno del van, Alma, intuendo di essere diretta all'aeroporto, cominciava a piangere e chiedeva alla Scipioni di prestarle il telefono, ma il polizotto opponeva un secco rifiuto poiché aveva con sé un telefono di servizio. La Scipioni rivolgeva ad Alma una serie di domande, alle quali la donna puntualmente forniva risposta. Una di queste domande riguardava i rapporti tra Putin e Nazarbajev; durante questa fase, la Shalabayeva si accorgeva che la Scipioni ed un suo collega stavano registrando la conversazione.

Discorrendo con Laura Scipioni, Alma descriveva le caratteristiche del regime kazako, evidenziando come la sua famiglia fosse perseguitata e rischiasse la vita in patria.

Alle 14:20, il pilota Jorg Mayerbock partiva dall'aeroporto di Lipsia per dirigersi a quello di Ciampino.

Alle 14:30, Alma giungeva a Ciampino.

Scesi dal furgone, Laura Scipioni chiedeva a Tramma come mai Alma non avesse richiesto asilo politico e Tramma replicava che non potevano sostituirsi a lei nel formulare un'istanza in tal senso.

Ancora, la Scipioni riferiva che, nel medesimo frangente, il collega Gianni Luciani le chiedeva se, vista la situazione, potevano dire loro alla donna se intendeva chiedere asilo politico. Ma Tramma replicava che, se non lo aveva fatto sino a quel momento, non avrebbero potuto farlo loro in sua vece.

Attraversato il varco di ingresso principale dell'Aeroporto, Alma veniva condotta all'interno degli Uffici della Polaria, collocati nell'area adibita al Terminal partenze, unitamente a personale della DIGOS e della Squadra Mobile.

Il personale appartenente alla Polaria di Ciampino, avendo visto sopraggiungere i colleghi senza che fosse stata data loro preventiva notizia di un'imminente espulsione, si attivava per comprendere cosa stesse accadendo.

Il dr. Sebastiano Conti Papuzza, funzionario della Polizia di Frontiera addetto all'aeroporto di Ciampino, dopo una breve interlocuzione con il personale della Digos, che indicava quale ufficio preposto all'operazione la Squadra Mobile, colloquiava telefonicamente con il dr. Stampacchia che, a sua volta, raccontava succintamente la vicenda e precisava che stavano attendendo il nulla osta della Procura per perfezionare l'operazione

Peraltro, il dr. Conti dichiarava che la vicenda, fin da subito, gli era apparsa alquanto singolare poiché l'aeroporto di Ciampino non era mai stato utilizzato in precedenza per tale tipo di operazioni, essendo una tratta destinata principalmente al transito di voli low cost.

L'Ufficio Immigrazione Sezione C.I.E. faceva pervenire alla Polizia di Frontiera, una nota, recante quale oggetto le generalità di Alma Ayan, attraverso la quale si richiedeva la collaborazione del personale di pubblica sicurezza onde agevolare la partenza.

Il personale della Polaria curava la verifica circa la correttezza della procedura di imbarco, anche alla luce della necessità di predisporre particolari cautele, atteso il coinvolgimento di una minore. Quanto al controllo documentale, secondo quanto riferito da Conti Papuzza, ci si limitava ad effettuare un formale riscontro tra l'immagine effigiata nel lasciapassare e la fisionomia delle espellende. Nessuno rilevava che il luogo di nascita delle due persone da espellere era l'Italia.

Nelle more, Conti Pupazza veniva informato dall'Aviazione Generale che sarebbe arrivato un aeromobile privato che, in seguito, atterrava sulla piazzola adibita ad aviazione privata alle 16:00.

In tale contesto, il funzionario di Polizia contattava Laura Scipioni e l'avvertiva che il personale diplomatico kazako era già sopraggiunto.

La Scipioni, nella relazione diretta al dr. Improta del 15 luglio 2013, riferiva che, durante l'incontro con i rappresentanti kazaki a Ciampino, il Consigliere Yerzhan Yessirkepov, con atteggiamento preoccupato, le mostrava il biglietto da visita del Prefetto Procaccini, soggiungendo che stava cercando di mettersi in contatto con lui.

Aggiungeva la Scipioni che il personale diplomatico voleva collocarsi, in attesa della partenza, all'interno dei box situati in prossimità della pista di decollo. Al diniego opposto dal personale di polizia, gli stessi dichiaravano che la situazione era pericolosa, che non volevano attendere all'esterno dell'area e che gli accordi presi con il Ministero erano diversi, chiedendo alla Scipioni se conoscesse Procaccini ed esibendo il relativo biglietto da visita.

A fronte di tale contegno, la Scipioni testualmente ha riferito *"conoscevo il nome di Procaccini, ma realizzai che non si occupava di questioni legate all'immigrazione, allora decisi con Conti di andare via da lì e di tornare negli Uffici della Polaria, anche per cercare di capire cosa stesse succedendo"*.

Il teste Conti Papuzza ha riferito di come i kazaki manifestarono preoccupazione e timore di subire aggressioni. Non volevano pertanto attendere nell'area imbarchi per non essere riconosciuti da eventuali familiari di Alma.

Conti, a fronte delle preoccupazioni manifestate dai diplomatici kazaki, disponeva, per mero scrupolo, con ausilio delle unità cinofile, una bonifica dell'aeromobile.

A tale operazione procedeva l'Ass. Capo della Polizia di Stato Giallatini Alessandro, conduttore cinofilo anti esplosivi. In particolare, lo stesso, alle 16:00, eseguiva l'ispezione dell'aeromobile in partenza che terminava, con esito negativo, alle 16:30. Ritornati presso gli uffici della Polaria, Conti e la Scipioni venivano notiziati da personale della Squadra Mobile circa l'esistenza di una situazione di stallo della procedura di rimpatrio, determinato dalla mancanza del nulla osta all'espulsione da parte della Procura della Repubblica di Roma.

Improta riferiva, telefonicamente, a più riprese, alla Scipioni di non perdere di vista Alma ed Alua, significandole che, ove la procedura si fosse arrestata, le stesse avrebbero dovuto essere ricondotte sollecitamente presso l'Ufficio Immigrazione.

Intorno alle 14:00 circa, Semakin, Venera, Alua e Adiya giungevano a Ciampino. Secondo quanto riferito da Semakin Volodymyr, varcato l'ingresso principale, si dirigevano presso gli uffici della Polizia di Frontiera, ove era presente personale dell'Ufficio Immigrazione, un funzionario della Polizia di Frontiera ed Alma Shalabayeva.

Mentre Alua veniva immediatamente condotta all'interno della stanza ove si trovava la madre, Semakin, Venera e la figlia attendevano sulle sedute destinate ai

passaggeri, collocate nell'area adiacente all'ufficio ove era stata tradotta Alma, e dallo stesso separata tramite divisori in vetro trasparente.

Il personale della Digos, secondo quanto riferito da Del Bufalo e Luciani, apprendeva in quel frangente che Alma era in procinto di essere espulsa e che si era in attesa del nulla osta all'espulsione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il personale della Squadra Mobile restava in attesa delle direttive del Dott. Stampacchia circa gli ulteriori adempimenti, consequenziali ad eventuali sviluppi della procedura.

In particolare, dovevano ancora pervenire il nulla-osta all'espulsione da parte della Procura della Repubblica e l'autorizzazione all'affidamento di Alua da parte del Tribunale per i minorenni.

Dopo circa due ore, la figlia di Venera veniva condotta da Semakin all'interno della stanza ove erano in attesa Alma ed Alua, per consentire alle bambine di stare insieme. Semakin e Venera restavano in attesa all'esterno della stanza.

Alma ha riferito di essere rimasta in attesa all'interno dell'ufficio, senza conoscere gli esiti della procedura e senza poter utilizzare un telefono.

Laura Scipioni rimaneva costantemente con lei e, durante l'intero periodo di attesa, interloquiva con un referente che apparentemente stava coordinando le azioni.

Tra il personale che si avvicendava all'interno dell'ufficio Polaria, Alma riconosceva diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di perquisizione del 29 maggio.

Ad un tratto, mentre la nipote veniva condotta all'interno dell'ufficio per incontrare Alua, le si avvicinava un funzionario dell'aeroporto e le chiedeva le ragioni di un tale spiegamento di forze. A fronte della risposta di Alma, la quale gli riferiva di come il marito fosse il leader dell'opposizione, soggetto a persecuzione politica in Kazakhstan, il funzionario le aveva suggerito: "*ask for political asylum*".

Alma aveva quindi sussurrato alla nipote di ritornare da Venera e, senza farsi notare, portarle il suo cellulare, per consentirle di contattare gli avvocati. La nipote, tuttavia, non era più tornata all'interno dell'ufficio.

Ancora, Alma ha sostenuto che, dopo essere stata scortata in bagno da Laura Scipioni, ed aver compreso la finalità sottesa alle operazioni in corso, si era rivolta al personale di Polizia presente all'interno dell'Ufficio Polaria, profittando del momentaneo allontanamento della Scipioni, ed aveva chiesto nuovamente, in

lingua inglese, asilo politico. Il suo interlocutore aveva fatto finta di non capire e non aveva dato seguito alla richiesta.

Intorno alle 14:30, Stampacchia riferiva a Morrone che era intervenuta l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni per l'affido di Alua ad Alma. Del Bufalo assisteva alla telefonata tra Morrone e Stampacchia ed interloquiva anche direttamente con quest'ultimo, usando il cellulare di Morrone.

Stampacchia gli confermava che era intervenuta disposizione in tal senso da parte del Tribunale per i minorenni nella persona del dott. Gaetano Postiglione.

Secondo quanto riferito da Moscatelli e Del Bufalo, era il personale dell'Ufficio Immigrazione a riferire loro, successivamente, nella fase preliminare alla redazione del relativo verbale, che Alma aveva accettato l'affidamento della figlia.

Nel frattempo, l'Avv. Federico Olivo, compresa l'ineluttabilità della procedura di espulsione che sarebbe avvenuta nel giro di poche ore, riteneva che l'unica via di salvezza fosse sollecitare l'intervento della la Procura della Repubblica di Roma.

Parlava con il sostituto procuratore Eugenio Albamonte e, su suggerimento del magistrato, allo scopo di ritardare la procedura e ottenere il diniego di nulla osta, depositava una istanza nella quale il difensore dichiarava che la sua cliente, Alma Shalabayeva, voleva essere interrogata per rendere importanti dichiarazioni onde chiarire la propria posizione personale, in particolare circa la genuinità del passaporto la cui presunta falsità aveva occasionato il procedimento. Alla nota, l'Avv. Olivo allegava la documentazione trasmessa dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica Centrafricana con la quale dette Autorità attestavano l'autenticità del passaporto.

Infatti, alle 15:00, il dr. Cortese telefonava al dr. Improta avvertendolo che i difensori della Shalabayeva si trovavano nell'ufficio del Procuratore della Repubblica e, alle ore 15:30, la Procura di Roma disponeva che la Questura sospendesse la procedura di espulsione per ragioni di approfondimento della vicenda.

Il dr. Cortese riceveva una telefonata del Procuratore della Repubblica dr. Giuseppe Pignatone che chiedeva chiarimenti sulla vicenda e, quindi, il Dirigente la Squadra Mobile riteneva opportuno mettere in contatto il dr. Improta con il dr. Albamonte. L'imputato Improta ha dichiarato che apprendeva dal collega Cortese che il dr. Albamonte concedeva un nulla osta verbale e lui, dunque, telefonava al sostituto

procuratore perché esigeva che il nulla osta alla espulsione venisse rilasciato per iscritto. Avveniva, secondo Improta, una burrascosa telefonata al termine della quale gli interlocutori si accordavano affinché il sostituto procuratore ricevesse una nota riassuntiva della vicenda.

Il dr. Improta indirizzava al dr. Eugenio Albamonte (e, per conoscenza, al dr. Cortese) una nota con la quale trasmetteva la informativa MAE relativa ad Alma Ayan, la relazione tecnica concernente il passaporto centrafricano contraffatto e la nota verbale trasmessa dall'Ambasciata kazaka circa la reale identità della donna. L'imputato, inoltre, rappresentava che era già intervenuta convalida del trattenimento presso il CIE e che, previo nulla osta della Procura di Roma, Alma Shalabayeva era nella condizione di essere rimpatriata, unitamente alla figlia minore, affidata a persona nominata dal Tribunale dei Minori.

Alle 17:00, l'ufficio inquirente romano concedeva nulla osta alla espulsione. Infatti, il dr. Albamonte, letta la nota di chiarimenti a firma Improta, confermava il nulla osta alla espulsione già conferito per le vie brevi nei confronti di Alma Ayan. Il documento recava in calce il visto apposto dal Procuratore della Repubblica dr. Giuseppe Pignatone.

Anche il Sostituto procuratore minori dr. Gaetano Postiglione rilasciava il nulla osta alla espulsione, apponendo timbro e firma in calce alla richiesta della Squadra Mobile inviata il 30 maggio ai due uffici requirenti.

Secondo la giornalista Sara Menafra de "*Il Messaggero*", l'Avvocato Federico Olivo le confidava di essere stato testimone, in Procura, di un vivace scambio di opinioni sul tema del nulla osta alla espulsione, ma il legale romano ha negato questa circostanza ed ha, tuttavia, ricordato che, nei giorni successivi, il dr. Albamonte gli confidava che l'Ufficio Immigrazione del dr. Improta aveva esercitato pressioni su di lui e sul Procuratore della Repubblica allo scopo di ottenere rapidamente il nulla osta. Sosteneva, infatti, l'ufficio della Polizia di Stato che non esisteva alcuna necessità investigativa per trattenere Alma Shalabayeva in Italia in quanto era provato che il passaporto centrafricano era falso e, dunque, l'indagine era, di fatto, conclusa.

Circa detta parte del racconto dell'Avvocato Federico Olivo, il Tribunale deve doverosamente precisare che essa costituisce solo oggetto di narrazione e non sarà utilizzata ai fini della decisione in quanto, non avendo il Collegio ammesso la

testimonianza del dr. Eugenio Albamonte, come richiesto dalla difesa dell'imputato Improta, nello specifico, la narrazione non è utilizzabile, come disposto dall'art. 195 co. 3° c.p.p..

Il giornalista dell'ANSA Francesco Tamburro, deceduto prima del dibattimento, dichiarava che, il pomeriggio del 31 maggio, nei locali della Procura della Repubblica di Roma, aveva incontrato l'Avvocato Riccardo Olivo. Quest'ultimo era arrabbiatissimo poiché sosteneva che Alma Shalabayeva corresse un serio rischio di sottoposizione a trattamenti disumani ove "estradata" in Kazakhstan. Tuttavia, il legale aveva significato, sia alla Questura di Roma che alla Procura della Repubblica, il grave pericolo rappresentato dalla espulsione della donna, ed era pertanto convinto che la sua cliente non sarebbe stata espulsa.

A Ciampino, la notizia dell'emissione del nulla osta da parte della Procura della Repubblica perveniva intorno alle 17:30.

Appresa la notizia, la Scipioni ha riferito di aver iniziato a piangere, circostanza confermata da Del Bufalo.

Più in particolare, quest'ultimo ha riferito di aver visto la Scipioni in lacrime dopo aver appreso che Alma aveva accettato la custodia della figlia, soggiungendo di aver intuito che tale reazione era da correlare alla conseguenziale espulsione di Alma. Pertanto, Del Bufalo rivolgendosi alla Scipioni, le aveva riferito che, ove non se la fosse sentita di accompagnare la donna sotto bordo, avrebbe potuto attendere presso gli uffici, attesa la presenza di personale sufficiente a scortare le espellende sino alla pista di atterraggio.

Intorno alle 18:30, Alma e Alua venivano scortate da personale della Squadra Mobile lungo un corridoio, in direzione della pista di atterraggio. Laura Scipioni recava Alua in braccio, mentre Alma le si era avvinghiata ad un braccio, piangente. Volodymyr Semakin vedeva Alma cominciare a piangere e sentiva dire dalla stessa, in lingua russa, che sarebbe stata uccisa. Un poliziotto presente, che conosceva la lingua russa, evidentemente comprendendo il significato delle rimostranze di lei, aveva ribattuto "no, no, no".

Alma, Alua, Laura Scipioni e Vincenzo Tramma salivano a bordo di un mini van della Polaria preposto al trasporto sulla pista di atterraggio, ove era già presente l'automobile con a bordo il personale diplomatico kazako.

All'interno del mini-van era presente altresì personale della Digos, Del Bufalo e Luciani, nonché personale della Squadra Mobile.

Alma ha ricordato di aver notato distintamente le armi che spuntavano fuori dalla giacca degli operanti e che, durante il tragitto, chiedeva a Laura Scipioni se potesse prestarle il telefono per fare una telefonata, ma quest'ultima non accoglieva la richiesta.

Ancora, in quel contesto, Alma ha riferito di averle reiteratamente chiesto dove fossero dirette, senza ottenere alcuna risposta. Aveva inoltre chiesto, rivolgendosi a Laura, la concessione dell'asilo politico, e la stessa aveva replicato che era troppo tardi, e che *"tutto era stato già deciso"*.

Raggiunta la pista, e una volta discesi dal van, Tramma, secondo quanto riferito dalla Scipioni, spiegava ad Alma che, ove avesse sottoscritto il verbale di affidamento, la bambina sarebbe stata espatriata con lei. Al contrario, ove non avesse proceduto in tal senso, la figlia Alua sarebbe rimasta in Italia unitamente *"alla famiglia alla quale era stata affidata"*. Tale spiegazione era stata fornita altresì al personale diplomatico kazako, che aveva espressamente chiesto di essere edotto della procedura.

Peraltro, all'atto della discesa dal mini-van, Alma ricorda come Tramma le avesse chiesto di non rivelare a nessuno che conosceva lingua russa.

Alma, a fronte dell'alternativa prospettata da Tramma, aveva rivendicato l'affidamento della bambina, aggiungendo che sarebbe tornata in Italia e avrebbero tutti risposto delle proprie azioni. Laura Scipioni si era congedata da Alua, augurandole "good luck", e non si era recata sottobordo. In particolare, la stessa era stata bloccata dalla hostess di volo perché era in atto una discussione tra il personale kazako ed il pilota dell'aereo.

Quanto al verbale di affidamento di Alua ad Alma, lo stesso, secondo quanto concordemente riferito da Del Bufalo e Moscatelli, veniva predisposto al computer all'interno dei locali della Polizia di Frontiera

Segnatamente, Alma diceva a Tramma che accettava la consegna della figlia e, dopo la traduzione in italiano fatta da Tramma, Del Bufalo attestava la circostanza nel verbale di affidamento.

Moscatelli ha riferito che le sezioni del verbale compilate manualmente erano state redatte sottobordo, ma i funzionari kazaki erano già presenti all'interno dei locali della Polizia di Frontiera.

Ancora, secondo Moscatelli il verbale veniva completato e le firme venivano apposte sottobordo, ove era sicuramente presente personale dell'Ufficio Immigrazione, il personale della Squadra Mobile che sottoscriveva il verbale, nonché personale diplomatico kazako.

Le sezioni relative al personale presente sottobordo venivano ivi compilate e veniva inserito, altresì, l'orario di redazione.

Non vi è univocità di versione in ordine al luogo di sottoscrizione da parte degli operanti, ma del Bufalo ha riferito che tale sottoscrizione è stata perfezionata all'interno dell'ufficio della Polaria.

Con riferimento a Semakin Volodymyr, la cui sottoscrizione figura in calce al verbale, lo stesso ha riferito di come gli agenti di Polizia gli avessero intimato di sottoscrivere il verbale senza renderlo edotto del contenuto. Peraltro, a domanda in tal senso formulata dal Pubblico Ministero, Semakin ha soggiunto di non aver mai incontrato il personale diplomatico, né di aver mai avuto modo di interagire, in tale frangente, con Alma Shalabayeva.

Dalle dichiarazioni convergenti rese da tutti i soggetti a vario titolo presenti sotto bordo nella fase prodromica alla partenza, nonché dallo stesso Semakin, emerge come quest'ultimo non sia mai stato condotto sotto-bordo.

Il verbale di affidamento veniva letto in lingua russa da Yerzhan Yessirkepov e alle operazioni assisteva, altresì, Khassen Nurlan. Tramma, presente alla lettura, confermava agli operanti ivi presenti la fedeltà della traduzione.

Nel documento, la minore veniva identificata come Ayan Alua, nata il 7 febbraio 2007, cittadina del Kazakistan, sedicente, e la madre in Alma Shalabayeva, di nazionalità kazaka, entrambe identificate a mezzo di documento provvisorio rilasciato dall'autorità consolare del Kazakistan a Roma. E tuttavia, il documento provvisorio predetto, adoperato per l'identificazione, riportava, quanto alla minore, le generalità di Alua Ablyazova.

Sul punto, Alma Shalabayeva ha sottolineato di non essere mai stata informata circa l'affidamento di Alua a Volodymyr Semakin, intervenuto in data 30 maggio

2013, né di essere mai stata edotta circa le ripercussioni, sulla procedura di espulsione, causate da un eventuale diniego dell'affidamento della minore.

Secondo quanto riferito da Alma, ed in conformità alle dichiarazioni rese sul punto da Laura Scipioni, Vincenzo Tramma le prospettava l'alternativa tra l'affidamento a sé di Alua o, qualora avesse rifiutato, l'affidamento della stessa a Volodymyr Semakin.

In quel frangente, la donna aveva peraltro rinnovato, rivolgendosi al personale kazako, la richiesta di asilo politico, che era stata tradotta in italiano da Nurlan. Alma ed Alua venivano, quindi, imbarcate sull'aeromobile della Compagnia Austriaca AVCON Jet nel quale salivano anche il console Yerzhan Yessirkepov e il consigliere Nurlan Khassen.

Alle 19:03, l'aereo decollava alla volta di Astana.

Il Collegio deve rilevare una circostanza singolare riguardante la scheda tecnica del volo dell'aereo austriaco.

Infatti, agli atti del fascicolo per il dibattimento, esistono almeno tre differenti versioni del documento.

Tutte attestano che l'aereo atterrava a Ciampinò alle 16:00, ma, quanto all'orario del decollo, la scheda rinvenuta nell'ufficio del dr. Conti Papuzza segnalava che l'aereo era partito, alla volta di Astana, alle 17:30.

Su altra identica scheda, l'orario veniva corretto in quello dello 19:00 e, ancora, su una terza scheda, l'orario iniziale veniva modificato in uno incomprensibile.

Essendo provato con certezza che l'aereo decollò alle 19:03, sembra evidente che qualcuno si sia adoperato per correggere l'orario iniziale (17:30), certamente errato. Al termine delle operazioni, Del Bufalo, ancora in Ciampino, redigeva la relazione di servizio ricognitiva delle operazioni compiute, indirizzata al dirigente della Digos e della Squadra Mobile. La relazione era sottoscritta da Del Bufalo e Luciani, per la Digos, e Morrone e Moscatelli, per la Squadra Mobile.

Alle ore 21:30 l'Ass. Capo Ornella Cetti, in servizio presso l'Aviazione Generale Roma Ciampino, previa intermediazione del personale della società di handling ATA, veniva contattata telefonicamente sull'utenza diretta d'ufficio da Adelaide Rispoli. La stessa, specificando di lavorare per la Compagnia Aerea "Global Jet" e di chiamare da Ginevra, chiedeva informazioni circa il volo OE.HOO Avcon Jet AG diretto ad Astana, decollato alle 19:00, dimostrando di avere contezza dei dati di

volo e della circostanza che i passeggeri fossero una donna, una minore e due uomini.

Alle ore 22:30, a fronte del diniego opposto dal personale dell'Ufficio dell'Aviazione Generale, Adelaide Rispoli ricontattava la predetta utenza, soggiungendo di temere un sequestro di persona, e manifestando sospetti in ordine all'effettiva appartenenza alle Forze dell'ordine del personale di scorta dei soggetti espulsi.

Successivamente, alle 23:00, Adelaide Rispoli contattava nuovamente la predetta utenza, formulando la medesima richiesta e specificando di essere in contatto con i legali della passeggera. Ancora, alle 23:30, chiedeva al medesimo ufficio l'indirizzo e-mail dell'ufficio Polaria di Ciampino.

Alle 00:34 del 1° giugno 2013, sul predetto indirizzo e-mail, perveniva una comunicazione, inoltrata da Adelaide Rispoli, con la quale, facendosi riferimento ad un sospetto rapimento, venivano richiesti i medesimi dati oggetto delle precedenti richieste formulare all'Aviazione Generale.

Nella stessa giornata, gli imputati Cortese e Armeni redigevano una annotazione diretta al dr. Gaetano Postiglione e al dr. Eugenio Albamonte (la annotazione reca la data del 31 maggio, ma, con tutta evidenza, è stata compilata il giorno dopo in quanto i pubblici ufficiali attestavano che la espulsione era avvenuta "*nella serata di ieri*").

La Squadra Mobile informava le due Autorità giudiziarie che Alma Shalabayeva e la figlia erano state espulse, che, al momento della espulsione, era presente il Console Yessirkepov che aveva tradotto il verbale di affidamento della minore e lo aveva sottoscritto unitamente a Semakin Volodymyr e, infine, che la sedicente Alua Ayan era Alua Ablyazova, figlia di Alma Shalabayeva e Mukhtar Ablyazov, nata il _____, titolare del passaporto n. _____.

I verbali di perquisizione e sequestro eseguiti il 31 maggio, trasmessi dalla Squadra Mobile, pervenivano alle 13:40 del 1° giugno al sostituto procuratore dr. Albamonte. Arrivata in Kazakhstan il 1° giugno 2013, la Shalabayeva scopriva che, in data 30 maggio 2013, mentre lei era trattenuta a Ponte Galeria, era iniziato un procedimento penale nei suoi riguardi e che le Autorità kazake, quando lei si trovava in Gran Bretagna, avevano emesso un passaporto a suo nome che lei non aveva mai richiesto.

In patria, le consegnavano dei documenti (lasciapassare) ed un biglietto per recarsi da Astana (dove era atterrato l'aereo) ad Almaty (ove era la sua famiglia di origine). Su questi documenti vi erano la foto sua e della figlia, cioè le stesse foto presenti sul passaporto della Repubblica Centrafricana.

Confinata nella propria abitazione ad Almaty, Alma iniziava a scrivere un diario della sua vicenda romana, cioè una cronistoria dettagliata dei fatti accaduti dal 29 maggio 2020 sino al suo arrivo in Kazakhstan.

Il 3 giugno 2013, la Squadra Mobile trasmetteva una annotazione, riepilogativa della vicenda Ablyazov-Shalabayeva, alla Procura Repubblica Roma sostituto procuratore dr. Albamonte.

L'annotazione, a firma del dr. Cortese e del dr. Armeni, rappresentava, fra l'altro, che, durante la perquisizione del 31 maggio, era stata rinvenuta una mail del 29 maggio ore 13:26 tra l'Avvocato De Bavier e l'Avv. Riccardo Olivo nella quale il primo asseriva che Alma era la moglie del ricercato Ablyazov "*perseguitato dal regime del Kazakhstan*".

Contestualmente, i due pubblici ufficiali trasmettevano al Procuratore della Repubblica di Roma dr. Giuseppe Pignatone, una annotazione specificamente dedicata alle attività svolte dalle due agenzie investigative coinvolte nella vicenda di Casal Palocco, quella che aveva lavorato per i kazaki e quella che si era occupata di tutelare la famiglia Ablyazov.

Sempre il 3 giugno, il Dirigente l'Ufficio Immigrazione inviava un appunto al Questore di Roma nel quale affermava che era stato lui, il giorno 29 maggio, a chiedere al collega Cortese di prendere contatti con il Tribunale per i minorenni circa l'eventuale affidamento di Alua e che il PM di turno aveva dato disposizione di affidare la bambina, su indicazione di Alma, alla famiglia di cittadini ucraini che vivevano nella stessa abitazione. Riferiva ancora che, il giorno 31 maggio, l'Ambasciata kazaka identificava formalmente madre e figlia e forniva i lasciapassare.

Aggiungeva che, dopo che era pervenuto il nulla osta del PM Albamonte, aveva chiesto al dr. Cortese di interloquire con il Tribunale minorenni per chiedere il formale riaffidamento della minore alla madre al fine di rimpatriare entrambe, che questa autorizzazione era pervenuta, che mai aveva ricevuto una informazione circa il fatto che Alma era moglie di un dissidente politico, che la donna non aveva

mai richiesto asilo politico e che, presso il CIE, era stata prelevata da personale femminile in grado di parlare sia inglese che russo.

Il 21 giugno 2013, il Ministero della Giustizia della Repubblica Centrafricana comunicava allo studio Olivo che il passaporto rilasciato ad Alma Ayan era genuino e valido.

Il 25 giugno 2013, il Tribunale Riesame Roma annullava il decreto di convalida del PM del 31 maggio di sequestro della memory card presa a Casal Palocco il 29 maggio nonché il decreto di convalida, emesso dal PM il 3 giugno, di sequestro di vario materiale a Casal Palocco ed eseguito nei confronti di Bolat Seralyev.

Il 27 giugno 2013, il Tribunale Riesame Roma, decidendo in ordine al tema del sequestro del passaporto centroafricano, affermava che il documento era autentico, sulla base della stessa documentazione esibita dai difensori nel corso della udienza di convalida.

Nella stessa giornata perveniva al Ministero della Giustizia una nota verbale della Ambasciata kazaka a Roma mediante la quale si inoltrava una domanda di assistenza giudiziaria per procedere nei confronti di Mukhtar Ablyazov ed altri cittadini del Kazakhstan.

L'11 luglio 2013, la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione annullava il decreto di convalida del trattenimento disposto dal Giudice di Pace di Roma il 31 maggio 2013.

Il 12 luglio 2013, il Prefetto di Roma revocava in autotutela il decreto di espulsione della Shalabayeva. Il provvedimento prendeva atto che ormai risultava che la donna aveva un passaporto kazako e due permessi di soggiorno validi, uno del Regno Unito e uno della Lettonia. In particolare, il permesso di soggiorno lettone, cioè di paese dell'area Schengen, non avrebbe permesso l'espulsione con accompagnamento alla frontiera.

Il 15 luglio 2013, il dr. Improta rendeva dichiarazioni al Capo della Polizia nel corso della indagine amministrativa interna

Il 18 Luglio 2013, l'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, dalla sede di Ginevra, affermava che le circostanze del rimpatrio forzoso di Alma Shalabayeva in Kazakhstan sembravano configurare un caso di "*extraordinary rendition*".

Nella stessa giornata, la comunicazione già inviata dalle Autorità Centrafricane allo studio legale Olivo perveniva anche al Ministero della Giustizia e al Ministero degli Affari Esteri del nostro paese.

Il 19 luglio 2013, il giudice Stefania Lavore redigeva una relazione per il Presidente Tribunale Roma ed affermava che, durante l'udienza di convalida, la donna aveva detto di chiamarsi Alma Ayan nata in Kazakhstan il 15.8.1966, di non avere un valido documento di identificazione, di abitare a Roma e di avere 4 figli. Lei aveva ritenuto di non concedere un termine per la partenza volontaria presso un paese extracomunitario perché non era stata validamente identificata ed era stata denunciata per possesso di un passaporto contraffatto. Infine, precisava che, nel corso della udienza, nessuno aveva parlato di asilo politico o protezione internazionale.

Il 23 luglio 2013, il Presidente del Tribunale di Roma, dr. Mario Bresciano, trasmetteva una relazione al Capo dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia.

Il dr. Bresciano, di fatto, riteneva che la Polizia avesse tratto in inganno il Giudice di Pace in quanto erano emersi molti elementi sospetti nella rappresentazione dei fatti effettuata nel corso della udienza di convalida (il segnalamento al Brennero non dimostrato, la mancanza di un passaporto kazako agli atti, la assenza di elementi precisi sulla contraffazione del passaporto centroafricano, il fatto che Alma possedeva ampie disponibilità economiche, al contrario di quanto affermato nel decreto di espulsione, la insolita fretta nella procedura, l'uso di un Jet privato). Il Presidente del Tribunale riteneva fondate le osservazioni avanzate dalla dr.ssa Lavore sulla vicenda.

Il 30 luglio 2013, in un appunto con destinatario non determinato, il dr. Improta sosteneva che mai Alma Shalabayeva aveva chiesto asilo politico né aveva mai fatto alcun riferimento alla persecuzione politica del marito.

Il 2 agosto 2013, l'Isp. Stefano Leoni trasmetteva al dr. Improta una nota riepilogativa dell'andamento della udienza di convalida svoltasi il 31 maggio.

Leoni sosteneva che il collega Tramma aveva partecipato all'udienza perché conoscitore della lingua russa, gli avvocati avevano esibito al Giudice copia di certificazione consolare dell'Ambasciata Centrafricana a Bruxelles, nessuno aveva parlato di asilo politico o di pericolo in Kazakhstan né di Ablyazov come dissidente rifugiato politico in Gran Bretagna.

Il 25 settembre 2013, Madina Ablyazova depositava, presso la Procura di Roma, la prima denuncia in ordine alla vicenda che aveva coinvolta la madre Alma.

Il 27 dicembre 2013, Alma Shalabayeva e la figlia Alua rientravano in Italia.

Il 17 marzo 2014, presso la Procura di Perugia, la donna presentava denuncia contro i responsabili della vicenda di cui era rimasta vittima.

Il 18 aprile 2014, Alma Shalabayeva otteneva lo status di rifugiato politico.

L'attendibilità delle parti civili e dei coniugi Semakin

Se Alma Shalabayeva, protagonista della vicenda che stiamo esaminando, ha reso dichiarazioni accusatorie che si rivelano decisive per l'affermazione di responsabilità in capo agli imputati, nondimeno altre rilevanti propalazioni sono state offerte da Venera Seralyeva, Bolat Seralyev, Volodymyr Semakin e Tetyana Semakina, sia pure, tuttavia, con un peso probatorio non esattamente equivalente tra le stesse.

Deve anzitutto segnalarsi che tutte le persone offese sono testimoni diretti degli accadimenti narrati e, solo in minima parte, la narrazione delle stesse costituisce una testimonianza *de relato*.

La trama accusatoria è fondata, essenzialmente, sul racconto di Alma Shalabayeva che ha subito, in prima persona, i soprusi e le illegalità che hanno permeato la molteplicità delle attività – amministrative, investigative e giudiziarie - poste in essere nei suoi confronti.

Ma non meno rilevante è il racconto delle altre parti civili, nonché dei coniugi Semakin. E ciò non solo nella misura in cui esso, per diversi aspetti, corrobora quello della dichiarante principale, ma anche in quanto fornisce la prova di accadimenti rispetto ai quali Alma Shalabayeva, a causa dello stato di restrizione nel CIE di Ponte Galeria, è rimasta estranea.

Si pensi, in proposito, ad alcuni importanti segmenti della vicenda, quali l'affidamento di Alua Ablyazova a Semakin Volodymyr la notte tra il 29 e il 30 maggio, la seconda perquisizione del 31 maggio a Casal Palocco nonché il prelevamento di Alua e il suo trasferimento a Ciampino poco prima della espulsione.

Non sarebbe stato possibile ricostruire compiutamente dette vicende senza il contributo di soggetti dichiaranti, diversi da Alma Shalabayeva, a vario titolo coinvolti nella vicenda in esame.

L'accusatrice principale ha sempre offerto una narrazione coerente della vicenda, in relazione ad aspetti decisivi e indimenticabili dei fatti avvenuti, nonostante la pluralità dei momenti nei quali la stessa ha avuto occasione di rendere le proprie dichiarazioni: il memoriale scritto in Kazakhstan nel 2013 prima del ritorno in Italia, la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia del 2014, l'incidente probatorio del 2018 e l'esame dibattimentale del 2020.

Il racconto offerto nel corso dell'incidente probatorio è stato sempre lineare, privo di illogicità interne, e la testimone ha dimostrato di conservare ottima memoria di ciascun accadimento, della partecipazione allo stesso di persone ben individuate e della scansione cronologica della vicenda.

Difatti, la persona offesa non è mai "inciampata" durante il racconto confondendo tra loro gli avvenimenti o collocando i fatti, da punto di vista temporale, in modo difforme da quello di effettiva verifica.

Del pari, la testimone non ha mai commesso errori di altro tipo, confondendo una persona con l'altra o collocando, in modo errato, nel tempo ed in determinati luoghi fisici, alcuni soggetti.

Si tratta di un elemento di straordinaria rilevanza probatoria, significativamente idoneo a dimostrare l'attendibilità della narrazione accusatoria tenuto conto del fatto che la testimone è entrata in contatto con una quantità notevolissima di poliziotti e di altre persone, dei quali non conosceva né nomi né cariche ricoperte. Nonostante ciò, è riuscita sempre a collegare esattamente ciascuna persona ad un ben determinato accadimento.

Del racconto di Alma Shalabayeva colpisce, soprattutto, la ricchezza dei particolari e lo sforzo di completezza nella ricostruzione di ogni fatto, tanto da aver offerto indicazioni precise anche su caratteristiche fisiche e sull'abbigliamento di pubblici ufficiali dei quali non conosceva e non conosce ancora il nome.

Si pensi, in particolare, al modo con il quale la persona offesa ha ricostruito, minuto per minuto, ora per ora, una giornata tesissima ed estenuante, come quella vissuta il 29 maggio, dalla perquisizione a Casal Palocco all'arrivo a Ponte Galeria.

Ovviamente, occorre aver riguardo, sul punto, alla trama complessiva della storia narrata ed agli aspetti salienti della stessa, elementi riproposti senza contraddizioni o modificazioni della versione.

Anzitutto, prima di ogni altra possibile contestazione in punto di attendibilità, il difensore dell'imputato Stampacchia ha sostenuto che la parte civile mente perché, durante l'incidente probatorio, ha dimostrato di comprendere la lingua italiana. La stessa non deve essere, quindi, creduta quando afferma che, nel maggio 2013, non comprendeva e non parlava la lingua italiana.

Premesso che la testimone venne assistita da un interprete di lingua russa durante le udienze del 2018 davanti al GUP, il difensore dimentica che Alma Shalabayeva ha fatto ritorno in Italia, dal Kazakistan, nel dicembre 2013 e che, da allora, vive stabilmente nel nostro paese.

Quindi, è verosimile che, trascorsi cinque anni dal maggio 2013, la donna, nel 2018, comprendesse molto meglio la nostra lingua.

Prova ulteriore della sincerità di Alma Shalabayeva, così come della sorella Venera, può rintracciarsi nel racconto fornito sul possesso del passaporto kazako e dei permessi di soggiorno lettone e inglese.

Le parti civili, il cui intento legittimo era ed è quello di dimostrare la responsabilità degli imputati per le illegalità consumate ai loro danni, avrebbero potuto dichiarare, nel corso della indagine preliminare, che questi documenti erano stati prelevati dalla Squadra Mobile o dai poliziotti dell'Ufficio Immigrazione e che, dunque, consapevolmente, senza tema di smentita, gli imputati avevano occultato la prova documentale che avrebbe permesso ad Alma Shalabayeva di dimostrare la legittima permanenza sul territorio italiano.

Quantomeno, Alma e Venera avrebbero potuto affermare che i poliziotti avevano avuto tra le loro mani i documenti, li avevano attentamente esaminati e quindi li avevano restituiti.

Detta affermazione non avrebbe potuto essere contrastata da nessuno, se non dagli stessi legali di Alma Shalabayeva in quanto gli avvocati Riccardo e Federico Olivo erano entrati in possesso almeno di due di detti documenti.

Invece, Venera Seralyeva, mai contraddetta dalla sorella, ha dichiarato che i documenti restarono a casa dopo la perquisizione del 29 maggio e che neppure in

occasione della seconda perquisizione del 31 maggio vennero sequestrati, tanto che i poliziotti probabilmente non si accorsero della loro importanza.

Un comportamento analogo è stato tenuto da Alma Shalabayeva che ha sempre affermato come, durante la prima perquisizione, scelse di nascondere la propria identità e mantenne detta condotta sino alla sera del 29 maggio quando, nelle stanze dell'Ufficio Immigrazione, decise di rivelare tutto.

Anche descrivendo l'udienza di convalida davanti al Giudice di Pace, la donna è stata sino in fondo sincera poiché ha sempre dichiarato che comprese ben poco di quello che stava avvenendo e che furono i suoi legali a svolgere considerazioni ed a rappresentare circostanze a lei favorevoli alla dr.ssa Lavore.

Anche in questo caso, per un testimone intenzionato a raccontare fatti non veri o ad alterare alcuni accadimenti, sarebbe stato sin troppo agevole dichiarare al Giudice che lei aveva fatto un racconto compiuto della sua vicenda e che il Giudice di Pace si era rifiutato di ascoltarlo e verbalizzarlo. Ma Alma Shalabayeva non ha reso questo tipo di dichiarazione.

Ed ancora.

La scena delle lesioni subite da Bolat Seralyev durante la prima perquisizione è stata raccontata da ben cinque testimoni: la vittima Bolat, Alma Shalabayeva, Venera Seralyeva, Semakin Volodymyr e Tetyana Semakina.

Anche in questo caso, sarebbe stato agevole per i testimoni accusare del fatto l'imputato Stampacchia per rafforzare l'accusa e far condannare il funzionario di Polizia per il reato di lesioni.

Invece, non solo questo non è accaduto, ma Alma Shalabayeva, durante l'incidente probatorio, che già coinvolgeva il dr. Stampacchia quale imputato, ha precisato che il poliziotto aggressore non era tra quelli già individuati dalla Procura di Perugia come responsabili dei vari reati e non ha neppure asserito che il dr. Stampacchia era, comunque, presente durante l'aggressione a Bolat Seralyev.

Nell'interrogatorio al Pubblico Ministero del 1 dicembre 2015, l'imputata Laura Scipioni, poi prosciolta in udienza preliminare, ha dichiarato che, a Ciampino, nell'imminenza della espulsione, Tramma, dopo aver colloquiato con Alma Shalabayeva, le aveva comunicato che la donna aveva appena detto che *"sarebbe tornata in Italia e che avremmo tutti risposto delle nostre azioni"*.

Ebbene, il chiaro avvertimento della donna dimostra, in maniera univoca, che la stessa aveva subito angherie da parte della Polizia di Stato e che erano stati violati i suoi diritti fondamentali. Era animata da risentimento per quanto aveva patito e si riprometteva di dimostrare che, sempre inutilmente, aveva cercato di rappresentare quale era la sua effettiva situazione, anche chiedendo protezione o asilo politico.

La frase ascoltata dall'imputato Tramma rappresenta la prova inconfutabile della sincerità di Alma Shalabayeva.

Per quanto concerne le altre persone offese, Bolat Seralyev, durante l'indagine preliminare, ha reso un'unica dichiarazione e, prima dell'inizio del dibattimento, il testimone è deceduto, con conseguente acquisizione del verbale delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 512 c.p.p..

La moglie Venera Seralyeva ha, invece, reso deposizione nel dibattimento.

I testimoni Semakin Volodymyr e Tetyana Semakina, sono stati esaminati durante la istruttoria dibattimentale, ma, al fascicolo del Giudice, sono stati acquisiti anche i verbali di sommarie informazioni rese dai coniugi ucraini nella fase della indagine, in particolare quelli sottoscritti durante la perquisizione del 29 maggio.

Al pari di Alma Shalabayeva, anche dette quattro persone sono testimoni diretti di gran parte dei fatti avvenuti tra il 29 e il 31 maggio, anche se il patrimonio di conoscenze è, ovviamente, sensibilmente inferiore rispetto a quello posseduto dalla testimone principale.

Nel corso delle pagine successive, il Collegio affronterà il tema della non conoscenza o insufficiente conoscenza della lingua italiana dei quattro testimoni, soprattutto allorché sono stati chiamati a sottoscrivere alcuni documenti.

Deve, nel frattempo, sottolinearsi che sia i coniugi Seralyev che i coniugi Semakin, dopo la conclusione della vicenda il 31 maggio 2013, sono "*scomparsi dalla scena*" e non hanno mai presentato denunce o esposti per i fatti nei quali avevano assunto il ruolo di vittime.

Convocati dall'ufficio inquirente, hanno fornito il proprio contributo dichiarativo in ordine ad alcuni avvenimenti, dei quali erano stati protagonisti o dei quali, comunque, hanno avuto conoscenza diretta, senza mai ingigantirli o enfatizzarli.

Deponendo, ciascun testimone non ha dimostrato di voler perseguire l'intento di *allinearsi* alle dichiarazioni accusatorie promananti da Alma Shalabayeva e,

dunque, non emerge alcun sospetto di *artificiosa collusione* allo scopo di rafforzare l'accusa nei confronti degli imputati.

Il racconto – a volte scarno, altre più dettagliato – è coerente con quello fornito agli inquirenti, tanto che non sono avvenute contestazioni che hanno evidenziato contraddizioni con precedenti affermazioni, ed il narrato è sovrapponibile a quello di Alma Shalabayeva e di ciascun altro testimone.

In definitiva, analizzando e confrontando i rispettivi racconti, si perviene ad una convergenza della narrazione in ordine ad aspetti decisivi della vicenda, convergenza che permette di ritenere provati i fatti, indipendentemente dalla individuazione di elementi esterni di riscontro delle dichiarazioni, elementi che, tuttavia, pure sono rintracciabili in larghissima misura, come sarà esposto in occasione della valutazione concernente le singole imputazioni.

La convergenza delle dichiarazioni accusatorie si realizza, infatti, in relazione ai seguenti avvenimenti cruciali della vicenda in esame: le modalità attraverso le quali si sviluppò la perquisizione del 29 maggio; le percosse subite da Bolat Seralyev; il tentativo, fallito, di stampare il verbale di perquisizione a Casal Palocco; l'affidamento di Alua a Semakin Volodymyr; la perquisizione ed il sequestro del 31 maggio a Casal Palocco; il prelevamento di Alua Ablyazova e il suo arrivo a Ciampino; la fase di attesa presso gli uffici di Polizia a Ciampino; la fase dell'imbarco di Alma e Alua sull'aereo austriaco.

La attendibilità degli Avvocati Riccardo Olivo, Federico Olivo, Anna D'Alessandro e Stefano Paziienza

Alle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dagli Avvocati Riccardo Olivo e Federico Olivo è da ascrivere una valenza probatoria dirimente ai fini della ricostruzione delle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace, snodo fondamentale nell'economia complessiva del procedimento di espulsione di Alma Shalabayeva.

E ciò *a fortiori* ove si consideri che, come dalla stessa riferito, Alma Shalabayeva, seppure assistita dall'interprete Elena Gorea, non è stata in grado di percepire con esattezza il contenuto delle interlocuzioni intervenute tra gli avvocati, il

rappresentante della Questura ed il magistrato procedente, in specie ove i dialoghi tra le parti hanno assunto connotati di maggiore concitazione.

La relativa deposizione ha consentito, altresì, di veicolare al processo elementi utili a scandagliare le dinamiche prodromiche e consequenziali alla celebrazione della predetta udienza.

Stando così le cose, si ritiene opportuno, anche alla luce delle deduzioni articolate sul punto dalla difesa degli imputati Stefania Lavore, Vincenzo Tramma e Stefano Leoni, svolgere talune considerazioni in merito alla credibilità soggettiva e la attendibilità intrinseca del relativo narrato.

Segnatamente, i predetti difensori hanno avanzato perplessità in ordine alla esattezza della ricostruzione operata dagli Avv.ti Federico e Riccardo Olivo, in particolare quanto alle circostanze emerse in sede di udienza di convalida, ritenendo che le relative dichiarazioni sul punto fossero condizionate dalla volontà di deresponsabilizzarsi in merito all'adozione di una linea difensiva inefficace al conseguimento dello scopo, *id est* evitare l'espulsione dal territorio dello Stato di Alma Shalabayeva.

In particolare, conformemente a tale impostazione, gli Avvocati Olivo avrebbero imperniato la propria strategia difensiva, in sede di udienza di convalida, sulla attestazione di validità del passaporto centrafricano nella titolarità di Alma Shalabayeva, omettendo ogni ulteriore deduzione quanto alle esatte generalità della stessa e alla titolarità di ulteriori documenti abilitanti alla permanenza sul territorio dello Stato.

Constatata l'inefficacia della strategia difensiva adottata, gli stessi, onde *tacitare ex post* eventuali censure concernenti il relativo operato professionale, avrebbero dichiarato di aver rappresentato nel corso della predetta udienza la condizione di asilante dell'espellenda, nonché i gravi rischi incorsi dalla stessa ove forzosamente tradotta in Kazakhstan.

Tanto premesso, va preliminarmente evidenziato come le consonanti dichiarazioni rese dagli Avvocati Olivo appaiano coerenti ed esenti da fraintendimenti logici.

Nel corso dell'esame testimoniale, ed in particolare in sede di controesame, gli stessi non sono incorsi in contraddizione, nè sono emersi elementi suscettibili di inficiare la logica argomentativa della relativa deposizione.

Entrambi i testimoni hanno reso dichiarazioni puntuali ed esaustive, riferendo con dovizia di particolari finanche in relazione ad elementi circostanziali, utili ad ulteriormente contestualizzare e dettagliare gli episodi descritti in imputazione.

A titolo esemplificativo, l'Avv. Riccardo Olivo ha rammentato di come, a fronte della richiesta, avanzata in udienza nei confronti di Stefano Leoni, di esibizione del passaporto centrafricano rilasciato ad Alma Shalabayeva, lo stesso avesse affermato che il documento predetto era stato depositato agli atti della Procura di Civitavecchia.

E ciò nonostante il procedimento penale a carico di Alma Shalabayeva, nell'ambito del quale era stato disposto il sequestro del predetto passaporto, fosse stato instaurato presso la Procura di Roma.

Ancora, Federico Olivo ha riferito in ordine ad alcune telefonate, ricevute nell'imminenza della celebrazione dell'udienza di convalida, con le quali era stato sollecitato a recarsi nell'immediatezza presso i locali della Questura.

I dati di contesto menzionati, pur non assumendo alcuna valenza in chiave probatoria, non potendo operarsi una ricostruzione meramente congetturale quanto alla *ratio* delle citate telefonate o della erronea indicazione dell'Ufficio di Procura, sono tuttavia esemplificative del coefficiente di analiticità caratterizzante la deposizione del teste.

Nondimeno, a fronte di specifiche domande formulate dai difensori delle parti, entrambi gli avvocati hanno opportunamente differenziato il grado di certezza caratterizzante ciascun dato di memoria, dando atto di eventuali possibili imprecisioni afferenti la ricostruzione cronologica degli eventi, derivante dalla sovrapposizione tra l'attività processuale compiuta anteriormente e quella compiuta successivamente all'intervenuta espulsione di Alma Shalabayeva.

Ancora, emblematica nel senso dell'attendibilità della ricostruzione operata dagli Avvocati Olivo, nonché della assoluta genuinità delle relative dichiarazioni, è la posizione dagli stessi assunta, in dibattimento, in merito alla necessità di rendere testimonianza.

L'Avv. Riccardo Olivo, già in data 12 settembre 2014, richiesto di rendere sommarie informazioni presso la Procura della Repubblica di Perugia, ha opposto l'operatività del segreto professionale, anche in considerazione della circostanza che, in tale frangente temporale, lo stesso risultava ancora investito del mandato defensionale.

La medesima opzione è stata esercitata dagli Avvocati Federico Olivo, Stefano Paziienza ed Anna d'Alessandro.

Non secondariamente in fase dibattimentale, in ragione del mandato difensivo precedentemente conferito da Alma Shalabayeva, seppure *medio tempore* cessato, i medesimi avvocati hanno opposto il segreto professionale ex art. 200 c.p.p., onde astenersi dal deporre.

Tale eccezione è stata reiterata dall'Avv. Riccardo Olivo all'udienza del 23 gennaio 2020, anche a seguito di ordinanza, emessa da questo Tribunale in data 12 dicembre 2019, con la quale, a seguito di sollecitazione in tal senso da parte dei difensori delle parti civili costituite, è stata circoscritto il perimetro di operatività della dedotta fattispecie esimente.

In particolare, l'Avv. Riccardo Olivo ha rappresentato in tal sede come il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, investito della questione, si fosse espresso nel senso della doverosità dell'opposizione del segreto professionale, nonostante l'intervenuto esonero formale da parte del soggetto precedentemente assistito.

A seguito di tale deduzione, il Tribunale ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al contenuto dell'ordinanza precedentemente emessa, confermando l'impossibilità di eccepire il segreto professionale in relazione ad attività professionale avente rilevanza "esterna" (cfr. ordinanza allegata al verbale di udienza del 12.12.2019).

Ebbene, con ogni evidenza, la circostanza che entrambi gli avvocati abbiano a più riprese eccepito l'ostatività del segreto professionale è emblematica dell'assenza in capo agli stessi di moventi eccentrici rispetto alle esigenze di accertamento processuale, in tesi condizionanti la deposizione in senso difforme dall'effettiva verifica dei fatti come effettivamente percepita.

Non secondariamente, giova evidenziare come l'Avv. Riccardo Olivo, nel corso della relativa deposizione, non abbia fornito una ricostruzione radicalmente antitetica rispetto a quella prospettata dalla difesa degli imputati Lavore, Tramma e Leoni.

Ed infatti, lo stesso non ha negato che il *focus* dell'udienza fosse originariamente incentrato sulla validità del passaporto diplomatico centrafricano rilasciato ad Alma Shalabayeva.

Al contrario, lo stesso ha riferito di aver inizialmente impostato la propria linea difensiva confidando nella idoneità delle attestazioni diplomatiche, asseverative

della validità del predetto passaporto, a destituire di fondamento la tesi propugnata dal rappresentante della Questura in ordine alla contraffazione dello stesso.

E ciò in ragione della tendenziale riluttanza manifestata da Alma Shalabayeva a palesare le proprie reali generalità, avendo la stessa constatato, nel corso della permanenza presso il CIE, l'esistenza di un contatto diretto tra gli operanti del centro e i rappresentanti diplomatici kazaki.

Cionondimeno, l'Avv. Riccardo Olivo ha soggiunto di aver successivamente rappresentato in udienza, constatata l'infruttuosità della strategia difensiva originariamente adottata e l'imminenza della convalida, la reale condizione di Alma Shalabayeva, con particolare riferimento al rischio dalla stessa occorso nell'eventualità di rimpatrio in Kazakhstan.

Peraltro, le dichiarazioni rese dall'Avv. Riccardo Olivo sono rimaste sostanzialmente invariate nel tempo.

A tale conclusione si addivene agevolmente comparando il contenuto della deposizione testimoniale resa in sede dibattimentale con le dichiarazioni rese, in una fase immediatamente successiva alla verifica degli accadimenti che hanno occasionato il presente processo, nel contesto di interviste rilasciate a diverse emittenti televisive nazionali (cfr. intervista a SkyTg24 e Virus Rai 2 in data 17 luglio 2013, depositate in atti).

Ulteriori elementi significativi ai fini della valutazione di credibilità dei testi sono desumibili dagli atteggiamenti non verbali assunti dagli stessi in sede di udienza dibattimentale.

In particolare, l'Avv. Riccardo Olivo, nel descrivere la dinamica dell'espulsione, ed in specie la concitazione caratterizzante gli avvenimenti occorsi tra l'investitura nell'incarico defensionale e l'espulsione di Alma Shalabayeva, nonché la sensazione di impotenza percepita in tale frangente, ha manifestato una genuina e percepibile emotività, così da rendere necessaria una breve sospensione d'udienza (cfr. registrazione d'udienza del 23.1.2020, h. 12:17).

Da ultimo, sebbene l'utilizzabilità delle relative dichiarazioni non sia subordinata al concreto vaglio circa l'esistenza di elementi di riscontro estrinseci, non è inutile evidenziare come le circostanze dagli stessi riferite, quanto allo svolgimento dell'udienza di convalida e alle questioni ivi emerse, siano suffragate dalle

dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale dall'interprete Elena Gorea, sulla cui credibilità non vi è motivo di dubitare.

In particolare, si fa riferimento alla circostanza, oggetto di contestazione da parte delle difese, che nel corso dell'udienza di convalida sia stata prospettata dall'Avvocato Riccardo Olivo l'esistenza un grave rischio per l'incolumità fisica dell'espellenda, ove forzosamente tradotta in Kazakhstan, e sia stata conseguenzialmente sollecitata l'attivazione di strumenti di protezione internazionale.

Sul punto, come già evidenziato, Elena Gorea ha confermato di aver udito le parti discorrere in merito ad un "*asilo politico a Londra*", a seguito dell'emersione in udienza delle esatte generalità di Alma Shalabayeva.

Infine, va evidenziato come le medesime considerazioni possono essere spese con riferimento alla posizione degli Avvocati Stefano Pazienza ed Anna D'Alessandro. Ed infatti gli stessi, non dissimilmente dagli avvocati Olivo, hanno subitaneamente eccepito il segreto professionale.

Né sono emersi, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, elementi di prova suscettibili di contrastare le relative dichiarazioni, o di consistenza tale da alimentare dubbi in ordine all'attendibilità della relativa deposizione.

La falsità ideologica in atto pubblico

Il falso ideologico documentale si traduce essenzialmente in una alterazione del contenuto dell'atto che incide sulla veridicità dello stesso.

Per esaminare sinteticamente la tematica, senza pretese di esaustività e con particolare riferimento ai profili rilevanti nel caso di specie, è necessario svolgere alcune considerazioni concernenti la tipologia di atti che ne possono costituire oggetto, soffermando l'attenzione su quelli che si inseriscono all'interno di un procedimento amministrativo.

Di falso ideologico è possibile discorrere sicuramente con riferimento agli atti che producono effetti diretti ed immediati nei rapporti tra un soggetto privato e la P.A., e che pertanto si inseriscono in un rapporto duale tra le parti indicate.

Ma nel novero degli atti suscettibili di integrare gli estremi della falsità ideologica si inseriscono altresì gli atti interni ad un procedimento amministrativo - intendendo

per tali quelli che riverberano i propri effetti in maniera indiretta e non immediata nei rapporti tra pubbliche amministrazioni ovvero tra un soggetto privato e la P.A. Ed infatti, gli atti endoprocedimentali possono costituire oggetto di falsità ove costituiscano il presupposto per l'emissione degli atti successivi, rappresentando una premessa necessaria per poter addivenire alla conclusione di un procedimento. L'attestazione o rappresentazione ideologicamente falsa può essere compiuta dal soggetto agente direttamente, ovvero attraverso interposta persona, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale che provvede alla redazione dell'atto. La tematica dell'autore mediato, in materia di falsità ideologica, riveste una importanza fondamentale, integrando una delle modalità attraverso la quale può realizzarsi la redazione di un documento non veritiero.

Muovendo, infatti, dall'analisi dell'art. 48 c.p., affinché risulti integrata tale ipotesi l'inganno posto in essere dall'autore mediato deve essere idoneo a condizionare la volontà di un altro soggetto (autore immediato dell'atto), traendolo in errore.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 48 e 479 c.p. è ravvisabile *“quando l'attestazione, di cui il l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene da un pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'altrui inganno, autore mediato”* (Cass. Pen. Sez. V, 17 aprile 2019, n. 22839).

In altri termini, l'autore mediato risponde dell'operato dell'autore immediato poiché si avvale dell'opera di quest'ultimo, che permane esente da responsabilità, e che costituisce un mero strumento nelle mani del primo per la realizzazione del fine avuto di mira.

Né vi sono particolari impedimenti al riconoscimento della sussistenza della figura dell'autore mediato ex art. 48 c.p. con riferimento alla categoria dei reati propri, ove comunque *“la qualifica del soggetto attivo di p.u. rappresenta un presupposto o elemento costitutivo della fattispecie contra ius”* (Cass. Pen., Sez. I, marzo 1996 n. 4411).

Nell'ambito delle condotte idonee a trarre in inganno il pubblico ufficiale, nelle ipotesi di falso ideologico, sono da considerare rilevanti non solo quelle descrittive o che evidenziano una realtà dei fatti non veritiera, ma anche le *“condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengono da soggetti la cui posizione*

istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale” (Cass. Pen., Sez. V, 13 gennaio 2006 n. 13249). Ancora, va evidenziato come il delitto di falso ideologico possa realizzarsi mediante condotte positive ovvero anche attraverso condotte meramente omissive.

Occorre inoltre prendere in considerazione il tema dell’apporto conoscitivo che le informazioni, omesse o parzialmente fornite, possono conferire all’atto: la carenza di informazione, infatti, non permette di acquisire una conoscenza piena e compiuta della vicenda rappresentante, determinando una rappresentazione parziale dei fatti incidente sulla veridicità del documento.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità, in più riprese, ha affermato come esistano informazioni, elementi rilevanti, la cui omessa, in tutto o in parte, esposizione si traduce una conoscenza incompleta e parziale (Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2014, n. 48755; Cass. Pen., Sez. V, 23 aprile 2013, n. 45118).

In definitiva, il falso ideologico è riscontrabile non solo quando il pubblico ufficiale omette di attestare *tout court* le informazioni possedute, ma anche qualora le riproduca in maniera incompleta e parziale, omettendo la menzione di circostanze rilevanti *“cosicché l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell’esistenza di dati rilevanti”* (Cass. Pen., Sez. V, 4 novembre 2004, n. 48755).

Non ogni omissione, infatti, realizza un delitto di falso ideologico, essendo necessario che le informazioni taciute assumano effettivo rilievo nell’economia dell’atto.

In altri termini, le informazioni che il pubblico ufficiale avrebbe dovuto fornire devono rivestire il carattere della rilevanza, considerando la destinazione probatoria dei fatti e degli eventi alla luce dello scopo dell’atto.

Efficacemente, sul punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come in materia di falso ideologico in atto pubblico la natura e la rilevanza delle informazioni contenute in un atto deve essere considerata *“in relazione al contributo che forniscono in termini di conoscenza o di determinazione in un procedimento della P. A., considerando lo scopo dell’atto”* (Cass. Pen., Sez. V, 29 maggio 2015, n. 44383). Tale orientamento è stato riaffermato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ulteriormente sottolineato come *“la condotta illecita è*

configurabile solo se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione” (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2017, n. 22200).

Al contrario, si qualifica in termini di *falso innocuo* quella particolare tipologia di falsificazione documentale, in astratto idonea a trarre in inganno, ma risultante inidonea allo scopo alla luce dei possibili effetti prodotti dal falso su una data situazione giuridica.

In particolare, ricorre tale ipotesi ove, all’esito di un accertamento compiuto in concreto, parametrato alle caratteristiche specifiche della singola fattispecie, la falsità appaia inoffensiva degli interessi presidiati dalla norma incriminatrice.

In sintesi, come evidenziato da Cassazione Sez. V del 26 maggio 2014 n. 47601, ricorre un’ipotesi di falso innocuo *“quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica”*.

Conclusivamente, è da considerare innocuo, e quindi non punibile per inidoneità dell’azione, il falso, sia ideologico che materiale, implicante un’alterazione irrilevante ai fini dell’interpretazione dell’atto, non modificandone in termini sostanziali il significato documentativo (Cass. Pen., Sez. V, 19 giugno 2008, n. 38720).

La perquisizione del 29 maggio a Casal Palocco

Il Collegio ritiene che la credibile e convergente versione fornita dalle persone offese offra la prova del fatto che la perquisizione sia stata caratterizzata da macroscopiche illegalità/arbitrarietà e che essa si sia risolta in un trattamento lesivo della dignità delle persone sottoposte alla attività invasiva.

Il primo elemento di macroscopica illegalità è rappresentato dal fatto che, accingendosi la polizia giudiziaria ad eseguire la cattura di un ricercato kazako e alla perquisizione di una abitazione nella quale vivevano persone di nazionalità kazaka o, comunque, appartenenti a paesi extraeuropei, la Squadra Mobile e la DIGOS Roma, che pure avrebbero potuto attingere a molteplici professionalità

interne o esterne agli uffici di Polizia, non si preoccuparono di portare con sé un interprete di lingua russa.

Deve sottolinearsi che l'operazione è stata pianificata nel corso della intera giornata del 28 maggio e che venne preceduta da un sopralluogo diretto a verificare lo stato dei luoghi.

Dunque, i due organi di polizia giudiziaria ebbero moltissimo tempo a disposizione per reperire un interprete e avvalersene durante la perquisizione a Casal Palocco, ma, evidentemente, decisero di disinteressarsi della questione.

Sin dall'inizio, dunque, i responsabili della attività investigativa erano consapevoli del fatto che l'operazione di polizia sarebbe stata eseguita con modalità contrarie a quelle previste dal nostro codice processuale, incuranti del fatto che i "perquisiti" non avrebbero compreso ciò che sarebbe avvenuto.

È indubitabile infatti che il sistema delineato dalle norme di cui all'art. 143 e ss. c.p.p. configuri un diritto, non solo in capo all'indagato/imputato, a ricevere assistenza per poter comprendere, in un idioma a lui comprensibile, il significato della attività investigativa che viene svolta e, successivamente, il contenuto dell'atto che la persona viene chiamata a sottoscrivere, come, appunto, un verbale di perquisizione.

Si è già detto che solo Tetyana Semakina comprendeva e parlava la lingua italiana in maniera sufficiente e che, al contrario, il marito comprendeva l'italiano in maniera assolutamente deficitaria.

In proposito, è sufficiente ascoltare la registrazione dell'esame dibattimentale di Semakin Volodymyr.

Il testimone, pur assistito da un interprete di lingua russa, non riusciva a comprendere esattamente le domande che le parti gli rivolgevano né a fornire risposte articolate e compiute. Eppure, lo stesso vive in Italia ed ha reso la sua deposizione a distanza di sette anni dagli accadimenti del maggio 2013. Nonostante il lungo tempo trascorso dalla verifica dei fatti, il teste ha palesato ancora evidenti difficoltà nel comprendere e parlare la nostra lingua.

Restando al tema delle dichiarazioni rese da Semakin Volodymyr alle 3:00 del 29 maggio 2013, mentre stava terminando la perquisizione, il Collegio rileva che esistono diverse circostanze anomale che dimostrano come il testimone non

comprese cosa stava firmando e come i poliziotti "misero in bocca" allo stesso informazioni che egli non possedeva.

Infatti, secondo il verbale di sommarie informazioni, l'uomo asseriva che il marito della signora Alma Ayan si chiamava Mukhtar Ablyazov; che lo stesso viveva stabilmente a Casal Palocco; che Bolat Seralyev era l'autista del suo datore di lavoro, Mukhtar Ablyazov, e che, nella villa vivevano anche le figlie minorenni della coppia Alma-Mukhtar.

Ebbene, Semakin non può aver riferito dette circostanze ai poliziotti per le seguenti ragioni.

Egli non conosceva le reali generalità di Ablyazov.

Sapeva che il marito di Alma si chiamava Marat e che la figlia, che egli accompagnava a scuola, si chiamava Alua Ayan, cognome con il quale la bambina era stata iscritta presso l'istituto scolastico.

Peraltro, la famiglia era, ovviamente, molto prudente e non utilizzava mai il cognome Ablyazov, così che è illogico pensare che, da un lato, Alma si cautelasse presentandosi, anche ai Semakin, con il cognome di copertura Ayan e, dall'altro, invece, Mukhtar Ablyazov non adottasse alcuna cautela né alcun nominativo di copertura. Infatti, la principale preoccupazione nutrita dal nucleo familiare era quella di impedire, a qualunque costo, la individuazione di Ablyazov.

Inoltre, non è credibile che Semakin Volodymyr abbia sostenuto che Mukhtar Ablyazov era il suo datore di lavoro. E ciò in quanto l'uomo era stato assunto da Alma Shalabayeva e svolgeva mansioni di varia natura nell'interesse della stessa.

In terzo luogo, è impossibile che Semakin abbia riferito ai poliziotti che le due bambine presenti in casa erano le figlie di Alma Ayan e Mukhtar Ablyazov atteso che Semakin sapeva benissimo che solo Alua era la figlia della coppia e che Adiya, invece, era la figlia di Bolat e Venera Seralyev.

Esiste, inoltre, un documento che conferma le argomentazioni addotte dal Collegio. Segnatamente, quando alle 00:15 del 30 maggio, Semakin rendeva altre dichiarazioni ai poliziotti Bozzi e Portaro, egli asseriva che, nella villa, vivevano, oltre lui e la moglie, Alma Ayan, la figlia Alua di sei anni, i coniugi Seralyev e la loro figlia Adiya di sei anni.

Non dichiarava che nella villa viveva anche Mukhtar Ablyazov ed anzi non pronunciava affatto detto nome, limitandosi ad affermare di aver visto, una

settimana prima, un uomo, verosimilmente il padre di Alua, persona la cui foto gli era stata mostrata dai poliziotti che avevano eseguito la perquisizione.

Le informazioni contenute in detto ultimo documento sono, dunque, di segno nettamente opposto a quelle rinvenibili nel primo verbale di sommarie informazioni e dimostrano, secondo il Collegio, che Semakin Volodymyr certamente non comprese cosa era scritto nel verbale che egli firmava alle 3:00 del 29 maggio.

Anche Tetyana Semakina, durante la deposizione dibattimentale, ha precisato che lei e Volodymyr conoscevano il marito di Alma Ayan come Marat, non come Mukhtar Ablyazov, generalità che hanno appreso solo in un momento successivo, e che, rispondendo alle domande dei poliziotti, lei ed il marito fecero riferimento a una persona che loro chiamavano Marat.

D'altronde, sappiamo che Ablyazov, a Roma, nel maggio 2013, usava appunto il nome di copertura Marat Ayan.

Alma Shalabayeva comprendeva l'inglese, ma il dr. Messina parlava un inglese stentato che alternava all'italiano.

Bolat Seralyev e la moglie Venera comprendevano, invece, esclusivamente la lingua russa.

Sono già state descritte analiticamente le modalità grossolane, ma anche intimidatorie e violente che hanno caratterizzato la perquisizione.

Dette modalità, resero impossibile, per i presenti, per un apprezzabile lasso temporale, comprendere, addirittura, che coloro che avevano fatto ingresso in casa erano appartenenti ad una forza di polizia italiana.

La mancata conoscenza della lingua italiana – pensiamo ad una abitazione in cui tantissimi poliziotti si muovono freneticamente da una stanza all'altra, parlano una lingua sconosciuta e impartiscono disposizioni a persone che non sono in grado di comprendere le parole che vengono pronunziate – impediva a tutti di comprendere il significato della attività invasiva che era in corso di esecuzione.

La preconditione di ogni attività coercitiva è, ovviamente, quella di essere chiaramente riconoscibile come attività svolta da una forza di polizia.

In secondo luogo, i pubblici ufficiali devono prontamente far comprendere alle persone sottoposte all'attività invasiva, le ragioni della stessa.

Nella nostra vicenda, tale spiegazione si rendeva ancor più necessaria poiché la polizia giudiziaria procedeva di iniziativa, in assenza di un decreto di perquisizione

locale emesso dal Pubblico Ministero che potesse essere esibito agli abitanti della casa.

Difettando questi requisiti, i poliziotti agirono violando anche le disposizioni desumibili dalla lettura coordinata degli artt. 250 co. 1°, 352, 356 e 114 disp.att. c.p.p. in quanto, anche se risultato assente l'indagato Mukhtar Ablyazov, le persone presenti non vennero avvisate che potevano farsi assistere da persona di fiducia.

Premesso che la norma ex art. 250 co. 1° (*facoltà di farsi assistere da persona di fiducia durante lo svolgimento della perquisizione*) si applica anche ai casi di perquisizione eseguite di iniziativa dalla polizia giudiziaria al di fuori del caso della flagranza del reato (v. Cass. Pen, Sez. VI, 26 luglio 1995 n. 2001), detta conclusione è ulteriormente confortata dalle disposizioni che prevedono che la polizia giudiziaria, anche quando agisce di iniziativa, deve avvertire la persona sottoposta alle indagini che può farsi assistere da un difensore nel momento in cui si accinge ad eseguire una perquisizione.

In definitiva, i poliziotti violarono le norme procedurali che prevedono che la persona straniera sia messa nelle condizioni di comprendere l'attività dispiegata nei suoi confronti per mezzo di un interprete che parli la sua lingua; che possa comprendere, sempre a mezzo di traduzione effettuata da un interprete, il significato dell'atto che egli sottoscrive; che possa, infine, farsi assistere da persona di fiducia durante l'attività di perquisizione.

Ma il dato più rilevante è rappresentato dal fatto che le modalità illegali/arbitrarie non si limitarono alla violazione di norme poste a presidio dei diritti della persona oggetto della perquisizione, ma sfociarono anche in atti di minaccia e pressione psicologica sui presenti nonché in atti di violenza fisica gratuita, come nel caso dei coniugi Semakin, tenuti sul letto con le mani legate dietro la schiena, di Venera Seralyeva, minacciata con una pistola, di Bolat Seralyev, percosso perché non era abbastanza sollecito nell'eseguire le operazioni materiali che gli venivano richieste, e di Alma Shalabayeva, a cui venne impedito di entrare nella stanza da letto ove dormiva la figlia.

Si è già detto che, nel corso della perquisizione, Alma Shalabayeva decise di non mostrare il passaporto kazako di cui era in possesso nonché di non mostrare neanche i due permessi di soggiorno di cui era titolare, uno del Regno Unito e uno

della Lettonia, permessi validi che la legittimavano a circolare sul territorio UE. Scelse di esibire solo il passaporto della Repubblica Centrafricana, e la decisione appare comprensibile.

La donna era spaventata e nutriva seri dubbi sulla reale identità delle persone che stavano eseguendo l'operazione nella villa e sulle finalità stesse dell'attività. Sospettava che i poliziotti stessero operando per conto delle autorità kazake e riteneva opportuno, a tutela di se stessa e della figlia, non rivelare la sua vera identità e presentarsi con le generalità di Alma Ayan, cittadina centroafricana.

I coniugi Seralyev esibirono i passaporti kazaki ed hanno riferito di aver esibito anche i permessi di soggiorno lettoni di cui erano in possesso, ma che i poliziotti non mostrarono alcun interesse per detti ultimi documenti.

Infine, i coniugi Semakin, di nazionalità ucraina, esibirono due carte di identità rilasciate dal Comune di Angri (SA).

Al termine del dibattimento, è rimasta senza risposta la domanda rivolta all'imputato Stampacchia ed alle altre persone che parteciparono alla perquisizione.

¿Perché i poliziotti decisero, conducendolo in Questura, di accertare solo la identità di Bolat Seralyev e non già anche di Venera Seralyeva che si trovava nella identica situazione del marito, cioè risultava in possesso di un passaporto kazako, dunque di un paese non appartenente alla UE?

L'anomala circostanza si arricchisce di un elemento ancor più singolare.

Nel pomeriggio del 29 maggio, a Bolat veniva permesso di recarsi a casa per prelevare il permesso di soggiorno lettone che poi permetteva allo stesso di lasciare definitivamente le stanze dell'Ufficio Immigrazione intorno alle ore 19:15.

Tuttavia non risulta che i poliziotti - che accompagnarono Bolat a Casal Palocco - si preoccuparono di acquisire anche il permesso di soggiorno lettone di Venera Seralyeva che era stata invitata a recarsi in Questura e che, dunque, è sempre rimasta estranea alla procedura di accertamento della identità e di verifica di validi documenti di soggiorno in Italia.

Eppure, proprio la sera del 29 maggio 2013, la Squadra Mobile e l'Ufficio Immigrazione decidevano di affidare nuovamente Alua Ayan/Alua Ablyazova proprio a Venera Seralyeva.

Concludendo la trattazione del tema, il Collegio, pur consapevole che non è contestata agli imputati la specifica previsione criminosa, ritiene che la condotta complessivamente tenuta dai pubblici ufficiali in occasione della perquisizione del 29 maggio 2013 appare integrare gli estremi del delitto di perquisizione arbitraria previsto dall'art. 609 c.p..

È vero che, nella fattispecie, ricorrevano i requisiti previsti dalla legge per procedere alla perquisizione locale, in quanto occorre procedere alla cattura di persona colpita da provvedimenti cautelari emessi da autorità giudiziarie straniere e, dunque, alla cattura di persona astrattamente estradabile.

Tuttavia, la perquisizione, nei confronti di cinque persone e in presenza di due minori, è stata eseguita con modalità illegali, sino al punto di minacciare costantemente i presenti, coartandone le libertà nel corso dell'atto, e di infliggere lesioni personali ad una delle persone sottoposte alla perquisizione.

In definitiva, i poliziotti, nel corso dell'attività, hanno improntato la propria condotta al sopruso e alla prevaricazione (v. Cass. Pen., Sez. III, 14 febbraio 2011, n. 25709 e Cass. Pen., Sez. V, 15 dicembre 2016, n. 8031).

Le lesioni ai danni di Bolat Seralyev (capo 7)

Secondo le convergenti dichiarazioni della vittima, di Alma Shalabayeva, Venera Seralyeva, Semakin Volodymyr e Tetyana Semakina, Bolat Seralyev fu oggetto di un pestaggio mentre si trovava, insieme ad alcuni poliziotti, all'interno di una stanza da letto ove era in corso la perquisizione. Anche l'Avvocato Federico Olivo ha sostenuto che, la sera del 29 maggio, notò segni di percosse sul volto di Bolat. Durante l'esame dibattimentale del 1 settembre 2020, svolto ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il Collegio ha approfondito il tema con la teste Alma Shalabayeva. La donna ha precisato che, nel corso della perquisizione, Bolat Seralyev venne condotto a forza in una stanza e, quando ne uscì, sanguinava dal naso e dalla bocca. Alle sue spalle, un poliziotto con la barba agitava il pugno e lo spingeva sulla schiena mentre Bolat continuava a ripetere che voleva un interprete di russo perché non capiva l'italiano e non comprendeva nulla di quello che stava accadendo.

I poliziotti lo obbligavano a lavarsi per cercare di tamponare la fuoriuscita del sangue che, ricorda la testimone, sporcò l'asciugamano utilizzato da Bolat. Quando lei e Bolat arrivarono in Questura, negli uffici della Squadra Mobile, Bolat vide, su

un muro, le foto di alcuni poliziotti (si trattava, con tutta evidenza, di foto di gruppo appese alle pareti) e ne indicò uno ad Alma, che si trovava accanto a lui, dicendo che era quello che l'aveva picchiato.

Si trattava, secondo la testimone, dello stesso poliziotto con la barba visto a Casal Palocco. Bolat, dunque, raccontò alla cognata che, quando si trovava nella stanza, i poliziotti volevano che lui aprisse una videocamera e mostrasse i filmati che conteneva. Cominciarono a percuotere Bolat con botte sulla testa e sulla schiena e poi, ad un certo punto, quando lui aveva alzato il volto, il poliziotto con la barba gli aveva scagliato sulla faccia un raccoglitore in plastica (usato per raccogliere i libri delle due bambine presenti in casa) che aveva provocato le ferite e la fuoriuscita del sangue.

Bolat Seralyev venne trattenuto presso l'Ufficio Immigrazione sino alle 19:00 del 29 maggio. Il 30 maggio, alle ore 19:20, si recava presso il pronto soccorso dell'Aurelia Hospital e riferiva di essere stato aggredito il 29 maggio, alle ore 23:00 (l'ora della avvenuta aggressione è sicuramente errata e deve trattarsi di un refuso o di un difetto nella traduzione dal russo in italiano poiché, alle ore 23:00 del 29 maggio, Bolat era in compagnia degli avvocati dello studio Olivo ed è impossibile che egli abbia indicato detto orario ai sanitari).

La diagnosi formulata dai medici del pronto soccorso fu la seguente: *“trauma cranio facciale, contusione piramide nasale, contusione labbro superiore destro, distrazione rachide cervicale e dorsale, contusione emitorace destro”*.

Ebbene, poiché tutti i testimoni dell'accaduto hanno riferito che Bolat venne aggredito in maniera vistosa durante la prima perquisizione (cioè tra la mezzanotte del 28 maggio e le 3:00 circa del 29 maggio), gli imputati, in particolare il dr. Stampacchia, hanno sostenuto che l'accusa è falsa in quanto Bolat venne foto segnalato nella giornata del 29 maggio 2013 e, visionando la foto, non risultano lesioni al volto.

Osserva anzitutto il Collegio che l'accusa proveniente da Bolat è corroborata dal racconto fornito in dibattimento dal dr. De Luna che lo visitò la sera del 30 maggio. Il medico ha dichiarato che egli, quella sera, constatò personalmente che l'uomo aveva dolore all'emitorace destro e, soprattutto, che presentava una ecchimosi al labbro superiore destro e un edema alla piramide nasale con piccole escoriazioni.

Si tratta, quindi, di una verifica svolta direttamente dal sanitario e non di una dichiarazione fornita da Bolat Seralyev al sanitario e non è comprensibile la ragione per la quale il medico avrebbe attestato il falso nel 2013 ed avrebbe reso falsa testimonianza nel dibattimento.

Ma, soprattutto, in secondo luogo, esaminando attentamente la foto segnaletica, il Collegio rileva che, sul volto di Bolat, è visibile una minuscola lesione sul naso (la *contusione sulla piramide nasale* attestata nel referto), circostanza questa che corrobora ulteriormente l'accusa.

La valutazione unitaria delle dichiarazioni dei testimoni, del dr. De Luna, del certificato e della foto segnaletica di Bolat, permette al Collegio di ritenere provato che Bolat venne percosso durante la prima perquisizione e riportò lesioni personali lievi.

Detta conclusione non è scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni (Casciana, Provenza e Buono) che, rispondendo alle domande specifiche del difensore dell'imputato Stampacchia, riferivano di non aver visto, a Casal Palocco, Bolat Seralyev sanguinante o con segni di percosse sul volto.

Infatti, essendo impossibile stabilire il momento esatto in cui Bolat veniva aggredito – si ribadisce, tra la mezzanotte del 28 maggio e le 3:00 circa del 29 maggio - è di conseguenza impossibile stabilire se i testimoni appartenenti alla Polizia di Stato hanno visto Bolat prima o dopo la riferita aggressione, atteso che nessuno di essi ha potuto precisare il momento in cui incrociò la persona offesa nella villa.

Tuttavia, quanto all'autore materiale del reato, egli sicuramente non è l'imputato Francesco Stampacchia, ma altro poliziotto, mai identificato, con barba o pizzetto, circostanza questa, in verità, già indicata nel corso dell'incidente probatorio e poi ulteriormente confermata da Alma Shalabayeva durante la deposizione del 1 settembre 2020.

Nella parte finale della imputazione si contesta, alternativamente, a Stampacchia, ove gli non sia l'autore materiale del fatto, di non aver, comunque, impedito l'evento lesioni che aveva l'obbligo giuridico di impedire, ai sensi dell'art. 40 c.p., in quanto era il dirigente della Polizia di Stato più alto in grado, con il dr. Messina, durante la fase della perquisizione a Casal Palocco.

Osserva però il Collegio che se è vero che l'imputato era titolare della posizione di garanzia ed in capo allo stesso sussisteva l'obbligo giuridico di scongiurare l'evento

dannoso rappresentato dalla aggressione commessa da un poliziotto, è pur vero che occorre verificare la esigibilità del comportamento ed ancorarla alla prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso (v. Cass. Pen., Sez. IV, 19 luglio 2018, n. 32216).

Da tale punto di vista, deve ritenersi che non fosse prevedibile che, nel corso della perquisizione, avvenissero episodi di aggressione alle persone oggetto dell'attività invasiva e che non possa imputarsi al titolare della posizione di garanzia di non aver adottato precauzioni idonee ad evitare l'evento dannoso.

Dunque, in definitiva, il reato di lesioni è stato commesso da altro pubblico ufficiale ed esso non è addebitabile all'imputato Stampacchia.

Per questa ragione, gli atti devono essere trasmessi alla Procura della Repubblica di Perugia per le opportune iniziative volte alla identificazione del pubblico ufficiale autore del reato.

Il verbale di perquisizione del 29 maggio 2013 e la falsità ideologica del documento (capo 4)

Premesso, in punto di diritto, che, pacificamente, il verbale di perquisizione redatto da ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria costituisce atto pubblico di fede privilegiata e che, dunque, la falsità delle attestazioni provenienti dal pubblico ufficiale integra il delitto ex art. 479 c.p. (v., fra le altre, ad esempio, Cass. Pen., Sez. V, 18 febbraio 2011, n. 6182 e Cass. Pen., Sez. V, 2 ottobre 2012, n. 38085), il primo tema probatorio di cui si è occupato il Collegio, nel corso della istruttoria dibattimentale, riguarda il numero degli originali del verbale di perquisizione del 29 maggio, stampati e sottoscritti dai pubblici ufficiali redigenti e da alcune delle persone nei cui confronti era stata esercitata l'attività invasiva nel domicilio di Casal Palocco 3.

Infatti, durante l'esame di alcuni testimoni, emergeva che, agli atti del fascicolo del Tribunale, esistevano due versioni del medesimo verbale: una recante la scritta in lingua russa apposta da Bolat Seralyev ed altra priva di detta frase.

Inoltre, pur essendo il testo del verbale assolutamente identico, esistevano anche discrasie tra le sigle apposte sull'uno e sull'altro documento. In particolare, le firme erano collocate in punti differenti del verbale, come se i sottoscrittori avessero firmato, appunto, due originali del verbale.

Il Collegio, quindi, rilevata la singolare anomalia, ha emesso un provvedimento di sequestro di tutti gli originali e di tutte le copie del verbale esistenti presso gli uffici della Squadra Mobile, della DIGOS e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Inoltre, ha rivolto specifiche domande sul tema sia agli imputati che ai testimoni esaminati, compresa la stessa Alma Shalabayeva e ad altre persone citate ai sensi dell'art. 507 c.p.p..

Ebbene, risulta provato che gli ufficiali di polizia giudiziaria crearono due originali del medesimo verbale e sottoposero entrambi i documenti alle persone che dovevano sottoscriverlo, ma non tutte firmarono tutti e due gli atti.

Bolat Seralyev (che comprendeva solo il russo) apponeva su uno solo dei due documenti la frase con la quale manifestava che la procedura che stava avvenendo era arbitraria in quanto egli - ma il fatto è vero, in larga parte, anche per Alma Shalabayeva - a causa dell'assenza di un interprete di lingua russa, non aveva compreso nulla di quanto accadeva.

Dunque, i pubblici ufficiali consegnarono ad Alma Shalabayeva (che, nelle ore successive, evidentemente, consegnava il documento a Bolat che riacquistava la libertà mentre lei entrava a Ponte Galeria) l'originale che recava la frase in russo di Bolat Seralyev, documento la cui copia, comunque restò agli atti della Squadra Mobile, tanto da essere stata ritrovata dopo la emissione del provvedimento di sequestro del Collegio.

L'originale del documento con la frase in russo venne poi consegnato all'Avvocato Federico Olivo quando, la sera del 29 maggio, Bolat tornò a Casal Palocco.

Le circostanze appena menzionate smentiscono seccamente la maliziosa ipotesi avanzata dall'imputato Stampacchia e dal suo difensore, i quali hanno sostenuto che non solo Bolat Seralyev non è credibile, ma che non è azzardato sostenere l'ipotesi che Bolat abbia, dolosamente, scritto la frase in russo solo nei giorni o nelle settimane successive alla conclusione della vicenda. E ciò poiché, sostiene ancora il difensore, il documento con la frase in cirillico fece, singolarmente, la sua comparsa come allegato ad un ricorso proposto dall'Avv. Cerulli Irelli nell'interesse di Alma Shalabayeva ben oltre, ovviamente, la data del 31 maggio.

Dunque, secondo questa tesi, la "manina" di Bolat lavorò per creare una prova falsa a carico dei pubblici ufficiali.

Il Tribunale può solo obiettare che la “*manina*” di Bolat non avrebbe mai potuto, nottetempo, introdurre la falsa copia del verbale nel fascicolo custodito all’interno degli uffici della Squadra Mobile di Roma e che il ritrovamento del documento negli uffici di Polizia dimostra che Bolat Seralyev ha detto la verità e che la frase in lingua russa venne scritta la mattina del 29 maggio all’interno di una stanza della Squadra Mobile.

Le singolari modalità di creazione del verbale di perquisizione potrebbero apparire prive di rilevanza per la ricostruzione della vicenda se non fosse che il Collegio ha verificato che, quando la Squadra Mobile, il 30 maggio 2013, ha redatto l’informativa di reato a carico di Alma Shalabayeva ed ha trasmesso il verbale alla Procura della Repubblica di Roma, si è ben guardata dall’inviare la copia che conteneva la frase in russo ed ha sempre trasmesso solo la copia del verbale priva di detta frase.

Anche nella lunga fase durante la quale la vicenda Shalabayeva era già divenuta oggetto della attenzione delle istituzioni del nostro paese e della stampa italiana e internazionale, tra giugno e agosto 2013, nessun dirigente o funzionario della Polizia di Stato ha mai fatto riferimento a detta circostanza che, innegabilmente, rivestiva una straordinaria importanza e che avrebbe offerto la prova, se conosciuta tempestivamente dalla AG di Roma sin dal 30 maggio, che erano avvenute illegalità/arbitrarietà durante l’attività svolta dagli organi di polizia giudiziaria.

In particolare, il Collegio ritiene che, se il Pubblico Ministero romano avesse potuto leggere quella frase, avrebbe immediatamente convocato il Dirigente la Squadra Mobile e il Dirigente la DIGOS e sarebbero stati avviati accertamenti che, di fatto, avrebbero impedito l’espulsione della Shalabayeva il 31 maggio.

Dunque, la Squadra Mobile di Roma decideva consapevolmente di “*occultare*” il documento e di trasmettere esclusivamente la versione dello stesso depurata dalla frase che avrebbe inchiodato la Polizia di Stato della capitale alle sue responsabilità.

Alla possibile obiezione, timidamente avanzata nel corso della discussione dei difensori, secondo la quale gli imputati non avevano percepito il gesto materiale e non avevano compreso cosa Bolat avesse scritto sul documento, il Collegio risponde, anzitutto, che è totalmente inverosimile credere che diversi funzionari di Polizia (redatto sotto la direzione del dr. Stampacchia e del dr. Messina, il verbale

fini nell'incartamento della Squadra Mobile e venne visionato dagli imputati Cortese e Armeni) non si siano posti il problema di comprendere il significato di una frase scritta in lingua straniera in calce a un verbale di perquisizione e sequestro, fatto questo che rappresentava una circostanza assolutamente fuori dell'ordinario.

In secondo luogo, rileva che, secondo le deposizioni concordi di Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev, non solo i polizotti presenti alla stesura del verbale si accorsero della condotta di Bolat, ma chiesero ad Alma cosa significasse la frase e, ottenuta la traduzione, per reazione, strattonnarono e colpirono alla schiena il riottoso Bolat. Decisero, comunque, di non distruggere il documento (¿forse è questa la ragione per la quale vennero creati due originali?) e, tuttavia, scelsero di creare l'apparenza secondo la quale esisteva un solo originale.

Come ha sostenuto il Pubblico Ministero durante la requisitoria, la condotta dei pubblici ufficiali sembra configurare una ipotesi di falso per soppressione del documento mediante occultamento dell'atto, ma il reato ex art. 490 c.p. non è contestato agli imputati.

Un altro tema probatorio che ha suscitato l'interesse del Collegio è quello relativo alla individuazione del luogo di redazione e sottoscrizione del verbale.

Secondo l'imputazione contestata all'imputato Stampacchia, il verbale venne creato e sottoscritto all'interno della villa di Casal Palocco e non già presso gli uffici della Squadra Mobile come, invece, attestato, falsamente, nel documento.

Dunque, secondo l'accusa, detta circostanza costituisce un profilo del delitto di falsità ideologica del documento.

L'imputato Stampacchia ha sostenuto che egli, per la prima volta, prestò attenzione a questa circostanza nel corso di un interrogatorio che egli rendeva al PM Perugia e che, in questo frangente, riuscì a rammentare che l'atto era stato formato e sottoscritto all'interno della villa e che, solo per mero errore, il documento attestava che il luogo di redazione erano gli uffici della Mobile.

In particolare, il dr. Stampacchia ha sostenuto che il verbale venne creato, stampato e sottoscritto nel salone principale della villa di Casal Palocco, attraverso un computer e una stampante reperiti sul posto. Vennero stampati almeno due originali del verbale e l'imputato, esaminando il documento nel corso del dibattimento, ha riconosciuto la propria firma apposta in calce al verbale che reca l'annotazione in russo di Bolat.

L'imputato, inoltre, ha dichiarato che i poliziotti decisero di non far sottoscrivere il verbale a tutte le cinque persone adulte presenti nella villa e scelsero Alma come "rappresentante" di tutti in quanto, in definitiva, l'atto di perquisizione aveva riguardato il latitante e la donna appariva come la persona che aveva il vincolo più stretto con Ablyazov.

Una versione conforme a quella dell'imputato è stata resa dal Sost. Comm. Generoso Imparato secondo il quale il verbale, grazie ad un pc portatile fornito dalla famiglia di Alma, fu stampato e sottoscritto a Casal Palocco e che, solo per mero errore, si indicarono gli uffici della Mobile come luogo di redazione del documento. Stampacchia e Messina, che dirigevano le operazioni di perquisizione, controllarono la stesura del verbale che, in un primo momento, venne materialmente stilato dal Sostituto Commissario Bernardo Provenza e, in un secondo momento, da lui stesso. Sempre secondo Imparato, fu il dr. Messina a tradurre in inglese il verbale ad Alma e a Bolat, ma lui non ricorda quali modalità vennero usate per sincerarsi che i due effettivamente comprendessero l'inglese. Non avendo un ricordo preciso degli avvenimenti, Imparato presume che vennero stampati due originali del medesimo documento. Uno di essi venne consegnato ad Alma. Esaminando il verbale su cui compare la frase scritta da Bolat, Imparato ha sostenuto di non averlo firmato e ritiene che ciò sia attribuibile alla confusione del momento. Ha riconosciuto la firma del dr. Stampacchia accanto alla sigla Comm. C e ritiene che il dr. Messina abbia firmato là dove compare la sigla V.Q.. Invece, il teste Imparato ha riconosciuto la sua firma sul verbale privo della frase in russo scritta da Bolat. Sostiene che gli altri presenti non sottoscrissero il verbale in quanto vennero individuati in Alma e Bolat i referenti della famiglia presente a Casal Palocco.

Il teste ha asserito di non aver assistito alla fase in cui, a Casal Palocco, avvenne l'affidamento della minore Aula a Venera e non ha spiegato come mai Venera non fu invitata a sottoscrivere il verbale, nonostante l'importanza dell'atto di affidamento.

Non ha fornito spiegazione, inoltre, del perché solo Bolat Seralyev venne portato in Questura e non anche la moglie, atteso che i coniugi avevano lo stesso tipo di documenti lettoni.

Ai fini della ricostruzione della vicenda, risultano influenti le deposizioni degli Ispettori Sonia Simone e Fabrizio Nastasi, della Squadra Mobile, presenti nella villa, che sostengono di aver visto i colleghi, in particolare il Sost. Commissario Imparato, impegnati nella redazione di un documento su un computer. Ma, entrambi, si allontanarono dal luogo prima del termine delle operazioni e non sanno se il verbale venne poi effettivamente sottoscritto all'interno della villa.

La versione dell'imputato Stampacchia e del teste Generoso Imparato è contrastata da quella resa da Alma Shalabayeva e dalle altre persone offese presenti nella villa durante la perquisizione.

Ma, soprattutto, una versione diametralmente opposta è stata fornita dal dr. Domenico Messina e dai poliziotti Casciana, Provenza, Buono.

Inoltre, ulteriori corposi elementi di prova logica inducono a ritenere provato che il verbale venne creato negli uffici della Mobile e, dunque, a considerare come non veritiera la versione dell'imputato Stampacchia e del teste Imparato.

Bolat Seralyev riferiva che, immediatamente dopo la perquisizione, era stato condotto in Questura insieme ad Alma. Poiché non comprendeva cosa stava accadendo e cosa dicevano i poliziotti, aveva ripetutamente chiesto, invano, di avere un interprete e un avvocato. Quando gli avevano chiesto di sottoscrivere un atto, lui si era rifiutato perché non aveva compreso il significato del documento. Solo dopo le insistenti richieste di Alma (la donna diceva a Bolat che, se non avessero firmato, sarebbero finiti in galera), aveva deciso di sottoscrivere il verbale, aggiungendo tuttavia la frase *"non comprendo quello che sto firmando"*. Quando i poliziotti avevano compreso il significato della frase in russo, era successo il finimondo e lui era stato colpito con pugni sulla schiena. Solo dopo aver firmato l'atto, lui e Alma erano stati portati in un altro luogo (distante circa 40 minuti dalla Questura) per eseguire il foto segnalamento.

Venera Seralyeva ha dichiarato che, nel corso della perquisizione, i poliziotti iniziarono la stesura di un documento a mano, ma poi chiesero un computer alla Shalabayeva: il computer non era configurato in italiano. Tale documento venne poi stampato in Questura poiché la stampante presente nella villa non era configurata con le nuove impostazioni.

Fornendo un racconto sempre coerente, sia nella fase della indagine preliminare che nell'incidente probatorio e nel dibattimento, Alma Shalabayeva ha precisato

che il verbale di perquisizione non venne stampato nella villa, per problemi tecnici legati all'uso della stampante, e che lei e Bolat firmarono il verbale in Questura, in un clima di estrema pressione nei loro confronti. Erano intenzionati a non firmarlo, ma i poliziotti avevano detto che, se non avessero firmato, sarebbero finiti in galera. Bolat aveva chiesto di avere un interprete e i poliziotti, spazientiti, lo avevano circondato con aria minacciosa per costringerlo a firmare. Il "capo" dei poliziotti, nella stanza, alternava parole italiane e inglesi, rendendo in tal modo quasi impossibile per Alma comprendere il contenuto del verbale. Così, per paura, avevano firmato l'atto, ma Bolat aveva apposto la frase in russo ("*non comprendo cosa sto firmando*"), così che i poliziotti avevano chiesto a lei di tradurre la frase. La testimone ha riconosciuto la sua firma in calce ad entrambi gli originali ed ha aggiunto che a lei venne consegnata una copia del documento.

Ciò detto, il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'imputato Stampacchia, Alma Shalabayeva ha fornito la stessa versione dell'accadimento, sia prima che durante l'incidente probatorio.

In particolare, dalla lettura della deposizione resa dalla testimone davanti al GUP nel corso della udienza del 21 maggio 2018 (v. pagg. 29-34 del verbale di trascrizione della udienza), emerge chiaramente come Alma Shalabayeva, ricostruendo con accuratezza l'episodio, abbia dichiarato che i poliziotti cercarono di stampare il verbale nella villa di Casal Palocco, ma che l'operazione, per ragioni tecniche, non ebbe successo. Dunque, lei e Bolat Seralyev vennero condotti in Questura ed il verbale di perquisizione venne sottoscritto, appunto, negli uffici della Squadra Mobile di Roma, in un luogo che la testimone ha indicato come "*Stazione di Polizia*", luogo non identificabile con le stanze dell'Ufficio Immigrazione dove Alma e Bolat arrivavano solo nelle ore successive.

Pertanto, il Collegio deve rammentare anche che la medesima versione era già stata esposta dalla persona offesa nel "*diario*" che la donna aveva scritto durante il periodo di permanenza in Kazakhstan prima di rientrare in Italia ed allegato alla denuncia presentata nel 2014 (v. punti 40 e 41 del memoriale Shalabayeva).

Il dr. Daniele Messina ha ricordato di aver sottoscritto il verbale di perquisizione (e, in udienza, ha riconosciuto la propria firma) all'interno degli uffici della Squadra Mobile, presente Stampacchia, in quanto, nella villa, si erano verificati problemi tecnici, di videoscrittura o di interfaccia tra stampante e videoscrittura. Il testimone

non ha riferito di non ricordare se il documento fu riscritto *ex novo* all'interno degli uffici della Mobile o se venne usato, in tutto o in parte, il *file* creato all'interno della villa, ma ha rammentato che fu il collega Stampacchia o altro poliziotto della Mobile a redigere il documento. Erano presenti anche Alma Ayan e Bolat Seralyev che ricevettero copia del verbale. Il teste ha affermato di aver letto il verbale in lingua inglese e che il documento venne firmato solo dai poliziotti che avevano fatto irruzione all'interno della villa e non anche da coloro che erano rimasti ad effettuare la cinturazione del perimetro. Ha ricordato, tra i firmatari, l'Ass. Capo Casciana, l'Isp. Sup. Provenza, il Sovr. Bono della Digos e l'Ass. Nigro, ma, in conclusione, si è detto sicuro che il verbale fosse stato firmato dall'Ass. Casciana e dal Sost. Commissario Provenza della DIGOS.

Il Sost. Comm. Benedetto Provenza della DIGOS ha riferito che, nella villa, fu lui ad iniziare la redazione del verbale al computer. Di seguito il suo posto venne preso dal collega Imparato della Mobile perché quest'ultimo aveva con sé la nota Interpol da inserire nel verbale. Tuttavia, le operazioni si bloccarono a causa di un problema tecnico con la stampante. Sicuramente, secondo Provenza, il verbale venne completato e sottoscritto presso una stanza della Squadra Mobile perché ricorda che lui sostava nel corridoio, in attesa di essere chiamato per entrare nella stanza e firmare. Poi si allontanò perché aveva un forte mal di testa e non ha più sottoscritto il documento che, invece, ritiene sia stato firmato dal collega Casciana. Il Sovr. Fabrizio Bono della Digos, presente a Casal Palocco, ha rammentato che il verbale non venne stampato nella villa a causa di un problema con la stampante e che il dr. Messina, ad un certo punto, disse che anche i poliziotti della Digos sarebbero dovuti andare presso gli uffici della Squadra Mobile. Giunto in Questura, restò in attesa di essere chiamato per sottoscrivere il verbale, ma poi gli venne detto che poteva andare a casa.

L'Assistente Capo Andrea Casciana, della DIGOS Roma, ha dichiarato che, dopo inutili tentativi effettuati all'interno della villa, il verbale venne stampato e firmato negli uffici della Mobile. Lui si trovava nelle stanze della DIGOS e qualcuno gli disse di andare a firmare il verbale in una stanza della Squadra Mobile. La cosa non avvenne immediatamente poiché il teste perse tempo per altre incombenze e, solo in un momento successivo, entrò in una stanza, lesse rapidamente il documento e lo firmò. In quel frangente, Alma e Bolat non erano presenti in quella stanza ed il

teste, esaminando l'atto, ha riconosciuto la sua firma su entrambi i due originali del documento. Ha soggiunto inoltre che, quando appose la sua firma, sul verbale figuravano già le sigle di altre persone.

Le dichiarazioni che contrastano la versione del dr. Stampacchia provengono, dunque, non solo da tre testimoni costituiti parti civili nel processo, ma anche da quattro appartenenti alla DIGOS, tra i quali il dr. Messina, cioè il funzionario più alto in grado, insieme al dr. Stampacchia, durante l'atto di perquisizione.

Nelle pagine precedenti, il Collegio ha già offerto la propria valutazione in tema di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle parti civili.

Nel caso specifico in esame, il Tribunale non riesce ad immaginare quale possibile movente possa aver indotto i quattro testimoni a riferire una circostanza falsa ed a commettere, in altri termini, il delitto di cui all'art. 372 c.p..

È appena il caso di evidenziare che né il dr. Messina, già ascoltato durante la fase della indagine, né gli altri testimoni, ascoltati addirittura per la prima volta durante l'istruttoria dibattimentale, hanno mai, esplicitamente o velatamente, rivolto accuse ai colleghi della Squadra Mobile e, quindi, essi non sono in alcun modo sospettabili di essere portatori di una versione, sull'accadimento specifico, resa all'unico scopo di assicurare coerenza ad una dichiarazione accusatoria riguardante più punti della intera vicenda.

Anzi, come sottolineato più volte nelle pagine precedenti, il dr. Messina, in più punti, ha reso una dichiarazione che si è *allineata* a quella dell'imputato Stampacchia.

Ma, soprattutto, l'elemento di prova che, infine, corrobora, dall'esterno, le molteplici dichiarazioni contrarie alla versione del dr. Stampacchia e che convince che il verbale venne redatto in Questura è rappresentato dalla circostanza secondo la quale il documento venne sottoscritto solo da Alma Shalabayeva e da Bolat Seralyev, nonostante sia stato precisato, proprio dagli imputati, che, nel salone principale della villa, mentre si firmava il verbale, erano presenti anche la moglie di Bolat, Venera Seralyeva, e i coniugi Semakin.

Tutte le persone appena citate avevano subito la perquisizione locale e sarebbe stato estremamente agevole, oltre che doveroso, invitarle tutte a sottoscrivere il verbale, tanto più alla luce del fatto che, nel documento, venivano elencate le

generalità di tutti coloro che vivevano nella villa di Casal Palocco 3 ed avevano assistito alla perquisizione.

Inoltre, sarebbe stato ancor più doveroso, ma anche estremamente agevole per gli ufficiali di polizia giudiziaria, far sottoscrivere il verbale a Venera Seralyeva, persona che, secondo quanto attesta il documento, formalmente assumeva l'affidamento della minore Alma Ayan, figlia della sorella, e, per di più, veniva formalmente invitata a presentarsi presso gli uffici della Questura di Roma.

Infine, deve sottolinearsi che i poliziotti procedevano anche al sequestro di una *memory card*, ma essi non erano in grado di affermare che l'oggetto era sicuramente di proprietà di Alma Ayan o di Bolat Seralyev (il documento non precisa a quale persona apparteneva l'oggetto), ragione in più per invitare tutti a sottoscrivere il documento.

Invece, il verbale, come ampiamente esposto in precedenza, venne sottoscritto solo da Alma Shalabayeva e da Bolat Seralyev, cioè, dunque, proprio dalle due uniche persone che, al termine della perquisizione, vennero condotte negli uffici della Squadra Mobile.

Nel corso della discussione, il difensore dell'imputato Stampacchia ha sostenuto che esistono due risultanze investigative che dimostrano la sincerità del suo cliente e provano la inattendibilità di Alma Shalabayeva e di tutti i poliziotti della DIGOS che hanno deposto nel dibattimento, anzitutto del dr. Domenico Messina.

Afferma, infatti, il difensore che, dall'esame del tabulato del traffico telefonico del dr. Stampacchia, risulta che egli, verso le ore 05:00 del 29 maggio 2013, usava il telefono mobile impegnando una cella molto prossima alla zona di Piazzale Clodio, zona nella quale esisteva la abitazione dell'imputato.

Dunque, se alle 5 del mattino il dr. Stampacchia si trovava a casa, è vero che il verbale è stato redatto e firmato a Casal Palocco e non già presso la Squadra Mobile dove il verbale risulta sottoscritto alle ore 4:30.

Ma il Collegio, esaminando la relazione acquisita al fascicolo dibattimentale e la testimonianza del Luogotenente Pisani del ROS Sezione Anticrimine di Perugia che ha elaborato la annotazione sui dati del traffico telefonico delle utenze mobili, rileva, anzitutto, che l'ultima volta che il telefono del dr. Stampacchia ha agganciato la cella servente la zona ove è ubicata la villa di Casal Palocco 3 (cella denominata

Via Apelle) ciò è avvenuto alle ore 02:33, dunque nel pieno svolgimento della perquisizione.

Successivamente, nel tabulato, l'utenza dell'imputato compare di nuovo, non attraverso una telefonata bensì mediante un sms inviato al dr. Armeni, alle ore 05:55 (non dunque alle ore 05:00, come sostiene il difensore, ma 55 minuti dopo) agganciando la cella di Via Bazzoni, zona prossima a Piazzale Clodio ed alla abitazione del dr. Stampacchia.

La differenza non è di poco conto, anzi è notevole visto che, tra il momento finale della perquisizione e il messaggio inviato al dr. Armeni alle 05:55, erano trascorse due e mezza/tre ore circa e l'imputato aveva avuto tutto il tempo di compilare stampare e firmare il documento negli uffici della Mobile, prima di rientrare a casa. Tra il momento formale di redazione del documento (ore 4:30) e l'invio del messaggio al dr. Armeni (ore 5:55), trascorre quasi un'ora e mezza.

Ma se l'imputato Stampacchia non può dimostrare che egli si trovava a Casal Palocco alle 4:30/5:00 del mattino, il difensore afferma che, in quel luogo, si trovava un altro pubblico ufficiale che ha dichiarato di aver firmato il verbale, il Sost. Comm. Generoso Imparato.

Risulta, infatti, che, alle ore 04:34 del 29 maggio, il dr. Stampacchia telefonava al collega Imparato e i due conversavano per 31 secondi. In quel momento, il telefono del teste Imparato agganciava la cella denominata Via Acilia, non essendo noto dove si trovasse il dr. Stampacchia.

Osserva anzitutto il Collegio che, dall'analisi della circostanza, può arguirsi che Stampacchia e Imparato si trovavano in luoghi fisici diversi e che, dunque, se, come afferma il difensore, Imparato era all'interno della abitazione di Casal Palocco, non altrettanto può dirsi per il dr. Stampacchia che, in quel caso, non avrebbe certamente avuto necessità di parlare al telefono con un collega che si trovava a pochi metri da lui.

Ma se il dr. Stampacchia, come egli sostiene, ha firmato il verbale insieme al collega Imparato a Casal Palocco, approssimativamente alle 4:30 del mattino, allora non è possibile che egli abbia telefonato a Imparato che, peraltro, in quel momento, non si trovava in Via di Casal Palocco.

Infatti, in secondo luogo, il Collegio rileva ancora che la cella di Via Acilia non è esattamente quella che copre l'abitazione di Casal Palocco 3, coperta, invece, dalla

cella di Via Apelle. Si tratta, dunque, di una cella telefonica che copre un'area collocabile nelle vicinanze della zona ove è ubicata Via di Casal Palocco.

La versione fornita dal teste Imparato, che si allinea a quella dell'imputato Stampacchia, non riesce a fornire una risposta plausibile alla seguente domanda. Se furono Provenza e Imparato a redigere il verbale con un computer all'interno della sala principale della villa, e come mai sul verbale, accanto a quella di Imparato, non compare proprio la firma di Provenza, cioè del pubblico ufficiale che si trovava accanto a Imparato, e il documento venne invece firmato dall'Assistente Casciana che non era stato coinvolto nella operazione materiale di stesura del verbale, come asserito anche da Imparato?

Deve essere oggetto di attenta valutazione anche la circostanza secondo la quale il teste Imparato sottoscrisse solo il verbale di perquisizione privo della scritta in lingua russa.

È logico pensare che, se il verbale fosse stato firmato nel salone principale di Casal Palocco, il suo redattore materiale, Imparato, avrebbe subito sottoscritto entrambi gli originali, prima ancora di chiedere ad altri di farlo.

La mancata sottoscrizione di uno dei due originali costituisce elemento ulteriormente dimostrativo del fatto che il documento venne compilato nel clima di confusione che regnava negli uffici della Squadra Mobile e che, dunque, mentre alcuni firmarono entrambi gli originali, Imparato appose la sua firma solo su uno dei documenti.

Sul tema il Collegio ritiene di svolgere anche le seguenti ulteriori considerazioni.

Se il verbale venne firmato nella villa di Casal Palocco, non si comprende la ragione per la quale Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev vennero condotti presso gli uffici della Squadra Mobile, nel pieno centro di Roma, e poi, solo successivamente, in Via Patini, luogo ove erano collocati il Gabinetto di Polizia Scientifica e l'Ufficio Immigrazione.

In altri termini, se l'attività investigativa a Casal Palocco era completamente terminata, anche con la sottoscrizione del verbale, le uniche attività che residuavano da compiere erano quelle relative al foto segnalamento e della consegna dei due stranieri al personale dell'Ufficio Immigrazione, che avrebbe sviluppato la tematica dell'accertamento della identità personale e del possesso di titoli di soggiorno.

I poliziotti, invece, con Alma e Bolat, si diressero negli uffici della Mobile, luogo ove restarono per diverso tempo prima dell'accompagnamento, eseguito dalla DIGOS, in Via Patini.

Basti pensare che, secondo una relazione della DIGOS Roma redatta alle ore 19:00 del 29 maggio, Bolat Seralyev (e dunque sicuramente anche Alma Shalabayeva) venne accompagnato, presso il Gabinetto Interregionale Polizia Scientifica e l'Ufficio Immigrazione, alle ore 9:30 di quel giorno.

Pur tenendo conto della distanza che intercorre tra Via San Vitale (sede della Questura di Roma) e Via Patini (sede degli altri due uffici), Alma e Bolat restarono, dunque, nelle stanze della Squadra Mobile per alcune ore.

Ne consegue, dunque, che la presenza presso la Mobile non può essere spiegata in modo credibile se non alla luce della necessità di completare l'operazione di compilazione del verbale di perquisizione, operazione questa fallita a Casal Palocco. Né può obiettarsi, in senso contrario, che, durante il periodo di permanenza presso i locali della Mobile, vennero svolte altre attività, in quanto non risulta essere stato redatto alcun atto diverso dal verbale di perquisizione.

Ad una attenta lettura, la valutazione unitaria delle dichiarazioni provenienti dai testi Messina, Casciana, Provenza e Bono dimostra anche una circostanza ulteriore, cioè che il verbale di perquisizione non venne sottoscritto, contestualmente, da tutti i pubblici ufficiali nonché da Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev, ma assunse le caratteristiche di un documento "aperto" alla firma, nel senso che, una volta stampato il verbale, trascorse moltissimo tempo prima della sua "chiusura" poiché bisognava individuare i poliziotti che avrebbero dovuto firmarlo e poi occorreva assicurarsi che gli stessi arrivassero in una stanza della Squadra Mobile e, materialmente, firmassero il verbale.

Si consideri, in proposito, che, rientrati presso gli uffici della Questura in Via San Vitale, occorreva anzitutto scegliere i nomi di coloro che avrebbero dovuto firmare il documento, atteso che era impossibile, e forse anche superfluo, farlo sottoscrivere ai circa 40 poliziotti che erano intervenuti in Via Casal Palocco.

In secondo luogo, occorre verificare se le persone prescelte si trovavano effettivamente nei locali della Questura oppure se, al contrario, si erano allontanate o non erano comunque reperibili.

In terzo luogo, dopo essere stati rintracciati telefonicamente, occorre attendere che ciascun polizotto si recasse nella stanza ove si trovava il documento e lo firmasse.

Questa è la vera ragione, secondo il Collegio, per la quale, nella parte iniziale del verbale, mancano i nominativi dei pubblici ufficiali firmatari, in quanto, in realtà, non era possibile, in anticipo, al momento della stampa dell'atto, sapere chi realmente avrebbe firmato il verbale.

La valutazione unitaria delle fonti di prova dichiarative, degli elementi che emergono dalla analisi del documento e di quelli di natura logica induce il Collegio a ritenere provato che il verbale di perquisizione fu materialmente creato e sottoscritto negli uffici della Squadra Mobile.

In definitiva, contrariamente alla imputazione contestata all'imputato Stampacchia, non sussiste un profilo di falsità ideologica del documento in relazione alla indicazione del suo luogo di redazione e sottoscrizione in quanto il luogo di compilazione del verbale è effettivamente quello indicato nell'atto, ma il Collegio deve evidenziare che, comunque, la circostanza appare sintomatica delle palesi irregolarità compiute dalla Polizia nell'espletamento dell'attività invasiva di perquisizione.

Il decreto doveva essere sottoscritto a Casal Palocco e non presso la Squadra Mobile e ciò è avvenuto violando l'art. 373 co. 4° c.p.p. che prevede che gli atti della polizia giudiziaria siano documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo, quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

Nel caso, in esame, nel verbale di perquisizione non si attesta che erano insorte insuperabili circostanze che avevano impedito la redazione dello stesso in Casal Palocco.

Inoltre, il documento doveva, ovviamente, essere sottoscritto da tutte le persone nei cui confronti era stata eseguita perquisizione locale e ciò è avvenuto in violazione delle disposizioni desumibili dalla lettura delle norme di cui agli artt. 357 c.p. e 115 disp. att. c.p.p. che prevedono che la polizia giudiziaria rediga verbale della perquisizione ed esigono che la persona oggetto della perquisizione sottoscriva il documento e riceva copia dell'atto.

Un altro profilo di falsità ideologica contestato all'imputato Stampacchia e l'aver omesso di indicare, nel verbale, i nomi degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che lo sottoscrissero.

Si è già detto che il Tribunale ritiene di aver individuato la vera ragione dell'omissione.

Deve aggiungersi che il Collegio ha approfondito il tema durante la istruttoria dibattimentale ed ha cercato di individuare tutti i pubblici ufficiali che firmarono il verbale di perquisizione.

Dunque, al termine del processo, risulta provato che il verbale venne sottoscritto dal dr. Stampacchia, dal dr. Messina, dal dr. Imperato e dall'Assistente Casciana. Gli altri pubblici ufficiali non sono stati individuati.

Pur tuttavia, ad avviso del Collegio, non configura il reato di falsità ideologica in atto pubblico aver omesso di indicare nel verbale i nomi dei pubblici ufficiali, addirittura nell'ottica, come sostiene il PM, di una dolosa omissione per impedire di risalire alla identità di poliziotti che avevano perpetrato reati o illegalità di varia natura a Casal Palocco.

Il Collegio, ritiene che la circostanza sia esclusivamente frutto della concitazione e confusione che regnava negli uffici della Squadra Mobile alle prime ore del 29 maggio, ma, soprattutto, come già evidenziato in precedenza, del fatto che, al momento della compilazione e della stampa del documento non era possibile, in anticipo, scrivere i nomi dei pubblici ufficiali che avrebbero firmato il verbale.

Deve sottolinearsi, in ogni caso, che, in definitiva, il verbale venne effettivamente redatto da appartenenti alla Squadra Mobile e alla DIGOS di Roma ed è stato realmente sottoscritto dagli stessi, coerentemente alla veste formale del documento sul quale compare l'intestazione dei due uffici e che espone una attività svolta dai due organi di polizia giudiziaria.

In termini ancor più chiari, contrariamente alla formale imputazione, il Collegio esclude che detta omissione sia stata messa in atto, artatamente, al fine di impedire la identificazione degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Si sarebbe trattato di operazione priva di alcun senso logico e che non avrebbe mai potuto realizzare alcun risultato apprezzabile sia perché sarebbe stato agevole identificare almeno alcuni dei pubblici ufficiali (si pensi, in proposito, che nel verbale non compaiono formalmente nemmeno i nomi di Stampacchia e Messina

che avevano diretto le operazioni), sia perché i poliziotti, nel corso di quella stessa giornata o di quella successiva, sottoscrivevano altri atti di polizia giudiziaria.

In conclusione, quello contestato è un profilo che, ad avviso del Collegio, integra una ipotesi di falso omissivo innocuo o inutile in quanto la mancata elencazione dei nomi dei pubblici ufficiali non ha prodotto una alterazione rilevante o significativa del documento non essendo mai stato in dubbio che il verbale proviene da appartenenti alla Squadra Mobile e alla DIGOS.

Proseguendo nell'esame del verbale secondo la linea tracciata dalla imputazione, sussiste, invece, il terzo profilo di falsità ideologica contestata all'imputato Stampacchia.

Nel verbale di perquisizione del 29 maggio 2013, la donna veniva identificata esclusivamente come Alma Ayan con passaporto centrafricano e, intenzionalmente, si ometteva qualsiasi riferimento agli accertamenti svolti il giorno 28 maggio (l'accesso allo SDI circa la presenza di Mukhtar Ablyazov e Alma Shalabayeva ad Olbia e le note verbali kazake che fornivano la prova del fatto che Alma era cittadina kazaka ed era la moglie del ricercato) nonché alle ulteriori circostanze emerse anche nel corso della perquisizione (il ritrovamento di fotografie ritraenti Mukhtar e Alma e le dichiarazioni dei coniugi Semakin che asserivano che la donna era la moglie o la compagna del ricercato).

Detti elementi, già acquisiti alle 4:30 del 29 maggio 2013, fornivano la prova che la donna trovata nella villa di Casal Palocco era Alma Shalabayeva, era cittadina kazaka, era la moglie o la compagna di Mukhtar Ablyazov ed aveva esibito un passaporto diplomatico della Repubblica Centrafricana.

Tuttavia, inopinatamente, l'imputato Stampacchia occultava detti elementi ed asseriva unicamente che la donna era Alma Ayan ed utilizzava un passaporto centrafricano.

La circostanza, ad avviso del Collegio, è rilevantissima e l'intenzionale omissione non può essere compresa se non alla luce di un disegno che si proponeva di presentare la donna non come Alma Shalabayeva, moglie o compagna del ricercato, bensì solo come Alma Ayan, cioè, dunque, come persona nei cui confronti dovevano essere svolti tutti gli accertamenti finalizzati a stabilire la reale identità.

Si è trattato di una consapevole operazione di occultamento della verità in quanto, atteso che l'operazione del 29 maggio era finalizzata alla cattura di un ricercato

kazako, Mukhtar Ablyazov, la Squadra Mobile avrebbe avuto interesse ad esaltare ed enfatizzare gli accadimenti e gli elementi scoperti sino a quel momento, cioè esattamente rappresentare che il ricercato si era allontanato dalla villa, ma che, nella stessa, vivevano ancora la moglie o compagna, Alma Shalabayeva, la figlia, Alua, i due cognati, Venera e Bolat Seralyeva ed inoltre che erano state rinvenute fotografie della coppia Alma-Mukhtar.

Nel verbale, al contrario, la verità di dette circostanze, utili ai fini della cattura del latitante, veniva occultata e i pubblici ufficiali fornivano una falsa rappresentazione degli accadimenti e della identità della donna condotta in Questura, falsa rappresentazione gravida di conseguenze per le sorti di Alma Shalabayeva, sia sul terreno del procedimento penale, sia su quello della procedura amministrativa di espulsione/trattenimento.

Il verbale di perquisizione rappresentava il primo segmento della vicenda e, sulla scorta dello stesso, la donna veniva condotta presso l'Ufficio Immigrazione.

Non essendo ancora stata redatta una vera e propria informativa di reato (che sarà compilata solo il 30 maggio), per tutta la giornata del 29 maggio il verbale di perquisizione rappresentava il documento dal quale attingere gli elementi decisivi per accertare la identità non solo di Alma Shalabayeva, ma anche di tutte le altre persone che abitavano a Casal Palocco 3.

Il Collegio segnala un'altra circostanza che emerge dalla analisi del verbale.

I poliziotti attestavano, infatti, che, durante la fase iniziale della perquisizione, poiché quasi immediatamente emergeva che il ricercato non era presente in casa, avvisavano Alma Ayan che aveva facoltà di farsi assistere da un difensore o da una persona di fiducia.

Eppure, l'imputato Stampacchia ha sempre sostenuto che la donna aveva solo dichiarato di essere Alma Ayan con cittadinanza centrafricana, tanto che aveva esibito il passaporto diplomatico rilasciato dallo stato africano.

Ebbene, ¿come potevano i poliziotti, allora, all'inizio della perquisizione, secondo la affermazione contenuta nel verbale, individuare proprio Alma Ayan come la persona che, per ragioni di coniugio o affettive o di altra natura, rappresentava, di fatto, il ricercato? ¿Perché non scegliere Bolat o Venera Seralyev?

La circostanza, maldestramente indicata nel verbale, corrobora ancor più la certa conclusione secondo la quale i polizotti avevano piena consapevolezza della reale

identità della “*sedicente*” Alma Ayan ed operarono, sin dall’inizio, per occultare la verità.

Si è raggiunta prova certa anche in relazione al quarto profilo della imputazione contestata all’imputato Stampacchia in quanto integra il delitto di falsità ideologica attestare, contrariamente al vero, che il verbale “*è stato riletto in lingua inglese ai presenti che dichiarano di comprendere la lingua*”.

La falsità della attestazione sussiste sotto un duplice aspetto.

Il primo è rappresentato dal fatto che, in realtà, poiché il verbale è stato formato a Via San Vitale e non a Casal Palocco, è falso che esso sia stato riletto alla presenza di Venera Seralyeva, Volodymyr Semakin e Tetyana Semakina.

In secondo luogo, se è vero che Alma Shalabayeva comprendeva l’inglese, è incontrovertibile che Bolat non parlava altra lingua diversa dal russo e la frase da lui scritta in calce al documento smentisce clamorosamente la attestazione contenuta nel verbale.

Per completezza di analisi del documento, deve aggiungersi che, ad avviso del Collegio, esistono altri profili di falsità ideologica del verbale, profili, tuttavia, non contenuti nella imputazione e non contestati agli imputati, ma che meritano di essere trattati ai fini di una ricostruzione esaustiva della vicenda.

In primo luogo, quando si afferma, nel verbale, che, iniziando le operazioni nella villa di Casal Palocco, gli ufficiali di polizia giudiziaria avevano avvisato Alma, in inglese, che poteva farsi assistere da legale o persona di fiducia, ma che la stessa vi rinunciava, si attesta una circostanza falsa atteso che la ricostruzione della vicenda da parte di Alma Shalabayeva e di tutti gli altri protagonisti smentisce nettamente questa affermazione.

Deve rammentarsi che avvenne una irruzione violenta, anche con l’uso delle armi, e che, per lungo tempo, le persone presenti nella villa, addirittura, pensarono che si trattasse di una operazione compiuta dai kazaki per catturare o uccidere Mukhtar Ablyazov e i suoi familiari.

La ricostruzione dei fatti accaduti durante la perquisizione permette di escludere che qualcuno dei presenti abbia ricevuto l’avviso di cui invece si dà atto nel verbale. Inoltre, integra una ipotesi di falsità ideologica attestare che le operazioni di perquisizione si svolsero alla costante presenza di Alma Shalabayeva, poiché è

provato, al contrario, che nessuno dei presenti nella villa poteva muoversi e che tutti erano confinati nel salone e controllati a vista.

Infine, è falso aver attestato che a Venera vennero formalmente affidate le minori Alua e Adiya e che la stessa venne invitata presentarsi in Questura.

A Casal Palocco non è avvenuto alcun formale affidamento di Alua Ablyazova a Venera Seralyeva, come sostenuto concordemente dalla donna e da tutti gli altri protagonisti della vicenda. Peraltro, addirittura, la minore Adiya era la figlia di Venera ed è incomprensibile la ragione per la quale avrebbe dovuto esserle affidata. Inoltre, né l'imputato Stampacchia né altri testimoni presenti alla perquisizione del 29 maggio sono stati in grado di descrivere la scena relativa alla fase materiale dell'affidamento né di indicare il nome del poliziotto che interloquì con Venera.

Infine, se il verbale fosse stato redatto a Casal Palocco, sarebbe stata raccolta una dichiarazione di Alma circa la volontà di affidare la figlia a Venera, ma anche questa circostanza è assente nel verbale, a ulteriore conferma del fatto che non avvenne mai alcun affidamento.

Si è già detto che Venera non era presente in Questura quando venne sottoscritto il verbale e che, come già narrato nelle pagine precedenti, i poliziotti tornarono alla mezzanotte del 29 maggio per effettuare un nuovo formale affidamento di Alua a Venera.

In conclusione, i pubblici ufficiali, in primis il dr. Stampacchia, non effettuarono alcun affidamento ed in Questura, assente la Seralyeva, redigendo il verbale, attestarono il falso.

Il verbale di sequestro del passaporto centrafricano (capo 5)

Secondo l'imputazione, gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia, omettendo di comunicare le reali generalità della Shalabayeva ai poliziotti della DIGOS - Citti, Bono e Orsomando - che compilarono il verbale di sequestro del passaporto centrafricano, indussero in errore la Procura della Repubblica di Roma che iscrisse il procedimento penale n. 26615/13 a carico di Alma Ayan.

Ad avviso del Collegio, non si è verificata alcuna omissione di informazioni ai poliziotti della DIGOS e, comunque, non risulta in alcun modo provato che essa si verificò.

Gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia hanno sostenuto di essere rimasti estranei alla fase di redazione del verbale di sequestro che avvenne la sera del 29 maggio, dopo che erano pervenuti i risultati degli accertamenti della Polizia di Frontiera di Fiumicino che dimostravano la contraffazione del documento.

Inoltre, non esiste alcun elemento che dimostri come gli imputati abbiano interloquito con i poliziotti della DIGOS, prima o durante la redazione del verbale. Durante la giornata del 29 maggio, gli uomini della DIGOS custodirono il documento e si occuparono, in autonomia, di sviluppare gli accertamenti sulla genuinità del passaporto per poi trasmettere tutto l'incartamento non alla Autorità Giudiziaria, ma alla Squadra Mobile, organo investigativo che avrebbe redatto l'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Roma.

In secondo luogo, secondo il tenore letterale della imputazione, il verbale di sequestro avrebbe indotto in errore la Procura della Repubblica di Roma che, ricevendolo, iscriveva il procedimento penale a carico di Alma Ayan e convalidava il sequestro con dette generalità.

Ma detta condotta, in realtà, costituisce solo una frazione del più ampio comportamento illecito contestato agli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia mediante la imputazione di cui al capo 6), in quanto il verbale di sequestro del passaporto centrafricano costituiva solo un allegato alla informativa di reato trasmessa alla Procura di Roma il 30 maggio e, dunque, la falsa rappresentazione dei fatti e della identità di Alma Shalabayeva è stata offerta alla Procura di Roma non dal verbale in oggetto, ma dalla informativa di reato.

Si può, dunque, infine concludere che la frazione principale della condotta descritta al capo 5) è interamente assorbita nella imputazione di cui al capo 6), di cui il Collegio si occuperà nel capitolo successivo.

Infine, per le stesse ragioni già esposte in precedenza, ai tre imputati non può imputarsi la circostanza di non aver tradotto il verbale, in inglese o in russo, e di non averlo reso comprensibile alla persona interessata, Alma Shalabayeva, in quanto gli imputati non erano presenti durante la fase di compilazione del documento né, certamente, i poliziotti della DIGOS agirono in base a direttive ricevute dai vertici della Squadra Mobile.

La disciplina, nazionale e comunitaria, in materia di immigrazione

• La procedura di espulsione

La procedura finalizzata all'espulsione del cittadino straniero, che non disponga di titoli abilitanti alla permanenza sul territorio dello Stato, si dipana, in ossequio al principio di legalità delle fattispecie espulsive (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 146 del 22 aprile 2002) secondo le scansioni disciplinate ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 286 del 25 luglio 1998.

La normativa in parola è stata significativamente innovata a seguito del recepimento, con d.l. 89 del 23 giugno 2011, della direttiva 2008/115/CE, cd. "*direttiva rimpatri*", il cui termine di attuazione era spirato già in data 24 dicembre 2010.

Con la locuzione "straniero", ai sensi dell'art. 1 D.lgs. 286/1998, si allude ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.

Diversamente, nei confronti dei cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea a venire in rilievo sono le disposizioni di cui al D.lgs. 30/2007.

Va sin da ora evidenziato, con argomentazioni che saranno approfondite nel prosieguo, come la normativa in materia sia improntata al costante contemperamento di interessi costituzionalmente rilevanti potenzialmente confliggenti.

Da un lato, infatti, vi è l'interesse alla razionale gestione e al monitoraggio dei flussi migratori in entrata, che orienta la normativizzazione e tassativizzazione delle condizioni legittimanti il soggiorno e la permanenza dello straniero entro i confini dello Stato.

Dall'altro, alla tutela di tale istanza si frappongono taluni *controlimiti*, di matrice nazionale e sovranazionale.

In particolare, sul versante della disciplina costituzionale, a venire in rilievo sono le istanze di tutela sottese al diritto di asilo, ex art. 10 co. 2 Cost., al diritto di difesa, ex art. 24 Cost., al diritto alla salute, ex art. 32 Cost., nonché al diritto all'unità familiare, cristallizzato agli artt. 29, 30 e 31 Cost.

In una prospettiva sovranazionale, a titolo meramente esemplificativo, assume rilevanza il principio di *non refoulement*, di cui all'art. 33 della Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra in data 28.7.1951 e ratificata con l. 722 del 24.7.1954, nonché il divieto, sancito all'art. 3 CEDU, di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Tanto sinteticamente premesso, ai sensi dell'art. 13 del predetto decreto, rubricato "*espulsione amministrativa*", titolare dell'iniziativa in tal senso è il Prefetto, salva l'ipotesi statisticamente residuale di espulsione disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di prevenzione del terrorismo.

In argomento, è opportuno svolgere una considerazione.

Come emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dalla disamina degli esiti convergenti delle fonti dichiarative esaminate sul punto, la prassi invalsa in seno alla Prefettura di Roma prevedeva, all'epoca dei fatti, la sostanziale ratifica, da parte del Prefetto, di un modello di provvedimento trasmesso dalla Questura, Ufficio-Immigrazione.

Tale schema provvedimento veniva formato dagli operanti della Questura sulla base delle informazioni acquisite d'ufficio, nonché delle dichiarazioni rese dall'espellenda, queste ultime trasposte in appositi moduli preformati, cd. fogli notizie.

Il vaglio del Prefetto, in tale prospettiva, senza attingere il merito dell'atto, si traduceva in una verifica formale di legittimità dello stesso, funzionale ad individuare eventuali marchiane aporie.

Ciò detto, a norma del medesimo art. 13, l'organo procedente, constatata la ricorrenza di uno dei presupposti legittimanti l'espulsione, declinati al comma 2, opera una valutazione "caso per caso", parametrata alle circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta in scrutinio.

La locuzione è stata introdotta a seguito della ricezione del considerando n. 6 della direttiva rimpatri, a tenore del quale le statuizioni in materia di espulsione "*dovrebbero essere adottate caso per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, non limitandosi a prendere in considerazione il semplice fatto del soggiorno irregolare*".

Sul punto, va evidenziato come la giurisprudenza della Corte di Cassazione avesse originariamente qualificato la procedura di espulsione come attività vincolata, subordinata alla verifica dell'inveramento di una delle condizioni predeterminate legislativamente, nonché all'accertamento in negativo dell'insussistenza di un divieto di espulsione ex art. 19.

Pur non essendo la sede per operare una esaustiva trattazione della materia, va tuttavia sottolineato come progressivamente, ed in particolare a seguito della

ricezione della predetta direttiva comunitaria, la giurisprudenza di legittimità abbia adottato numerose decisioni volte ad erodere progressivamente il principio dell'automatismo espulsivo, alla luce della necessità di contemperare gli interessi sottesi al procedimento di espulsione con ulteriori interessi di caratura costituzionale.

Con precipuo riferimento ai presupposti di attivazione della procedura, l'espulsione prefettizia concerne lo straniero che:

- a) sia entrato nel territorio dello stato sottraendosi ai controlli di frontiera, ove non sia stato respinto ex art.10;
- b) pur avendo fatto legalmente ingresso nello Stato, si sia ivi trattenuto omettendo di inoltrare la comunicazione sostitutiva del nulla osta al lavoro, sussistendo i presupposti, ovvero, pur soggiornando in Italia, non abbia presentato domanda di permesso di soggiorno.

In tale categoria si iscrivono altresì gli stranieri originariamente titolari di permesso di soggiorno, per l'ipotesi in cui il predetto titolo sia stato annullato, revocato, ovvero sia scaduto da oltre 60 giorni e non ne sia stato sollecitato il rinnovo.

Ancora, la norma fa riferimento agli stranieri che si siano trattenuti sul territorio nazionale in violazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 3, L. 68 del 28.5.2007, che non abbiano pertanto dichiarato la relativa presenza, in relazione a richieste di soggiorno di breve durata motivate da esigenze di visita, affari, turismo e studio, con le modalità prescritte *ex lege*, nonché agli stranieri che si siano trattenuti sul territorio nazionale per un periodo più esteso rispetto a quello contemplato nel permesso di soggiorno di breve durata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) n. 1 del citato d.l. 89/2011.

Da ultimo, alla lett. c), il legislatore ha operato un riferimento *per relationem* alle ipotesi di cui agli artt. 1, 4 e 16 D.lvo 159/2011, *id est* alle categorie criminologiche a pericolosità generica e specifica tipizzate dalla normativa nazionale in materia di misure di prevenzione personali.

Ebbene, lo straniero che versi in una delle condizioni descritte è potenzialmente destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Senonché, in capo all'autorità procedente grava inderogabilmente l'onere di verificare che nel caso concreto non ricorra un divieto di espulsione o una causa di non espellibilità.

Verifica che, come si vedrà, è stata radicalmente pretermessa con riferimento al procedimento espulsivo che ha interessato Alma Shalabayeva.

Nel caso di specie, come evincibile dalla lettura del decreto prefettizio in atti, l'iniziativa espulsiva è stata attivata ritenendo esistente il presupposto di cui alla lett. a), per avere Alma Ayan fatto ingresso in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.

A tale conclusione si è addivenuti valorizzando la circostanza che la stessa, secondo quanto asseritamente dichiarato in sede di compilazione del foglio notizie, avrebbe fatto ingresso nel territorio nazionale in data 1.1.2004 attraverso il confine del Brennero, senza comunicare la sua presenza sul territorio nazionale.

Come già evidenziato, pur all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non è stata accertata la scaturigine di tale dato, del quale non ha fatto menzione Alma Shalabayeva, che al contrario ha recisamente escluso la propria presenza in Italia alla data indicata, né essendo lo stesso desunto *aliunde*, sulla base di ulteriori fonti documentative o *data-base* in uso alle Forze dell'Ordine.

Quanto all'ulteriore momento valutativo preliminare, corrispondente alla verifica dell'assenza di condizioni legislativamente ostative all'espulsione, l'autorità procedente, ed in specie l'Ufficio Immigrazione, ha radicalmente abdicato alla propria funzione di garanzia.

Ed infatti tale verifica, anche e nonostante l'allegazione di una situazione di grave rischio per la propria incolumità, suscettibile di integrare una delle condizioni enumerate all'art. 19, e pur in presenza di reiterate richieste di protezione internazionale avanzate dall'espellenda finanche all'interno dei locali dell'Ufficio Immigrazione, è stata integralmente e dolosamente omessa.

Che tale indagine fosse preliminare ad ogni determinazione in merito all'espulsione dell'interessata è circostanza resa evidente, altresì, alla luce del contenuto dello schema-tipo di foglio notizie, utilizzato dai funzionari dell'Ufficio Immigrazione, che riporta tra i quesiti predeterminati, propedeutici alle determinazioni in ordine all'espulsione, quelli concernenti l'eventuale sussistenza di ragioni ostative di carattere umanitario.

Nel caso di specie, dalla lettura del predetto foglio notizie emerge come le uniche due caselle predefinite a non essere state barrate siano quella relativa all'eventuale ricorrenza in capo alla straniera di seri motivi di carattere umanitario o risultanti

da obblighi costituzionali, nonché quella concernente l'eventuale produzione da parte della straniera di documentazione attestante oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento dal territorio nazionale.

Tale omissione ha determinato, come si avrà modo di evidenziare in seguito, la menzione nel decreto espulsivo dell'insussistenza di motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali, ostativi all'espulsione.

Ciò detto, all'emissione del decreto prefettizio, che deve essere supportato da congrua motivazione, consegue l'attivazione della fase esecutiva.

Quanto all'idioma utilizzato, ai sensi dell'art. 13 co. 7, il decreto di espulsione, nonché gli ulteriori provvedimenti intervenuti nel corso della procedura espulsiva, devono essere tradotti in una lingua comprensibile all'interessato. Ove non sia possibile procedere alla traduzione in lingua madre, il legislatore consente la redazione in una delle lingue veicolari, francese, inglese o spagnola.

Nel caso di specie, il provvedimento *de qua* è stato redatto in lingua inglese.

La circostanza, seppure non integri una violazione formale del dato normativo, sollecita talune considerazioni.

Conformemente all'orientamento patrocinato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto «è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.» (Cass., Sez. Sez. VI, n. 3676 del 08/03/2012).

Nell'ipotesi concreta in esame, non può ritenersi che non sussistessero le condizioni logistiche per redigere il provvedimento nella lingua madre dell'espellenda.

A ben vedere, infatti, Maurizio Improta, dirigente dell'Ufficio Immigrazione, avrebbe potuto agevolmente avvalersi dell'ausilio di Vincenzo Tramma, dipendente del medesimo ufficio e conoscitore della lingua russa.

Tant'è che, come si vedrà, successivamente Improta solleciterà Tramma a presenziare all'udienza di convalida del trattenimento presso il CIE, proprio in ragione della conoscenza dell'idioma russo vantata da quest'ultimo.

Dovendosi dare atto di come Alma Shalabayeva fosse in grado di comprendere la lingua inglese, cionondimeno si ritiene che la circostanza che il provvedimento sia

stato redatto in tale idioma sia sintomatica della esigenza di assoluta celerità che ha connotato *in toto* la procedura di espulsione.

Peraltro, trattandosi di documentazione avente valenza tecnico-giuridico, foriera di implicazioni sostanziali di notevole rilevanza, la redazione in lingua madre si sarebbe dovuta profilare quale opzione assolutamente prioritaria.

Non secondariamente, la convocazione di un interprete di lingua russa in sede di compilazione del foglio notizie avrebbe consentito, prima ancora che la redazione del documento in un idioma perfettamente intellegibile dall'espellenda, lo svolgimento dell'intervista e la formulazione dei relativi quesiti in termini sufficientemente comprensibili per la stessa.

Sotto questo aspetto, va evidenziato come le scelte operate in tale sede da Alma Shalabayeva abbiano esplicitato un'efficacia determinante sugli esiti e sulle modalità di svolgimento del procedimento di espulsione.

Ed infatti, è opportuno rimarcare sin da ora come dalla formulazione dell'art. 13 comma 5 D.lgs. 286/1998, si evinca che, ove l'interessato intenda avvalersi, in fase esecutiva, di un termine per la partenza volontaria, deve farne espressamente richiesta al Prefetto, il quale provvederà eventualmente *"con lo stesso provvedimento di espulsione"*.

A tale specifico fine al comma 5.1. è previsto che la Questura dia *"adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue"*.

Considerato che l'unico momento di interlocuzione garantito alla persona interessata coincide con l'intervista all'interno degli uffici della Questura, prodromica all'emissione del provvedimento espulsivo, nel medesimo foglio notizie è riportata l'alternativa circa la richiesta o meno del termini per la partenza volontaria.

Nel caso di specie, dalla lettura del predetto foglio notizie emerge come Alma Shalabayeva abbia dichiarato *"di non richiedere un termine per la partenza volontaria"*.

Circostanza che è stata riportata altresì nel decreto prefettizio, ove tra i *considerata* preliminari figura la circostanza che l'espellenda non si sia avvalsa della facoltà di richiedere il predetto termine.

Con ogni evidenza, come è stato già evidenziato, appare inverosimile che l'espellenda, posta di fronte a tale alternativa, ed avendone compreso le implicazioni, abbia dichiarato espressamente di non voler richiedere un termine per la partenza volontaria.

Il grave *vulnus* cagionato alla posizione dell'interessata in forza di tale *modus operandi* permane anche indipendentemente dalla considerazione per cui, avendo la Questura ritenuto sussistente una delle cause ostative di cui al comma 4 del medesimo articolo, non avrebbe presumibilmente avallato tale richiesta.

E ciò in quanto non può sottacersi di come l'assenza di una richiesta in tal senso abbia precluso in nuce la possibilità per l'espellenda di avvalersi di tale modalità esecutiva di espulsione.

Inoltre, lo si ribadisce, la circostanza che l'imputata non abbia richiesto un termine per la partenza volontaria è stata menzionata in premessa del decreto espulsivo, concorrendo pertanto alla formazione di un atto dispositivo fondato su premesse fattuali mendaci.

Ciò detto, va evidenziato altresì come avverso il decreto prefettizio di espulsione, immediatamente esecutivo, sia interponibile impugnazione dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

La predetta impugnazione non spiega efficacia sospensiva.

Sul punto, si evidenzia incidentalmente, a seguito della decisione della Corte Cost. n. 161 del 25 maggio 2000, si è ritenuto che il Giudice di Pace, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, possa approntare una tutela cautelare nei confronti del richiedente, eventualmente accordando la sospensione del decreto di espulsione.

E ciò in quanto, l'omessa previsione *ex lege* di una tutela interinale per l'ipotesi di impugnazione avverso il decreto di espulsione si pone in netta collisione con la previsione di cui all'art. 13, par. 2 direttiva rimpatri, a tenore della quale l'autorità giudiziaria adita in sede di impugnazione è facoltizzata a "*sospendere temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno*".

Alla formalizzazione del decreto di espulsione consegue la fase *stricto sensu* esecutiva della procedura.

Due in particolare sono le modalità esecutive configurate dal legislatore: l'accompagnamento alla frontiera tramite forza pubblica e la concessione di un termine per la partenza volontaria.

Nel recepimento nell'ordinamento nazionale, il rapporto tra le due procedure esecutive è stato diametralmente invertito, rispetto a quanto prospettato nel corpo della direttiva rimpatri, con conseguente ulteriore violazione delle prescrizioni comunitarie in *parte qua*.

Ed infatti, come già anticipato, dal combinato disposto delle disposizioni operanti in materia si evince come l'*iter* ordinario di perfezionamento della procedura espulsiva coincida con l'accompagnamento coattivo, laddove la concessione di un termine per la partenza volontaria presuppone, quale *condicio sine qua non*, la formulazione di una richiesta in tal senso da parte dello straniero, intervenuta anteriormente all'emanazione del decreto di espulsione.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 13, sono enumerate le situazioni legittimanti l'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

Tra le stesse, ai sensi della lett. b), si annovera la sussistenza di un rischio di fuga ai sensi dell'art. 4 bis, circostanza ritenuta esistente nell'ipotesi di cui al presente procedimento.

Il pericolo *de qua* è riscontrabile, a norma del citato art. 4 bis, ove: a) lo straniero non posseda un passaporto o un documento equipollente, in corso di validità; b) ove non vi sia idonea documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio da parte dello straniero; c) ove lo straniero abbia in precedenza dichiarato o attestato false generalità; d) ove lo straniero non abbia ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo, ovvero dell'art. 14; e) ove lo straniero non abbia rispettato gli obblighi imposti da Questore in relazione alla concessione di un termine per la partenza volontaria in alternativa al trattenimento presso un C.P.R., ex C.I.E., ai sensi dell'art. 13, comma 4 bis.

In particolare, nell'ipotesi in esame, la Questura ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga, in considerazione della circostanza che Alma Shalabayeva avesse declinato false generalità in sede di identificazione, ostendendo un passaporto risultato, sulla base della relazione redatta dall'Ufficio Polaria di Ciampino, contraffatto.

Senonché, è opportuno evidenziare, la ricorrenza di una delle condizioni precedentemente descritte, integranti gli estremi del pericolo di fuga, non importa

alcun automatismo per il Prefetto, nel senso di disporre l'accompagnamento coattivo.

Al contrario, l'organo procedente, premessa la valenza sintomatica dei descritti indici, *"accerta caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione"*.

Su queste basi, pur volendo accedere alla tesi sposata dalla Questura, nel senso della ritenuta falsità del passaporto centrafricano esibito da Alma Shalabayeva, la cui autenticità è stata acclarata solo *ex post*, non può sottacersi come nel caso in esame plurime circostanze avrebbero deposto nel senso dell'insussistenza di un concreto ed attuale pericolo di fuga.

Limitandoci ai dati con certezza acquisiti dagli operanti della Questura all'atto di adozione del decreto di espulsione, interessata dalla procedura espulsiva era infatti una cittadina straniera, la quale viveva in condizioni di agiatezza, godeva di un'abitazione idonea, recava con sé una figlia minore regolarmente iscritta ad un istituto scolastico.

Peraltro, la stessa risultava titolare di un valido passaporto kazako.

Verosimilmente, il dato da ultimo indicato, evidenziato nel corpo della nota promanante dalla Autorità Consolare del Kazakhstan pervenuta all'Ufficio Immigrazione in data 30.5.2013, era già stato rappresentato dalla delegazione consolare del predetto Paese nel corso dell'interlocuzione con il dirigente Maurizio Improta, contestualizzabile già nel pomeriggio del 29 maggio 2020, anteriormente all'emissione del provvedimento prefettizio.

Seguitando ad analizzare la disciplina caratterizzante il procedimento di espulsione, va osservato come il provvedimento del Questore dispositivo dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, incidendo su profili attinenti alla libertà personale, necessiti di un preventivo vaglio giurisdizionale.

In questa prospettiva, il provvedimento in parola deve essere comunicato entro 48 al Giudice di Pace territorialmente competente, che provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive.

Le garanzie che soprassedono al procedimento di convalida sono declinate ai sensi del comma 5 bis dell'art. 13, ed in relazione al relativo procedimento è operato un rinvio *per relationem* alla disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs 11.9.2011 n. 150.

Alternativa all'accompagnamento coattivo alla frontiera, come già anticipato, è l'esecuzione mediante concessione di un termine per la partenza volontaria, ricompreso tra i 7 ed 30 giorni, anche attraverso programmi per il rimpatrio volontario disciplinati ex art. 14 *ter* del medesimo decreto.

Il termine predetto è suscettibile, peraltro, di successive proroghe, la cui durata è parametrata alle circostanze del caso concreto e alle necessità addotte a giustificazione della dilazione. A titolo esemplificativo, il legislatore annovera tra le circostanze idonee a giustificare la dilazione del termine la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociale, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito.

Ove il Questore accolga la richiesta dello straniero, formulata nei termini sopradescritti, allo stesso è richiesto di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti, derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionale al termine accordato.

Il Questore può inoltre disporre, con provvedimento motivato, nelle more del decorso del termine, ulteriori misure a carattere cautelativo, quali la consegna del passaporto o di documento valido per l'espatrio, l'obbligo di dimora in un determinato luogo, ovvero l'obbligo di presentazione, a cadenze predeterminate, alla forza pubblica territorialmente competente.

Ciò premesso ai fini dell'inquadramento della procedura di espulsione, si è già evidenziato come il Questore, con precipuo riferimento alla posizione di Alma Ayan, si sia determinato nel senso dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, ritenendo sussistente un concreto ed attuale pericolo di fuga.

A tale determinazione ha fatto seguito l'adozione di un ulteriore provvedimento, dispositivo del trattenimento della stessa presso un C.I.E. (attuale C.P.R.), ai sensi dell'art. 14.

Segnatamente, la disposizione *de qua* prevede che, ove non sia possibile dare immediata attuazione al provvedimento espulsione, "*a causa di situazioni transitorie che ostacolano il rimpatrio*" il Questore possa disporre il trattenimento presso il Centro di Identificazione ed Espulsione individuato *ratione loci*.

Tra le esigenze giustificative del trattenimento al CIE si iscrive altresì la necessità di svolgere accertamenti supplementari in ordine all'identità dell'espellendo, nonché di acquisire la disponibilità di documenti di viaggio o di un vettore idoneo. Sennonché, il trattenimento al CIE non costituisce un'opzione obbligata per l'Autorità procedente.

Al contrario, ai sensi del comma 1 bis dell'art 14, ove, come peraltro nel caso di specie, lo straniero sia in possesso di un passaporto o di un altro documento equipollente in corso di validità, e non si tratti di espulsione ministeriale o disposta nei confronti di soggetti socialmente pericolosi, il Questore può adottare una misura alternativa al trattenimento.

I congegni alternativi in parola, enumerati al comma 2, riproducono sostanzialmente le misure cautelative eventualmente disposte a corredo dell'esecuzione mediante allontanamento volontario, ed in specie consegna del passaporto, obbligo di dimora e obbligo di presentazione all'autorità di polizia.

Anche il provvedimento di trattenimento al CIE, attesa la relativa compromissione del diritto alla libertà personale, è oggetto di vaglio giurisdizionale.

Il provvedimento del Questore è comunicato entro 48 al Giudice di Pace territorialmente competente, che, ricorrendone i presupposti, dispone la convalida entro le successive 48 ore.

A tal fine il Questore trasmette tempestivamente all'ufficio del Giudice di Pace investito della convalida copia degli atti rilevanti ai fini della decisione.

Nelle more della permanenza al CIE, ai sensi del comma 2, *"lo straniero è trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della dignità umana. Oltre a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno"*.

Sul punto, come si dirà, va rimarcato come ad Alma Shalabayeva, durante il periodo di permanenza al CIE, sia stata inibita la possibilità di interloquire telefonicamente con il proprio avvocato e con i propri familiari.

L'udienza si svolge in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 707 e ss. c.p.c., e presuppone la necessaria partecipazione del difensore e l'audizione dell'interessato. La convalida legittima il trattenimento per un periodo di complessivi trenta giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 105 del 22 marzo 2001, ha delineato in termini sufficientemente circostanziati l'estensione del sindacato ascrivibile al Giudice di Pace in sede di udienza di convalida.

In particolare, nel rigettare per manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale devoluta al relativo scrutinio, concernente l'articolo 13, commi 4, 5 e 6, e l'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Giudice delle Leggi ha evidenziato come *«già sul piano letterale, l'articolo 14, comma 4, stabilisce che il giudice convalida il provvedimento del questore, sentito l'interessato, solo "ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo". Da ciò è possibile desumere che il controllo del giudice investe non solo il trattenimento, ma anche l'espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall'articolo 13».*

Ed aggiunge, *«ulteriormente seguendo questa linea argomentativa, tendente a valorizzare dati testuali, non può essere trascurato il fatto che l'articolo 14, comma 3, dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli "atti": non quindi del solo provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all'esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l'accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell'espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l'esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge».* Sinteticamente la Corte Costituzionale, nel disattendere le censure di legittimità costituzionale prospettate dai Giudici remittenti, ha ricusato un'ermeneutica restrittiva dei poteri ascrivibili al Giudice della convalida, adducendo motivazioni di carattere letterale e sistematico.

Premessa fondamentale dell'itinerario argomentativo sposato dalla Corte Costituzionale è la riconduzione dell'istituto del trattenimento alle misure suscettibili di incidere sulla libertà personale, presidiate dalle garanzie giurisdizionali declinate ex art. 13 Cost.

Sennonché, nonostante l'*imprimatur* del Giudice delle Leggi, la giurisprudenza di legittimità ha avallato, in una prima fase, un orientamento fortemente limitativo quanto alla perimetrazione dei poteri ascrivibili al Giudice di Pace in sede di convalida.

In particolare, conformemente a tale indirizzo giurisprudenziale, *«in materia di immigrazione, al giudice della convalida del temporaneo restringimento dello straniero compete solo un controllo, da effettuare "ex actis", dell'esistenza ed efficacia del decreto espulsivo (oltre ad una verifica sulle condizioni di legalità delle misure di trattenimento), mentre va esclusa la sussistenza di un obbligo di indagine officiosa estesa alla validità dell'espulsione, dovendosi ritenere tale soluzione coerente ai precetti della effettività della tutela proveniente dalla Corte Europea e dalle direttive dell'Unione, poiché il sistema nazionale assegna all'espellendo una doppia e completa tutela, quella a cognizione piena ed a domanda propria del ricorso avverso la espulsione, e quella officiosa (ma immediata) sulle condizioni di legalità della misura restrittiva incidente sulla libertà personale. Ne consegue che la deduzione, in sede di convalida del provvedimento prefettizio di trattenimento, della pendenza di una pratica per la concessione di permesso umanitario è ininfluenza ai fini della negazione della convalida, ove sia ancora efficace il decreto di espulsione»* (così, *ex multis*, Cass. , Sez. VI-1, Ordinanza n. 27331 del 05/12/2013).

Il menzionato orientamento pretorio, in particolare, muove dalla considerazione per cui al soggetto destinatario di un provvedimento di espulsione sia accordato l'accesso ad un doppio binario di tutela. Da un lato, infatti, è garantito un sindacato a cognizione piena, che investe il provvedimento di espulsione (e che tuttavia, come già evidenziato, non spiega efficacia sospensiva sul provvedimento di espulsione); dall'altro, è devoluto al Giudice investito della convalida del trattenimento un sindacato meramente formale quanto all'esistenza e all'efficacia degli atti presupposti.

Di seguito, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente virato verso un orientamento maggiormente garantistico, peraltro aderente alla lettera della legge,

a tenore del quale il sindacato del Giudice investito della convalida deve essere esteso altresì al contenuto degli atti presupposti, quali il decreto prefettizio di espulsione ed il provvedimento questorile di esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, ove palesino profili di illegittimità percepibili *ictu oculi*.

Tale manifesta illegittimità, è stato chiarito, si profila laddove non sia ravvisabile la buona fede dell'amministrazione procedente.

Tale ipotesi ricorre, a titolo esemplificativo, ove, come nel caso di specie, non sia stata rilevata una palese violazione di un divieto di espulsione.

Ancora, come si vedrà, la Corte di Cassazione ha ravvisato un'ipotesi di manifesta illegittimità del decreto di espulsione, per l'ipotesi di *"mancata comunicazione di adeguate informazioni circa le modalità con le quali presentare istanza di protezione internazionale"* (così Cass., Sez. VI., ordinanza 14/12/2016 n. 25676).

E nel solco di tale impostazione di iscrive l'ordinanza della Corte di Cassazione n.17407 del 30.7.2014, investita del ricorso interposto dagli l'Avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Riccardo Olivo avverso il provvedimento R.G. 37902/2013, di convalida del trattenimento al CIE, emesso dal Giudice di Pace Stefania Lavore.

Nell'accogliere il ricorso prospettato, la Corte di Cassazione, ricostruita sinteticamente la parabola evolutiva degli orientamenti giurisprudenziali invalsi in materia, pur dando atto dell'esistenza di un indirizzo giurisprudenziale *"fortemente limitativo"* della sindacabilità del provvedimento di convalida, ha patrocinato una difforme interpretazione della normativa in esame.

Nel corpo della sentenza è stato evidenziato come, nel caso di specie *"la rapida successione temporale dell'emissione del provvedimento, della sua esecuzione coercitiva (tramite accompagnamento coattivo o trattenimento per le ragioni previste dalla legge, non essendo stato riconosciuto il diritto al rimpatrio mediante partenza volontaria) e del giudizio di convalida, evidenziano il limite della prospettata soluzione della insindacabilità dell'espulsione in sede di convalida"*.

Sinteticamente, evocando la sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2001, nonché i principi consacrati dalla giurisprudenza della Corte Edu (cfr. in particolare Hovic e Hrustic c. Italia del 17.12.2008 e Seferovic c. Italia dell'8.2.2011) la Suprema Corte ha concluso nel senso della sindacabilità, da parte del Giudice della convalida, dei provvedimenti presupposti, relativamente all'ipotesi

in cui a venire in rilievo sia una violazione della libertà personale “grave e manifesta”.

Raffrontando tali assunti teorici alla concreta fattispecie sottoposta al relativo vaglio, la Corte ha concluso nel senso dell’inclusione della fattispecie concreta nel novero delle violazioni manifestamente illegittime.

E ciò in ragione, testualmente, *“delle stesse modalità fattuali (l’irruzione notturna avente, secondo la prospettazione della stessa parte ricorrente, una finalità diversa dalla generica prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare, la conoscenza dell’effettiva identità della ricorrente, la validità del passaporto diplomatico centroafricano, oltre al possesso di ben due titoli di soggiorno in corso di validità, uniti alla all’oggettiva mancanza delle condizioni temporali e linguistiche per poter chiarire in modo inequivoco l’effettiva condizione di soggiorno in Italia da parte della ricorrente, inducono a ritenere del tutto privo delle condizioni di legittimità il titolo espulsivo ab origine e, conseguentemente, il successivo ordine di accompagnamento coattivo e trattenimento presso il C.I.E., ancorché di breve durata »* (così Cass., Sez. 6, ordinanza 30/07/2014 n. 17407).

Peraltro, giova rimarcare come le conclusioni cui è addivenuta la Corte di Cassazione nel caso di specie, in particolare quanto all’emersione di plurimi indici perspicenti, sintomatici di palese illegittimità del decreto espulsivo, permane essenzialmente invariata anche ove si espunga dal catalogo delle condizioni rilevanti in tal senso il possesso di due documenti validi per il soggiorno (permesso di soggiorno lettone e permesso di soggiorno inglese). Documenti, questi ultimi, pacificamente non transitati nel patrimonio conoscitivo del Giudice di Pace investito della convalida.

Da ultimo, nella medesima ordinanza la Corte ha sottolineato la palese contraddittorietà esistente tra le motivazioni sottese al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera e alla necessità di trattenimento, e l’immediato reperimento di un idoneo vettore aereo.

Ha pertanto concluso nel senso che *«la contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento della ricorrente, dall’irruzione alla partenza, hanno determinato nella specie un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa»*.

In argomento, non è inutile considerare inoltre come la questione sia stata esaminata dalla Corte di Cassazione nonostante l'intervenuta revoca in autotutela, con efficacia *ex nunc*, del provvedimento di espulsione prefettizio, disposta con decreto in data 12.7.2013.

Revoca che ha peraltro determinato l'emissione, da parte del Giudice di Pace investito dell'opposizione avverso il decreto di espulsione, di una sentenza ricognitiva della intervenuta cessazione della materia del contendere.

Alla base del decreto di revoca in autotutela, sottoscritto dal Vice Prefetto Clara Vaccaro, è stata peraltro adottata eminentemente la sopravvenienza relativa all'acquisizione, successivamente alla celebrazione dell'udienza di convalida, di ulteriori documenti identificativi, ed in specie del passaporto rilasciato dalla Repubblica del Kazakhstan a nome Alma Shalabayeva e di due permessi di soggiorno, in corso di validità, rilasciati dal Regno Unito e dalla Lettonia.

Nel testo del predetto decreto si evidenzia come la citata documentazione non sia stata *"prodotta né in alcun modo menzionata dall'interessata durante gli accertamenti compiuti dal personale della Questura di Roma"*.

Circostanza, quest'ultima, da ritenersi radicalmente falsa, almeno con riferimento al passaporto rilasciato dalle Autorità Kazake, dell'esistenza del quale il personale della Questura, anteriormente alla celebrazione dell'udienza di convalida, era stato compiutamente edotto.

Nel prosieguo, è stato specificato come il possesso del permesso di soggiorno lettone avrebbe integrato una causa ostativa all'esecuzione del provvedimento di espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

• I divieti di espulsione

Come anticipato, recependo principi e direttive di scaturigine costituzionale e sovranazionale, il legislatore nazionale ha espressamente positivizzato un sistema di limiti alla potestà statale in materia di regolazione dei flussi migratori.

Principale referente normativo in tal senso è l'art. 19 D.lgs 286/1998, rubricato *"Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in tema di categorie vulnerabili"*.

Circoscrivendo l'analisi alle disposizioni vigenti alla data di realizzazione delle condotte oggetto del presente procedimento, ai sensi del comma 1 del predetto articolo è statuito che *«in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento*

verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione».

La previsione, è opportuno sottolinearlo, opera indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata un'istanza di protezione internazionale (cfr., quanto all'irrelevanza, ai fini dell'operatività dei divieti di cui all'art. 19, della circostanza che l'interessato abbia previamente avanzato istanza di protezione internazionale Cass., Sez. I, Ordinanza n. 32331 del 11/12/2019).

Stando così le cose, ed avendo Alma Shalabayeva rappresentato in plurime sedi, e dinanzi a diversi interlocutori istituzionali, la propria condizione di perseguitata politica in Kazakhstan, la procedura di espulsione non avrebbe potuto essere perfezionata.

E ciò anche qualora, come ritenuto dai difensori degli imputati nel caso di specie, sussistessero tutte le condizioni, ed in specie l'assenza di un valido titolo di soggiorno, per procedere all'espulsione.

Il divieto *de qua*, infatti, in quanto posto a presidio di beni di valore primario, quali la vita e l'incolumità psico-fisica dell'espellenda, ha valore cogente ed è insuscettibile di bilanciamento.

Stando così le cose, è evidente come, a fronte della rappresentazione di esigenze di tutela, della specie di quelle allegate da Alma Shalabayeva, gli organi procedenti avrebbero dovuto arrestare il procedimento e svolgere i necessari accertamenti istruttori onde acclarare la veridicità delle circostanze addotte dall'espellenda, eventualmente sollecitando i difensori a fornire documentazione risolutiva in tal senso.

Quanto alla formalizzazione di un'istanza di protezione internazionale, va evidenziato come la Shalabayeva non sia stata posta nelle condizioni materiali di attivare *formalmente* la procedura in tal senso.

Diversamente, a fronte delle reiterate richieste di asilo/protezione internazionale, avanzate dalla stessa, gli organi operanti avrebbero dovuto informarla circa le modalità di presentazione dell'istanza, indirizzandola presso l'ufficio competente o fornendole la modulistica necessaria, sospendendo nelle more il perfezionamento della procedura.

E tanto pur prescindendo dall'analisi delle discipline afferenti le diverse forme di tutela accordate dal nostro ordinamento, la cui trattazione esula dall'oggetto del presente procedimento.

Sia sufficiente rilevare, sul punto, come il d.lgs 251 del 19 novembre 2007, in ottemperanza al contenuto della direttiva 1004/83/CEE, abbia introdotto nel nostro ordinamento strumenti di tutela eterogenei, riconducibili al *genus* protezione internazionale, diversificati in ragione dei relativi presupposti e delle peculiarità della procedura di attivazione.

Peraltro, ai fini che qui interessano, l'assoluta irrilevanza della questioni nominalistiche si desume altresì alla luce delle definizioni coniate in materia dalla cd. direttiva rimpatri. In particolare, all'art. 2 della citata direttiva è statuito che per "domanda" o "domanda di asilo", si alluda *"alla domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della [convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954), entrata in vigore il 22 aprile 1954]. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata"*.

Le procedure funzionali all'ottenimento dei relativi *status* sono disciplinate ai sensi del D.lgs 25 del 28 gennaio 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE.

I predetti procedimenti hanno subito incisive modifiche per effetto di atti legislativi contestualizzabili, prevalentemente, successivamente ai fatti di causa.

Competenti alla ricezione della domanda di protezione internazionale, che deve essere formulata personalmente dall'interessato, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25, sono gli uffici di polizia di frontiera e la questura territorialmente competente in relazione alla domiciliazione dell'interessato.

Ed è proprio all'interno dei locali della Questura, giova evidenziarlo, che Alma Shalabayeva ha avanzato, per la prima volta nell'arco di temporale ricompreso tra il 28 maggio ed il 31 maggio 2013, una richiesta di protezione in tal senso.

In argomento, va ribadito come la richiesta di protezione internazionale, intesa nel senso di manifestazione della volontà di richiedere asilo politico, non soggiaccia ad alcuna formalità di procedura.

Se così è, emerge con evidenza l'assoluta inconferenza delle prospettazioni dei difensori degli imputati sul punto, che hanno sottolineato a più riprese come non risultasse da alcuna banca dati che Alma Shalabayeva avesse inoltrato un'istanza di asilo in Italia.

Vieppiù, in ossequio a tale linee difensiva, il difensore dell'imputata Lavore, in sede di incidente probatorio, ha esibito a più riprese ad Alma Shalabayeva un modulo prestampato finalizzato alla formalizzazione di una richiesta di asilo, chiedendole contestualmente e con toni incalzanti di confermare di aver compilato un modulo simile.

Diversamente opinando, infatti, dovrebbe paradossalmente ritenersi che lo straniero che faccia ingresso clandestinamente in Italia debba essere già esaustivamente edotto circa la procedura legislativamente disciplinata da intraprendere onde accedere agli strumenti di tutela approntati dal diritto nazionale.

Al contrario, *«l'assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno, determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda, essendo chiare, in tal senso, le previsioni del D.P.R. 303 del 2004 e dei vigenti D.lgs. n. 251 del 2007 e D.lgs. n. 25 del 2008 e D.n. 159 del 2008»* (così, già a far data da Cass. n. 26253/2009, e, successivamente, Cass., Sez. Sez. I, Sentenza n. 21910 del 09/10/2020).

Ciò detto, una disciplina legislativa *ad hoc* soprassiede allo step successivo alla richiesta, rappresentato dalla formale presentazione della domanda, che deve essere avanzata mediante compilazione di apposito modulo C3, all'interno degli uffici destinati della Questura.

Deputate all'esame della domanda sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disciplinate all'art. 4 D.lgs 25 del 2008.

Sul punto, è stato evidenziato come sussista il diritto del cittadino extracomunitario, che versi in condizioni di clandestinità, in quanto tale suscettibile di espulsione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di permanere nel

territorio nello Stato fino alla definizione della relativa procedura (cfr. Cass. Sez. I, n. 26253 del 27/10/2009).

Tale diritto è positivizzato agli artt. 6 comma 1 e 7 comma 1 D.lgs n. 25 del 28 gennaio 2008, a norma del quale, già nella dizione in vigore alla data del 28 maggio 2013, *«il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell'articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare»*.

La disposizione in parola consacra, in termini definitivi, il *«diritto dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato di presenziare la istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, siano alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria»* (così testualmente Cass., Sez. I, n. 26253 del 27/10/2009).

Nel caso di specie, inoltre, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il sindacato del Giudice di Pace, adito in sede di opposizione al decreto di espulsione prefettizio, dovesse estendersi alla verifica della sussistenza delle esigenze di protezione allegate dal richiedente, ritenendo altresì che la Polizia di Frontiera, destinataria della richiesta di asilo formulata da quest'ultimo, dovesse tempestivamente trasmettere la stessa alla Questura, in via informatica. Conseguentemente, la Questura avrebbe dovuto assicurare, da una parte, l'inoltro della domanda alla Commissione competente, dall'altro la permanenza del richiedente, *«restringendolo medio tempore nel Centro di Identificazione»*, ed *«astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge»*.

Ancora nella direzione dell'ostatività all'espulsione della richiesta di protezione internazionale depone la norma di cui all'art. 10, comma 4, D.lgs 286/1998, giusta la quale, con riferimento all'istituto del "respingimento", è disposta l'inapplicabilità delle relative disposizioni ai *«casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure*

di protezione temporanea per motivi umanitari” (cfr., sul punto, Cass., Sez. VI-1, Ordinanza n. 18747 del 13/09/2011, con la quale è stata cassata la decisione del Giudice di Pace con il quale era stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione omettendo di prendere in considerazione le prove offerte dal ricorrente a dimostrazione della pendenza della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ostativa, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del d. lgs. 1998/286 all’espulsione dello straniero).

Di fondamentale rilievo, in argomento, è la sentenza della Terza Sezione Corte di Giustizia Europea, datata 30.5.2013 (c-534/2011 Mehmet Arslan c. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie).

In particolare, nella sezione introduttiva della indicata sentenza si fa esplicito riferimento al considerando numero 9 della direttiva rimpatri, *«il soggiorno di un cittadino di un paese terzo che abbia chiesto asilo in uno Stato membro non dovrebbe essere considerato irregolare nel territorio di tale Stato membro finché non sia entrata in vigore una decisione negativa in merito alla sua domanda d’asilo o una decisione che pone fine al suo diritto di soggiorno quale richiedente asilo»*.

• **La posizione dello straniero minore di età**

Nei confronti del cittadino straniero minore di età, ai sensi dell’art. 19 D.lgs 286/1998, vige un generalizzato divieto di espulsione.

La disposizione soffre un’unica eccezione, ove a venire in rilievo sia una fattispecie ministeriale di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 1.

La norma fa esplicitamente salvo il diritto del minore a *«seguire il genitore o l’affidatario espulsi»*.

Corollario del divieto di espellibilità del minore è l’impossibilità di disporre il trattenimento del minore all’interno di un C.P.R. (ex C.I.E.), ai sensi dell’art. 14, trattandosi di misura immediatamente prodromica all’esecuzione dell’espulsione.

Ulteriori disposizioni disciplinano speciali cautele a presidio della procedura di espulsione implicante il coinvolgimento della posizione di un minore.

Relativamente alle scansioni procedimentali, si è innestata un’altalena ermeneutica ondivaga quanto al significato da attribuire alla norma di cui all’art. 31, comma 4, a tenore della quale *«qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a*

condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore, su richiesta del Questore dal Tribunale per i minorenni».

Pacificata la necessità di vagliare preventivamente l'esistenza di situazioni di rischio per l'incolumità psicofisica del minore, connesse all'eventuale perfezionamento della procedura di espulsione, non sussiste unanimità di determinazioni quanto alla competenza ascrivibile al Tribunale per i minori in relazione al procedimento *de qua*.

Conformemente ad un'impostazione, la disposizione sarebbe applicabile relativamente all'unica ipotesi di espulsione coinvolgente direttamente il minore, *id est* l'espulsione ministeriale, in siffatti termini derogando alla previsione di cui all'art. 13 co.1, che accorda tale iniziativa esclusivamente al Ministro dell'Interno. In una differente prospettiva, che appare maggiormente coerente in chiave sistematica, la norma in parola ascriverebbe al Tribunale per i minorenni la competenza a disporre l'espulsione dei minori sottoposti alla responsabilità del genitore o dell'affidatario espulsi.

Tale opzione ermeneutica, inoltre, si coerenza con l'ulteriore previsione di cui al comma 3 dell'art. 31, che facoltizza il Tribunale per i minorenni, ove ritenga sussistenti *“gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio dello Stato”*, ad autorizzare la permanenza del familiare, finanche in deroga alle ulteriori disposizioni contemplate dal T.U., per un periodo di tempo determinato.

Anche con riferimento ai presupposti per l'attivazione del meccanismo in esame le soluzioni giurisprudenziali non appaiono convergenti.

In adesione all'indirizzo giurisprudenziale originariamente patrocinato dalla Suprema Corte, il riferimento *“ai gravi motivi”*, operato dalla norma, avrebbe dovuto essere declinato in un'accezione limitativa, in quanto correlato *«esclusivamente alla ricorrenza di condizioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali, e non possono, perciò, essere riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità o stabilità, quali le ordinarie esigenze di compimento del ciclo scolastico o dell'intero processo educativo-formativo del minore, di indeterminabile o lunghissima durata»* (così Cass., Sez. I, Sentenza n. 396 del 11/01/2006).

Tale impostazione, tuttavia, è stata progressivamente sovvertita dalla giurisprudenza di legittimità.

Segnatamente, è stato sostenuto che l'istituto *de qua* «non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto » (così Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 25/10/2010 n. 21799).

Invero, analizzando cursoriamente gli orientamenti invalsi in seno alla giurisprudenza di merito, emerge con evidenza la progressiva estensione delle maglie di operatività della misura temporanea di coesione familiare anche al di là di situazione *stricto sensu* emergenziali, quali l'interruzione del ciclo scolastico o lo sradicamento dal contesto di inserimento.

In quest'ottica sono evocati, in una prospettiva sistematica, i principi costituzionalmente garantiti nonché le convenzioni internazionali rilevanti in materia, ed in particolare gli artt. 3,9 e 10 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo sottoscritta in data 10.11.1989, predicativi della preminenza dell'interesse superiore del fanciullo.

Da ultimo, tra le disposizioni a presidio della posizione del minore, figura la disposizione di cui all'art. 19, comma 2 bis, D.lgs 286/1998.

A tenore della norma citata, infatti, l'esecuzione dell'espulsione nei confronti di soggetti vulnerabili, tra i quali si annoverano i minori ed i componenti di famiglie monoparentali con minori, «sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate».

L'identificazione di Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev del 29 maggio

Il Collegio ritiene che il tema della procedura di identificazione, pur non costituendo oggetto di specifica imputazione, sia meritevole di particolari considerazioni in quanto emergono elementi dimostrativi della sua illegittimità.

Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev, al fine di essere identificati, giungevano presso gli uffici della Squadra Mobile verso le 4:00 del 29 maggio.

Non vi è dubbio che la polizia giudiziaria si muoveva nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti

vengono svolte le indagini o di altre persone), in quanto si sospettava che Alma possedesse un passaporto diplomatico contraffatto mentre Bolat, inizialmente, non possedeva documenti che giustificavano la legittima presenza sul territorio italiano. D'altronde, al termine della giornata, la donna veniva denunciata per il reato di detenzione di documento identificativo contraffatto.

Bolat, invece, dopo aver recuperato il permesso di soggiorno lettone, veniva rilasciato verso le 17:00, dopo essere stato trattenuto negli uffici di Polizia per circa tredici ore.

Alma veniva trattenuta negli stessi uffici per circa 23/24 ore, prima di entrare nel CIE di Ponte Galeria.

Violando le disposizioni stabilite dalla norma processuale, né la Squadra Mobile né l'Ufficio Immigrazione avvertivano il Pubblico Ministero di Roma che era iniziata una procedura di identificazione di due stranieri extracomunitari.

Allo scadere delle 12 ore dall'inizio della procedura di identificazione, quindi verso le 14:00, i due organismi, inoltre, non avvisavano il Pubblico Ministero che, a causa della complessità della procedura, i due stranieri venivano trattenuti per un tempo ulteriore, sino alla scadenza massima del termine di 24 ore.

Inoltre, gli organi di Polizia non avvisavano Alma Shalabayeva che ella aveva facoltà di chiedere di avvisare un familiare o convivente, come previsto dal comma 4 della norma processuale, anzi non permettevano ad Alma di comunicare con qualsiasi persona.

Infine, i due organi di polizia non comunicavano al PM di Roma l'ora in cui aveva avuto inizio l'accompagnamento coattivo di entrambi e l'ora del rilascio di Bolat Seralyev, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 349 co. 5° e 6° c.p.p..

La nota del dr. Cortese del 29 maggio alla Direzione Centrale Polizia Criminale-Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (capo 11)

Secondo l'accusa contenuta nella imputazione, l'imputato Cortese ha commesso il reato di falsità ideologica in relazione a plurimi profili del documento che, quanto alla natura giuridica, deve essere qualificato come annotazione/relazione redatta dal pubblico ufficiale nell'adempimento della attività di ufficiale di polizia giudiziaria e diretto alla rappresentazione di fatti accertati/disvelati durante

l'investigazione, dunque come atto pubblico di fede privilegiata (v. Cass. Pen. Sez. V, 4 novembre 2014, n. 48755; Cass. Pen., Sez. V, 27 maggio 2014, n. 21606).

Ciò premesso, ad avviso del Collegio, non appare censurabile e non assume rilievo di illecito penale l'informazione relativa agli orari di svolgimento delle operazioni di perquisizione del 29 maggio (Cortese asseriva che erano terminate alle ore 3:00 mentre, secondo formale imputazione, erano cessate alle ore 7:00).

Ebbene, l'istruttoria dibattimentale ha provato che la perquisizione si concluse intorno alle 3:00 circa del 29 maggio ed il Collegio non comprende quale circostanza sia stata utilizzata per affermare che la perquisizione era terminata alle ore 7:00 del 29 maggio, orario in cui, invece, i protagonisti della vicenda erano presso gli uffici della Squadra Mobile.

D'altronde, aggiunge il Collegio, non si comprende quale interesse potesse coltivare il dr. Cortese nel comunicare falsamente il dato suindicato ad organi superiori della Polizia di Stato.

Quanto all'asserito profilo di falsità ideologica secondo il quale Cortese avrebbe "calcato la mano" sui reati commessi all'estero da Mukhtar Ablyazov, il Collegio ritiene di poter asserire, senza tema di possibile smentita, che, nel gergo poliziesco-giudiziario, i termini "*gruppo criminale organizzato*" e "*associazione criminale*" sono assolutamente equivalenti e che è fondata la obiezione logica avanzata dall'imputato Cortese che ha dichiarato che non aveva alcun senso affermare il falso su una circostanza che lui, Dirigente la Squadra Mobile, aveva appreso, in precedenza, proprio dall'organo a cui era indirizzata la nota.

Quanto ai restanti profili di falsità della imputazione, si può affermare che costituisce circostanza del tutto trascurabile non aver esposto, nella nota, che il dr. Cortese, il giorno precedente, aveva incontrato i rappresentanti della Ambasciata kazaka ed aveva ricevuto una nota verbale in quanto, nella stessa nota, l'autore del documento rappresentava compiutamente proprio quanto contenuto nella nota verbale del 28 maggio ed offriva dette informazioni all'Interpol ed al Servizio Centrale Operativo.

Infine, è assolutamente irrilevante il fatto che l'autore della nota abbia indicato Alma Shalabayeva come convivente e non come coniuge di Mukhtar Ablyazov in quanto la circostanza non era idonea a determinare una rappresentazione falsa

dello *status* della donna ed il pubblico ufficiale attestava, comunque, che esisteva una strettissima relazione personale tra la donna e il ricercato.

La falsità ideologica del decreto di espulsione di Alma Shalabayeva (capo 3)

In via preliminare, il Collegio ritiene di dover segnalare che l'imputazione *sub 3*) è affetta da un duplice profilo di contraddittorietà, sul piano logico e giuridico.

Nondimeno, quanto alla valutazione dei comportamenti tenuti dagli imputati, le prove acquisite nel corso del dibattimento, se da un lato smentiscono, almeno in parte, l'assunto accusatorio, dall'altro delineano, paradossalmente, un quadro di responsabilità penale ancor più grave rispetto a quello delineato nel capo di accusa. Segnatamente, la fisionomia del delitto *sub 3*) è stata costruita nei termini giuridici del concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p.

Al tempo stesso, si contesta agli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia, in forza alla Squadra Mobile, di aver tratto in inganno (testualmente: "*inducendo in errore*") i funzionari dell'Ufficio Immigrazione. E tuttavia, tra i predetti funzionari, destinatari della condotta decettiva, si annovera il Dirigente Maurizio Improta, il quale, cionondimeno, con evidente cortocircuito logico, risulta concorrente nel medesimo reato.

Si tratta, sul piano concettuale come su quello giuridico, di un evidente *ossimoro* poiché, a tacere di ogni altra considerazione, affermare che una persona è stata ingannata significa qualificarla come "vittima" della azione illecita dispiegata da altri, piuttosto che quale soggetto concorrente nel reato.

Ed infatti, per concludere che sussiste l'ipotesi ex art. 110 c.p., occorre, quantomeno, accertare la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta, coscienza che può manifestarsi come previo concerto, intesa istantanea o come semplice adesione all'opera di altro soggetto (v. Cass. Pen., SU, 3 maggio 2001, n. 31).

Ancora, un ulteriore profilo di inconciliabilità, logica e giuridica, è rintracciabile nella parte finale della imputazione, nella quale si contesta all'imputato Maurizio Improta di aver ingannato il Questore di Roma che, indotto in errore, adottava il provvedimento di trattenimento di Alma Shalabayeva all'interno del CIE di Ponte Galeria.

Sul punto, è appena il caso di evidenziare che, considerando che il provvedimento di trattenimento è stato sottoscritto dal dr. Pierluigi Borgioni per delega conferita dal dr. Improta, in tale frangente l'imputato Improta avrebbe tratto in inganno se stesso!

Gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia, pur in possesso di plurimi elementi dimostrativi della reale identità di Alma Shalabayeva, avrebbero coscientemente deciso di celare tali informazioni all'Ufficio Immigrazione di Roma che, pertanto, veniva indotto in errore quanto alla identificazione della donna.

Sono state già esposte le circostanze idonee a comprovare che, il giorno 29 maggio, la Squadra Mobile possedeva una mole notevole di informazioni dalla cui analisi emergeva chiaramente che la donna trovata a Casal Palocco 3 ed accompagnata in Questura si identificava in Alma Shalabayeva, nata in Kazakistan il che era moglie del ricercato Mukhtar Ablyazov, che aveva un figlia, Alua, di sei anni, con la quale viveva all'interno di una lussuosa villa nella periferia romana.

Basti rammentare che la Squadra Mobile aveva iniziato a raccogliere informazioni concludenti su Alma Shalabayeva almeno dal pomeriggio del 28 maggio, allorquando il dr. Renato Cortese aveva ricevuto la prima *nota verbale* della rappresentanza diplomatica kazaka e che altre informazioni erano state acquisite nella giornata successiva, contestualmente e successivamente alla prima perquisizione eseguita a Casal Palocco.

Il Collegio avrà occasione di svolgere diffuse considerazioni su questa tematica nelle pagine successive.

In questo momento, appare sufficiente segnalare che, nella giornata del 29 maggio, Squadra Mobile e Ufficio Immigrazione lavorarono in assoluta sinergia e scambiarono continuamente informazioni, tanto che uomini della Squadra Mobile, unitamente a poliziotti della DIGOS, sostarono tutto il giorno nelle stanze di Via Patini e presenziarono anche ai colloqui che Borgioni e Sportoloni intrattenero con Alma Shalabayeva.

Come il Collegio avrà modo di argomentare diffusamente trattando i temi dell'appunto per il personale CIE e del delitto di sequestro di persona, la decisione di espellere/trattenere la donna fu il frutto di una decisione concordata, il 29 maggio 2013, tra il Dirigente la Squadra Mobile e il Dirigente l'Ufficio Immigrazione.

Dunque, non solo il dr. Improta non venne mai tratto in inganno, ma i due organi di Polizia agirono d'intesa tra loro.

Per questa ragione, non sussiste, nella sua materialità, il delitto addebitato agli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia che, pertanto, devono essere assolti perché il fatto non sussiste.

A conclusioni non coincidenti si perviene con riferimento alla condotta decettiva posta in essere da Maurizio Improta nei confronti del Vice Prefetto Aggiunto di Roma, Dr. Giovanni Todini, al quale è ascrivibile la formale paternità del decreto di espulsione emesso in data 29.5.2013.

Nell'ambito del paragrafo destinato alla ricognizione della disciplina in materia di espulsione prefettizia, di cui agli artt. 13 e ss. D.Lgs 286/1998, è stato già evidenziato come il provvedimento espulsivo venga formalmente adottato dal Prefetto.

È stato altresì rimarcato come nella prassi invalsa in seno all'Ufficio Immigrazione e alla Prefettura di Roma, secondo quanto corroborato dalle dichiarazioni rese da Corrado Sportoloni in sede dibattimentale e da Giovanni Todini in sede di sommarie informazioni, il ruolo del Prefetto fosse circoscritto ad una mera ratifica formale di uno schema di provvedimento integralmente predisposto dai funzionari in forza all'Ufficio Immigrazione.

E ciò in quanto l'attività *lato sensu* istruttoria prodromica alla compilazione del provvedimento, ivi compresa l'interrogazione del cittadino straniero e la redazione dei fogli notizia contenenti i dati rilevanti ai fini della procedura, veniva compiuta dai funzionari dell'Ufficio Immigrazione, all'interno dei relativi uffici.

Al contrario, nessun contatto diretto veniva instaurato tra i funzionari in forza alla Prefettura ed il destinatario della procedura espulsiva.

Tanto premesso, la situazione descritta non è assimilabile, con ogni evidenza, ad una delega di firma, attesa la diversità dei ruoli istituzionali rivestiti dalla Prefettura e dall'Ufficio Immigrazione nell'economia del procedimento espulsivo.

Al contrario, alla luce delle considerazioni sopra svolte, ciò che emerge è che la Prefettura di Roma abbia nutrito un affidamento "*qualificato*" nella veridicità delle informazioni veicolate dalla Questura, Ufficio Immigrazione, come trasposte nei *considerata* e nel corpo dispositivo del provvedimento di espulsione.

Sul punto, in sede di sommarie informazioni, rese in data 5.11.2013 dinanzi al Pubblico Ministero Eugenio Albamonte, Todini ha specificato che, sino al mese di luglio del 2013, la prassi operativa era nel senso che l'Ufficio Immigrazione si limitava a trasmettere alla Prefettura la bozza di provvedimento, senza allegare alcuna documentazione a comprova delle circostanze ivi rappresentate.

In isolate ipotesi, ove erano stati riscontrati errori materiali nella bozza di provvedimento, si erano rese necessarie interlocuzioni dirette tra i funzionari della Prefettura e i funzionari dell'Ufficio Immigrazione.

In questi casi, il funzionario della Prefettura investito della redazione del provvedimento contattava il funzionario dell'Ufficio Immigrazione che aveva materialmente redatto la bozza di provvedimento, onde acquisire i necessari chiarimenti.

Nel caso di specie, la procedura espulsiva era apparsa al Todini assolutamente routinaria, avendo lo stesso ritenuto che trattavasi "*verosimilmente di una donna straniera che esercitava la prostituzione*".

L'affidamento riposto in virtù del *modus operandi* sopra descritto aveva indotto il Vice Prefetto Todini a sottoscrivere, ratificandolo *in toto*, il provvedimento trasmesso a mezzo fax dall'Ufficio Immigrazione, così realizzando un atto ideologicamente falso.

Falsità ideologica che può essere correttamente predicata relativamente ad un atto avente contenuto dispositivo, nella misura in cui i *deliberata* conclusivi siano, secondo l'orientamento patrocinato dalla Giurisprudenza di legittimità, consequenziali a premesse in fatto inveritiere o mendaci.

Ciò detto, deve rimarcarsi che il provvedimento decretava l'espulsione di Alma Ayan, nata in Kazakhstan il 15.8.1966, cittadina kazaka, sulla scorta dei seguenti requisiti:

- era stata denunciata per possesso di passaporto falso;
- risultava entrata illegalmente in Italia, attraverso il Brennero, il 1.1.2004;
- non sussistevano condizioni per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e non poteva essere concesso termine per allontanamento volontario in quanto la donna poteva fuggire;
- non voleva tornare nel suo paese di origine;
- non aveva fornito documenti utili all'espatrio e validi;

- non aveva chiesto un termine per partire volontariamente e non offriva sufficienti garanzie patrimoniali.

Nell'ipotesi in esame, circoscrivendo l'analisi ai dati rilevanti ai fini dell'emissione del decreto di espulsione, plurimi sono gli elementi sottaciuti, ovvero erroneamente indicati, dall'Ufficio Immigrazione nel corpo dello schema di provvedimento trasmesso alla Prefettura.

In primo luogo, a venire in rilievo è l'assenza di alcun riferimento alle esatte generalità di Alma Shalabayeva, come transitate nel patrimonio conoscitivo del dirigente dell'Ufficio immigrazione in data 29 maggio 2013, anteriormente alla trasmissione della bozza di provvedimento.

Nell'ambito degli atti redatti dall'Ufficio immigrazione si fa infatti esclusiva menzione delle generalità di Alma Ayan, pretermesso radicalmente ogni riferimento, finanche quale mero *alias*, al cognome Shalabayeva.

Anzi, i compilatori del documento "*decreto di espulsione*" miscelarono, in modo sapiente, elementi della vera identità e di quella di copertura, così realizzando un *ibrido* in punto di identificazione poiché la straniera da espellere si chiamava Alma Ayan (il nome e cognome risultanti dal passaporto contraffatto) ma non era centrafricana (come attestato sempre dal passaporto), bensì kazaka (e neppure russa, come Alma Shalabayeva più volte aveva sostenuto nelle stanze di Via Patini durante i colloqui con i funzionari dell'Ufficio Immigrazione).

La circostanza, attestata dal documento, dimostra che le note kazake e le informazioni fornite personalmente da Alma nel tardo pomeriggio/serata del 29 maggio, erano state integralmente recepite, salvo poi essere sottoposte a *vaglio censorio* che ne eliminava alcune decisive (il nome Alma Shalabayeva, la condizione di rifugiato e asilante politico di Mukhtar Ablyazov, la situazione di grave pericolo nel caso di rimpatrio in Kazakhstan ecc.) e ne preservava una soltanto, la cittadinanza kazaka.

Si trattava non di una decisione eccentrica della Polizia di Stato, ma di una operazione necessaria e indispensabile, in vista dell'imminente deportazione, poiché, altrimenti, se non fosse stata indicata la cittadinanza kazaka della donna, sarebbe divenuto impossibile concludere l'operazione illegale il 31 maggio.

Ancora, nell'atto si evidenzia come la stessa abbia fatto ingresso in Italia in data 1.1.2004 attraverso la frontiera del Brennero. La mendacità di tale informazione, non suffragata da alcun dato di riscontro, è già stata evidenziata.

Ancora, nei considerata del decreto espulsivo si evidenzia testualmente che *"non sussistono le condizioni affinché alla stessa possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari o un altro titolo in quanto NON ricorrono in capo alla straniera seri motivi di carattere umanitario, o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ai sensi dell'art. 5, comma 6, T.U. 286/1998 e successive modifiche, né la straniera ha prodotto documentazione che certifichi oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal Territorio Nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) ter del D.P.R. 394/99 e successive modifiche, né ricorrono i presupposti di cui all'art. 19 T.U. 286/1998 e succ. modifiche"*.

Tali osservazioni, come si desume agevolmente alla luce delle considerazioni svolte nell'ambito del paragrafo dedicato all'approfondimento della disciplina in materia di immigrazione, si fondano su premesse radicalmente inveritiere.

Ciò nella misura non cui non viene partecipato alla Prefettura come Alma Shalabayeva avesse avanzato istanza di asilo politico all'interno dei locali della Questura, descrivendo uno scenario persecutorio di gravità tale da giustificare l'azionamento degli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento, ed il cui accertamento avrebbe impedito, ai sensi dell'art. 19 T.U. Immigrazione, l'emissione di un valido decreto di espulsione.

Tutto quanto considerato, la circostanza che oggetto di mendacio siano dati ed indicazioni la cui corretta rappresentazione avrebbe precluso *tout court* l'emissione di un decreto espulsivo, ovvero avrebbe significativamente inciso sulle relative modalità esecutive dello stesso, comprova la concreta offensività della falsità ideologica inveratasi.

Diversamente opinando, si ritiene che non sia rilevabili profili di falsità con riferimento all'omessa indicazione nel decreto prefettizio dell'esistenza di una figlia minore convivente, trattandosi di circostanza *ex se* non ostativa all'emissione del decreto di espulsione. Come evidenziato, infatti, tale dato avrebbe potuto, a determinate condizioni, giustificare una sospensione dell'esecuzione del decreto espulsivo, in tesi parimenti valido.

Ancora, quanto all'omessa documentazione di garanzie finanziarie provenienti da fonti lecite, va osservato come la mera constatazione che l'interessata vivesse in condizioni di agiatezza non avrebbe potuto, automaticamente, tradursi in attestazione di disponibilità in capo alla stessa di fonti di reddito lecite.

Stando così le cose, il Collegio ritiene che non possa concludersi nel senso della radicale erroneità dell'indicazione contenuta nel provvedimento di espulsione, considerato che, in concreto, non sono stati esibiti, o finanche menzionati, documenti suscettibili di comprovare la disponibilità di risorse finanziarie promananti da fonti lecite suscettive di verifica.

L'appunto per il personale CIE (capo 8)

Secondo la contestazione contenuta nella imputazione, gli imputati Cortese e Improta hanno indotto in errore il dr. Borgioni che, nell'appunto al personale CIE del 29 maggio, falsamente attestava che il trattenimento era frutto di un accordo intervenuto anche con la DIGOS Questura Roma e che il Tribunale per i minorenni aveva impartito disposizioni circa l'affidamento di Alua Ayan.

Anzitutto, il Collegio deve affrontare il tema relativo alla qualificazione giuridica dell'appunto.

È noto che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, rientrano nella nozione di atto pubblico, definizione rilevante ai fini della configurazione del delitto di falso ideologico, anche gli atti cosiddetti interni, cioè quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione ovvero atti che documentano una attività compiuta da un pubblico ufficiale (v. Cass. Pen., Sez. V, 11 aprile 2011 n. 14486 e Cass. Pen., Sez. V, 30 maggio 1997, n. 5107) e che, inoltre, anche l'atto a uso interno può assumere rilevanza ed efficacia probatoria in relazione alla attività compiuta dal pubblico ufficiale ed essere qualificato, dunque, atto pubblico (v. Cass. Pen., Sez. V, 22 novembre 1988, n. 11249).

Formalmente, l'appunto per il personale CIE rappresentava un atto interno al procedimento amministrativo che doveva concludersi, il 31 maggio, con la udienza di convalida innanzi al Giudice di Pace di Roma. In altri termini, si trattava di una

nota che, secondo gli intendimenti del dr. Improta e del dr. Borgioni, si proponeva di rappresentare compiutamente la situazione della persona espulsa al fine di fornire tutte le informazioni utili per permettere al rappresentante della Questura in udienza, l'imputato Stefano Leoni, di richiedere, con successo, la convalida del trattenimento.

L'appunto, trasmesso via fax al CIE di Ponte Galeria, veniva redatto su foglio recante l'intestazione Questura di Roma-Ufficio Immigrazione e veniva, altresì, sottoscritto dal dr. Pierluigi Borgioni quale Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato.

Vale la pena rimarcare che l'appunto era indirizzato, in maniera indifferenziata, al "personale CIE", quindi a tutti gli operatori di Polizia che lavoravano a Ponte Galeria e che avevano compito di custodire la straniera.

Quanto al contenuto, come detto in precedenza, la nota forniva informazioni sui risultati degli accertamenti svolti circa la mancanza di uno *status* diplomatico in capo ad Alma Shalabayeva e sul possesso del passaporto centrafricano contraffatto.

Di seguito, evidenziava che la decisione del trattenimento era stata adottata di comune accordo da tre organi (Ufficio Immigrazione, Squadra Mobile e DIGOS) e che il Tribunale per i minorenni aveva disposto l'affidamento della minore Alua alla famiglia che viveva a Casal Palocco.

Secondo il teste Borgioni, il riferimento alla intesa con Squadra Mobile e DIGOS intendeva enfatizzare la vicenda e sottolineare che questo non era un banale caso di espulsione, ma che esisteva un *interesse giudiziario e investigativo* al trattenimento della donna.

In definitiva, seguendo le indicazioni formali contenute nella nota ("*... affinché possa chiarita la posizione assunta dall'Ufficio in occasione dell'udienza di convalida...*"), il rappresentante della Questura, nel corso della udienza di convalida, sulla base delle informazioni contenute nell'appunto, avrebbe dovuto esporre, e così in effetti fece, i fatti accertati a carico di Alma Ayan e le ragioni della Questura di Roma.

L'appunto, dunque, è stato di fatto "veicolato" nella udienza di convalida, avendo così assunto una significativa rilevanza esterna, mediante la rappresentazione fornita al Giudice di Pace dall'Ispezzore Leoni ed essendo divenuto, in tal modo, atto

pubblico, cioè atto idoneo a rappresentare la realtà mediante attestazione fornita dal pubblico ufficiale.

Si pensi, in particolare, alla rilevanza della informazione secondo cui il trattenimento della straniera, a differenza delle ordinarie situazioni esaminate durante le udienze di convalida, era avvenuta ai più alti livelli della Polizia di Stato di Roma e alla decisiva informazione, tranquillizzante per il Giudice, secondo la quale la procedura di affidamento della espellenda era avvenuta nel pieno rispetto delle regole e sulla base di disposizione impartita dal Tribunale per i minorenni.

L'Isp. Sportoloni dell'Ufficio Immigrazione ha dichiarato di essere stato chiamato dal dr. Borgioni, che sottoscriveva il provvedimento di trattenimento presso il CIE e che lo rassicurava - consegnandogli un appunto indirizzato al CIE da allegare al provvedimento di trattenimento - in quanto poteva essere legittimamente disposto il trattenimento di Alma presso il CIE di Ponte Galeria perché vi era un provvedimento del Tribunale per i minorenni che disponeva l'affidamento della figlia che si trovava sul territorio italiano.

Il dr. Borgioni ha dichiarato di aver redatto, su indicazione del dr. Improta, una nota con la quale, segnalando un accordo intervenuto ai massimi livelli della Polizia di Stato romana, si avvisava il CIE della particolarità del caso.

Secondo Borgioni, la informazione circa l'intesa intervenuta intendeva proprio sottolineare la assoluta peculiarità ed importanza della vicenda, anche per il timore correlato alla figura di Ablyazov, descritto come un terrorista internazionale dal quale si poteva temere un'azione di forza per liberare la moglie.

Borgioni ha ricordato anche che il suo superiore dr. Improta aveva avuto modo di comunicargli, prima di redigere la nota, che con il Tribunale dei Minorenni era "tutto a posto" in quanto era stata eseguita una comunicazione formale ed era intervenuta una formale autorizzazione. Ovviamente, il dr. Improta aveva esaminato il documento prima della sua formale trasmissione al CIE.

L'imputato Improta ha affermato che il contenuto dell'appunto a firma Borgioni è falso, quando fa riferimento ad accordi intervenuti sul tema del trattenimento, anche se non è stato in grado di affermare se parti da lui l'iniziativa di redigere un appunto per il personale CIE.

Il teste dr. Lamberto Giannini ha nettamente escluso di aver mai interloquito con il collega Improta allo scopo di prendere decisioni sul trattenimento di Alma Shalabayeva.

L'imputato Cortese ha sostenuto di non aver mai parlato con il dr. Borgioni e che, pertanto, non è vero che il trattenimento venne disposto d'intesa con la Squadra Mobile che, peraltro, non si occupa mai di trattenimenti o espulsioni.

Questo il quadro, il Collegio ritiene indubitabile che il dr. Borgioni preparò l'appunto sulla base di informazioni e indicazioni provenienti dal suo superiore, cioè il Dirigente dell'Ufficio Immigrazione.

Borgioni seguiva la vicenda amministrativa della donna all'interno delle stanze dell'Ufficio Immigrazione e scambiava continuamente informazioni e valutazioni con l'imputato Improta.

Tuttavia, il dr. Borgioni, durante la giornata del 29 maggio, non intratteneva rapporti con altri organi di Polizia, rapporti che, invece, nella stessa giornata, vennero sempre curati dal dr. Improta.

Premesso che è inverosimile sostenere che l'appunto venne redatto all'insaputa del dr. Improta in ragione della straordinaria importanza rivestita dal trattenimento della Shalabayeva (lo stesso imputato non nega che ciò possa essere avvenuto), è altrettanto evidente che il dr. Borgioni non avrebbe mai potuto, autonomamente, attestare che la decisione del trattenimento della donna era frutto di una intesa intervenuta con la Squadra Mobile e la DIGOS, atteso che solo il dr. Improta avrebbe potuto dar conto di detta circostanza e riferirla al dr. Borgioni.

Eguale, solo il dr. Improta avrebbe potuto riferire al collega che era intervenuta una decisione del Tribunale per i minorenni in tema di affidamento della minore Alua, atteso che Borgioni non ha mai interloquito con la Procura Minori o con il Tribunale Minori e che, al contrario, fu il dr. Improta a discutere dell'argomento con il dr. Cortese, sollecitandolo ad effettuare il formale affidamento di Alua a Venera Seralyeva la sera del 29 maggio.

In conclusione, l'appunto, atto pubblico, è falso ideologicamente nella parte in cui si attesta che il Dirigente della DIGOS Roma, il dr. Giannini, aveva partecipato alla decisione di trattenere Alma Shalabayeva presso il CIE atteso che detta circostanza è stata smentita dal dr. Giannini e dal suo vice dell'epoca, il dr. Messina, né essendo emersa attraverso altre dichiarazioni.

Sul punto, il Collegio non intende fare alcun "atto di fede" rispetto alla versione fornita dal Dirigente DIGOS, ma non può non rilevare che il coinvolgimento della DIGOS, nella giornata del 29 maggio, fu sempre circoscritto al solo tema investigativo dell'accertamento della falsità del passaporto, che la DIGOS non era chiamata ad interloquire con la AG, che la DIGOS non era in possesso delle informazioni che la Squadra Mobile deteneva sull'intera vicenda e che il dr. Borgioni non ebbe mai modo di ascoltare conversazioni telefoniche tra il dr. Improta e il dr. Giannini.

Il Collegio ritiene che l'intesa sul trattenimento di Alma intervenne solo tra il dr. Improta e il dr. Cortese, come esposto in precedenza.

La difesa ha evidenziato che, durante la giornata del 29 maggio, Cortese - che durante la mattinata si trovava presso una studio dentistico - colloquiò telefonicamente con il dr. Improta una sola volta, alle ore 19:24, dunque in orario incompatibile con la ricostruzione operata dal dr. Borgioni che, nel corso della udienza dibattimentale, ha dichiarato che ritiene di poter collocare la telefonata nella mattinata del 29 maggio.

Ne consegue, secondo i difensori del Cortese, che risulta smentito il racconto del teste di accusa e che, dunque, è falso che Cortese e Improta stabilirono, di comune accordo, che la donna dovesse essere trattenuta presso il CIE per esercitare pressione sul latitante Abyazov.

Il Collegio sottolinea che i tabulati si riferiscono, ovviamente, esclusivamente alle telefonate avvenute su due utenze mobili, intestate al Ministero dell'Interno, ed in uso agli imputati e che, tuttavia, il dr. Cortese e il dr. Improta avevano a propria disposizione anche le utenze telefoniche fisse ubicate presso gli edifici della Questura di Roma e dell'Ufficio Immigrazione, ovvero altre utenze mobili non individuate. Dunque, essi possono aver colloquiato mediante utenze diverse da quelle in relazione alle quali è stato acquisito il tabulato.

Si tratta di conclusione non ipotetica o azzardata, ma anzi confermata dalle risultanze investigative.

Si pensi, ad esempio, che il dr. Improta, non smentito dal collega Cortese, ha dichiarato che, la mattina del 29 maggio, provò a contattare telefonicamente il Dirigente la Squadra Mobile che, tuttavia, non era in ufficio e che, tramite centralino interno, interloquì con segreteria del dr. Cortese.

Inoltre, il dr. Improta ha anche aggiunto che, verso le ore 13:00, ricevette una telefonata del dr. Cortese che, in quel momento, non era nel suo ufficio. Cortese ragguagliò il dr. Improta sulle risultanze delle attività investigative svolte sino a quel momento e gli disse che, di lì a poco, gli avrebbe inviato in ufficio due ufficiali di collegamento kazaki che si trovavano in Questura. Infatti, nel primo pomeriggio del giorno 29 maggio, il dr. Improta ricevette la visita del consigliere kazako Khassen Nurlan che aveva già incontrato il dr. Armeni.

Infine, il Collegio deve rilevare che il dr. Improta ha anche affermato che, la sera del 29 maggio, verso le ore 19:30 circa, dopo che erano stati acquisiti tutti gli elementi utili a delineare la posizione di Alma Shalabayeva, telefonò al dr. Cortese per comunicargli che l'Ufficio Immigrazione si accingeva a proporre l'espulsione della donna.

Ebbene, è possibile affermare che la telefonata in oggetto non è quella intervenuta alle 19:24 (della durata di 285 secondi) in quanto, in questa circostanza, è stato il dr. Cortese a telefonare al dr. Improta e non viceversa, come riferito da quest'ultimo durante l'esame dibattimentale.

Di queste telefonate, sicuramente avvenute, non esiste traccia nei tabulati telefonici, a conferma del fatto che il traffico telefonico tra gli imputati Cortese e Improta è ben più ampio rispetto a quello offerto dal tabulato telefonico acquisito nella fase della indagine.

Durante la giornata del 29 maggio avvennero più telefonate tra il dr. Cortese e il dr. Improta. Tutte le conversazioni si verificarono ben prima che intervenisse la decisione di proporre la espulsione di Alma Shalabayeva e il suo trattenimento.

In proposito, basti rammentare che il secondo *foglio notizie* relativo alla donna venne compilato alle 19:41 e il decreto di espulsione venne notificato alle 22:00..

Dunque, anche la telefonata delle 19:24 ebbe ad oggetto la definizione della decisione tra i due organismi sulla sorte di Alma Shalabayeva, decisione, secondo il Collegio, adottata d'intesa tra il dr. Cortese e il dr. Improta.

Quanto alla affermazione, contenuta nell'appunto a firma Borgioni, secondo cui il Tribunale per i minorenni aveva impartito disposizioni sull'affidamento della minore, essa è falsa in quanto il Tribunale non è mai stato coinvolto nella vicenda Shalabayeva durante la quale, invece, l'unico interlocutore dei poliziotti è sempre stato il Sostituto procuratore minori dr. Gaetano Postiglione.

Nelle pagine successive, il Collegio tornerà sul tema dell'affidamento di Alua Abyazova e sulla palese violazione delle regole procedurali del testo unico sull'immigrazione compiute dai funzionari della Squadra Mobile nonché sulla consapevolezza di tale violazione da parte del Dirigente l'Ufficio Immigrazione.

Anche detta falsa informazione è stata fornita dal dr. Improta al dr. Borgioni, per le medesime ragioni esposte in precedenza.

Tuttavia, se risulta provata una intesa tra gli imputati Cortese e Improta, nondimeno risulta altresì provato che l'imputato Cortese non indusse in errore il dr. Borgioni, in quanto una responsabilità in tal senso incombe esclusivamente sul dr. Improta che, durante la redazione della nota, fornì false informazioni su aspetti rilevanti della procedura amministrativa di espulsione/trattenimento.

Il verbale di affidamento di Alua Ayan a Semakin Volodymyr (capo 9)

Il testimone Volodymyr Semakin ha dichiarato che i poliziotti non gli spiegarono cosa stava firmando ed ha precisato che, se avesse compreso la situazione, lui non avrebbe mai accettato l'affidamento della minore perché Alua non era sua parente ed in quella casa, inoltre, viveva la zia Venera. La moglie, Tetyana Semakina, presente durante la redazione dell'atto, ha confermato la versione fornita dal marito.

Deve rammentarsi che, ben prima della apertura della indagine, nell'immediatezza dell'avvenimento, questa versione (i Semakin non avevano compreso nulla di quanto era accaduto mentre i due poliziotti si trovavano a Casal Palocco) venne fornita dai coniugi ucraini anche all'avvocato Federico Olivo, all'interprete Giulio Di Stefano, a Venera e Bolat Seralyev, giunti nella villa, intorno alle 2,00/3,00 del mattino, quando Bozzi e Portaro si erano già allontanati.

Ed in questa circostanza, Semakin Volodymyr, a differenza di quanto era accaduto nelle ore precedenti a Bolat Seralyev, non fu in grado nemmeno di fornire una copia del documento all'Avvocato Olivo poiché Bozzi e Portaro, nonostante la rilevante importanza del verbale di affidamento della minore, non rilasciarono una copia del documento all'affidatario Semakin.

Mentre l'imputato Renato Cortese ha sostenuto di non aver mai saputo nulla di questa vicenda, l'imputato Armeni ha dichiarato che, la sera del 29 maggio, era stato proprio Cortese, per sollecitazione di Improta, a dargli disposizioni affinché

venisse effettuata una procedura di affidamento di Alua a Venera. Armeni si recava presso l'Ufficio Minori della Squadra Mobile per affidare l'incarico a Bozzi e Portaro ai quali comunicava che avrebbero dovuto mettersi in contatto con il dr. Stampacchia. Tuttavia, il dr. Armeni ignorava cosa fosse poi avvenuto a Casal Palocco, durante la fase dell'affidamento, ed ha precisato che era stato il collega Stampacchia a mettersi in contatto con il sostituto procuratore minori dr. Postiglione. Ancora, lo stesso ha riferito che, la sera del 29 maggio, ignorava che Alua era stata affidata a Venera già nel corso della prima perquisizione perché, a suo dire, non aveva letto il verbale di perquisizione in quanto l'atto era custodito dalla DIGOS che lo aveva inviato alla Mobile solo il giorno 30 maggio.

L'imputato Improta ha dichiarato che fu lui, la sera del 29 maggio, a telefonare a Renato Cortese affinché la Squadra Mobile effettuasse un affidamento formale di Alua a un familiare poiché Alma veniva trattenuta presso il CIE in attesa della espulsione. Secondo Improta, la questione, tuttavia, era interamente nelle mani della Squadra Mobile che avrebbe dovuto interloquire con il Tribunale Minori.

L'imputato Stampacchia ha sostenuto che Armeni lo avvisò del fatto che doveva essere effettuato un affidamento formale della minore Aula a Venera in quanto la madre era in procinto di entrare nel CIE di Ponte Galeria. La vicenda era formalmente affidata alla Sezioni Minori della Squadra Mobile, cioè ai poliziotti Bozzi e Portaro, e ricorda quindi che, entrambi o uno dei due, si presentarono da lui per discutere il tema. Alla presenza dei colleghi o del collega telefonò al sostituto minori Postiglione per raccontargli la vicenda e per informarlo del trattenimento di Alma e del fatto che la figlia sarebbe stata affidata a Venera perché in tal senso erano le indicazioni di Alma contenute nel verbale di spontanee dichiarazioni.

L'isp. Emanuela Bozzi, della Sezioni minori della Squadra Mobile, ha riferito che, prima Armeni e poi Stampacchia, la contattarono al fine di effettuare l'affidamento di Alua ad un familiare, atteso l'ingresso di Alma all'interno del CIE di Ponte Galeria. Ha ricordato che Stampacchia colloquiò telefonicamente con un magistrato minori, ma non prestò attenzione al contenuto della telefonata. Lei e Portaro raccolsero le spontanee dichiarazioni di Alma e poi si recarono a Casal Palocco per affidare la minore a Venera che però non era presente in casa. Colloquiarono lungamente con Semakin, che parlava italiano e sosteneva di essere lui ad occuparsi della minore. Per questa ragione, non avendo certezza di un rientro in

casa di Venera, decisero di affidare Alua a Semakin. Non ritennero opportuno né consultare il magistrato minori di turno né interloquire di nuovo, telefonicamente, con Armeni o Stampacchia. Secondo la teste Bozzi, ovviamente, le carte dell'affidamento dovevano essere trasmesse al magistrato minori, ma di questo doveva occuparsi la sezione della Squadra Mobile che conduceva le indagini.

Il Sostituto procuratore minori Gaetano Postiglione ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata nel cuore della notte, ma non ricorda chi fosse il suo interlocutore. Venne informato che era in corso un affidamento di una minore, ma che la persona, Venera, non era presente in casa e che, pertanto, si procedeva all'affidamento a Semakin, altra persona che viveva in quella villa. Rientrava, comunque, nei poteri della polizia giudiziaria procedere al collocamento temporaneo della minore. Nelle ore successive, valutato che non si evidenziavano problematiche nel rapporto madre-figlia, che non esisteva una situazione di disagio economico, che era sconsigliabile affidare una bambina ad un adulto maschio, telefonava al poliziotto con cui aveva parlato in precedenza, raccomandando che la minore doversi ricongiungersi alla madre. Ricevette una completa rassicurazione da parte del suo interlocutore.

Agli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia è contestato il delitto di falso ideologico, per induzione in errore dei poliziotti Bozzi e Portaro, del verbale di affidamento.

Il Collegio ritiene che il verbale di affidamento del 30 maggio ore 1,00, sottoscritto dall'Isp. Emanuela Bozzi e dal Sovr. Massimo Portaro della Squadra Mobile, pubblici ufficiali che non hanno mai assunto la qualità di persone sottoposte ad indagine o di imputati, è ideologicamente falso nella parte in cui si attesta che è avvenuto un affidamento consapevole della minore a Volodymyr Semakin, cioè un affidamento realmente compreso e consapevolmente accettato dall'uomo.

Il ricordo del dr. Postiglione è fallace e tutti gli elementi di prova acquisiti dimostrano che egli colloquiò con il dr. Stampacchia prima dell'arrivo dei poliziotti Bozzi e Portaro a Casal Palocco, momento durante il quale egli apprendeva che la minore Alua sarebbe stata affidata a Venera Seralyeva.

Bozzi e Portaro non fecero alcuna telefonata, né al dr. Postiglione né ad altri, mentre, all'interno della villa, si accingevano ad affidare Alua a Semakin

Volodymyr, così modificando, all'ultimo momento, il piano elaborato nelle stanze della Squadra Mobile.

Detta conclusione è corroborata dalla lettura della relazione di servizio redatta da Bozzi e Portaro il 30 maggio 2013, documento dal quale si evince chiaramente che il sostituto minore venne solo informato del fatto che l'affidamento sarebbe stato effettuato a Venera Seralyeva.

Probabilmente, come lo stesso testimone ha più volte ammesso, con sincerità, durante la deposizione, il dr. Postiglione sovrappone il ricordo di fatti vissuti durante le giornate cruciali della vicenda (29-31 maggio) con il ricordo di fatti appresi nel corso delle settimane e dei mesi successivi, soprattutto allorché lo stesso magistrato venne invitato a relazionare sulla vicenda.

Tornando al tema del verbale di affidamento del 30 maggio, il Collegio ribadisce che risulta provato che Semakin comprendeva in maniera largamente insufficiente la lingua italiana; che, nel verbale di sommarie informazioni fornite prima che i poliziotti procedessero all'affidamento, non gli veniva neppure chiesto se era sua intenzione accettare l'affidamento di Alua; che detta versione è confermata anche da Tetyana Semakina e che, infine, Semakin è assolutamente credibile quando afferma che, se avesse compreso il tema, avrebbe risposto che nella villa viveva la zia della bambina e non avrebbe mai accettato l'affidamento della minore.

Infatti, se egli avesse compreso cosa aveva firmato, certamente avrebbe informato i coniugi Seralyev e l'Avvocato Federico Olivo e quest'ultimo, vista la rilevante importanza del tema, nel corso delle giornate del 30 e 31 maggio, si sarebbe adoperato, interloquendo con la Squadra Mobile, al fine di superare l'abnorme affidamento della minore e garantire, almeno, l'affidamento della stessa alla zia Venera, come, peraltro, aveva formalmente disposto Alma Shalabayeva.

Invece, non solo il legale non adottò mai alcuna iniziativa sul tema, ma non raccontò l'episodio nemmeno alla propria cliente, incontrandola presso il CIE il 30 e 31 maggio 2013.

Ne consegue che è stata raggiunta la prova che, in relazione a detto aspetto, il verbale è ideologicamente falso.

Tuttavia, il delitto, per questo particolare aspetto, non è contestato agli autori materiali del documento, Bozzi e Portaro, ed il Collegio deve precisare che non risulta vero che gli stessi vennero indotti in errore in quanto si recarono,

legittimamente, a Casal Palocco 3 per eseguire le disposizioni impartite dai superiori di affidare formalmente Alua Ayan a Venera, dopo che gli stessi poliziotti avevano raccolto le spontanee dichiarazioni di Alma circa l'affidamento.

Ovviamente, la falsità ideologica dell'atto nella parte relativa all'affidamento a Semakin è imputabile esclusivamente a Bozzi e Portaro poiché è escluso o, comunque, non sussiste alcuna prova che gli stessi abbiano effettuato l'operazione (modifica dell'affidamento da Venera a Semakin) dopo essersi consultati con gli imputati.

Ma, soprattutto, non costituisce falso ideologico per induzione in errore il fatto di aver tentato, di nuovo, di affidare la minore a Venera.

Premesso che il Tribunale ritiene imputabile al dr. Stampacchia la falsa attestazione secondo la quale era avvenuto un consapevole affidamento di Alua Ayan a Venera Seralyeva al termine della perquisizione del 29 maggio, non comprende il Tribunale per quale ragione il verbale sia ideologicamente falso, per induzione in errore, nella parte in cui attesta che la minore doveva essere affidata a Venera Seralyeva.

Alma Shalabayeva era stata espulsa e condotta presso il CIE di Ponte Galeria, la donna aveva formalmente dichiarato che voleva che la figlia fosse affidata a Venera e il dr. Stampacchia aveva colloquiato con il dr. Postigione al quale aveva rappresentato che la minore sarebbe stata, appunto, affidata a Venera Seralyeva. In conclusione, il precedente "inesistente" affidamento non inficiava e non rendeva illegittima la procedura di nuovo, formale e legittimo affidamento che sarebbe dovuto avvenire nella notte tra il 29 e il 30 maggio.

Né la circostanza infirmava la veridicità delle affermazioni contenute nel verbale, poiché era vero che i due poliziotti della Sezione Minori della Mobile avrebbero dovuto eseguire l'affidamento e che era stato informato anche il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

La illegittimità della operazione ed il rilievo penale della stessa non riguardano il tema dell'affidamento a Venera, ma la arbitrarietà dell'affidamento inconsapevole a Semakin Volodymyr, vicenda rispetto alla quale, tuttavia, non è stato accertato il coinvolgimento degli imputati e per la quale si impone, quindi, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Perugia per la valutazione, in relazione alla

ipotesi di cui all'art. 479 c.p., del comportamento tenuto dai poliziotti Bozzi e Portaro.

L'informativa di reato alla Procura della Repubblica di Roma del 30 maggio (capo 6)

L'informativa di reato del 30 maggio 2013 alla Procura della Repubblica della Repubblica di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (pacificamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale, l'informativa di reato della polizia giudiziaria alla Autorità giudiziaria costituisce atto pubblico fidefaciente; v. Cass. Pen. Sez. V, n. 26511 del 20.7.2020), forniva alla Autorità giudiziaria una falsa rappresentazione degli elementi acquisiti sulla vicenda, in particolare circa la ricostruzione della identità di Alma Shalabayeva.

In precedenza, si è già rammentato che la informativa esponeva i risultati della perquisizione con sequestro della *sim card* estrapolata da una macchina fotografica e del passaporto centrafricano. Nel documento si affermava, in particolare, che Semakin Volodymyr aveva riferito che Alma Ayan era la moglie del ricercato Mukhtar Ablyazov; che usava l'utenza ; che Alma Shalabayeva era stata controllata, insieme al ricercato, il 5.8.2008, presso l'aeroporto di Olbia; che l'Ambasciata kazaka confermava che Alma Shalabayeva era la convivente del ricercato; che la donna aveva esibito un passaporto diplomatico falso; che si denunciava la sedicente Alma Ayan per il reato ex art. 497bis c.p. e che, come da intesa con la Procura Repubblica Minori, personale della Mobile aveva proceduto, anche per espressa volontà della madre, ad affidare la minore Alua Ayan.

Gli imputati Cortese ed Armeni allegavano alla informativa numerosi atti, tra cui il verbale di perquisizione del 29 maggio ore 4:30 in quanto il PM doveva convalidare il sequestro, ma erano accorti nel trasmettere solo la copia del documento che non conteneva la frase in russo scritta da Bolat Seralyev.

Gli imputati informavano che, nella serata precedente, cioè la sera del 29 maggio, avevano ricevuto una specifica segnalazione del Servizio Centrale di Cooperazione di Polizia circa la presenza del ricercato Mukhtar Ablyazov in Roma e che, a partire

da quel momento, avevano avviato l'attività investigativa culminata con la perquisizione a Casal Palocco.

È evidente che l'informazione non era corrispondente alla verità storica in quanto rappresentava una situazione apparente secondo la quale l'input all'attività della Squadra Mobile era rappresentato da una ordinaria segnalazione pervenuta dall'Interpol, segnalazione riguardante, ovviamente, solo la figura del ricercato Ablyazov.

In questo modo, gli imputati omettevano di riferire circostanze essenziali, anzitutto il fatto che il Dirigente la Squadra Mobile aveva ricevuto, il 28 maggio, l'Ambasciatore kazako Yelemessov e che, in quella circostanza, aveva ricevuto una *nota verbale* dalla quale era chiaramente evincibile che la moglie del ricercato era la cittadina kazaka Alma Shalabayeva nata il 1

In secondo luogo, omettevano di riferire che, nel pomeriggio del 28 maggio, su richiesta del dr. Stampacchia, il tecnico di Polizia Lucio Laudato, accedendo allo SDI, aveva accertato che Alma Shalabayeva era stata controllata, insieme al marito Mukhtar Ablyazov, il 5.8.2008, presso l'aeroporto di Olbia.

In terzo luogo, omettevano di riferire che un altro incontro con i rappresentanti kazaki era stato tenuto dal dr. Armeni il 29 maggio, dopo la perquisizione, mentre Alma Shalabayeva e Bolat Seralyev erano trattenuti presso l'Ufficio Immigrazione.

In quarto luogo, omettevano di riferire che la Squadra Mobile era già in possesso di ulteriori documenti ricevuti dal Servizio Centrale Operativo, ovvero la nota kazaka del 30 maggio, contenenti ulteriori informazioni, in particolare che la moglie di Mukhtar Ablyazov era Shalabayeva Alma Boranbayeva, cittadina kazaka, nata il

e una nota Interpol Astana, diretta a Interpol Roma, nella quale si asseriva che Alma era la moglie di Ablyazov, era kazaka, era in possesso di due validi passaporti, usava il nome di Ayan Alma con passaporto N.

rilasciato il 1.4.2010, e che la nota Interpol si concludeva con la frase: "*In case of revealing of illegal stay of Shalabayeva Alma in Italy (under false documents) we ask your respective authorities to deport her to Kazakhstan*".

In conclusione, al momento della redazione della informativa, il 30 maggio, la Squadra Mobile era in possesso di molteplici e convergenti elementi che dimostravano, con assoluta certezza, che Alma Ayan era Alma Shalabayeva e che

il tema della identità della donna, di fatto, esaminando tutti i dati già raccolti dal 28 al 30 maggio, poteva dirsi essere stato già risolto.

Infatti, gli imputati, che pure allegavano 11 documenti alla informativa n. 500/1, non trasmettevano alla AG né le note verbali kazake né le informazioni fornite dalla Sezione Interpol di Astana.

La "*immutatio veri*" del documento è, quindi, rappresentata dal fatto che la cittadina kazaka Alma Shalabayeva, moglie del ricercato Mukhtar Ablyazov, utilizzatrice di un passaporto centrafricano contraffatto, veniva denunciata, in ordine al reato ex art. 497bis c.p., come sedicente Alma Ayan, dunque come straniera extracomunitaria non in grado di dimostrare la propria identità, e, quindi, giustamente e legittimamente trattenuta a Ponte Galeria.

L'operazione condotta dagli imputati attraverso la trasmissione del documento ideologicamente falso era chiaramente strumentale rispetto a quella che, parallelamente, si consumava mediante l'operazione amministrativa di espulsione/trattenimento della donna presso il CIE ed i due organismi della Polizia di Stato, la Squadra Mobile e l'Ufficio Immigrazione, agivano d'intesa allo scopo di raggiungere il risultato di occultare la identità della donna e trattenerla illegalmente nel CIE.

Infatti, la falsa rappresentazione degli elementi riguardanti la donna raggiungeva l'obiettivo, tanto che la Procura della Repubblica di Roma iscriveva il procedimento penale con le generalità di Alma Ayan.

I difensori degli imputati, nel corso della discussione, hanno sottolineato che, invece, l'informativa di reato n. 500/1 offriva una ricostruzione esaustiva e veritiera circa il tema della identità di Alma Shalabayeva, tanto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma dr. Claudio De Angelis aveva sostenuto questa conclusione, redigendo una relazione indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia.

Osserva, anzitutto, il Collegio che la relazione del dr. De Angelis reca la data dell'11 luglio 2013 e che, dunque, essa è stata redatta a circa due mesi di distanza dagli accadimenti, nel pieno della polemica che divampava sulla vicenda, e quando ormai erano sufficientemente chiare numerose dinamiche caratterizzanti l'intricata vicenda accaduta a maggio.

In secondo luogo, a ben vedere, lungi dall'affermare la conclusione propugnata dai difensori degli imputati, il dr. De Angelis, esponendo sinteticamente la vicenda, narrava soltanto che, il 29 maggio 2013, la polizia giudiziaria, tentando la cattura del ricercato Mukhtar Ablyazov, aveva, fra gli altri, controllato nella abitazione Alma Shalabayeva, identità questa di cui, nel luglio 2013, nessuno più dubitava, a differenza delle giornate di maggio.

In terzo luogo, il dr. De Angelis, quale Capo dell'ufficio inquirente minorile, non svolse un ruolo attivo e di interlocuzione con la polizia giudiziaria durante i giorni 29, 30 e 31 maggio 2013, ruolo svolto, ovviamente, dal sostituto procuratore dr. Gaetano Postiglione, ed il suo punto di vista è, dunque, quello di un osservatore che, *ex post*, esprime le proprie valutazioni su un segmento della vicenda.

Poiché, invece, compito del Collegio è quello di effettuare una valutazione dei fatti per come essi venivano rappresentati in quel preciso momento storico, secondo verità oppure mediante alterazione dei fatti accaduti, assume valore dirimente la prospettazione degli accadimenti per come essi vennero offerti al sostituto procuratore dr. Postiglione nelle giornate del 29, 30 e 31 maggio 2013.

Ebbene, il testimone non ha effettuato alcuna valutazione in termini di fedele rappresentazione dei fatti contenuta nella informativa di reato n. 500/1 o in altre carte comunque pervenute alla Procura Repubblica minori.

La inequivoca conferma documentale di detta conclusione – cioè il fatto che il dr. Postiglione non apprese che la madre della minore era Alma Shalabayeva né che la minore, in realtà, era Alua Ablyazova, figlia di Mukhtar Ablyazov – è desumibile dalla lettura della copertina del fascicolo n. 2445/13 Affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Infatti, sulla stessa compare una annotazione a firma del dr. Postiglione del 31 maggio 2013 nella quale il magistrato emette un provvedimento di *“non doversi procedere in merito alla segnalazione atteso che è stato rilasciato Nulla Osta alla espulsione da questo PM limitatamente alla minore Ayan Alua e alla madre perché prive di permesso di soggiorno sul territorio nazionale”*.

In proposito, deve segnalarsi ancora che la nota della Squadra Mobile che comunicava l'avvenuta espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia Alua Ablyazova perveniva alla Procura minori solo in data 4 giugno 2013, quando il fascicolo era già stato definito.

In conclusione, se nessun dubbio sussiste circa la riferibilità del delitto di falso ideologico ai pubblici ufficiali che firmarono l'informativa di reato, cioè gli imputati Armeni e Cortese, altrettanto deve affermarsi circa la riferibilità del delitto anche all'imputato Stampacchia che ha dichiarato di aver scritto l'informativa, pur non sottoscrivendola. Egli, dunque, formalmente concorre nel reato ex art. 479 c.p..

La formazione dei "certificati di ritorno" (capo 13)

Secondo l'accusa, gli imputati Stampacchia, Cortese e Improta hanno collaborato con gli imputati Yelemessov, Khassen e Yessirkepov (nei cui confronti il GUP ha emesso sentenza di proscioglimento) nel formare i "*certificati di ritorno*" (c.d. lasciapassare) rilasciati ad Alma Shalabayeva e alla minore Alua Ablyazova per permettere l'espulsione delle stesse e il rimpatrio in Kazakhstan.

L'accusa sostiene che i documenti, ovviamente atti pubblici, sono ideologicamente falsi.

In punto di ricostruzione della vicenda, deve rammentarsi che il dr. Stampacchia, in accordo con il dirigente Cortese, forniva al dr. Improta le fotografie di Alma ed Alua, riproducendole dal passaporto in sequestro ed inserendole in un CD che Improta, a sua volta, forniva, nella mattinata del 30 maggio, a Nurlan Khassen che, dopo una operazione di "ritocco" delle fotografie, le utilizzava per formare i documenti poi sottoscritti dall'ambasciatore Yelemessov.

Durante la mattinata del 31 maggio, recatosi presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, Nurlan Khassen consegnava al dr. Improta i due certificati di ritorno che, di seguito, Laura Scipioni portava a Ciampino.

Attraverso i due documenti di identificazione, Alma e Alua potevano essere imbarcate sul velivolo Avcon Jet e la procedura di espulsione terminava.

Premesso che i tre imputati sono rimasti estranei alla fase di compilazione dei due documenti, fase interamente attribuibile a funzionari della Ambasciata kazaka, preme evidenziare che non sussiste il delitto di falso ideologico in atto pubblico né quello di cui all'art. 323 c.p..

In ordine al tema delle fotografie, il Collegio segnala che le foto apposte sui lasciapassare ritraggono, effettivamente, Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova, a nulla rilevando che, mediante una tecnica Photoshop, siano stati "*rimossi*" alcuni segni che comparivano sulle foto del passaporto centrafricano.

Detta ultima circostanza, pur chiaramente provata dal consulente della parte civile, non incide, comunque, in alcun modo, su uno degli elementi decisivi di un documento identificativo: la fotografia della persona titolare del documento.

Nel caso in esame, i funzionari kazaki hanno utilizzato le fotografie delle due donne titolari dei documenti. In tal modo, dunque, che i certificati di ritorno hanno assolto al compito ad essi coessenziale: attestare che le espellende erano esattamente, dal punto di vista delle sembianze fisiche, le persone identificate nei lasciapassare.

Le date di nascita indicate nei documenti sono corrette.

Quanto, invece, al luogo di nascita, erroneamente indicato nella Repubblica Italiana, il Collegio ha già avuto modo di affermare che si è trattato di una svista clamorosa, di un marchiano errore commesso nella fase di compilazione dei documenti, probabilmente a causa di una insufficiente conoscenza della lingua inglese.

Ed invero, la conclusione cui perviene il Collegio è coerente con la ricostruzione della vicenda effettuata in questa sentenza poiché i funzionari kazaki, che reiteratamente avevano attestato che Alma e Alua era nate in Kazakhstan ed erano cittadine di quel paese, non avevano alcun interesse ad introdurre un elemento distonico nel corpo dei documenti, per di più proprio in quelli che permettevano di perfezionare, con successo, la deportazione.

Peraltro, è opportuno ancora evidenziare che il dato errato riguardante il luogo di nascita non poteva dispiegare alcun effetto di artificiosa rappresentazione delle generalità delle espellende in quanto la procedura di imbarco avveniva all'esito della redazione del verbale di affidamento di Alua Ablyazova alla madre, documento nel quale le due straniere erano chiaramente indicate quali persone di nazionalità kazaka.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene di assolvere gli imputati con la formula liberatoria "perché il fatto non sussiste".

La perquisizione del 31 maggio e il trattenimento in Questura di Bolat Seralyev, Federico Iocca, Anna D'Alessandro e Stefano Paziienza

Pur non costituendo formale imputazione contestata agli imputati, il Collegio ritiene di dover svolgere alcune considerazioni in ordine alle modalità della

perquisizione avvenuta il 31 maggio, ribadendo, anzitutto, larga parte di quelle già svolte nel capitolo dedicato alla analisi della prima perquisizione.

Esiste, tuttavia, una differenza di non poco conto tra i due atti investigativi.

Se è incontestabile che l'atto del 29 maggio assumeva carattere di urgenza e non permetteva una preventiva interlocuzione con l'ufficio requirente, quanto alla seconda perquisizione il Collegio non rinviene le ragioni di urgenza che legittimavano la polizia giudiziaria ad agire di propria iniziativa ed in assenza di un decreto di perquisizione emesso dal PM.

La villa era già stata perquisita nella notte tra il 28 e il 29 maggio, il ricercato non era stato trovato, Alma Shalabayeva era già stata condotta presso il CIE e, soprattutto, il 30 maggio, era già stata trasmessa informativa di reato alla Procura della Repubblica di Roma, atto mediante il quale non solo si esponeva l'attività svolta per la ricerca di Mukhtar Ablyazov e si denunciava Alma per il possesso del passaporto contraffatto, ma la Squadra Mobile chiedeva al PM delega per sviluppare diverse attività investigative.

Dal 30 maggio, dunque, ai sensi dell'art. 327 c.p.p., la direzione delle indagini spettava al PM, essendosi esaurita la fase di indagine urgente affidata alla polizia giudiziaria.

Nonostante ciò, la Squadra Mobile non chiedeva al Pubblico Ministero di emettere decreto di perquisizione né il sostituto procuratore romano veniva comunque avvertito, eventualmente anche tramite una telefonata, che la polizia giudiziaria avrebbe fatto ritorno a Casal Palocco.

A specifica domanda del Tribunale, l'imputato Cortese ha riferito di non essere in grado di spiegare le ragioni della mancata richiesta al PM di emissione di un decreto di perquisizione.

Eppure, nonostante fosse già avvenuta la prima perquisizione e nonostante il ritorno a Casal Palocco fosse ufficialmente motivato unicamente dal fatto che il ricercato poteva rifugiarsi in un nascondiglio della abitazione, i poliziotti, la mattina del 31 maggio, si dedicavano ad una approfondita attività di ricerca ed esame di qualsiasi cosa si trovasse nella villa, con successivo sequestro di una quantità innumerevole di oggetti.

È, quindi, pienamente legittimo ritenere che questa attività altamente invasiva fosse stata pianificata sin dall'inizio, essendo realmente difficile pensare che essa

sia stata decisa, estemporaneamente, improvvisamente, a Casal Palocco solo perché, per la seconda volta, il ricercato non era presente nella villa.

Infatti, mentre gli uomini della Polizia Scientifica usavano il georadar per localizzare eventuali nascondigli, i poliziotti della Squadra Mobile e della DIGOS diretti dal dr. Stampacchia rovistavano in qualsiasi ambiente della villa e sequestravano denaro e documenti di varia natura.

Meritano inoltre di essere segnalate le circostanze che emergono dall' esame del traffico telefonico tra gli imputati Armeni e Stampacchia durante la mattinata del 31 maggio.

Dalle 5:15 (era imminente la perquisizione a Casal Palocco) alle 11:03:42 (la perquisizione doveva ancora terminare), gli imputati, mediante telefonate o messaggi, hanno conversato tra loro ben 37 volte, dimostrando in tal modo che esisteva una attenzione smodata per l'attività invasiva che prescindeva la mera ricerca del latitante.

Inoltre, benché l'attività terminava formalmente alle 11:30, come attestato dal relativo verbale, l'imputato Stampacchia, che dirigeva l'operazione, alle 11:03:48 si era allontanato da Casal Palocco e si trovava in zona prossima a Via Cristoforo Colombo.

Nel corso dell'esame dibattimentale, l'imputato Armeni ha sostenuto che, intorno alle 11:30 del 31 maggio, si allontanava dagli uffici in Via San Vitale poiché doveva recarsi in Tribunale, non avendo più alcuna interlocuzione con il collega Stampacchia e che solo a fine giornata tornava ad occuparsi della vicenda firmando alcuni documenti.

Ebbene, l'esame del traffico telefonico smentisce l'affermazione dell'imputato ove si consideri che, a partire dalle 11:51, Armeni e Stampacchia, mediante sms, continuavano a dialogare altre nove volte e che, inoltre, nel corso della giornata, sino alla telefonata conclusiva delle 20:38, è fittissimo il dialogo telefonico tra gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia.

Tornando al tema delle modalità mediante le quali venne eseguita la perquisizione del 31 maggio, il Collegio ritiene che i poliziotti violarono anche la regola procedimentale che assicura alle persone sottoposte alla attività invasiva la facoltà di essere assistite da una persona di fiducia o da un legale durante l'espletamento dell'atto.

Ai poliziotti venne esplicitamente detto che gli occupanti il domicilio richiedevano la presenza dei propri legali, ma essi non si preoccuparono minimamente di soddisfare tale richiesta.

È vero che i poliziotti avrebbero potuto procedere anche in assenza dei legali, se essi non fossero stati prontamente reperibili, ma essi avrebbero dovuto, appunto, chiedere il nome degli avvocati e mettersi in contatto con gli stessi, al fine di comprendere se gli avvocati sarebbero potuti giungere rapidamente a Casal Palocco.

Il dr. Stampacchia, che dirigeva l'attività, non fece nulla di tutto ciò e la perquisizione iniziò immediatamente.

Si è già detto che gli avvocati D'Alessandro e Pazienza giunsero a Casal Palocco quando l'attività era in corso di svolgimento già da tre ore circa.

Ed ancora.

L'imputato Stampacchia aveva già diretto la prima perquisizione e sapeva perfettamente che solo Tetyana Semakina comprendeva, in maniera appena sufficiente, la lingua italiana, mentre i coniugi Seralyev parlavano esclusivamente la lingua russa. Peraltro, il giorno 31 era, ovviamente, assente anche Alma Shalabayeva che almeno comprendeva l'inglese.

Ma anche in questa seconda occasione, i poliziotti non portarono con sé un interprete di lingua russa, tanto che, successivamente, dalle ore 11,00 in poi, cercarono di utilizzare, surrettiziamente e impropriamente, l'interprete nominato dallo studio Olivo.

È evidente che, per tre ore almeno, i coniugi Seralyev non poterono comprendere ciò che avveniva, nonostante fosse evidente che l'attività invasiva, più che Mukhtar Ablyazov, riguardava ormai essenzialmente Bolat Seralyev e la moglie Venera.

Inoltre, come in occasione della prima perquisizione, i poliziotti violarono la regola che imponeva loro di redigere i verbali immediatamente, al termine della attività, nonostante i legali presenti sul posto insistessero in tal senso, considerato che non esisteva alcun impedimento alla redazione dei documenti nella villa.

Ovviamente, anche questa volta, venne violata la regola procedurale che prevede che il verbale sia sottoscritto da ogni persona interessata alla attività invasiva svolta dalla polizia giudiziaria.

Come era già avvenuto il 29 maggio, la scelta di formare i documenti in Questura produceva l'effetto secondo il quale solo Bolat Seralyev avrebbe sottoscritto gli atti e non già anche, come invece sarebbe dovuto avvenire, Venera Seralyeva, Semakin Volodymyr e Tetyana Semakina.

Ma i comportamenti maggiormente censurabili sono quelli tenuti dall'imputato Stampacchia e da altri poliziotti al termine della perquisizione.

Bolat Seralyev, alle 11:30 del 31 maggio, non era persona sottoposta alle indagini, ma solo soggetto che avrebbe dovuto firmare un verbale di perquisizione e riceverne copia.

Dunque, in riferimento a Bolat, non può invocarsi la norma ex art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini), sia perché Bolat non era indagato, sia perché il cittadino kazako era stato più che ampiamente identificato il giorno 29 maggio, nelle stanze del Gabinetto di Polizia Scientifica e dell'Ufficio Immigrazione.

Eppure, Bolat venne sottoposto ad una illegale attività coercitiva perché costretto a recarsi a Via San Vitale, sede della Questura, non libero nei movimenti, ma a bordo di un'auto della Polizia, nonostante gli avvocati presenti avessero immediatamente prospettato che sarebbe potuto arrivare in Questura con la loro auto.

Anche questa arbitraria decisione, che comprimeva la libertà personale, era finalizzata a creare un clima permanente di intimidazione e pressione sul nucleo familiare di Alma Shalabayeva.

Poi, in Questura, il comportamento illegale raggiunse il suo acme.

Bolat venne tenuto separato dagli avvocati D'Alessandro e Paziienza e controllato a vista. I legali vennero tenuti in altra stanza, anche loro, di fatto, sotto il controllo di un poliziotto.

All'interprete Federico Iocca venne ritirato il documento personale e agli avvocati venne detto che non potevano allontanarsi dalla Questura.

Il Collegio ritiene che la sintesi della situazione possa essere efficacemente descritta attraverso il comportamento tenuto dall'Avvocato Anna D'Alessandro che, nei locali della Questura a San Vitale, in preda alla esasperazione, minacciò di chiamare i Carabinieri!!!

Di fatto, si realizzò una limitazione illegale della libertà personale di due avvocati, dell'interprete Iocca e di Bolat Seralyev.

Il mancato rinvenimento del passaporto kazako e del permesso di soggiorno lettone (capo 14)

L'istruttoria dibattimentale ha permesso di accertare che, in occasione della perquisizione eseguita il 29 maggio a Casal Palocco, Alma Shalabayeva esibì ai poliziotti solo il passaporto centrafricano mentre tutti gli altri documenti identificativi in possesso della donna restarono nella abitazione.

Infatti, nel corso della stessa giornata, Venera Seralyeva, come dichiarato dalla stessa in dibattimento, rinvenne il passaporto kazako della sorella ed altresì i due permessi di soggiorno di Alma, quello lettone e quello inglese. La testimone ha inoltre precisato che i documenti vennero consegnati ai legali della sorella e che l'unica incertezza del suo ricordo riguarda il permesso di soggiorno del Regno Unito che, probabilmente, era ancora in casa quando avvenne la seconda perquisizione, anche se, secondo Venera, quasi certamente i poliziotti non compresero la natura del documento.

La narrazione della Seralyeva è confermata dal racconto fornito dagli Avvocati Riccardo e Federico Olivo che hanno concordemente riferito che i documenti personali di Alma Shalabayeva erano stati da loro recuperati, certamente il passaporto kazako e il permesso di soggiorno lettone, tanto che gli stessi erano custoditi presso lo studio Olivo.

Ed invero, le dichiarazioni sono assolutamente veritiere anche perché, esaminando la documentazione acquisita al fascicolo per il dibattimento, il Collegio rileva che tutti i documenti (il passaporto kazako e i due permessi di soggiorno) erano allegati alla istanza con la quale, il 28 giugno 2013, l'Avvocato Cerulli Irelli, nell'interesse di Alma Shalabayeva presentava ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione del 29 maggio 2013.

È dunque pacificamente provato che il 31 maggio 2013 i documenti indicati nella imputazione sub 14 (passaporto kazako e permesso di soggiorno lettone) erano in possesso dei legali di Alma Shalabayeva e non si trovavano nella villa di Casal Palocco durante la perquisizione condotta dall'imputato Stampacchia che, unitamente agli imputati Armeni e Cortese, deve essere assolto perché non sussiste

il delitto di falso ideologico in quanto non risulta vera la circostanza del rinvenimento dei due documenti.

L'udienza di convalida del trattenimento al CIE

Le condotte degli imputati Stefania Lavore e Stefano Leoni (capi 2, 18 e 20)

L'operato di Stefania Lavore, Giudice di Pace preposto alla convalida del provvedimento pre-espulsivo di trattenimento di Alma Shalabayeva presso il Centro di identificazione ed espulsione di Ponte Galeria, si espone a censure sotto plurimi profili, suscettibili di integrare fattispecie di rilievo penalistico.

L'indagine si asside, con precipuo riferimento all'ipotesi di reato compendiata al capo 2) dell'imputazione, sul contenuto del verbale ricognitivo dell'attività compiuta all'udienza tenutasi, all'interno dei locali del C.I.E., in data 31.5.2013, tra le ore 10:40 e le ore 11:20.

La condotta integrante gli estremi del delitto di falsità ideologica ex art. 479 c.p. è stata strutturata dal Pubblico Ministero *sub specie* di omissione penalmente rilevante.

In particolare, sono stati sceverati singoli dati, circostanze e avvenimenti, caduti sotto la diretta percezione dell'imputata, la cui menzione nel verbale di udienza e nelle successive relazioni di servizio sarebbe stata dolosamente pretermessa dalla stessa.

Tale opzione ricostruttiva si iscrive nel solco dell'orientamento invalso in seno alla giurisprudenza di legittimità, predicativo della configurabilità della condotta di falsità ideologica in atto pubblico ove l'omissione di dati o circostanze comporti una sostanziale alterazione del contenuto del documento, mediante attribuzione allo stesso di un significato sostanzialmente contrario al vero, in quanto negativo dell'esistenza di fatti rilevanti (cfr. Cass., Sez. V, n. 45504 del 4/11/2014).

Peraltro, il vaglio relativo all'integrazione della fattispecie in esame deve essere calibrato in base alla cornice normativa di riferimento, non potendosi prescindere dalla disciplina rilevante con riferimento a ciascun contesto documentativo.

Sotto tale profilo, va osservato come in relazione all'udienza di convalida, in camera di consiglio, trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 737 e ss. c.p.c.

Quanto alla redazione del processo verbale di udienza, il referente normativo è l'art. 126 c.p.c., a tenore del quale il documento predetto *«deve contenere l'indicazione*

delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte nonché le dichiarazioni ricevute».

Raffrontando i citati assunti giurisprudenziali alla fattispecie concreta in scrutinio, va osservato come l'omessa indicazione di dati o circostanze nel corpo del verbale di udienza non si traduca *sic et simpliciter* in un'ipotesi di falsità ideologica.

Argomentando *a contrario*, a titolo esemplificativo, la fattispecie di reato in parola non risulta integrata ove ad essere sottaciuti siano elementi meramente circostanziali, la cui omissione non si traduce in una rappresentazione distonica della realtà.

Ciò che rileva, in consonanza ad una lettura non meramente formalistica della norma in parola, è il significato sostanziale dell'omissione, *id est* l'attitudine della stessa ad incidere sul contenuto essenziale del documento.

Tutto quanto premesso, il Collegio ritiene che non assuma rilevanza, in primo luogo, l'omessa attestazione della presenza in udienza degli Avvocati Charles De Bavier e Federico Olivo.

Come concordemente riferito dalle parti presenti all'udienza in sede di esame testimoniale, infatti, il patrocinio formale dell'espellenda è stata assunto esclusivamente dall'Avvocato Riccardo Olivo.

È il predetto Avvocato, salva una cursoria interlocuzione tra l'Avv. De Bavier ed il Giudice Stefania Lavore, ad aver articolato le argomentazioni difensive, nonché ad aver materialmente trascritto a verbale le relative richieste.

Il Giudice di Pace ha acconsentito a che gli Avvocati Federico Olivo e Charles De Bavier presenziassero all'udienza.

Purtuttavia, non essendo gli stessi formalmente deputati ad interloquire, della relativa presenza non è stata fatta menzione a verbale, su assenso implicito delle parti.

Né a tale omissione, sulla base delle considerazioni sopra espresse, è da attribuire un valore pregnante nell'economia della redazione del verbale di udienza, risultando cionondimeno che Alma Shalabayeva fosse assistita da un legale di fiducia.

A considerazioni non dissimili si perviene con riferimento all'omessa attestazione della generalità di Alua Ablyazova, figlia minore di Alma Shalabayeva.

Alla predetta omissioni è stata ascritta rilevanza, come evincibile dalla lettura del capo di imputazione *in parte qua*, nella misura in cui sottenderebbe la volontà dell'imputata di sottacere una circostanza ostativa alla convalida del trattenimento. Sul punto, è sufficiente in questa sede evidenziare come nel corpo del verbale di udienza, ed in specie nell'ambito della sezione destinata alle dichiarazioni dell'espellenda, sia espressamente menzionata la presenza in Italia di una figlia convivente di anni sei.

Peraltro, nel corso del primo segmento di udienza, destinato all'espletamento dell'interrogatorio dell'espellenda, come puntualmente riferito da Alma Shalabayeva IN sede di incidente probatorio, sono state trasposte a verbale le informazioni direttamente riferite dalla stessa.

In tale prospettiva, l'omessa menzione da parte di quest'ultima delle esatte generalità di Alua Ablyazova, ed in specie del relativo cognome, si spiega agevolmente alla luce della strategia difensiva originariamente sposata dalla difesa, imperniata sull'attestazione di validità del passaporto centrafricano recante, alla pagina n. 5, le generalità di Alua Ayan.

Stando così le cose, si ritiene che anche sotto tale profilo la condotta omissiva dell'imputata non assuma valenza penalmente rilevante nei termini sopra descritti. A conclusioni non dissimili si addiène con riferimento all'omesso riferimento alla lingua di redazione del provvedimento questorile di trattenimento al CIE.

Come già evidenziato, la redazione del provvedimento *de qua* in una delle lingue veicolari, ex art. 13 comma 5 D.lgs 286/1998, ed in particolare in lingua inglese, è eventualità esplicitamente contemplata, ricorrendo peculiari condizioni predeterminate *ex lege*, dalla normativa di settore.

Nel corpo del verbale si dà altresì atto della presenza dell'interprete Elena Gorea, che ha assistito l'espellenda nel corso dello svolgimento dell'udienza.

Il contenuto del provvedimento questorile, ed in particolare la completa intellegibilità dello stesso da parte di Alma Shalabayeva, non ha costituito tema di discussione tra le parti.

Peraltro, Elena Gorea, in sede di esame testimoniale, ha riferito di come la Shalabayeva, in sede di interrogatorio, avesse confermato le proprie generalità previa lettura delle stesse come risultanti dall'intestazione del provvedimento di espulsione.

Questo il quadro, non si ritiene che l'omessa indicazione della lingua di redazione del provvedimento di trattenimento, ritualmente depositato agli atti del procedimento ed accluso al verbale di udienza, costituisca un'omissione suscettibile di falsare il contenuto di conoscenza dell'atto medesimo.

Ad una soluzione diametralmente opposta si perviene in relazione ad ulteriori profili enumerati nel capo di imputazione in esame.

Segnatamente, nel corso dell'udienza di convalida celebratasi in data 31 maggio 2013, come già evidenziato, sono emerse circostanze la cui adeguata valorizzazione avrebbe spiegato una incidenza decisiva sugli esiti della procedura espulsiva.

In particolare, a seguito dell'esibizione della attestazione di autenticità del passaporto centrafricano, promanante dalla Confederazione Elvetica a Ginevra e datata 30 maggio 2013, emergevano le reali generalità di Alma Shalabayeva, inserite tra due parentesi.

Acquisita tale informazione il Giudice di Pace Stefania Lavore interrompeva la discussione e sollecitava le parti a fornire chiarimenti sul punto (cfr. p. 28 registr. ud. 23.1.2020, esame testimone Riccardo Olivo "*un momento...io ho Ayan, ora Shalabayeva, come Shalabayeva?*").

Che il disvelamento delle effettive generalità e della condizione di dissidente politica di Alma Shalabayeva fosse intervenuto in tale frangente, lo attestano altresì le dichiarazioni dalla stessa rese sul punto in sede di incidente probatorio.

Alma Shalabayeva ha infatti riferito di come, a seguito dell'esibizione da parte dei difensori di due documenti (le attestazioni consolari centrafricane), si fosse innescato un acceso dibattito tra le parti, nel corso del quale la stessa udiva a più riprese pronunciare la parola "*politico*".

La Shalabayeva ha soggiunto, peraltro, che Elena Gorea, visibilmente sorpresa, le aveva in tale frangente chiesto se fosse una "*politica*", alludendo alla posizione di una dissidente politica.

In tale contesto, l'Avv. Riccardo Olivo, come dallo stesso riferito in termini assertivi, enunciava al Giudice le ragioni di carattere securitario sottese al rilascio, da parte dell'Autorità diplomatica centrafricana, del passaporto recante le generalità di Alma Ayan, con particolare riferimento al legame esistente tra quest'ultima e il dissidente politico Mukhtar Ablyazov, titolare di diritto di asilo in Inghilterra esteso ai componenti del relativo nucleo familiare.

L'Avv. Olivo seguiva inoltre ad evidenziare come la Repubblica Centrafricana avesse rilasciato il documento identificativo in sequestro in considerazione della situazione di grave rischio incombente sulla richiedente.

Pur a fronte di tali esternazioni, il Giudice di Pace concludeva nel senso della assoluta doverosità del trattenimento, alla luce dell'assenza di un valido titolo di soggiorno.

Di contro, l'Avv. Olivo, quasi "*fermando la mano*" del Giudice le prospettava le conseguenze, definitive "*disastrose*" che la convalida del trattenimento, scansione procedimentale prodromica all'espulsione, avrebbe potenzialmente comportato per l'incolumità dell'espellenda.

Per l'effetto, avanzava in tale frangente richiesta di protezione internazionale o asilo politico.

Come già evidenziato, a fronte di tale richiesta il Giudice soggiungeva che trattavasi di atto personalissimo, che avrebbe dovuto essere redatto *manu propria* dall'interessata, e che tale richiesta non avrebbe potuto essere formulata in costanza d'udienza, dovendo l'espellenda avvalersi di appositi moduli disponibili presso gli uffici preposti del C.I.E.

L'Avv. Riccardo Olivo, pertanto, chiedeva di poter interloquire in proposito con la propria assistita, e veniva invitato dal Giudice, nonostante la presenza in udienza dell'interessata, a fare ritorno al CIE durante l'orario di ricevimento per i colloqui, ricompreso tra le ore 15:00 alle ore 18:00.

Ebbene, seppure trattasi di un profilo non integrante, in questa sede, un addebito di carattere penale, va purtuttavia evidenziato come la condotta serbata da Stefania Lavore in tale frangente appaia *ictu oculi* gravemente censurabile.

A fronte della prospettiva di una gravissima situazione di pericolo per l'incolumità personale dell'espellenda, infatti, e pur non avendo verosimilmente avuto contezza dell'imminenza dell'espulsione della stessa, il Giudice di Pace avrebbe dovuto garantire all'Avv.to Olivo la possibilità di interloquire con la propria assistita, ivi presente, pur essendo formalmente terminata l'udienza, onde procedere nel minor tempo possibile alla formalizzazione di un'istanza di protezione internazionale.

E tanto *a fortiori* alla luce della considerazione per cui, trattandosi di cittadina straniera, che non comprendeva la lingua italiana, la stessa avrebbe potuto

riscontrare difficoltà nella comprensione degli istituti di diritto interno e delle garanzie alla stessa accordate dall'ordinamento nazionale.

Ciò detto, ancora con riferimento al verbale di udienza, configura un profilo di falsità ideologica, con ogni evidenza, l'omessa menzione delle esatte generalità di Alma Shalabayeva.

La corretta identificazione delle parti intervenute, è appena il caso di sottolinearlo, costituisce un adempimento essenziale nell'economia dell'udienza, prodromico ad ogni ulteriore attività processuale.

L'aver pretermesso tale indicazione, anche e nonostante la questione fosse stata dibattuta tra le parti, e pur essendo stata edotta circa la *ratio* sottesa all'utilizzazione da parte dell'espellenda di generalità di copertura, integra una condotta con ogni evidenza idonea a falsare il contenuto documentativo del verbale di udienza.

In altri termini, l'esclusivo riferimento al nominativo di Alma Ayan, riportato nel predetto verbale, si traduce in un'evidente discrasia tra apparenza formale e realtà sostanziale.

Sul punto, l'imputata Stefania Lavore, in sede di spontanee dichiarazioni, ha rimarcato, in chiave liberatoria, come il Giudice di Pace, in sede di udienza di convalida del trattenimento al CIE, non disponesse di poteri istruttori officiosi, attesa la limitatezza del relativo perimento valutativo.

Ebbene, pur ove avesse ritenuto di non disporre di elementi sufficienti per addivenire ad una risoluzione in merito alle esatte generalità dell'espellenda, l'imputata avrebbe dovuto cionondimeno rilevare l'emersione di un diverso cognome, essendo oggetto del relativo sindacato un provvedimento di trattenimento recante esclusivamente le generalità di Alma Ayan.

Ancora, pur assumendosi il sindacato del giudice circoscritto all'esistenza di un decreto di espulsione in corso di validità, cionondimeno lo stesso avrebbe dovuto segnalare l'allegazione da parte degli avvocati di una situazione di persecuzione personale, peraltro descritta in termini di estrema gravità, e trasporla a verbale, attesa l'evidente ostatività all'espulsione di tale condizione ex art. 19 D.lgs 286/1998.

Né tale omissione appare riconducibile a mera negligenza professionale.

Al contrario, pur escludendosi che l'imputata abbia avuto una visione a compasso allargato delle vicende che hanno interessato la procedura di espulsione, ritiene il Collegio che la stessa, avallando l'operato dei rappresentati della Questura, abbia dolosamente pretermesso l'indicazione di dati di rilevanza sostanziale.

E ciò in quanto non è verosimile ritenere che il Giudice di Pace non abbia compreso l'importanza dirimente, nell'economia della procedura di espulsione, dell'esistenza di diverse ed ulteriori generalità dell'espellenda, risultanti da un documento recante i contrassegni di un organismo diplomatico accreditato.

E tanto anche con riferimento alle ulteriori circostanze rappresentate, peraltro con evidente partecipazione emotiva, dall'Avv. Riccardo Olivo, il quale, come evidenziato, ha riferito, emblematicamente, di aver "*quasi fermato*" la mano del Giudice, dopo aver intuito l'imminente epilogo del processo.

In particolare, non può seriamente ritenersi che il Giudice non abbia avvertito la necessità di documentare, facendone menzione nel verbale di udienza, la rappresentazione da parte dell'avvocato di conseguenze esiziali per la sicurezza dell'espellenda per l'eventualità di una traduzione forzosa in Kazakhstan.

Non si ritiene, inoltre, che in un'ottica scriminante possa essere addotta la circostanza che il difensore presente abbia sottoscritto personalmente il verbale, ratificandone il contenuto, nonché compilato personalmente la sezione relativa alle relative richieste.

Sotto tale profilo, è già stato evidenziato come la linea difensiva sposata dall'Avv. Riccardo Olivo in udienza fosse originariamente incentrata sulla validità del passaporto centrafricano intestato ad Alma Ayan, e come in tale prospettiva fossero state articolate le relative richieste, come trasposte a verbale.

La circostanza che il predetto avvocato, una volta emerse, nella fase terminale dell'udienza, le reali generalità di Alma Shalabayeva e la *ratio* della concessione di generalità di copertura, non abbia preteso che tali informazioni fossero riprodotte a verbale, non vale ad esimere il giudice dal dovere su di esso gravante di garantire una rappresentazione veritiera ed esaustiva dell'attività intervenuta in costanza di udienza.

E ciò considerando finanche come la delicatezza della questione fosse stata segnalata dal difensore sin dalla fase preliminare all'avvio dell'udienza, costituendo oggetto di un animato dibattito tra le parti.

Peraltro, va osservato come l'udienza di convalida del trattenimento costituisca l'ultimo vaglio giurisdizionale anteriore al perfezionamento della procedura espulsiva, salvo il ricorso avverso il decreto prefettizio, privo peraltro di efficacia sospensiva.

Quanto, inoltre, alle implicazioni connesse all'inserimento della richiesta di protezione internazionale nel corpo del verbale di udienza, le stesse sono state dettagliatamente esemplificate dall'imputato Stefano Leoni in sede di esame dibattimentale.

Lo stesso ha infatti dichiarato, nel negare recisamente di aver udito il difensore avanzare una richiesta in tal senso, che, ove tale richiesta fosse stata formulata, avrebbe sollecitato il Giudice ad inserirla a verbale.

E ciò in quanto, nell'anno 2013, la prassi invalsa presso l'Ufficio Convalide di Ponte Galeria era nel senso che, ove fosse stata allegata in udienza un'istanza di protezione internazionale, il Giudice, pur convalidando il trattenimento, sussistendone i presupposti, avrebbe successivamente trasmesso il verbale direttamente alla Questura-Ufficio Asilo Politico, in luogo dell'Ufficio Identificativo. In tal modo si sarebbe avviata l'istruttoria nell'ambito di una procedura cd. accelerata di esame nel merito della richiesta.

Diversamente, ove tale richiesta fosse stata formalizzata presso gli uffici della cooperativa "Auxilium", ubicati all'interno del CIE, la predetta cooperativa ne avrebbe notiziato la Questura e si sarebbe cionondimeno attivata l'iter istruttorio funzionale al vaglio di fondatezza dell'istanza.

In definitiva, sussiste falsità limitatamente ai profili su evidenziati, ed in specie all'omessa indicazione delle generalità di Alma Shalabayeva, delle circostanze rappresentate dall'Avv. Riccardo Olivo quanto allo *status* di rifugiato politico goduto dal marito dell'espellenda, alla condizione di persecuzione politica e, in particolare, ai gravi rischi connessi al rimpatrio in Kazakhstan, nonché della richiesta di protezione internazionale avanzata all'esito dell'udienza.

Questo il quadro, trattandosi di fattispecie a dolo generico, non è necessario individuare il *primum movens* alla base dell'agire dell'imputata, essendo al contrario sufficiente accertare la consapevolezza e la volontarietà dell'omissione.

Invero, come a più riprese evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la disposizione incriminatrice in parola non presuppone, sul versante subiettivo, che

la falsità sia realizzata al fine di procurare a sé un profitto o recare ad altri un pregiudizio, «non essendo escluso il reato neanche dalla convinzione di non determinare il primo ovvero di non produrre il secondo» (così Cass. Sez. V, n. 6246 del 20/01/2004).

In altri termini, l'omissione preserva rilevanza pur qualora il responsabile agisca nella convinzione di non produrre alcun danno, e finanche ove lo stesso abbia sia «incorso nella falsità per mera ignoranza o errore cagionato da una prassi» (così a far data da Cass. Pen., Sez. V, n. 2487 del 25/2/1999).

Successivamente, in data 19.7.2013, l'imputata Stefania Lavore è stata richiesta di fornire informazioni in merito allo svolgimento della predetta udienza dal Presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, nel contesto di un'indagine amministrativa dallo stesso promossa onde acclarare eventuali responsabilità nello svolgimento della procedura di convalida.

Nella relazione depositata in pari data, Stefania Lavore, ricostruendo gli avvenimenti occorsi all'udienza del 31.5.2013, ha riferito, contrariamente al vero, di come Alma Shalabayeva avesse dichiarato di non possedere un valido documento di identificazione.

A ben vedere, tale quesito non è stato mai formulato alla stessa, come evincibile dalle dichiarazioni rese dai soggetti presenti all'udienza di convalida.

La stessa Alma Shalabayeva, in sede di incidente probatorio, non menziona tale domanda nel novero di quelle formulate in principio di udienza dal Giudice di Pace. Peraltro, sul piano logico prima ancora che giuridico, non si vede come Alma Shalabayeva, interessata da un procedimento di espulsione, e temendo fortemente per la propria incolumità nell'eventualità di un rimpatrio in Kazakhstan, avesse potuto espressamente dichiarare di non possedere alcun documento di identificazione valido.

E ciò, peraltro, in contraddizione con quanto sostenuto dal legale rappresentante nel corso dell'udienza di convalida, che ha seguito a perorare la causa della validità del passaporto centrafricano.

Sul punto, va altresì osservato che, come pacificamente emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la sezione del verbale di udienza ove figura tale dichiarazione è stata materialmente compilata dal rappresentante della Questura presente in udienza.

Né in senso contrario può ritenersi, come sostenuto in sede di spontanee dichiarazioni dall'imputata Stefania Lavore all'udienza del 6.7.2020, che Alma Shalabayeva avrebbe potuto rettificare le informazioni riportate a verbale, ove le avesse rilevato difformità.

Sotto tale profilo, è appena il caso di evidenziare che, come concordemente riferito dall'interessata e dall'interprete Elena Gorea, Alma Shalabayeva, non essendo in grado di comprendere la lingua italiana, né il contenuto tecnico-giuridico delle interlocuzioni tra le parti, non versava nelle condizioni di intuire le implicazioni giuridiche della barratura di tale casella.

Peraltro, in concreto, possono essere avanzate serie perplessità finanche in relazione all'intelligibilità del predetto verbale sul punto.

Infatti, a ben vedere, la dichiarazione di impossidenza di documenti di identificazione validi si risolve nella barratura di una casella (pag. 1 del verbale di udienza), recante la dizione "*di non essere in possesso*", seguita, alla pagina successiva, dalla locuzione "*di documenti*", senza ulteriore specificazione in ordine alla tipologia o alla finalità dei predetti documenti.

Al contrario, come ampiamente evidenziato *supra*, i difensori hanno in primo luogo preconizzato la validità del passaporto centrafricano, quale titolo abilitante alla permanenza sul territorio dello Stato.

Ancora, nella predetta relazione, Stefania Lavore ha esplicitamente escluso che nel corso del colloquio intrattenuto con Alma Shalabayeva, ovvero successivamente, alcuna delle parti abbia rappresentato situazioni di esilio, dissidenza politica o di persecuzione, né dichiarato che presso le competenti autorità era stata presentata richiesta di asilo politico.

Tale dichiarazione risulta integralmente e radicalmente falsa.

Si è già detto in merito all'emersione della situazione personale della di Alma Shalabayeva e della asserita necessità di tutela, nonché della richiesta di protezione internazionale avanzata in udienza.

Peraltro, la relazione predetta è stata formata proprio al fine di lumeggiare eventuali responsabilità nell'accertamento di circostanze ostative all'espulsione di Alma Shalabayeva.

Ed infatti, l'imputata ha concluso escludendo che nella sua disponibilità fossero pervenuti dati e elementi utili ad acquisire conoscenza circa la storia personale di Alma Shalabayeva, come successivamente emersa dagli organi di stampa.

Nondimeno, dall'esame complessivo della predetta relazione emergono ulteriori e non marginali contraddizioni, pur non suscettibili di integrare autonomi profili di falsità.

In primo luogo, Stefania Lavore ha a più riprese evidenziato, in chiave difensiva, come, sulla base della normativa vigente, la stessa non avrebbe potuto concedere un termine per la partenza volontaria ad Alma Shalabayeva, essendo il perimetro della relativa valutazione circoscritto alla verifica circa la validità ed efficacia del provvedimento di espulsione.

Diversamente opinando, nel corpo della relazione la stessa riferisce che, ritenendo che l'interessata non fosse correttamente identificata, anche alla luce della pendenza di un parallelo procedimento penale relativo al possesso di un documento identificativo contraffatto, *"non concedeva un termine per la partenza volontaria presso un Paese extra comunitario"*.

Ancora, la stessa ha riferito di aver proceduto alla convalida nel rispetto della normativa vigente, e *"tenendo presente che vi è stato nulla osta all'espulsione da parte della Procura della Repubblica, così come riportato dagli organi di stampa"*.

Senonché, come già evidenziato, l'emissione del predetto nulla osta è intervenuta solo successivamente all'udienza di convalida.

Ancora con riferimento alla cronistoria delle attività compiute e delle circostanze emerse nel corso dell'udienza del 31 maggio 2013, al capo 18) dell'imputazione è contestata la falsità ideologica di una relazione di servizio redatta da Stefano Leoni in data 2.8.2013, indirizzata a Maurizio Improta, dirigente dell'Ufficio Immigrazione.

Nulla quaestio quanto all'iscrivibilità della relazione di servizio redatta da un appartenente ad un corpo di polizia nel novero degli atti pubblici, aventi peraltro valore fidefaciente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 479 c.p.

Ed infatti, non può ritenersi che il predetto documento sia iscrivibile nel novero degli *interna corporis*, in quanto indirizzato a soggetto gerarchicamente sovraordinato.

Nella compilazione della relazione di servizio, infatti, l'agente rievoca attività svolte e circostanze direttamente percepite, formando un atto assistito da fede privilegiata e connotato da potestà documentativa avente rilevanza esterna.

Ed infatti, come opinato dalla Suprema Corte sul punto, *«integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'«immutatio veri», mentre non è richiesto l'«animus nocendi» né l'«animus decipiendi», con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno»* (cfr. Cass., Sez. V , n. 17929 del 20/01/2020).

Ciò detto, anche con riferimento alla relazione di servizio in esame occorre discernere i profili suscettibili di integrare un'ipotesi di falsità penalmente rilevante dalle inesattezze o omissioni esenti da implicazioni sostanziali.

In questa prospettiva, non si ritiene condivisibile l'impostazione patrocinata dal Pubblico Ministero, nel senso di qualificare in termini di mendacio l'indicazione della presenza dell'Ass. Tramma *«in quanto conoscitore della lingua russa»*.

Quest'ultimo, alla data dell'udienza, era già stato investito della vicenda involgente l'espulsione di Alma Shalabayeva dal proprio superiore gerarchico, Maurizio Improta. Nondimeno, lo stesso aveva già interloquito, il giorno precedente, all'interno dei locali del C.I.E., con Alma Shalabayeva, nonché con le rappresentanze diplomatiche kazake.

Stando così le cose, è verosimile che la relativa presenza in udienza fosse motivata dalla necessità di rendicontare le dinamiche occorse in tale frangente, delle quali avrebbe potuto acquisire una più completa cognizione alla luce della conoscenza della lingua madre dell'espellenda.

È il medesimo Stefano Leoni, in sede di esame, all'udienza del 25.2.2020, ad aver riferito di come l'Ass. Vincenzo Tramma avesse motivato la sua presenza con l'opportunità di carpire eventuali informazioni utili, in chiave di tutela dell'espellenda, da comunicare a Maurizio Improta.

Pertanto, pur ritenendo che Vincenzo Tramma abbia riferito in tempo reale a Maurizio Improta in ordine all'esito dell'udienza, non si vede in che misura l'inserimento di tale informazione avrebbe modificato o alterato il contenuto della predetta relazione.

Nello stesso senso, si ritiene di poter concludere con riferimento alla circostanza che, nella medesima relazione, Stefano Leoni abbia dichiarato che i difensori hanno esibito al giudice copia di certificazione consolare dell'Ambasciata del Centro Africa di Bruxelles, laddove, in realtà, i difensori hanno prodotto due certificazioni consolari, ritualmente allegare al verbale di udienza.

In argomento, appare maggiormente verosimile che l'utilizzo della forma verbale "esibire" in luogo di "produrre", nonché la menzione di un'unica certificazione in luogo di due, si risolva l'una in una mera improprietà linguistica, l'altra in un'imprecisione priva di implicazioni sostanziali.

E ciò anche considerando come trattasi di documenti allegati al verbale di udienza, ed acclusi al relativo fascicolo. Con la conseguenza che la veridicità delle affermazioni rese sul punto dal rappresentante della Questura avrebbe potuto essere agevolmente verificata, contraddicendo *per tabulas* il contenuto della relativa relazione.

Al contrario, sulla base di argomentazioni tendenzialmente sovrapponibili a quelle addotte a comprova della falsità della relazione riepilogativa redatta da Stefania Lavore, il Tribunale ritiene che gli ulteriori profili di falsità profilati nel capo di imputazione si siano effettivamente inverati.

Stefano Leoni ha infatti mendacemente negato che fossero emerse nel corso dell'udienza circostanze quali "*il gravissimo rischio per la sicurezza di Alma Shalabayeva in caso di un suo forzato rimpatrio in Kazakhstan*", nonché la relazione esistente tra la stessa e Mukhtar Ablyazov, titolare dello *status* di rifugiato politico in Inghilterra.

Informazioni, quelle menzionate, entrate nel patrimonio conoscitivo di tutti i soggetti presenti all'udienza del 31 maggio 2020.

Non secondariamente, nel redigere tale relazione l'imputato ha escluso apoditticamente che Alma Shalabayeva ed i suoi difensori avessero formulato richiesta di protezione internazionale o di asilo politico nel corso dell'udienza.

Sul punto, in sede di esame dibattimentale, lo stesso ha soggiunto di non poter escludere che tali circostanze fossero state rappresentate nel frangente temporale di circa 5-6 minuti, nel corso del quale si era allontanato dall'aula di udienza per eseguire le fotocopie degli atti prodotti dalla difesa.

Tale ricostruzione, seppur formulata in termini meramente congetturali, non appare persuasiva.

Stefano Leoni ha infatti puntualizzato di essersi allontanato mentre l'Avvocato Olivo stava verbalizzando le proprie richieste, e di essere rientrato quando il predetto Avvocato aveva già quasi terminato di eseguire tale adempimento.

Come già evidenziato, la richiesta di protezione internazionale è stata avanzata dall'Avvocato Olivo solo successivamente, al termine dell'udienza, immediatamente prima che il Giudice decretasse la convalida.

Né nessuna delle parti esaminate, ed in particolare gli Avvocati Olivo in sede di testimoniale o l'imputata Stefania Lavore in sede di spontanee dichiarazioni, hanno fatto riferimento alla circostanza che nella fase "nevralgica" dell'udienza Stefano Leoni si fosse allontanato dall'aula di udienza,

Allo stesso modo, non può ritenersi che potesse assumere importanza trascurabile il dato relativo all'assenza in aula del rappresentante della Questura, durante l'intera discussione relativa alle generalità di Alma Shalabayeva e alla necessità di accordare alla stessa strumenti di protezione internazionale.

Viepiù, non può ritenersi, scegliendo un *commodus discessus*, che con il riferimento alla formulazione di una richiesta di protezione internazionale si facesse riferimento alla formalizzazione rituale di tale istanza.

Formalizzazione che, come già evidenziato, richiede la compilazione di appositi moduli e l'attivazione di una procedura *ad hoc*.

Al contrario, si ribadisce ulteriormente, ciò che rileva è che il difensore dell'espellenda, dopo aver delineato la situazione di gravissimo pericolo gravante sulla stessa, avesse rappresentato al Giudice la necessità di accedere agli strumenti di protezione internazionale.

La tempistica dell'udienza, e le cadenze serrate dell'interno procedimento espulsivo, hanno impedito *de facto* di compiere qualsivoglia adempimento in tal senso.

Il provvedimento di nulla osta alla espulsione di Alma Shalabayeva (capo 10)

Si è già detto, nella parte narrativa della vicenda, che il sostituto procuratore dr. Albamonte, il 31 maggio 2013, dopo aver esaminato anche la nota di chiarimenti a firma del dr. Improta, confermava il nulla osta alla espulsione già conferito per le vie brevi nei confronti di Alma Ayan, provvedimento vistato dal Procuratore della Repubblica dr. Giuseppe Pignatone.

Il provvedimento con il quale l'Autorità giudiziaria, nel caso in esame il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 13 co. 3° DLvo n. 286/98, rilascia nulla osta alla espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale, secondo una consolidata opinione della dottrina e della giurisprudenziale civile, rappresenta una condizione non per l'adozione, ma per l'esecuzione della espulsione amministrativa. Secondo il tenore letterale della disposizione, la AG può negarlo solo in presenza di *"inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento delle responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa"*.

Il provvedimento deve essere qualificato atto pubblico avente contenuto dispositivo, cioè atto che consiste in una manifestazione di volontà espressa dal pubblico ufficiale, "nulla osta alla espulsione dello straniero", e non in una rappresentazione o descrizione di un fatto.

Pur tuttavia, anche in relazione al provvedimento con contenuto dispositivo è configurabile la falsità ideologica, anche nella forma della induzione in errore ex art. 48 c.p., in relazione alla attestazione, non conforme a verità, della esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (v. Cass. Pen, SU, 24 febbraio 1995, n. 1827).

Secondo imputazione, gli imputati Cortese, Armeni e Improta, in concorso tra loro, hanno indotto in errore la Procura della Repubblica di Roma che, il 31 maggio 2013, emetteva il provvedimento di nulla osta, o di conferma di nulla osta verbale, alla espulsione di Alma Ayan.

Il Collegio ritiene che gli imputati, d'intesa tra loro, abbiano contribuito alla induzione in errore del Pubblico Ministero mediante condotte diverse, sia pure tutte convergenti verso il raggiungimento dell'obiettivo.

Dopo aver depositato l'informativa di reato n. 500/1, gli imputati Luca Armeni e Renato Cortese, nella stessa giornata del 30 maggio, trasmettevano, con priorità assoluta, alla Procura Repubblica di Roma, sostituto dr. Eugenio Albamonte, e alla Procura Repubblica Tribunale per i minorenni, sostituto dr. Gaetano Postiglione, una nota nella quale, facendo seguito alla informativa di reato n. 500/1 appena trasmessa, chiedevano di rilasciare *"nulla osta alla espulsione dal territorio nazionale della sedicente Ayan Alma nata il . e della figlia Ayan Alua nata il alle autorità del Kazakhstan che hanno fornito prova della relativa cittadinanza"*.

In merito a detta ultima nota, il Collegio deve rammentare che, al momento della sua compilazione e trasmissione, non era ancora stato convalidato il trattenimento di Alma Ayan da parte del Giudice di Pace e che la figlia Alua era ancora affidata a Semakin Volodymyr.

Ma ciò che è assolutamente decisivo sottolineare è che, il 30 maggio, allorché la Squadra Mobile chiedeva rilascio del nulla osta, non erano ancora stati compilati i *"certificati di ritorno"* per Alma Shalabayeva e la figlia e non era ancora stata depositata la nota verbale dell'Ambasciata kazaka propedeutica alla operazione materiale di espulsione del giorno successivo, nota che giungerà solo il 31 maggio. E gli imputati, ovviamente anche Cortese e Armeni, hanno sempre sostenuto che la prova della reale identità di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazov veniva, appunto, raggiunta, solo il 31 maggio, nella imminenza della espulsione da Ciampino.

Quindi, è possibile arguire che gli imputati Cortese e Armeni, scrivendo la frase suindicata, si siano, involontariamente, *"traditi"*, ammettendo, a dispetto della versione reiteratamente sostenuta durante il processo, che, già il giorno 30 maggio, essi erano a conoscenza della reale identità di Alma Shalabayeva.

In altri termini, gli imputati Cortese e Armeni, senza citare formalmente i documenti nella richiesta di nulla osta, utilizzavano le note verbali kazake del 28 e 30 maggio, chiaramente risolutive del tema della identità della donna, in particolare quella del 30 maggio che affermava che Alma Shalabayeva nata il era

cittadina kazaka, possedeva due passaporti ed utilizzava un falso passaporto centrafricano.

Ma la richiesta di concessione del nulla osta non solo non rivelava detti elementi decisivi, ma continuava a tacerli, essendo fondata sulla rappresentazione, non veritiera, offerta nella informativa di reato del 30 maggio, in ordine alla quale devono essere richiamate tutte le considerazioni già svolte sulla imputazione contestata al capo 6).

Quanto alla omessa comunicazione alla Procura della Repubblica di Roma degli esiti della perquisizione svoltasi il 31 maggio, detta tematica è stata in parte affrontata valutando l'imputazione contestata al capo 14), e verrà ulteriormente approfondita in sede di disamina del capo 15).

Appare, comunque, opportuno precisare in questa sede che, ad avviso del Collegio, quanto alla contestazione di non aver comunicato alla Procura di Roma che, il 31 maggio 2013, erano stati rinvenuti il passaporto kazako e il permesso di soggiorno lettone di Alma Shalabayeva, essa non trova conferma nelle risultanze istruttorie dibattimentali, atteso che, in realtà, i documenti non si trovavano a Casal Palocco, ma erano custoditi dallo studio legale Olivo.

Al contrario, tuttavia, è provata l'accusa agli imputati di non aver comunicato che, durante la perquisizione del 31 maggio, erano state rinvenute mail che dimostravano che Alma Ayan era moglie di un rifugiato politico ed usava false generalità per ragioni di sicurezza personale.

Quanto all'imputato Improta, egli ha contribuito alla induzione in errore attraverso la nota di chiarimenti del 31 maggio, indirizzata alla Procura di Roma, con la quale trasmetteva la informativa MAE relativa ad Alma Ayan, la relazione tecnica sul passaporto centroafricano contraffatto e la nota verbale della Ambasciata kazaka circa la reale identità della donna. Il Dirigente Ufficio Immigrazione, inoltre, rappresentava che era già intervenuta convalida del trattenimento presso il CIE e che Alma Shalabayeva era nella condizione di essere rimpatriata, unitamente alla figlia minore, affidata a persona nominata dal Tribunale dei Minori.

Alle ore 17:00 circa, la Procura concedeva nulla osta alla espulsione.

Mediante la nota di chiarimenti, per la prima volta, l'Ufficio Immigrazione nella persona del suo Dirigente, formalmente attestava che la persona da espellere era Alma Shalabayeva e che Alma Ayan era l'*alias* utilizzato dalla donna.

Per l'imputato Improta, tuttavia, la decisione di indicare, finalmente, le reali generalità della donna non era frutto di repentino ripensamento, ma costituiva un *passaggio obbligato* in quanto il "*lasciapassare*" preparato dalla Ambasciata kazaka era a nome di Alma Shalabayeva e, dunque, la richiesta di nulla osta alla espulsione non poteva essere presentata continuando a fare riferimento alla identità di copertura.

Pur tuttavia, il Collegio ritiene che, nel documento a firma Improta, siano chiaramente individuabili i profili del falso ideologico per omissione in quanto, nel pomeriggio del 31 maggio, l'imputato Improta era anche pienamente a conoscenza di quanto era avvenuto nel corso della udienza di convalida innanzi al Giudice di Pace.

Egli, pertanto, ometteva, completamente, di riferire circostanze decisive, fornendo in tal modo una falsa rappresentazione dello status giuridico e personale della donna poiché non veniva comunicato all'Autorità giudiziaria che era emerso che Alma Shalabayeva era moglie di un perseguitato politico che godeva di protezione nel Regno Unito e che la donna aveva manifestato l'intenzione di ottenere protezione nel nostro paese.

Costituisce, inoltre, attestazione ideologicamente falsa aver rappresentato che la minore Alua era stata affidata a persona diversa dalla madre per disposizione del Tribunale per i minorenni in quanto detta falsa informazione - fornita solo al Sostituto procuratore dr. Albamonte, e non, ovviamente, al Sostituto procuratore minori dr. Postiglione - contribuiva a trarre in inganno il rappresentante dell'ufficio inquirente romano in quanto lo "*tranquillizzava*" circa la regolarità della procedura seguita in punto di affidamento della minore.

In conclusione, il Pubblico Ministero rilasciava nulla osta alla espulsione sulla scorta di una rappresentazione falsa della situazione di fatto esistente al 31 maggio, rappresentazione risultante dalla lettura combinata delle informazioni fornite dalla Squadra Mobile e dall'Ufficio Immigrazione che, sostanzialmente, attestavano che la straniera Alma Ayan non era un diplomatico, utilizzava un passaporto centrafricano contraffatto, che il trattenimento era stato convalidato dal Giudice di Pace, che, in relazione alla figlia minore era intervenuto provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, che la sua vera identità era stata accertata dalle autorità kazake.

I due organi della Polizia di Stato tacevano al PM le circostanze decisive acquisite nei due giorni precedenti: la donna era Alma Shalabayeva, coniuge del ricercato Mukhtar Ablyazov - perseguitato dal regime di Nazarbayev, rifugiato nel Regno Unito, asilante politico - e che la straniera aveva informalmente chiesto asilo politico in Italia poiché la espulsione verso il Kazakhstan avrebbe messo in pericolo la sua vita e quella della figlia.

Se tutte queste veritiere informazioni fossero state fornite al Pubblico Ministero sino alle 17:00 del 31 maggio, il pubblico ufficiale non avrebbe rilasciato il nulla osta alla espulsione in quanto sarebbero diventate preminenti le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona umana e l'organo inquirente, insieme ad altre considerazioni riguardanti la possibilità di svolgere ulteriori accertamenti sul documento di copertura usato dalla donna, avrebbe, quantomeno, opposto un diniego in forza del principio stabilito dall'art. 19 DLvo 286/98 che statuisce che lo straniero non può essere espulso verso un paese nel quale possa essere oggetto di persecuzione.

La annotazione della Squadra Mobile del 3 giugno 2013 (capo 15)

Il delitto di falsità ideologica contestato agli imputati Cortese e Armeni si riferisce alla annotazione del 3 giugno 2013 (n. 500/1[^]/Sez. Crim. Org.) indirizzata al Sostituto procuratore dr. Eugenio Albamonte.

Si tratta di un documento lungo ed articolato (consta di 18 pagine oltre ad alcuni allegati) nel quale i pubblici ufficiali della Squadra Mobile, facendo seguito ad altri atti del 31 maggio e 1 giugno, riepilogavano l'attività investigativa sviluppatasi il 31 maggio 2013.

Dopo essersi lungamente diffusi sugli esiti della perquisizione eseguita a Casal Palocco il 31 maggio (nell'ottica degli indizi di reità acquisiti a carico di Bolat Seralyev, iscritto nel registro degli indagati per il delitto ex art. 648 c.p.) e sulle vicende afferenti le agenzie investigative "Sira Investigazioni" e "Argo 2001 New", a pag. 16, gli imputati evidenziavano che, il 31 maggio, nel corso della perquisizione, sul tavolo del salone, era stata rinvenuta *"una stampa cartacea di uno scambio di messaggi email - intercorsi tra le 13:26 e le ore 16:00 - tra tale Charles DE BAVIER residente al nr. 6 di rue Bellot a Ginevra (Svizzera) e l'avv. Riccardo Olivo"*.

In tale scambio di corrispondenza, avvenuto in lingua inglese, Charles De Bavier,

legale elvetico della famiglia della Shalabayeva, segnalava al collega italiano le lamentele ricevute dai clienti circa l'intervento della Polizia avvenuto il 29 maggio (il legale svizzero si riferiva alla presunta sottrazione della somma di € 50.000,00 in contanti ad opera dei poliziotti che non avevano redatto un verbale di sequestro del denaro).

Inoltre, secondo l'annotazione, l'avv. De Bavier, in una mail del 29 maggio ore 13:26, comunicava, sempre in lingua inglese, al collega Olivo che *"la suocera di un suo cliente (identificabile per Shalabayeva Alma) che è la moglie del ricercato (Ablyazov) perseguitato dal regime del Kazakhstan vive a Casal Palocco con la sorella (Seraliyeva Venera), il marito della sorella (Seraliyeu Bolat) e due bambini minori (Ayan Alua, il _____, Seralyeva Adiya, nata il _____)"*.

Dunque, l'annotazione di polizia giudiziaria rappresentava, in maniera sufficiente, il contenuto delle e-mail intercorse tra i due legali che, inoltre, venivano allegate al documento fornendo al Pubblico Ministero alcune importanti informazioni.

Le mail erano state tutte prelevate il 31 maggio a Casal Palocco ed il contenuto delle stesse non era limitato al tema del denaro sottratto il 29 maggio, ma si riferiva anche alla questione della identità di Alma Shalabayeva poiché De Bavier comunicava che la stessa era la moglie del ricercato Mukhtar Ablyazov, perseguitato dal regime kazako.

Anche se nella annotazione i due pubblici ufficiali non hanno menzionato testualmente la circostanza secondo la quale le generalità Alma Ayan erano quelle di copertura della Shalabayeva, può affermarsi che la rappresentazione dei fatti è sostanzialmente fedele alla verità degli accadimenti accertati il 31 maggio e che la mail delle 13:26 permetteva di comprendere che Alma Shalabayeva era la moglie del ricercato e, soprattutto, che Ablyazov era un perseguitato politico.

Tuttavia, se il contenuto della annotazione del 3 giugno 2013 non è ideologicamente falso ed anzi, per la prima volta, rappresentava un fatto di significativa importanza accertato il 31 maggio, il Collegio non può non rimarcare che detta conclusione determina, in termini probatori, che è invece falsa la rappresentazione degli accadimenti contenuta nei documenti precedenti, in particolare nei verbali di perquisizione e sequestro del 31 maggio a firma Stampacchia e altri, anche se il decreto di rinvio a giudizio non contesta uno specifico delitto relativamente a detti ultimi atti di polizia giudiziaria.

Nei capitoli precedenti, il Collegio ha già esposto che, in particolare, nel verbale di sequestro del 31 maggio, si attestava che erano state rinvenute alcune e-mail, ma si riportava solo il contenuto di una di esse, quella nella quale Charles De Bavier *"afferma di avere ricevuto le lamentele, sembra di comprendere, circa l'intervento della Polizia avvenuto la notte del 29 maggio u.s. in occasione della precedente perquisizione"*.

Pur avendola tra le mani, i poliziotti evitavano di indicare la mail delle 13:26 che, se correttamente rappresentata negli atti, avrebbe permesso alla Autorità giudiziaria di comprendere che, pur in presenza di un passaporto ritenuto materialmente falso, Alma Shalabayeva usava il nome Alma Ayan per ragioni di sicurezza personale (*for safety reasons*) e, soprattutto, che era moglie di un perseguitato dal regime kazako in quanto oppositore politico dello stesso (*the wife of a fugitive persecuted by the dictatorial regime of Kazakhstan*).

È evidente che la procedura di espulsione si sarebbe arrestata e la Procura della Repubblica di Roma non avrebbe rilasciato nulla osta.

Gli imputati Cortese e Armeni, quindi, rivelavano una circostanza decisiva a distanza di quattro giorni dalla scoperta delle mail e dalla lettura delle stesse, essendo inverosimile che la mail delle 13:26 sia stata esaminata solo successivamente alla espulsione della donna ove si consideri la meticolosità della analisi di tutti gli oggetti e carte sequestrati il 31 maggio e la smisurata durata di compilazione del verbale di sequestro.

In definitiva, la rivelazione venne fatta quando ormai Alma Shalabayeva si trovava in Kazakhstan già da tre giorni.

Le note ideologicamente false redatte dell'imputato Maurizio Improta nella fase *post delictum* (capo 17)

A carico dell'imputato Maurizio Improta, al capo 17) dell'imputazione, sono contestati plurimi episodi di falsità ideologica per induzione.

In conformità al costruito accusatorio, il dirigente dell'Ufficio Immigrazione-Questura di Roma, nella redazione di note indirizzate al Questore di Roma, al Capo della Polizia e alla Procura di Roma, avrebbe veicolato ai destinatari dati e circostanze mendaci, così da indurli in errore nella compilazione di atti consequenziali.

Preliminare all'indagine nel merito delle singole condotte qualificate *sub specie* di falsità ideologica è una puntualizzazione di carattere meramente qualificatorio.

Ai punti 1, 2 e 3 del capo di imputazione in rassegna è predicata la falsità ideologica di dichiarazioni rese da Maurizio Improta al Capo della Polizia Alessandro Pansa, in data 15.7.2013, nell'ambito di un'indagine amministrativa concernente la procedura di espulsione che ha interessato Alma Shalabayeva.

Il referente oggettivo della falsità per induzione è rappresentato, nella prospettiva accusatoria, dal verbale ricettivo delle dichiarazioni rese dall'imputato alla presenza del Capo della Polizia Alessandro Pansa e del funzionario amministrativo Bianca Maria Di Tondo.

Ebbene, la costruzione in siffatti termini della ipotesi di reato, ad opinione del Collegio, non appare condivisibile.

Da un lato, infatti, il verbale di dichiarazioni *ex se* non è attinto da profili di falsità. E ciò in ragione della natura dell'atto pubblico in questione.

Il verbale predetto, infatti, è preordinato esclusivamente ad attestare fedelmente le dichiarazioni del soggetto proponente, con esclusione di qualsiasi finalità asseverativa della veridicità del contenuto delle affermazioni rese dallo stesso.

In altri termini, il Pubblico Ufficiale che ha materialmente compilato e sottoscritto il verbale non ha attestato circostanze contrarie a verità, nella misura in cui ha recepito e trasposto quanto effettivamente dichiarato dall'imputato.

Ciò detto relativamente all'indicato segmento della condotta delittuosa, valutazioni parzialmente difformi devono formularsi con riferimento agli ulteriori profili di falsità evidenziati dal Pubblico Ministero.

In particolare, secondo il costrutto accusatorio, l'imputato, nell'esporre, nel corpo delle annotazioni trasmesse alle menzionate Autorità, informazioni mendaci, avrebbe indotto in errore le stesse nella redazione degli atti consequenziali e nell'attivazione delle procedure correlate.

Tuttavia, nel capo di imputazione in esame non sono indicati, quand'anche in termini generici, gli atti e i documenti costituenti oggetto della condotta di falsità ideologica contestata in capo all'imputato, quale autore mediato.

Si ritiene, pertanto, che sotto tale profilo l'imputazione sia affetta da un evidente *deficit* di determinatezza, che non può essere supplito operando un generalizzato

rinvio ad atti e documenti successivamente redatti dalle Autorità destinatarie delle dichiarazioni dell'imputato.

Al contrario, il Tribunale ritiene che più correttamente tali condotte debbano essere ricondotte nell'alveo della falsità ideologica ex art. 479 c.p., *sub specie* di falsità diretta.

E ciò in quanto, a ben vedere, le annotazioni redatte da Maurizio Improta successivamente alla verifica degli accadimenti che hanno occasionato il presente procedimento sono assimilabili, a fini e per gli effetti della fattispecie in esame, a relazioni di servizio.

Trattasi, infatti, di note riepilogative dell'attività istituzionale dallo stesso svolta in qualità di Dirigente dell'Ufficio Immigrazione, con riferimento alla procedura di espulsione che ha interessato Alma Shalabayeva.

Tali annotazioni sono state indirizzate, nel contesto di attività di indagine di natura amministrativa, a referenti istituzionali dell'imputato, quali il Questore di Roma, sovraordinato gerarchico dell'imputato, la Procura della Repubblica di Roma e il Capo della Polizia.

È opportuno peraltro evidenziare come non ogni profilo di difformità dal reale, emerso dalla lettura delle predette annotazioni, sia suscettibile di configurare un'autonoma ipotesi di falsità ideologica.

Al contrario, a tale conclusione non si perviene con riferimento all'indicazione, nel testo dell'appunto datato 29.8.2013, indirizzato al Questore di Roma, della circostanza che il Giudice non abbia "chiesto" l'esibizione della nota promanante dall'Autorità Consolare Kazaka recante le esatte generalità di Alma Shalabayeva, nella disponibilità del rappresentante della Questura.

Ed invero, l'affermazione dell'imputato sul punto è da ritenersi immune da censure, non essendo comprovato che il Giudice di Pace, che non aveva contezza del contenuto degli atti acclusi al fascicolo nella disponibilità del rappresentante della Questura, abbia formulato una richiesta di ostensione in tal senso.

E ciò nonostante della nota consolare predetta il rappresentante della Questura abbia fatto menzione espressa a verbale, esibendola in costanza di udienza in chiave confermativa della contraffazione del passaporto centrafricano.

In disparte ogni considerazione quanto alla condotta serbata dal Giudice di Pace in tale frangente, il quale, opina il Collegio, avrebbe dovuto disporre l'acquisizione

dell'atto o effettuare approfondimenti sul punto, si ritiene tuttavia che la dichiarazione dell'imputato, della quale si discute, non possa essere tacciata di falsità.

Nel corpo dell'appunto datato 11.7.2013, indirizzato al capo della Polizia Alessandro Pansa, coesistono profili di falsità ideologica e circostanze insuscettibili di qualificazione in tal senso.

Nel secondo *genus* si annovera l'affermazione secondo la quale i dirigenti della Squadra Mobile e della Digos avevano rappresentato all'Ufficio Immigrazione la pericolosità del latitante Mukhtar Ablyazov.

Diversamente da quanto ritenuto dal Pubblico Ministero, infatti, in sede di esame testimoniale, all'udienza del 16.10.2019, Lamberto Giannini, dirigente Digos, nel ricostruire gli avvenimenti dipanatasi tra le giornate del 28 e 29 maggio 2013, ha espressamente riferito di aver percepito, sin dal colloquio intrattenuto con Renato Cortese nel pomeriggio del 28 maggio, la pericolosità del latitante.

A domanda del difensore dell'imputato, il dirigente Digos ha soggiunto di aver interloquito, in data 29 maggio 2013, con Maurizio Improta, e di avergli in tale contesto riferito informazioni in ordine al profilo criminale di Mukhtar Ablyazov.

Su queste basi, non appare contraria ai dati di realtà l'indicazione fornita dall'imputato nell'appunto attenzionato, nella parte in cui si allude alla prospettazione della pericolosità del latitante da parte della dirigenza Digos.

Al contrario, nella categoria delle condotte configuranti falsità ideologica si iscrive l'affermazione a tenore della quale la figlia minore di Alma Shalabayeva sarebbe stata *"affidata dal Tribunale per i Minorenni ai congiunti già dal giorno 29 maggio"*.

In prima e fondamentale istanza, infatti, un decreto di affidamento del minore da parte del Tribunale per i Minorenni non è mai stato emesso.

Il Tribunale per i minorenni non è stato investito di un'istanza in tal senso, né, di conseguenza, è stato mai incardinato un procedimento finalizzato a disporre in merito all'affidamento della minore Alua.

Procedimento che, è opportuno sottolinearlo, avrebbe implicato l'apertura di un'istruttoria e lo svolgimento di approfondimenti inerenti la posizione della minore sul territorio nazionale ed il relativo contesto socio familiare.

Diversamente, il sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, Gaetano Postiglione, esaminato all'udienza dell'1.9.2020, ha riferito di essersi limitato a

ratificare un affidamento eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria operante, ai sensi dell'art. 403 c.c.

In particolare, secondo quanto emerso all'esito dell'istruttoria, Gaetano Postiglione ha interloquito, il 29.5.2013, in orario notturno, con l'imputato Stampacchia, il quale gli aveva rappresentato la necessità di procedere all' "affidamento" della minore Alua Ablyazova, attesa l'impossibilità della madre a provvedere alla stessa nelle more della procedura espulsiva.

In quel frangente, Postiglione aveva condiviso la scelta di procedere all'affidamento della minore alla zia Venera Seralyeva, con la quale già conviveva all'interno dell'abitazione sita in Casal Palocco.

Ciò detto, a ben vedere, la fattispecie civilistica di cui all'art. 403 c.c., rubricata *"intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori"*, prevede che, ove trattasi di minore moralmente e materialmente abbandonato, ovvero *"allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui"* » la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo collochi in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Quanto ai soggetti iscrivibili nel novero della "pubblica autorità", ai sensi e per gli effetti della normativa in esame, elementi chiarificatori sono desumibili dalla lettura dell'art. 9 della L. 184 del 4.5.1983.

A tenore di tale disposizione, infatti, chiunque *"ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica"* le situazioni di abbandono.

Al comma 2 è fornita un'elencazione esemplificativa della nozione di pubblica autorità, comprensiva dei *"i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità"*.

Tali soggetti, a mente della medesima norma, sono distinti dal pubblico ministero minorile, *"che è invece il destinatario della segnalazione ed al quale si riconosce unicamente (senza alcun riferimento neppure implicito alla possibilità di emettere provvedimenti provvisori) il potere di assumere «le necessarie informazioni» prima di inoltrare le richieste al tribunale"* (cfr. in tal senso, Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 10.12.2010).

Sussistendo tali condizioni, la norma facoltizza gli operanti a procedere a collocamento provvisorio del minore, nelle more dell'affidamento definitivo dello

stesso, onde approntare una tutela interinale per l'ipotesi di separazione necessitata dello stesso dal relativo nucleo familiare.

Nondimeno, la procedura in parola non presuppone alcun vaglio preventivo da parte del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni, trattandosi di un provvedimento di carattere urgente assunto dall'autorità di pubblica sicurezza nelle more dell'eventuale affidamento del minore.

Segnatamente, coordinando tale disposizione con le previsioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184, si evince come gli operanti, i quali abbiano proceduto nei termini sopradescritti, siano onerati ad investire della questione, non appena possibile, il Tribunale per i Minorenni, tramite la Procura, ai fini dell'instaurazione di un procedimento preordinato all'affidamento.

Ed infatti, a comprova di quanto asserito, nel provvedimento di "affidamento" datato 29.5.2013, sottoscritto dall'Isp. Emanuela Bozzi e dal Sovr. Massimo Portaro, previa menzione dell'intervenuto assenso del Sostituto Procuratore di turno Gaetano Postiglione, si legge testualmente *"giova precisare che l'affidamento della minore è temporaneo in attesa che l'A.G. competente determini le più opportune valutazioni in merito"*

In definitiva, nel caso di specie, il mero intervento di un *placet* orale da parte del sostituto Procuratore Gaetano Postiglione non ha spiegato alcun effetto giuridico in merito alla posizione della minore, ed in particolare al relativo affidamento.

Affidamento che, lo si ribadisce, può essere disposto esclusivamente mediante decreto emesso del Tribunale per i minorenni all'esito di un'adeguata istruttoria.

Ed è lo stesso Pubblico Ministero Gaetano Postiglione a fornire ulteriori indicazioni in tal senso.

Ancora in sede di esame testimoniale, infatti, lo stesso ha riferito di aver ricontattato telefonicamente gli agenti di Polizia la mattina del 30.5.2013, dopo aver analizzato con maggiore lucidità la situazione rappresentatagli telefonicamente la notte antecedente circa la condizione della minore.

In particolare, Gaetano Postiglione ha rammentato di aver consultato il testo dell'art. 19, comma 1, lett. a) del D.lgs. 286/1998, predicativo del diritto in capo al minore di seguire il genitore espulso.

Re melius perpensa, aveva quindi sollecitato gli agenti di Polizia a procedere all'accompagnamento della minore presso la madre.

E ciò in quanto, come dallo stesso testualmente riferito, «io volevo evitare, anche perché non avevo anche potere né giuridico e né morale di separare una bambina da un genitore. Questo lo può fare solo un Tribunale della Repubblica. E moralmente non volevo esattamente che ci fossero dei traumi in questa bambina al risveglio la mamma non c'è più, etc.. Questa è stata la mia preoccupazione di magistrato e di uomo».

Ed ancora, successivamente, «come Pubblico Ministero minorile mica ho il potere di fare una separazione e un affidamento, lo può fare solo il Tribunale su richiesta eventualmente mia della tutela al Tribunale dei Minorenni, con ricorso, sentite le parti, con l'intervento, l'interazione dei servizi sociali. Non è un'attività... per cui la mia preoccupazione era quella emotiva anche – voglio dire – che la bambina stesse con la mamma».

Stando così le cose, non può ritenersi che il riferimento ad un “decreto di affidamento emesso dal Tribunale per i minorenni”, in luogo di una disposizione fornita oralmente dal sostituto Procuratore presso il predetto Tribunale, possa classificarsi quale mera incongruenza lessicale.

Né con ogni evidenza può ritenersi, in chiave scriminante, che l'imputato non fosse a conoscenza del contenuto e del significato giuridico delle previsioni legislative operanti in materia.

A tacere di ogni altra considerazione, sul punto, non si ritiene che lo stesso, considerata peraltro la relativa qualifica professionale, potesse disconoscere la differenza esistente tra la figura del Sostituto Procuratore e quella del Tribunale, nonché tra una considerazione esternata oralmente ed un decreto di affidamento emesso da un organo giurisdizionale.

Conseguentemente, ideologicamente falsa, in quanto fondata su presupposti mendaci è la proposizione valutativa per cui “un'eventuale indisponibilità all'affidamento della Shalabayeva essendo come noto i minori inespellibili se non con i genitori, non avrebbe consentito il rimpatrio non solo della piccola Alua, ma della mamma stessa”.

Erronea è infatti la prima premessa, non risultando che Alma Shalabayeva abbia mai disposto, avvalendosi delle utenze telefoniche della Polizia di Frontiera, che la figlia minore fosse tradotta a Ciampino.

Ulteriormente mendace è la successiva affermazione in quanto, come visto, il Tribunale per i minorenni non è stato investito della vicenda relativa all'affidamento della minore.

Quanto alla valutazione espressa dell'imputato, circa le conseguenze spiegate sulla procedura di rimpatrio dall'opzione esercitata da Alma Shalabayeva in merito all'affidamento della figlia minore, va altresì evidenziato come la stessa si ponga in netta contrapposizione con altra affermazione formulata dal medesimo imputato, nel corpo dell'appunto datato 16. 7.2013, indirizzato al Questore di Roma.

In tale contesto, infatti lo stesso ha riferito di come il personale in servizio presso l'aeroporto di Ciampino avesse insistentemente chiesto ad Alma se volesse conseguire l'affidamento della minore *"lasciandole intendere chiaramente che se si fosse rifiutata di farlo la bambina sarebbe rimasta in Italia con la sorella"*.

Ferma restando la radicale contraddizione esistente tra le due affermazioni, anche quest'ultima si ritiene integrare un'ipotesi di falsità ideologica, non risultando che ad Alma Shalabayeva sia mai stata prospettata un'alternativa in tal senso.

Al contrario, secondo quanto dalla stessa riferito, le uniche opzioni prospettate furono tra l'affidamento della minore a sé, con contestuale rimpatrio in Kazakhstan, e la collocazione della stessa presso il domestico Volodymyr Semakin. Ancora, il medesimo appunto si appalesa ideologicamente falso ove vi si rappresenta, con precipuo riferimento all'istanza di asilo, *"che tale richiesta non venne mai presentata a nessun operatore di quest'ufficio (ndr Ufficio Immigrazione)..né per il breve periodo di permanenza al CIE"*.

Sul punto, è appena il caso di sottolineare che, come già evidenziato, il perfezionamento di una domanda di asilo politico presuppone, formalmente, la compilazione di appositi moduli e l'incardinamento di una procedura amministrativa *ad hoc*.

Senonché, è evidente come, nel caso di specie, il quesito del quale l'imputato Improta è stato investito non concerneva, riduttivamente, l'intervenuta formalizzazione, presso gli uffici preposti, di un'istanza di asilo.

La circostanza, è stato a più riprese evidenziato, è stata pacificamente esclusa dalle parti coinvolte.

Ed anzi, una delle censure avanzate dalla difesa dell'imputata si è incentrata precipuamente sulle tempistiche serrate dell'espulsione, che hanno impedito, di fatto, la possibilità di poter procedere materialmente alla compilazione dell'istanza. Il profilo dibattuto è, al contrario, quello relativo alla presentazione *tout court* di una richiesta di protezione internazionale da parte dell'imputata, avanzata oralmente dalla stessa in numerose occasioni e dinanzi a diversi interlocutori.

Non è infatti seriamente esigibile che un soggetto straniero, che peraltro non comprenda la lingua italiana, sia a conoscenza dell'esatta procedura da seguire onde perfezionare una richiesta in tal senso.

Al contrario, a fronte di una richiesta di protezione formulata dal cittadino straniero, che alleghi una condizione di pericolo, si attiva il dovere di informazione e di cooperazione istruttoria da parte degli organi preposti, circa i moduli da compilare e le procedure da intraprendere.

Per quanto in questa sede interessa, tale richiesta è stata avanzata da Alma Shalabayeva nell'Ufficio Immigrazione, dinanzi ai funzionari di Polizia ivi presenti, durante la permanenza all'interno dei predetti locali il giorno 29.5.2013.

Successivamente, tale richiesta è stata reiterata all'interno dei locali del CIE, nel corso dell'udienza convalida, immediatamente prima del relativo trasferimento presso l'aeroporto di Ciampino e finanche, reiteratamente e dinanzi a diversi interlocutori, all'interno dell'aerostazione, nonché, immediatamente prima di salire a bordo dello stesso, ai piedi dell'aeromobile.

Si è già detto di come Vincenzo Tramma avesse assistito all'udienza di convalida in quanto delegato dal medesimo Improta, al fine precipuo di riferire ad Improta, in un'ottica di tutela dell'espellenda, in ordine ad eventuali circostanze di interesse umanitario suscettibili di condizionare gli esiti della procedura di espulsione.

Sostenere che l'imputato, seppur formalmente non presente all'udienza, non sia stato notiziato dell'intervenuta richiesta di protezione internazionale, è eventualità che non appare, sul piano logico, seriamente sostenibile.

Ancora, al medesimo fine Vincenzo Tramma ha accompagnato Alma Shalabayeva a Ciampino, e si è ivi trattenuto sino all'imbarco definitivo della stessa e della figlia Alua.

Nondimeno, che Pierluigi Borgioni avesse interloquito reiteratamente con Improta in merito alla posizione di Alma Shalabayeva, in costanza di trattenimento presso

i locali dell'Ufficio Immigrazione, è dato emerso pacificamente all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Sul punto, la circostanza che l'imputato non abbia mai interagito *de visu* con l'interessata, ed udito personalmente le relative richieste, non spiega alcuna incidenza scriminante, come verrà ampiamente chiarito nel successivo paragrafo dedicato alle responsabilità dei singoli imputati in relazione al delitto di sequestro di persona.

Ancora con riferimento all'annotazione del 16.7.2013, non configura falsità penalmente rilevante l'indicazione del nominativo dell'Avv. Filippo Muzi, in luogo degli avv.ti Federico Olivo e Charles de Bavier, trattandosi con ogni evidenza di un mero *lapsus calami*, che non spiega alcuna efficacia determinante nell'economia dell'atto.

Così l'erronea collocazione cronologica, contenuta nel medesimo documento, nella notte del 29 maggio, in luogo della mattina del 30 maggio, dell'affidamento della minore Alua al cittadino straniero Semakin Volodymyr, intervenuta alle ore 1:00 del 30.5.2013.

Successivamente, nell'appunto indirizzato al Questore di Roma, datato 3.6.2013, Maurizio Improta riferisce di come il Pubblico Ministero di turno avesse dato disposizioni, previa indicazione in tal senso promanante da Alma Shalabayeva, circa l'affidamento della figlia minore Alua alla famiglia di cittadini ucraini che vivevano nella medesima abitazione.

Tale affermazione, oltre ad introdurre elementi di frizione con il contenuto di precedenti dichiarazioni rese dal medesimo imputato, appare radicalmente falsa, non avendo Alma Shalabayeva, come dalla stessa dichiarato e per intuitive ragioni, trattandosi di soggetti estranei al proprio nucleo familiare, mai disposto l'affidamento della minore alla famiglia Semakin.

Ancora, integra l'estremo oggettivo della falsità ideologica l'affermazione giusta la quale l'ambasciata della Repubblica del Kazakhstan avrebbe proceduto a fornire le esatte generalità di Alma Shalabayeva con nota datata 31 maggio 2013.

Contrariamente a quanto asserito dall'imputato, infatti, la nota verbale recante le esatte generalità di Alma Shalabayeva, nonché ulteriori informazioni personali relative alla stessa, è stata trasmessa all'Ufficio Immigrazione già alla data del 30 maggio 2013.

Nondimeno, il giorno 29 maggio 2013, Nurlan Khassen era stato ricevuto da Maurizio Improta.

Essendo a quella data Alma Shalabayeva già trattenuta presso l'Ufficio Immigrazione, non è dubitale che il diplomatico abbia notiziato il dirigente del predetto Ufficio circa le reali generalità della cittadina straniera attenzionata, anche nella prospettiva della predisposizione dei relativi documenti di viaggio.

Nel medesimo documento datato 3.6.2013 Maurizio Improta, nel descrivere gli diacronicamente gli avvenimenti intervenuti in data 31 maggio 2013, riferisce alla Procura della Repubblica che, una volta ottenuta da parte del Tribunale per i minorenni una formale autorizzazione al rimpatrio della minore, intorno alle ore 17:00 *"le autorità diplomatiche della repubblica del Kazakhstan si rendevano disponibili ad organizzare a loro spese un volo diretto da Roma ad Astana.*

Quanto all'erroneità del riferimento ad atti autorizzativi da parte del Tribunale per i minorenni si è già diffusamente argomentato.

Nel caso di specie, esaminata la *consecutio temporum* delle proposizioni, un ulteriore profilo di falsità, di non trascurabile momento, attiene alla circostanza, riferita da Improta, che la disponibilità all'organizzazione del volo da parte dall'Autorità Kazake fosse stata manifestata solo successivamente alla regolarizzazione della procedura di espulsione.

Al contrario, come emerso inequivocamente dagli elementi di prova in atti, e riferito peraltro dallo stesso Improta in diversi atti documentativi, le pratiche per il reperimento del volo erano state avviate dall'Autorità Kazake già dalle ore 8,00 del 31.5.2013, anteriormente alla celebrazione dell'udienza di convalida.

La circostanza assume un'importanza non trascurabile nell'ottica del complessivo inquadramento delle condotte poste in essere dall'imputato.

Ciò che emerge incontrovertibilmente dagli atti è infatti un dato: le autorità diplomatiche kazake, prima ancora che iniziasse l'udienza di convalida, si erano attivate per reperire la disponibilità immediata di un volo privato.

La transazione tra la società referente per il noleggio dell'aeromobile e le rappresentanze diplomatiche kazake è stata perfezionata, con contestuale versamento del corrispettivo, alle ore 11:15 del 31.5.2013, a fronte di una richiesta di disponibilità del vettore aereo avanzata alla società Air Dynamic S.r.l. alle ore 8:00 della predetta mattinata.

Nondimeno, è lo stesso imputato ad aver fornito, in sede di esame dibattimentale, dichiarazioni eccentriche rispetto al contenuto della nota predetta. Lo stesso ha infatti riferito di come, già nel corso del colloquio con i rappresentanti diplomatici kazaki intervenuto in data 29.5.2013, gli stessi gli avevano rappresentato che sarebbe comunque decollato dall'aeroporto di Ciampino, nel giorno di venerdì o sabato, un volo charter diretto ad Astana.

Circostanza, quest'ultima, evidentemente non veritiera, considerato che, come visto, la prenotazione del volo da parte dei rappresentanti kazaki è stata effettuata *ad hoc*, al precipuo scopo di garantire la celere deportazione di Alma Shalabayeva.

Il sequestro di persona

Preliminarmente, ai fini di una maggiore intellegibilità dell'*iter* logico-giuridico seguito dal Collegio onde addivenire ad un addebito di responsabilità in capo agli indagati in relazione al delitto di sequestro di persona, si rende necessaria una sintetica ricognizione dei contrassegni oggettivi e soggettivi della fattispecie di reato *de qua*, alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.

Va anzitutto evidenziato come il reato di cui all'art. 605 c.p. si iscriva nel novero dei reati a forma libera, causalmente orientati.

Nel confezionamento del relativo tipo legale, il legislatore ha omesso di predeterminare le note modali della condotta tipica, incentrando il fuoco della norma sull'attitudine dell'azione posta in essere ad incidere in senso limitativo sulla libertà personale dell'individuo.

L'evento criminoso è realizzabile indipendentemente dall'estrinsecazione da parte dell'agente di energia fisica sul corpo della vittima, in tesi attraverso condotte minatorie, finanche larvate, *facta concludentia*, azioni ingannatorie o suscettibili di indurre in errore la vittima.

Ancora, l'azione tipica può identificarsi in una condotta omissiva, ogni qual volta sussista in capo al responsabile un obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al paradigma normativo di cui all'art. 40, comma 2, c.p.

Più specificamente, su un piano prettamente teorico-ricostruttivo, la condotta tipica è costruita in termini di reato omissivo improprio ove l'agente, titolare di una posizione di garanzia, in presenza di un situazione implicante privazione della

libertà personale della persona offesa, allo stesso non imputabile, si astenga dal porre in essere condotte suscettibili di ripristinare la condizione di legalità.

Al contrario, ove la condizione restrittiva, originariamente legittima, sia ascrivibile all'agente, e lo stesso ne determini la protrazione oltre i limiti dell'originario agire lecito, a venire in rilievo sarà una condotta attiva di sequestro, inverandosi una transizione da una situazione di limitazione legittima ad una situazione di restrizione *contra ius*.

Pur ricorrendo tale ipotesi la condotta, strutturalmente attiva, può sostanziarsi in momenti omissivi, corrispondenti a segmenti dell'azione naturalisticamente qualificabili in termini di astensione dall'azione.

Molteplici sono le tesi prospettate in dottrina e in giurisprudenza in ordine all'esatta declinazione della locuzione "*libertà personale*", identificativa del bene giuridico presidiato dalla norma.

Conformemente ad un'originaria impostazione, il riferimento sarebbe alla nozione di libertà di locomozione, intesa in termini di libertà di scegliere autonomamente se rimanere immobili o muoversi nel spazio, ed adeguare la propria azione alle differenti volizioni cinetiche.

Diversamente, in una prospettiva evolutiva, è stato evidenziato come, giusta la previsione di cui all'art. 13 Cost., tale impostazione si palesi eccessivamente limitativa, presupponendo l'esclusione dal novero dei destinatari della tutela dei soggetti privi di autonoma capacità di locomozione, di quelli già sottoposti a restrizione della libertà personale, ovvero di coloro che non versino nelle condizioni di determinarsi autonomamente.

È stata pertanto accreditata una differente accezione di libertà personale, maggiormente inclusiva, declinata in termini di libertà da coercizioni indebite, comunque manifestatasi.

Del resto, seppur in relazione ad un'ipotesi sussunta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 630 c.p., la giurisprudenza, in tempi non recenti, aveva già efficacemente rimarcato come la riacquisizione dello *status libertatis* da parte della persona offesa sia predicabile solo ove la stessa "*sia fisicamente libera da interventi coattivi "sul corpo" che impediscano o limitino tutte quelle espressioni che costituiscono il contenuto della libertà personale, che non è solo quella di locomozione, ma*

comprende tutte le sue possibili estrinsecazioni, quali, ad esempio, le relazioni interpersonali» (così Cass., Sez.3 n. 8048 del 24/06/1997)

Ciò detto, alla lesione del bene giuridico tutelato non è consustanziale la coercizione fisica, né l'interclusione della persona offesa.

Pacificamente, integra la fattispecie in esame la condotta oggettivata in una coartazione meramente psichica, purché, *«in relazione alle particolari circostanze del caso, sia suscettibile di privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà»* (Così, *ex multis*, Sez. II, n. 38994 del 01/10/2010).

Non secondariamente, la condotta privativa può constare tanto nell'amotio del soggetto passivo, contrariamente alla sua volontà, dal luogo ove avrebbe voluto trattenersi, quanto nel trattenimento dello stesso contro volontà entro un determinato spazio fisico.

Inoltre, il soggetto passivo può preservare, pur nella fase esecutiva della condotta, uno spettro più o meno ampio di possibilità locomotorie, purché permanga assoggettato alla *voluntas* del soggetto agente.

Viepiù, la configurabilità del reato non postula l'assoluta impossibilità per la vittima di riacquistare autonomamente lo *status libertatis*.

Al contrario, la fattispecie è integrata ogni qual volta il raggiungimento di tale risultato presupponga l'approntamento di mezzi straordinari o di difficile attuazione, anche in relazione alle condizioni del soggetto passivo, ovvero esponga lo stesso a seri rischi per la propria incolumità fisica, ancorché meramente putativi. Quanto all'estensione temporale della condotta, la giurisprudenza di legittimità ha preconizzato la necessità che la condizione di privazione si protragga entro un arco temporale superiore ad un *minimum* di durata giuridicamente apprezzabile.

Nella prassi applicativa, in assenza di predeterminazione di tale parametro temporale, la configurabilità del reato è stata ipotizzata anche con riferimento a condotte protrattasi entro un *spatium temporis* circoscritto, finanche quantificato in alcuni minuti.

Infine, relativamente al coefficiente di imputazione subiettiva del reato, va osservato come trattasi di condotta a dolo generico, coincidente con la coscienza e volontà di realizzazione dell'evento tipico.

Le motivazioni sottese alla condotta non assumono rilevanza ai fini della tipicità dell'azione, valendo eventualmente, ove a venire in rilievo sia una delle finalità tipizzate *ex lege*, ad integrare diverse fattispecie delittuose.

Sul versante della qualificazione giuridica della fattispecie contestata, un ulteriore profilo meritevole di approfondimento è quello concernente l'elemento discrezionale esistente tra la fattispecie di cui all'art. 605 co. 2° n. 2) c.p., sequestro di persona aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale dell'agente, che agisca con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, e la contigua fattispecie di arresto illegale, disciplinata all'art. 606 c.p.

Sinteticamente, un orientamento originariamente avallato dalla giurisprudenza di legittimità ha individuato il *discrimen* tra le due fattispecie nella differente consistenza dell'elemento soggettivo del reato.

In particolare, la Suprema Corte si è espressa nel senso che «*il reato di sequestro di persona richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima privazione della libertà personale. Ne consegue che deve escludersi la configurabilità del suddetto reato allorché la privazione della libertà costituisca il risultato di una condotta che, sebbene oggettivamente illegittima, sia contrassegnata soggettivamente dalla finalità di realizzare l'esercizio di un potere del quale l'agente sia legittimamente investito e non si caratterizzi come comportamento privo di ogni legame con l'attività istituzionale*» (in questi termini, in tal senso Cass. Pen., Sez. VI, n. 1808 del 9/12/2002).

Tale orientamento è stato successivamente ricusato dalla Giurisprudenza di legittimità, che ha operato una radicale, e condivisibile, inversione di tendenza. Esemplificativamente, vertendosi in tema di attivazione del potere di intervento previsto all'art. 4 L. 152 del 2.5.1975, rubricato "*perquisizione sul posto*", la Corte di Cassazione ha opinato per la configurabilità del reato di sequestro di persona, in luogo dell'arresto illegale, «*là dove in concreto l'utilizzo del potere di intervento riconosciuto dalla norma in questione alle forze di polizia sia invasivo, per non trovare alcuna giustificazione nella medesima norma, dei limiti garantiti dall'art. 13 Cost.*» (cfr. Cass., Sez. VI n. 3421 del 9/12/2003).

A tale conclusione, nel caso di specie, la Corte di Cassazione è addivenuta «*conformemente al principio di carattere generale, secondo cui l'esercizio di poteri, siano essi di natura preventiva che preprozessuale, invasivi della libertà personale*

al di fuori dell'ambito di "eccezionali" fattispecie procedimentali – i cui parametri di "eccezionalità" ed "urgenza", che ne giustificano la compatibilità con l'art. 13 della Costituzione, ne impongono una ristretta e rigorosa applicazione concreta – non sarebbe inquadrabile in diverse norme incriminatrici, quali quelle racchiuse negli artt. 606 e 609, c.p., che postulano l'esistenza di un legittimo intervento degli organi di polizia attuato, però, con modalità abusive e non conformi alle disposizioni che li prevedono».

In adesione a tale filone ermeneutico, si è consolidata in seno alla giurisprudenza di legittimità una diversa impostazione, in forza della quale l'individuazione dell'elemento differenziale tra le fattispecie di sequestro di persona ed arresto illegale deve essere compiuta valorizzando essenzialmente l'elemento materiale del reato.

Premesso tale sintetico *excursus*, è necessario considerare sin da ora come nel caso di specie si verta in tema di attività amministrativa proceduralizzata.

Tale circostanza esclude in radice l'operatività della norma citata, trattandosi di fattispecie avente un ambito di applicazione circoscritto all'esercizio di poteri di polizia, nell'ambito di attività riconducibile alla nozione di *arresto illegale*.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di inglobare in siffatta definizione l'arresto in flagranza o quasi-flagranza ed il fermo, ex art. 380 e ss. c.p.p., nonché l'esecuzione di misure cautelari coercitive.

Con ogni evidenza, tuttavia, pur nell'accezione più lata che della nozione di arresto si intenda propugnare, l'attività amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. D.lgs 286/1998 non appare riconducibile nel fuoco della norma.

Tanto chiarito, va nondimeno osservato, per esigenze di completezza, come nel caso di specie l'abuso dei poteri inerenti alla funzione costituisca propriamente un aspetto circostanziale della condotta posta in essere dagli imputati.

Il trattenimento al CIE nelle more dell'espulsione, infatti, lungi dal costituire legittimo e giustificato esercizio di un potere coercitivo, è stato radicalmente strumentalizzato al fine di perfezionare un espatrio coatto, in radicale assenza delle condizioni che avrebbero legittimato, ai sensi degli artt. 697 e ss. c.p.p., l'avvio di una procedura di estradizione.

Ancora, sarà diffusamente evidenziato come talune limitazioni dei diritti essenziali di libertà, quali il diritto di interlocuzione con i legali ed i componenti del nucleo familiare, fossero prive di qualsivoglia legittimazione normativa o base legale.

Ebbene, premessa tale sintetica ricognizione disciplinare, occorre calibrare gli enunciati teorici alle particolari caratteristiche dell'ipotesi concreta in scrutinio.

Nel caso di specie, un'indubbia peculiarità risiede nella circostanza che il reato di sequestro di persona costituisca la sommatoria delle singole condotte descritte nei capi di imputazione rispettivamente elevati a carico degli indagati.

I segmenti della condotta tipica, inoltre, come già evidenziato, si iscrivono nel contesto di un'attività procedimentalizzata, disciplinata da norme di matrice amministrativistica.

Ciascun frammento di azione, inveratosi nell'arco temporale ricompreso tra il 29.5.2013 ed il 31.5.2013, in quanto suscettibile di pregiudicare illegittimamente la capacità di autonoma determinazione della persona offesa, integra un momento realizzativo della condotta tipica ai sensi dell'art. 605 c.p.

In questa prospettiva, si è ritenuto che il disvalore delle condotte descritte al capo 12) dell'imputazione, estrinsecatasi in omissioni di attività d'ufficio che, ove poste in essere, avrebbero impedito il perfezionamento della procedura espulsiva, debba essere integralmente assorbito nella condotta di cui al comma 1).

Sussiste inoltre omologia contenutistica tra gli elementi strutturali caratterizzanti le condotte contemplate al capo 12) e i contrassegni materiali delle azioni descritte ai capi 1) e 16) dell'imputazione, limitatamente alla contestazione relativa alla fattispecie di cui all'art. 605 c.p.

Nei paragrafi antecedenti è stata ricostruita, in termini sufficientemente circostanziati, la parabola degli avvenimenti che hanno interessato Alma Shalabayeva, nonché i relativi familiari, a far data dall'esecuzione delle operazioni di perquisizione in Casal Palocco, avviate in data 29.5.2013.

Limitando l'analisi alla posizione di Alma Shalabayeva, durante l'intero arco temporale ricompreso tra la traduzione forzata all'interno dei locali della Questura, all'esito delle operazioni di perquisizione, e l'imbarco, alle ore 19:03 del 31.5.2013, a bordo del vettore aereo diretto in Kazakhstan, la stessa ha subito una sostanziale e continuativa deprivazione del nucleo fondamentale del diritto alla libertà personale, come cristallizzato all'art. 13 Cost.

Lungo tale frangente temporale, a ben vedere, si sono alternati momenti attivi ed omissivi di realizzazione della condotta tipica, imputabili a soggetti a vario titolo istituzionalmente onerati del compimento di atti rilevanti ai fini del perfezionamento della procedura espulsiva.

La condizione di privazione inflitta ad Alma Shalabayeva si è protratta senza soluzione di continuità, non essendosi la stessa, *medio tempore*, mai affrancata dalla sfera di arbitrio degli imputati, che hanno agito in adesione ad una linea di condotta unitaria e concertata.

In buona sostanza, come evincibile dall'analisi della concatenazione di condotte e di atti giuridici posti in essere dagli imputati nell'arco temporale attenzionato, il procedimento amministrativo preordinato all'espulsione di Alma Shalabayeva è stato *ab origine* eterodiretto dalle Autorità apicali kazake.

Si è pertanto assistito ad un radicale sviamento dei fini cui il predetto procedimento avrebbe dovuto essere orientato.

Ed infatti, la *ratio* sottesa alla procedura normativizzata agli artt. 13 e ss. D.lvo 286/1998 risiede nella necessità di garantire un'adeguata e razionale gestione dei flussi migratori.

Ricostruendo induttivamente i singoli atti compiuti dagli imputati, alla luce del contesto di realizzazione e del patrimonio conoscitivo progressivamente acquisito da ciascun agente, emerge con evidenza come il perfezionamento della procedura di espulsione fosse al contrario preordinato alla realizzazione di una finalità eccentrica rispetto a quella postulata dalla norma attributiva di potere dispositivo in capo agli stessi.

Finalità da perseguire indipendentemente dalle istanze di tutela avanzate dall'espellenda e dalle eventuali implicazioni che la procedura espulsiva avrebbe comportato per l'incolumità personale della stessa e della figlia minore Alua Ablyazova.

Ed è in quest'ottica che si iscrive l'obiezione opposta da Laura Scipioni a fronte dell'ennesima richiesta di asilo politico avanzata da Alma Shalabayeva nell'imminenza dell'imbarco. Obiezione - "*tutto è già deciso*" - che assume i connotati di un verdetto definitivo, insuscettibile di revisione.

Emblematiche in tal senso le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 1740 dell'11.7.2014, già menzionata, che appare opportuno rievocare in questa sede.

Verbatim, la Suprema Corte ha evidenziato che «le stesse modalità fattuali (l'irruzione notturna avente, seconda la prospettazione della stessa parte controricorrente, una finalità diversa dalla generica prevenzione e repressione dell'immigrazione irregolare) la conoscenza della effettiva identità della ricorrente, la validità ed efficacia anche del passaporto diplomatico centroafricano, oltre al possesso di ben due titoli di soggiorno in corso di validità, uniti all'oggettiva mancanza delle condizioni temporali e linguistiche per poter chiarire in modo inequivoco l'effettiva condizione di soggiorno in Italia da parte della ricorrente, inducono a ritenere del tutto privo delle condizioni di legittimità il titolo espulsivo ab origine e, conseguentemente, il successivo ordine di accompagnamento coattivo e trattenimento presso il C.I.E., ancorché di breve durata. Peraltro, non può non rilevarsi, l'anomalia e la contraddittorietà tra le indicate ragioni dell'accompagnamento coattivo (ritenute ostative all'alternativa modalità della partenza volontaria) unite alla necessità del trattenimento, ed il successivo, quasi immediato, reperimento del vettore aereo. La contrazione dei tempi del rimpatrio e lo stato di detenzione e sostanziale isolamento della ricorrente, dall'irruzione alla partenza, hanno determinato un irreparabile vulnus al diritto di richiedere asilo e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa».

Ed è proprio la condizione, definita, mutuando l'espressione adoperata dalla Corte, di *detenzione e sostanziale isolamento*, in cui Alma Shalabayeva è stata costretta nelle more della procedura espulsiva, ad aver realizzato l'evento tipico del delitto di cui all'art. 605 c.p..

Condizione inveratasi grazie al contributo che al perfezionamento del predetto procedimento ha apportato ciascun imputato, nel contesto della relativa attività istituzionale.

Questo il quadro, è stato già sottolineato come la condotta tipica della fattispecie di cui all'art. 605 possa essere integrata da un'azione decettiva, che può eventualmente sostanziarsi nella prospettazione di un pregiudizio meramente immaginario.

Ebbene, non è inutile osservare come il mendacio abbia caratterizzato sin dalle prime battute la procedura espulsiva in esame.

In particolare, all'esito della perquisizione in data 29.5.2013, come dalla stessa rappresentato in sede di incidente probatorio, Alma Shalabayeva è stata condotta unitamente a Bolat Seralyev presso i locali della Questura, previa assicurazione in ordine alla circostanza che sarebbero stati ivi trattenuti per circa 10 minuti, onde sottoscrivere un documento, potendo di seguito far rientro presso la relativa abitazione.

Orbene, pur non essendo ancora stati esperiti in tale frangente accertamenti in ordine all'autenticità del passaporto centroafricano esibito dalla Shalabayeva, purtuttavia esigenze di trasparenza avrebbero dovuto indurre gli operanti a rappresentare alla stessa l'eventualità di un trattenimento e dell'instaurazione di una procedura espulsiva, per consentirle di approntare, già in tale fase, scelte consapevoli in merito ai documenti da esibire e alle strategie difensive da adottare. Meritano menzione, inoltre, le reiterate e fallaci prospettazioni, da parte dei rappresentanti della Questura, circa le implicazioni relative all'affidamento della figlia minore connesse alle scelte operate da Alma Shalabayeva, che ne hanno condizionato l'esito espulsivo.

In particolare, si fa riferimento alla scelta, operata da quest'ultima, di sottoscrivere il verbale di "affidamento" della figlia Alua, effettuata nell'imminenza del decollo del vettore aereo diretto in Kazakhstan.

Come dalla stessa riferito, il personale di Polizia istante, in tale contesto, l'ha sollecitata a sottoscrivere il predetto verbale, soggiungendo che, ove non avesse proceduto in tal senso, la figlia minore sarebbe stata collocata presso il domestico Volodymyr Semakin.

Al contrario, come ampiamente evidenziato, diverse ed ulteriori sarebbero state le implicazioni connesse alle scelte alternative, involgenti la posizione della figlia minore, eventualmente praticate da Alma Shalabayeva.

Quanto all'attitudine del trattenimento presso il CIE a comportare una limitazione della libertà personale dell'interessata, emblematico il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 105 del 2001.

Il Giudice delle Leggi, in occasione di tale arresto giurisprudenziale, ha concluso nel che senso che *«il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza*

temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'articolo 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario.

Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della libertà personale", di cui pure si fa menzione nell'articolo 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'articolo 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata.

Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale.

Né potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.

Che un tale ordine di idee abbia ispirato la disciplina dell'istituto emerge del resto dallo stesso articolo 14 censurato, là dove, con evidente riecheggiamento della disciplina dell'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, e della riserva di giurisdizione in esso contenuta, si prevede che il provvedimento di trattenimento dell'autorità di pubblica sicurezza deve essere comunicato entro quarantotto ore

all'autorità giudiziaria e che, se questa non lo convalida nelle successive quarantotto ore, esso cessa di avere ogni effetto».

Sul punto, è già stato evidenziato come l'attuazione di tale modalità di "detenzione amministrativa", pur disciplinata dal legislatore, nel caso di specie, non trovasse adeguata giustificazione alla luce delle circostanze concrete emerse già in concomitanza con le prime iniziative ascrivibili al personale della Polizia di Stato. Sin dall'ingresso di Alma Shalabayeva all'interno dei locali della Questura, dove la stessa è stata tradotta a seguito delle operazioni di perquisizione, è infatti emersa nitidamente, alla luce delle dichiarazioni dalla stessa rese alla presenza del Vice Questore Pierluigi Borgioni, nonché di ulteriore personale in forza alla Polizia di Stato, l'esistenza di un concreto ed attuale *fumus persecutionis*.

Circostanza che, come diffusamente evidenziato, avrebbe dovuto comportare l'immediata sospensione del procedimento, salva l'eventuale riattivazione della procedura espulsiva ove le circostanze rappresentate dall'espellenda, all'esito di un seppur celere approfondimento istruttorio, fossero risultate infondate.

Ancora, assodato che, in concreto, la condotta integrante il sequestro di persona può essere realizzata anche in danno di soggetti legittimamente sottoposti a restrizione delle libertà personale, va rimarcato come, ricorrendo tale ipotesi, la fattispecie di reato è integrata dal *surplus* di limitazioni, incidenti sulla libertà di autodeterminazione del soggetto, non direttamente riconducibili al titolo legale, e non altrimenti fornite di base giustificativa.

In quest'ottica, preme evidenziare come, anche qualora Alma Shalabayeva fosse stata legittimamente trattenuta presso i locali della Questura, ovvero sottoposta a detenzione amministrativa presso il C.I.E. di Ponte Galeria, tali condizioni non avrebbero giustificato ulteriori e diverse limitazioni della libertà personale, quali l'impossibilità di intrattenere comunicazioni con l'esterno e, in generale, di avvalersi del mezzo del telefono.

Ma, soprattutto, è stato già sottolineato come il divieto di utilizzare il telefono, per il periodo di permanenza al C.I.E., sia stato opposto in palese contrasto con la disposizione di cui all'art. 14, comma 2, D.lgs 286/1998, a norma della quale, all'interno del centro di identificazione e nelle more della permanenza «è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno».

Anche indipendentemente dall'accertata violazione di singole disposizioni normative, si comprende intuitivamente come al destinatario di una procedura amministrativa, e *a fortiori* di una procedura espulsiva, suscettibile di incidere in termini radicali sullo *status libertatis* dell'interessato, non possa essere negato il diritto di interloquire liberamente con il difensore, né limitato indebitamente il diritto di comunicare con i propri familiari, in specie ove tra gli stessi figurino i figli minori.

In questa prospettiva, è evidente come la condizione di isolamento in cui Alma Shalabayeva è stata costretta nelle more dell'intera procedura costituisca un ulteriore e perspiciente indice sintomatico dell'illegalità dell'interno *iter* espulsivo. Condizione di isolamento da ritenersi tanto più radicale quanto più si consideri come Alma Shalabayeva non fosse in grado di comprendere la lingua italiana.

Nondimeno, è già stato sottolineato come ai fini dell'integrazione del delitto di sequestro di persona, onde valutare l'eventuale possibilità per la vittima di frapporsi all'agire *contra ius* dell'autore della condotta, occorra verificare gli strumenti concretamente a disposizione della stessa, onde vagliarne in concreto le potenzialità reattive.

Ebbene, Alma Shalabayeva non versava nelle condizioni di comprendere i meccanismi caratterizzanti la procedura espulsiva incardinata nei suoi confronti, né, come già evidenziato, le implicazioni connesse a ciascuna opzione procedurale. Ciononostante, l'interno svolgimento della procedura espulsiva è stato caratterizzato dall'assoluta assenza di cooperazione informativa ed istruttoria da parte dei soggetti istituzionalmente onerati del compimento di atti involgenti la posizione dell'espellenda.

Alla luce di tali considerazioni deve essere disattesa l'obiezione avanzata dalle difese di Vincenzo Tramma, Stefano Leoni e Maurizio Improta, relativa alla circostanza che Alma Shalabayeva, pur avendo constatato che Bolat Seralyev era stato rilasciato dopo aver prodotto i permessi di soggiorno europei, non abbia richiesto agli operanti di ricercare in Casal Palocco gli omologhi documenti a lei rilasciati dalla Repubblica Lettone e dalla Gran Bretagna.

Espressamente interrogata sul punto, in sede di incidente probatorio, la stessa ha riferito di aver dichiarato di essere in possesso di tali titoli agli operanti presenti all'interno dell'Ufficio Immigrazione, dopo aver esposto la propria situazione

personale. Ed infatti, in tale frangente il funzionario apparentemente più alto in grado (il "Capo" dell'Ufficio immigrazione) sembrava aver compreso la situazione. Per tali motivi, la Shalabayeva si era sorpresa che non fossero stati di seguito svolti accertamenti in tal senso.

Come dalla stessa riferito, inoltre, nonostante avesse a più riprese richiesto informazioni in merito alle ragioni retrostanti il trattenimento, ovvero agli esiti della procedura, nessuno degli interlocutori istituzionali le aveva fornito informazioni, finanche in merito al contenuto e ai possibili epiloghi della procedimento espulsivo, costringendola a subire supinamente gli eventi.

Assolutamente emblematica in tal senso la circostanza che, in sede di incidente probatorio, a fronte delle domande rivolte dai difensori, la stessa abbia a più riprese replicato di non aver compreso quanto le stesse accadendo, né il contenuto degli atti sottoscritti, il cui contenuto era stato dalla stessa meramente intuito.

E ciò in quanto tra l'espellenda ed il contesto esterno è stato consapevolmente frapposto un immateriale diaframma.

Sin dall'atto di ingresso all'interno dei locali della Questura, all'esito della perquisizione, prima di sottoscrivere il verbale di perquisizione, redatto in lingua italiana, Alma Shalabayeva ha richiesto agli operanti ivi presenti l'ausilio di un interprete, che le è stato recisamente negato.

In tale contesto, pur qualora non fosse stato reperibile nell'immediatezza un interprete di lingua russa, gli agenti avrebbero dovuto provvedere, al minimo, ad una traduzione in lingua inglese, onde sincerarsi che l'interessata potesse comprendere il contenuto sostanziale dell'atto.

Di seguito, dopo aver fatto rientro da Casal Palocco, ove era stato scortato al fine di prelevare il permesso di soggiorno, Bolat ha consegnato ad Alma, facendolo passare attraverso un divisorio in vetro, un telefono cellulare ed un biglietto recante il numero dell'avvocato.

Gli operanti ivi presenti, avvedutasi della circostanza, hanno inveito contro Bolat e si sono repentinamente riappropriati dell'apparecchio telefonico, sottraendolo ad Alma Shalabayeva e di fatto impedendole di contattare i propri legali.

Allo stesso modo, all'interno dei locali del C.I.E., già nel corso della mattinata del 30.5.2013, Alma Shalabayeva, non essendole stato consentito di portare con un sé il proprio, ha richiesto ai funzionari del Centro la possibilità di usufruire di un

telefono per poter comunicare con la sorella, temporaneamente collocataria della figlia minore.

Tale facoltà le è stata negata. Conseguentemente, la stessa è stata costretta ad acquistare una *sim card* presso la rivendita ubicata all'interno del Centro, e a chiedere ad un'altra trattenuta, presente all'interno della cella, di prestarle il proprio cellulare per effettuare una fugace telefonata alla sorella Venera.

Al contrario, nel corso del trattenimento al CIE, nonostante Alma Shalabayeva avesse rappresentato di essere sottoposta a persecuzione da parte della Autorità Diplomatiche Kazake, alle quali avrebbe voluto celare la propria reale identità, Vincenzo Tramma ha istituito una comunicazione telefonica diretta la stessa e personale diplomatico kazako.

A tale adempimento l'imputato ha proceduto in applicazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 7, D.lgs. 286/1998, a tenore della quale *"l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale(...)"*.

Dietro l'assolvimento a tale onere informativo la difesa di Vincenzo Tramma si è trincerata, onde sostenere la legittimità e la buona fede del relativo operato in tale frangente.

Senonché, oltre ad intuitive ragioni di opportunità, avrebbe dovuto orientare in senso contrario la lettura del periodo successivo della medesima disposizione, a norma del quale *"non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratti di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione internazionale"*.

La *ratio* della previsione derogatoria, è evidente, riposa nella necessità di prevenire contatti diretti tra la vittima di persecuzione ed i soggetti che di tale persecuzione siano fautori.

Conseguentemente, non può non ritenersi che nel caso di specie, pur essendo stata Alma Shalabayeva impossibilitata a compilare formalmente un'istanza di asilo, la

norma non dovesse trovare applicazione a fronte dell'analitica rappresentazione dalla stessa effettuata in ordine alla propria posizione di perseguitata politica.

Ancora, e soprattutto, l'anomalia del procedimento risiede nella circostanza che, come emerso dall'analisi dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso a Vincenzo Tramma, risulta essere stata l'Ambasciata kazaka a contattare telefonicamente lo stesso, alle ore 12:22 e alle ore 12:42 del 31 maggio, e non, viceversa, come sarebbe dovuto accadere vertendosi nell'ambito di un'ordinaria procedura di trattenimento, il funzionario del C.I.E. ad assumere l'iniziativa in tal senso.

Solo dopo aver interloquito con il personale diplomatico kazako, pertanto, il Tramma ha istituito una comunicazione diretta tra lo stesso ed Alma Shalabayeva, avvalendosi dell'apparecchio telefonico fisso installato presso il C.I.E.

Peraltro, il numero relativo all'utenza cellulare in uso a Tramma, secondo quanto dallo stesso Improta riferito in termini di elevata probabilità, era stata dallo stesso fornita alle rappresentanze kazake, nel corso dell'incontro intervenuto in data 30.5.2013, asseritamente *"per mera cortesia istituzionale"*.

Ciò detto, giova rimarcare come la condizione di emarginazione in cui è stata costretta Alma Shalabayeva, inverteasi sin dalle prime battute della procedura espulsiva, si sia acuita nella fase immediatamente prodromica all'espulsione.

Sul punto, il Pubblico Ministero ed il difensore della parte civile hanno efficacemente sostenuto che, deliberatamente, i due organi di Polizia protagonisti di questa vicenda *"alzarono un muro"* attorno ad Alma Shalabayeva per impedirle, il 31 maggio, di poter avere contatti con i propri difensori.

Da un lato, questo risultato venne raggiunto dalla Squadra Mobile attraverso la costrizione usata nei confronti di Volodymyr Semakin al quale, durante la fase di trasferimento da Casal Palocco a Ciampino, venne inibito, mediante esplicita minaccia, l'utilizzo del proprio telefono cellulare.

Dall'altro, lo stesso scopo venne perseguito mediante il contegno serbato da Laura Scipioni e Vincenzo Tramma, in forza all'Ufficio Immigrazione, che, nell'imminenza del trasferimento di Alma Shalabayeva a Ciampino, strapparono il bigliettino, recante il numero di cellulare dell'Avv.to Olivo, dalle mani di Alma, precludendole di interloquire con il proprio difensore.

È esistita, dunque, una *regia unica* che ha orientato i comportamenti sia della Squadra Mobile che dell'Ufficio Immigrazione e che, come ha affermato il difensore

di parte civile, ha prodotto una plateale violazione della norma di cui all' art. 14 co. 2° DLvo 286/98 che garantisce la libertà dello straniero di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

Ma, ad avviso del Collegio, occorre prendere in considerazione ulteriori comportamenti da cui può desumersi la conclusione probatoria nel senso dell'esistenza di una regia unitaria, orientata al perseguimento di uno scopo *indicibile*, i cui tratti sono stati descritti in dibattimento da tutti i testimoni che hanno assistito legalmente Alma Shalabayeva.

Tali condotte hanno infatti nondimeno contribuito eziologicamente alla realizzazione dell'evento, concorrendo a consolidare una situazione di deprivazione del nucleo essenziale dei diritti di libertà.

In questa prospettiva, unitamente agli accadimenti appena descritti, meritano segnalazione ulteriori circostanze, gravi e inquietanti, occorse nella giornata del 31 maggio 2013.

Al termine della udienza di convalida, ad Alma Shalabayeva non è stato permesso di colloquiare con i propri difensori. Al contrario, l'Avv. Olivo, in sede di esame testimoniale, ha rammentato come in tale frangente gli operanti dell'Ufficio immigrazione si fossero fisicamente frapposti tra lo stesso e l'espellenda.

Lo stesso accadeva sia nella fase di traduzione verso Ciampino, sia durante le diverse ore di permanenza presso l'aeroporto, non potendo Alma Shalabayeva telefonare ai legali o ai propri familiari.

Al contrario, le è stato concesso di contattare la sorella Venera solo in quanto tale telefonata risultava funzionale ad accelerare il trasferimento di Alua a Ciampino.

Contemporaneamente, come ampiamente esposto nei capitoli precedenti, gli Avvocati Anna D'Alessandro e Stefano Paziienza sono stati indebitamente trattenuti presso i locali della Questura a Via San Vitale, senza che esistesse alcuna valida ragione che imponesse la loro presenza.

Deve ancora rammentarsi come l'espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia a bordo un aeromobile messo a disposizione dalle autorità kazake fosse stata pianificata sin dal giorno 30 maggio, anche mediante la redazione dei certificati di ritorno, già predisposti, addirittura, anteriormente all'udienza di convalida.

Eppure, l'interessata è stata tenuta all'oscuro della partenza e, di fatto, ha compreso che sarebbe stata trasferita in Kazakhstan solo a Ciampino, nell'imminenza dell'imbarco sull'aereo.

Nemmeno ai familiari della donna è stato comunicato che Alua doveva arrivare a Ciampino per essere imbarcata, unitamente alla madre, a bordo di un aereo.

I legali della donna, pur avendo presenziato all'udienza di convalida durante la mattina del 31 maggio, ignoravano radicalmente l'imminente espulsione della loro assistita. Tant'è che, in sede di esame testimoniale, l'Avv. Riccardo Olivo ha riferito di come, all'esito dell'udienza di convalida, la sua principale preoccupazione fosse tesa ad evitare il prolungato protrarsi della permanenza presso il C.I.E. di Alma.

Ed infatti, l'Avvocato D'Alessandro, solo nel pomeriggio del 31 maggio, colloquiando con il dr. Cortese, ha appreso che Alma Shalabayeva si trovava già a Ciampino e che era imminente l'espulsione.

I comportamenti descritti, valutati nel loro insieme, hanno prodotto una situazione di incomunicabilità tra Alma e i propri legali, in violazione dei diritti della donna, ma, soprattutto, hanno ostacolato gli avvocati dello studio Olivo, che non sono riusciti a dispiegare ogni attività, utile ed efficace, per impedire l'espulsione.

Infatti, l'unica azione concretamente praticabile fu quella di interloquire con il sostituto procuratore dr. Albamonte per evitare il rilascio del nulla osta alla espulsione.

In definitiva, adottando le condotte sopra descritte, ad Alma Shalabayeva è stato inibito, per un periodo di tempo giuridicamente apprezzabile, il godimento di prerogative riconducibili alla sfera di autodeterminazione individuale, sul versante spaziale e morale.

Tutto quanto premesso, relativamente alla posizione dei rappresentanti della Squadra Mobile, assumono i difensori dell'imputato Cortese che la tesi sostenuta da Pierluigi Borgioni, quanto alla reale finalità sottesa all'operazione di trattenimento di Alma Shalabayeva, sarebbe radicalmente infondata.

E ciò in quanto, se fosse vero che Alma Shalabayeva avrebbe dovuto *fungere da esca* per eseguire la cattura del marito, la stessa non sarebbe stata espulsa, ma, verosimilmente, trattenuta presso il CIE.

Ed anzi, in tal caso sarebbe stata garantita alla stessa assoluta libertà di movimento, onde agevolare l'individuazione e l'arresto del marito latitante.

Ebbene, la descritta argomentazione difensiva appare inconsistente, in quanto omette di considerare che l'operazione della Polizia italiana, di fatto, come già evidenziato, è stata sostanzialmente eterodiretta dall' Autorità kazaka, *deus ex machina* dell'interna procedura espulsiva.

In buona sostanza, il predetto procedimento era strumentale al perseguimento di finalità individuate esclusivamente dalle Autorità kazake, estranee alle esigenze di diritto nazionale, il trattenimento presso il CIE era una misura meramente accessoria al provvedimento principale di espulsione, diretta ad impedire che Alma Shalabayeva riacquistasse la libertà e, infine, la richiesta avanzata dalle autorità kazake era nel senso di deportare Alma Shalabayeva nel relativo paese di origine. Il trattenimento al CIE della donna presupponeva un preventivo decreto di espulsione, e la decisione in merito al trattenimento è stata assunta sin dall'inizio, nella piena consapevolezza che Alma Shalabayeva sarebbe stata rapidamente espulsa.

Così, dunque, tale opzione venne adottata per finalità estranee agli istituti della espulsione e del trattenimento, ovvero la cattura di un latitante ricercato e, soprattutto, la deportazione della moglie verso uno stato estero che ne aveva espressamente richiesto la consegna.

In altri termini, è stata realizzata un'operazione di *extraordinary rendition*, al di fuori delle maglie degli istituti di diritto processuale disciplinati agli artt. 697 e ss. c.p.p.

Senza considerare che, se il trattenimento presso il CIE costituiva un mezzo di pressione sul latitante, la deportazione in Kazakhstan della moglie rappresentava, per Mukhtar Ablyazov, una arma di pressione micidiale.

E ciò in considerazione dei gravi pregiudizi che la stessa, unitamente alla figlia Alua, avrebbe presumibilmente subito in patria per iniziativa delle Autorità kazake. Nondimeno, i difensori hanno insistito, nel corso della istruttoria e della discussione, sulla circostanza che, in realtà, Mukhtar Ablyazov non fosse un martire, né un mero dissidente/oppositore del regime.

Al contrario, lo stesso avrebbe dovuto essere definito un "*mariuolo*", secondo la colorita espressione utilizzata dal legale dell'imputato Cortese.

Premesso che al Tribunale non compete rilasciare o denegare patenti di "*genuino e sincero democratico*" ad alcuno, nemmeno ad oppositori di regimi dittatoriali,

l'unica circostanza processualmente decisiva è che, ben prima del maggio 2013, erano state le autorità inglesi a riconoscere ad Ablyazov lo *status* di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra.

Detto inconfutabile elemento preclude in radice l'apertura di un dibattito, da ritenersi assolutamente superfluo, sulla legittimità della decisione britannica o, *a fortiori*, sulle qualità personali del rifugiato.

In ogni caso, i difensori degli imputati dimenticano che il processo non ha mai riguardato direttamente Mukhtar Ablyazov, ma sempre ed esclusivamente le procedure e i provvedimenti adottati nei confronti della moglie e della figlia dello stesso.

Ovviamente, non è seriamente sostenibile che, giacché era legittimo recarsi in Via Casal Palocco 3 la notte tra il 28 e il 29 maggio, essendo legittimo ricercare all'interno di tale abitazione un soggetto latitante (il Collegio condivide questa tesi), per proprietà transitiva, dovrebbe ritenersi legittima, anzi lecita, qualsiasi attività – investigativa, giudiziaria o amministrativa – dispiegata a decorrere da tale momento.

Per quanto pleonastico possa apparire, non è inutile rammentare come anche le perquisizioni finalizzate alla cattura di un latitante vadano eseguite nel rispetto delle regole dettate dal codice di procedura penale e, soprattutto, dei diritti e della dignità delle persone che subiscono l'attività invasiva svolta dalla polizia giudiziaria.

In relazione all'imputato Renato Cortese (ma le argomentazioni sono riproducibili, in termini tendenzialmente sovrapponibili, anche con riferimento alle figure degli imputati Armeni e Stampacchia), la difesa ha affermato che il Dirigente della Squadra Mobile di Roma è esente da responsabilità anzitutto perché egli ha sempre manifestato disinteresse rispetto alla vicenda Shalabayeva, come è dimostrato dal fatto che egli abbia affidato la trattazione della investigazione e della redazione degli atti al personale della DIGOS.

In altri termini, secondo la tesi difensiva, la Squadra Mobile avrebbe svolto un ruolo secondario rispetto a quello assolto dalla DIGOS e, nonostante ciò, aggiungono gli stessi difensori, i suoi dirigenti e funzionari dell'epoca (gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia) sono stati costretti a "subire" un procedimento penale.

L'argomentazione è priva di fondamento ed è seccamente smentita dalla analisi complessiva della vicenda.

In proposito, è sufficiente rammentare che, in data 28 maggio, l'Ambasciatore kazako incontrò il dr. Cortese e non il dr. Giannini; che la prima perquisizione venne organizzata dalla Squadra Mobile che chiese l'ausilio della DIGOS; che, durante la giornata del 29 maggio, la DIGOS si occupò solo di espletare tutti gli accertamenti sul passaporto centrafricano; che il consigliere kazako Khassen Nurlan, il 29 maggio, incontrò il Dirigente la 1° Sezione Squadra Mobile, dr. Luca Armeni, e non il dr. Messina della DIGOS; che il tema dell'affidamento di Alua Ablyazova a Venera Seralyeva e poi a Semakin Volodymyr, la notte tra il 29 e il 30 maggio, venne curato dalla Squadra Mobile per impulso degli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia; che l'informativa di reato del 30 maggio alla Procura della Repubblica di Roma venne redatta dalla Squadra Mobile e non dalla DIGOS; che i contatti con l'Ufficio Immigrazione diretto dal dr. Improta vennero costantemente tenuti dal dr. Cortese e non dal dr. Giannini; che lo scambio di informazioni con l'Interpol Roma e con altri organi superiori della Polizia di Stato vennero tenuti dalla Squadra Mobile e non dal dr. Giannini; che la richiesta di nulla osta alla espulsione di Alma Shalabayeva venne inoltrata dal dr. Armeni e non dal dr. Messina; che i certificati di ritorno di Alma e Alua Shalabayeva vennero preparati dalla Ambasciata kazaka grazie all'ausilio fornito dalla Squadra Mobile; che i colloqui con il Sostituto procuratore minore dr. Postiglione vennero sempre tenuti dal dr. Stampacchia della Squadra Mobile; che la seconda perquisizione, per sollecitazione dello Servizio Centrale Operativo, venne organizzata dalla Squadra Mobile e diretta dal dr. Stampacchia che, anche questa volta, chiese l'ausilio di personale della DIGOS; che il trasferimento di Alua Ablyazova da Casal Palocco a Ciampino, il 31 maggio, venne assicurato per disposizione del dr. Stampacchia; che il dr. Conti Papuzza, della Polizia di Frontiera di Ciampino, interloquì con un collega della DIGOS apprendendo che l'operazione di espulsione era curata dalla Squadra Mobile; che, conseguentemente, lo stesso telefonò al dr. Stampacchia dal quale ricevette informazioni sulla espulsione della donna; che l'annotazione sui risultati della seconda perquisizione venne trasmessa alla Procura di Roma dalla Squadra Mobile.

Infine, la Squadra Mobile, il 31 maggio 2013, si occupò anche di relazionare dettagliatamente sulle fasi materiali di espulsione avvenute a Ciampino, inviando apposita annotazione alla Procura di Roma.

Quanto all'asserito *disinteresse* manifestato in relazione alla sorte di Alma Shalabayeva (l'imputato sostiene che la Squadra Mobile si sia occupata della cattura di Abyazov e non della espulsione della moglie, compito interamente affidato all'Ufficio Immigrazione), la versione del dr. Cortese è contraddetta da un incontrovertibile dato documentale che emerge dalla analisi del tabulato telefonico relativo alla relativa utenza cellulare.

Risulta, infatti, che il Dirigente la Squadra Mobile, nei giorni 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2013, abbia intrattenuto numerose conversazioni con l'utenza 00393388813377 intestata a Dipl Ambasciata Kazakhstan Via Cassia 471 Roma, utenza della quale non è stato possibile individuare l'utilizzatore.

Ebbene, il dr. Cortese ha dialogato con un rappresentante kazako il 29 maggio e il 30 maggio.

Ma se dette conversazioni possono essere interpretate anche alla luce della attività che la Squadra Mobile stava svolgendo in merito al ricercato Abyazov, non è comprensibile, nella stessa ottica, la ragione per la quale, una volta terminata anche la seconda perquisizione del 31 maggio, con esito negativo quanto alla cattura del ricercato, il dr. Cortese abbia dialogato incessantemente con il funzionario kazako utilizzatore dall'utenza mobile.

Ed infatti, risulta che, il giorno 31 maggio, il dr. Cortese ha colloquiato con detta persona ben nove volte: alle 12:19, 15:22, 16:17, 17:24, 17:37, 17:44, 17:50, 18:40 e 18:43 e che, a partire dalle 15:22, la utenza della Ambasciata kazaka impegnava la cella di Via Appia 1491 che copriva la zona dell'aeroporto di Ciampino.

Dunque, il dr. Cortese ha dialogato freneticamente con un funzionario kazako che si trovava a Ciampino, impegnato nella operazione di espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia, a comprova del fatto che l'imputato Cortese fosse attivamente coinvolto nella procedura espulsiva.

Il contatto telefonico si è ripetuto anche il 1 giugno 2013, ore 21;00 mentre l'utenza kazaka si trovava a Roma ed il dr. Cortese si trovava nella sua abitazione in Via Abbagnano.

Detta ultima circostanza dimostra che l'interlocutore di Cortese non erano il Console Yerzhan Yessirkepov e il funzionario Nurlan Khassen poiché questi ultimi erano pacificamente saliti a bordo dell'aereo unitamente ad Alma Shalabayeva e, il 1 giugno, si trovavano in Kazakhstan.

Deve, inoltre, aggiungersi che, il giorno 31 maggio 2013, durante le fasi che, a Ciampino, precedevano la espulsione di Alma Shalabayeva, il dr. Cortese ha colloquiato telefonicamente o scambiato sms con il dr. Improta per ben 15 volte, esattamente dalle 15:02 alle 16:16.

Anche dette conversazioni telefoniche o messaggi non possono trovare altra spiegazione plausibile se non quella della applicazione di una "*linea comune di condotta*" già decisa dai due organi della Polizia di Stato rispetto alla deportazione della donna e della figlia.

I fatti dimostrano che la Squadra Mobile svolse un ruolo decisivo nella procedura di espulsione/trattenimento e che fu sempre il reale ed unico interlocutore dell'Ufficio Immigrazione.

Gli imputati hanno, inoltre, sostenuto di non aver mai preso realmente in considerazione il contenuto delle *note verbali* della Ambasciata kazaka prodotte alla Squadra Mobile e all'Ufficio Immigrazione durante i giorni cruciali della vicenda.

In particolare, gli imputati della Squadra Mobile ed i rispettivi difensori hanno affermato che si trattava di documenti non ufficiali, di appunti informali che non vennero mai utilizzati al contrario di altri documenti ufficiali, come ad esempio le note provenienti dall'Interpol.

Eppure, sembra che le cose siano andate in modo diametralmente opposto a quello indicato dagli imputati.

La *nota verbale* è il documento ufficiale mediante il quale uno Stato chiede informazioni o comunica informazioni ad altro Stato.

Nella nostra vicenda, mediante note verbali, l'Ambasciata del Kazakhstan ha fornito informazioni al Ministero dell'Interno, alla Squadra Mobile e all'Ufficio Immigrazione di Roma in merito al ricercato Mukhtar Ablyazov, alla moglie e alla figlia.

Le note verbali in oggetto recano l'intestazione "*Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan*", il timbro e la firma dell'Ambasciatore o di altro diplomatico.

Peraltro, la trasmissione di tali note è stata preceduta da incontri *de visu* tra i rappresentanti diplomatici della predetta Repubblica e rappresentanti della Polizia di Stato.

Ebbene, ciò premesso, è credibile che *navigati* dirigenti e funzionari della Squadra Mobile romana - abituati a maneggiare qualunque tipo di informazione utile ad una indagine, anche quelle provenienti da fonti confidenziali - abbiano attribuito a documenti ufficiali di una nazione straniera quasi il valore di un *post it* lasciato distrattamente da qualcuno su un tavolo della Questura di Roma?

La risposta è sin troppo scontata.

Ma la versione difensiva è smentita dagli stessi comportamenti degli imputati e, in particolare, dalle note che essi hanno compilato durante i giorni in cui si consumava la vicenda.

Il dr. Cortese, il 29 maggio, ha trasmesso una nota all'Interpol Roma esponendo dettagliatamente le informazioni contenute nella nota verbale del 28 maggio che egli aveva ricevuto dall'Ambasciatore Yelemessov.

Gli imputati Cortese, Armeni e Stampacchia, redigendo l'informativa di reato del 30 maggio, hanno affermato che l'Ambasciata kazaka aveva comunicato che Alma Shalabayeva era la moglie del ricercato, estrapolando detta informazione dalla nota verbale del 30 maggio.

Il dr. Cortese e il dr. Armeni, sempre il 30 maggio, chiedendo nulla osta alla espulsione di Alma Shalabayeva, hanno affermato che le autorità kazake avevano segnalato che la donna era cittadina di quel paese, così implicitamente attingendo alla nota verbale kazaka del 30 maggio.

Infine, il 31 maggio, gli imputati Cortese e Armeni hanno comunicato alla Procura di Roma che la minore Alua Ayan si identificava in Alua Ablyazova, informazione desunta da una nota verbale pervenuta quello stesso giorno.

Le *note verbali*, documenti ufficiali di uno Stato estero, si sono rilevate quindi decisive nell'orientare e nel dirigere le attività compiute dagli imputati, al pari della costante pressione esercitata mediante i colloqui personali che, tra il 28 e il 31 maggio, sono intervenuti tra i rappresentanti kazaki e figure di primo piano del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato.

Quanto ai rappresentanti dell'Ufficio Immigrazione, sono state già analiticamente descritte le condotte che hanno in concreto determinato l'illegittima privazione della libertà personale dell'espellenda.

Si è fatto in particolare riferimento all'impossibilità di ricondurre nell'alveo della legalità gli atti dagli stessi posti in essere nel corso della procedura, alla luce del patrimonio di conoscenze acquisito e delle circostanze emerse *in itinere*.

Alla luce degli elementi esposti, assolutamente insostenibile appare la tesi, invero propugnata coralmemente da tutti gli indagati, giusta la quale la procedura di espulsione di Alma Shalabayeva sarebbe stata percepita dai soggetti coinvolti come ordinaria attività burocratico-istituzionale.

A quanto già evidenziato sul punto, si aggiunga come emblematiche in senso contrario appaiono le reazioni di sgomento, descritte da Alma Shalabayeva, manifestate da taluni dei protagonisti della vicenda in esame.

Segnatamente, in sede di incidente probatorio, la stessa ha riferito di come, dopo aver rappresentato al "Capo dell'Ufficio Immigrazione" la propria situazione di perseguitata politica, nonché narrato degli omicidi perpetrati dai rappresentanti del regime onde reprimere l'attività dei dissidenti, lo stesso *"si è messo la testa tra le mani e ha iniziato a scuotere il capo. E aveva la faccia rossa"*. Di seguito, nell'imminenza della traduzione della Shalabayeva all'interno dei locali del C.I.E., lo stesso *"era lì seduto con la testa tra le mani, tutto rosso, che continuava a scuotere il capo e mi ha detto "good luck" in inglese"*.

Ancora, è stato diffusamente evidenziato come Laura Scipioni, nell'imminenza dell'espulsione, presso l'aeroporto di Ciampino, si fosse abbandonata ad un accesso di pianto, alla presenza di Del Bufalo.

Ciò detto, il difensore dell'imputato Maurizio Improta ha reiteratamente rimarcato, in chiave scriminante, la circostanza che lo stesso non avesse personalmente sottoscritto gli atti amministrativi propulsivi della procedura di espulsione, quali il modello di decreto di espulsione, o comunque taluni degli atti integranti, nel costruito accusatorio, gli estremi della falsità ideologica.

Tra questi ultimi, a titolo esemplificativo, si iscrive l'appunto indirizzato al personale in servizio al C.I.E. in vista dell'udienza di convalida.

Nella medesima ottica, la difesa ha evidenziato come, nelle more della permanenza presso i locali dell'Ufficio Immigrazione, Maurizio Improta non si fosse mai

direttamente interfacciato con Alma Shalabayeva, essendosi limitato a recepire le informazioni veicolate *de relato* dai funzionari sottordinati quali, in particolare, Corrado Sportoloni e Pierluigi Borgioni.

Una prima aporia logica caratterizzante tale impostazione emerge alla luce della evidente contraddittorietà di tali asserzioni con quanto predicato dall'imputato in sede di esame dibattimentale.

In tale frangente, infatti, Improta ha reiteratamente ed accuratamente affermato il proprio interesse concreto alla dimensione umanitaria della procedura espulsiva, evidenziando come tale attenzione avesse implicato il proprio costante ed attivo coinvolgimento nelle procedure di tal specie.

Ed è in questa prospettiva di tutela dell'espellenda che si iscriverebbe la direttiva impartita a Vincenzo Tramma di presenziare all'udienza di convalida del trattenimento, asseritamente motivata dall'opportunità che quest'ultimo, comprendendo la lingua russa, potesse carpire eventuali richieste o istanze avanzate da Alma Shalabayeva.

Ebbene, se così fosse, non si spiegherebbe come, nelle more della permanenza di Alma Shalabayeva all'interno dei locali dell'Ufficio Immigrazione, Maurizio Improta abbia serbato una condotta assolutamente disinteressata ai profili umanitari implicati dalla procedura espulsiva.

Allo stesso modo, non può seriamente sostenersi che Pierluigi Borgioni e Corrado Sportoloni, ai quali avrebbe delegato l'indagine circa la sussistenza degli estremi per procedere all'espulsione, nei numerosi contatti intrattenuti con Improta nell'arco temporale di interesse, ed interrogati sul punto, abbiano omesso di comunicare allo stesso le circostanze rappresentate da Alma Shalabayeva all'interno dell'Ufficio immigrazione, alla presenza di numerosi operanti della Polizia di Stato.

Ma soprattutto, Maurizio Improta ha ricevuto personalmente il personale diplomatico kazako nella giornata del 29.5.2013, ed è al relativo ufficio che sono pervenute le *note verbali* kazake alle quali si è frequentemente fatto riferimento, asseverative tanto delle reali generalità di Alma Shalabayeva, quanto della titolarità in capo alla stessa di due passaporti kazaki.

Maurizio Improta, inoltre, era pacificamente a conoscenza della presenza in Italia della figlia minore Alua Ablyazova.

Una totale ed onnicomprensiva delega di funzioni, con abdicazione al proprio ruolo di dirigente apicale dell'Ufficio Immigrazione, oltre a porsi in contrasto con il dettato legislativo e le disposizioni regolamentari disciplinanti la funzione, avrebbe costituito, alla luce delle dichiarazioni dallo stesso rese, un *modus operandi* apertamente confliggente con l'approccio operativo ordinariamente praticato da Maurizio Improta.

Ancora, è appena il caso di sottolineare, sul punto, come non possa ritenersi che il dirigente dell'Ufficio Immigrazione, direttamente investito di una procedura espulsiva, si limiti a ratificare attività e dichiarazioni riferite dai funzionari dell'ufficio.

Peraltro, lo si ribadisce, differentemente da quanto unanimemente rappresentato dagli imputati, tale procedura è apparsa, sin dalle prime battute, assolutamente peculiare rispetto all'ordinaria attività procedimentale burocratica dell'Ufficio.

Non si vede, infatti, come possa ricondursi ad una nozione di ordinarietà, nell'accezione suindicata, una procedura implicante il coinvolgimento costante e diretto, tra gli altri, di personale della DIGOS e delle rappresentanze diplomatiche kazake, queste ultime direttamente ingeritasi in tutti gli adempimenti prodromici all'esecuzione dell'espulsione.

Inoltre, ad esonero di responsabilità, non può essere addotta, da parte degli imputati, l'omessa o parziale conoscenza della legislazione vigente in materia di immigrazione.

Da un lato, tale *deficit* non sarebbe giustificato, né giustificabile, alla luce delle qualifiche rivestite dagli stessi, nonché dell'esperienza acquisita nel settore di appartenenza.

Nondimeno, in applicazione dei principi generali, non rileva l'erroneo convincimento di aver agito in conformità a norme di legge, in quanto tale supposizione si traduce in un errore circa l'illiceità della norma.

Errore che, conformemente alla previsione di cui art. 5 c.p., assume valenza scusante solo ove trattasi di ignoranza inevitabile.

Nella medesima prospettiva, con particolare riferimento alla posizione degli imputati Tramma e Leoni, non può trovare applicazione, nell'ipotesi di specie, l'esimente di cui all'art. 51 c.p., per avere gli imputati, in tesi, agito nell'adempimento di un dovere.

Anche con riferimento ai soggetti gerarchicamente subordinati, infatti, va rilevato come la marchiana illegittimità delle disposizioni, in specie a fronte delle accorate richieste di asilo avanzate dall'espellenda, valesse a comprovare la manifesta illegittimità degli ordini impartiti.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese evidenziato come *«non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui un appartenente alla Polizia di Stato abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto l'art. 66, comma quarto, l. n. 121 del 1981 sull'ordinamento della Polizia di Stato prevede espressamente che il dipendente destinatario di un ordine costituente reato non debba eseguirlo e debba immediatamente informare i superiori»* (così Cass., Sez., Sez. V, n. 38085 del 05/07/2012).

Nell'ipotesi in esame, l'ordine impartito ha infatti avuto ad oggetto il compimento di atti propulsivi della procedura, ovvero l'astensione dal compimento di atti "interruttivi" della stessa, in palese violazione delle più elementari norme poste a presidio dei diritti di libertà di ciascun individuo.

La medesima considerazione è estensibile all'attività riconducibili alla compilazione di atti, trattandosi di relazioni di servizio attestanti premesse fattuali in palese contrasto con la realtà degli accadimenti, come direttamente percepita tanto da Stefano Leoni quanto da Vincenzo Tramma. Sotto tale ultimo aspetto, si allude specialmente al reiterato misconoscimento delle richieste di protezione internazionale avanzate dall'espellenda in diverse fasi del procedimento.

Per le medesime ragioni, non può nondimeno sostenersi, come opinato dalle difese degli imputati Vincenzo Tramma e Stefano Leoni, che gli stessi non versassero nelle condizioni per "smentire" il contenuto dell'attività procedimentale pregressa ascrivibile a Sportoloni e Borgioni, funzionari ai quali è materialmente riconducibile la compilazione degli atti riconducibili all'Ufficio Immigrazione.

In definitiva, è stato provato il coinvolgimento consapevole di Stefano Leoni e Vincenzo Tramma nella procedura di espulsione, funzionari che nel corso del procedimento avevano acquisito un quadro sufficientemente completo degli elementi implicanti l'illegittimità della procedura.

Per completezza, appare opportuno spendere talune considerazioni addizionali con precipuo riferimento alla posizione di Stefano Leoni, anche in considerazione della

richiesta di assoluzione avanzata dal pubblico ministero in relazione al delitto in esame.

Ebbene, è opportuno rimarcare sinteticamente come la condotta serbata da Stefano Leoni, seppure essenzialmente circoscritta alla fase coincidente con la celebrazione dell'udienza di convalida, abbia assunto un rilievo esiziale nell'economica del procedimento espulsivo.

Leoni, intervenuto quale delegato dell'Ufficio Immigrazione, ha infatti condizionato significativamente l'esito della predetta udienza.

In particolare, adottando il contegno meglio descritto nei precedenti paragrafi, lo stesso, in possesso di copiosa documentazione comprovante le effettive generalità di Alma Shalabayeva, la titolarità in capo alla stessa di due passaporti kazaki in corso di validità, nonché ulteriori circostanze dirimenti, le ha volontariamente sottaciute, rifiutandosi di produrre la predetta documentazione finanche alla luce di un'esplicita richiesta in tal senso da parte del difensore dell'espellenda.

Tale *modus operandi* non trova, a ben vedere, spiegazioni alternative rispetto alla volontà di impedire che dati ed elementi suscettibili determinare un arresto o un rallentamento del procedimento di espulsione transitassero nel patrimonio conoscitivo dei difensori dell'interessata, ovvero del Giudice di Pace investito della convalida.

Ancora, all'esito dell'udienza, come già evidenziato, lo stesso, unitamente a Vincenzo Tramma, ha adottato una condotta inequivocamente finalizzata ad impedire l'interlocuzione tra Alma Shalabayeva ed i suoi legali, quasi frapponendosi fisicamente tra gli stessi.

Ciò detto, sebbene in questa sede, per esigenze di maggiore chiarezza, si sia proceduto ad una trattazione separata delle posizioni ascrivibili ai rappresentanti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione, le complessive risultanze dibattimentali appaiono dimostrative di come gli imputati non abbiano agito autonomamente, ciascuna nell'ambito delle specifiche funzioni istituzionali, ma abbiano concertato, sin dalle prime battute della procedura espulsiva, le rispettive linee di azione.

Emblematici di tale convergenza di volontà sono i numerosi contatti intervenuti tra Maurizio Improta e Renato Cortese durante la giornata del 29 maggio, funzionali a

coordinare gli adempimenti rispettivamente di competenza dell'Ufficio Immigrazione e della Squadra Mobile nell'economia della vicenda espulsiva.

Limitando in questa sede l'analisi ai contatti menzionati dagli interessati, il Dott. Improta, intorno alle ore 13:00, è stato notiziato dal dott. Cortese circa gli approdi investigativi conseguiti sino a quel momento dalla Squadra Mobile, nonché avvisato circa l'imminente arrivo presso l'Ufficio Immigrazione di due ufficiali di collegamento kazaki.

Ancora, secondo quanto riferito dal dott. Improta in sede di esame dibattimentale, intorno alle 19:50, lo stesso ha comunicato al Dott. Cortese l'imminente trasmissione alla Prefettura della "proposta" di espulsione.

Ma i contatti intercorsi tra i funzionari apicali della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione, come documentato altresì sulla base dei dati risultanti evincibili dai tabulati telefonici acquisiti, sono stati significativamente più numerosi, e tutti temporalmente coincidenti con l'adozione di determinazioni rilevanti in merito alla procedura espulsiva.

Tutto quanto evidenziato, con riferimento alla condotta descritta al capo 16) dell'imputazione, va osservato come il Collegio ritenga che dal novero delle persone offese dal reato in contestazione debba essere espunto Semakin Volodymyr.

Il Pubblico Ministero ha ritenuto infatti che si sia inverata una privazione della libertà personale nei confronti dello stesso nelle more del tragitto Casal Palocco-Ciampino, in data 31 maggio 2013.

Sinteticamente, è stato sostenuto che mediante la rappresentazione di circostanze non veritiere, ed in specie indicando quale meta del tragitto i locali della Questura in luogo dell'aeroporto di Ciampino, Semakin Volodymyr, la cui automobile era scortata dalle auto in uso alle Forze di Polizia, sarebbe stato privato della libertà personale, in quanto impossibilitato a mutare il proprio itinerario.

Si è già detto di come, pacificamente, la condotta rilevante ai sensi dell'art. 605 c.p. possa essere integrata da un'azione ingannatoria, non implicante coercizione fisica diretta nei confronti della vittima.

E tuttavia, nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i contrassegni oggettivi della fattispecie in esame.

A ben vedere, infatti, a Semakin Volodymyr, seppur destinatario di condotte decettive, non è stata inibita in misura dirimente, ai fini dell'integrazione della

fattispecie in esame, la libertà di autonoma determinazione, declinata nell'accezione descritta in premessa del presente paragrafo.

Sebbene privato della possibilità di utilizzare il telefono cellulare, e nonostante i relativi spostamenti fossero condizionati dalle direttive impartite dagli operanti, cionondimeno Semakin Volodymyr, alla guida della propria autovettura, ha preservato apprezzabili margini di autonomia operativa.

A conclusioni dissimili si perviene con riferimento alla minore Alua Ablyazova, salita a bordo dell'autovettura condotta dal Semakin durante il tragitto Casal Palocco-Ciampino, in data 31.5.2013.

Ed infatti, ritiene il Collegio che erroneamente il Pubblico Ministero abbia assimilato le posizioni di Alua Ablyazova e di Volodymyr Semakin *in parte qua*.

In argomento, si rende necessaria una sintetica premessa in merito alla configurabilità del reato di sequestro di persona in relazione ad una persona offesa minore di età, in relazione alla quale, *ictu oculi*, non è predicabile una piena capacità di autodeterminazione individuale.

Ed infatti, affinché possa discorrersi di privazione *contra ius* della libertà personale, è necessario che ricorra il dissenso della vittima, manifesto o implicito.

Ove persona offesa sia un soggetto minore d'età, la questione assume connotati di maggiore complessità, involgendo problematiche diversificate a seconda dell'età della vittima.

In concreto, è ipotizzabile che la condotta sia posta in essere in danno di soggetti privi, in ragione dell'età, della capacità di locomozione, ovvero impossibilitati ad esprimersi verbalmente.

Ancora, la condotta può essere realizzata nei confronti di soggetti minori capaci di autonome volizioni cinetiche, nonché di espressione verbale, ma privi di autonoma capacità di giuridica, nonché, sul versante naturalistico, della capacità di comprendere l'effettivo disvalore delle azioni poste in essere nei relativi confronti.

Limitando in questa sede l'analisi alla seconda delle casistiche descritte, va evidenziato come occorra distinguere tra libertà fisica, ascrivibile a ciascun individuo indipendentemente dall'età anagrafica, e capacità di agire ed azionare consapevolmente i propri diritti.

È unicamente la lesione illegittimamente apportata alla prima delle suindicate declinazioni della nozione di libertà personale che integra la condotta tipica di cui

all'art. 605 c.p., traducendosi in una compromissione di un diritto inviolabile sancito ex art. 13 Cost.

In buona sostanza, conformemente ad un orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, non è necessario, ai fini della realizzazione della condotta tipica di cui all'art. 605 c.p., che il soggetto passivo sia titolare di autonoma facoltà di manifestazione della propria volontà contraria, ovvero che lo stesso sia consapevole della realizzazione da parte di altri di azioni indebitamente coercitive nei propri confronti.

Del resto, che la fattispecie delittuosa in disamina sia configurabile anche con riferimento ai soggetti minori di età si evince, a tacere di ogni altra considerazione, dall'esistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 605 comma 3 c.p., correlata all'età minore di anni 14 della persona offesa.

Tanto sinteticamente premesso, è stato già evidenziato nella sezione introduttiva del paragrafo come la nozione di libertà personale, ai fini dell'integrazione della norma in esame, inglobi ogni possibile estrinsecazione dell'individuo, ivi comprese le relazioni interpersonali.

Sul punto, con precipuo riferimento ad un'ipotesi di sequestro di persona realizzato ai danni di una persona offesa minore di età, è stato evidenziato come proprio la dimensione cd. "relazionale" *«in misura inversamente proporzionale all'età della vittima, assume rilevanza nell'ipotesi di sequestro di un soggetto minore, in quanto il criterio della libertà di locomozione, naturalmente non percepibile nella sua compressione da un bambino di pochi anni, diventa parametro accessorio rispetto alle anzidette relazioni, queste sì dolorosamente percepibili dalla piccola vittima, privata degli usuali ed essenziali riferimenti affettivi ed ambientali, In tale prospettiva, quindi, la cesura, violenta e radicale, delle relazioni della vittima va apprezzata come dato oggettivo, prioritario e costitutivo della violata libertà personale, tutelabile ex art. 620 cod. pen., ricorrendo gli altri elementi costitutivi di questo delitto»* (così Cass., Sez. 6, n. 48744 del 06/12/2011).

Memori di tali assunti, si sottolinea incidentalmente come nel caso di specie, sin dall'intervenuto "affidamento" di Alua Ablyazova a Venera Seralyeva, all'esito delle operazioni di perquisizione compiute in data 28 maggio 2013, la minore sia stata privata del suo principale riferimento affettivo, la madre.

Sotto tale profilo, la circostanza che Alma Shalabayeva abbia assentito all'affidamento della minore alla sorella Venera non può essere letta in chiave di assenso della madre, titolare della responsabilità genitoriale, alla separazione dalla figlia.

E ciò in quanto tale manifestazione di volontà, come evidenziato, si è resa necessaria alla luce delle circostanze prospettate dagli operanti circa la necessità di provvedere nelle more della procedura alla collocazione della figlia.

Ciò detto, circoscrivendo l'analisi al segmento di condotta descritto in imputazione, a venire in rilievo è la privazione della libertà personale della minore inverteasi in data 31 maggio 2013, segnatamente nell'arco temporale ricompreso tra il trasferimento della stessa dall'abitazione di Casal Palocco all'aeroporto di Ciampino, a bordo dell'autovettura condotta da Volodymyr Semakin, e l'imbarco a bordo dell'aeromobile Avcon Jet 73h, diretto in Kazakhstan.

A ben vedere, in relazione alla frazione di condotta relativa al trasferimento di Alua Ablyazova all'aeroporto di Ciampino, sono tendenzialmente riproducibili le medesime considerazioni spese con riferimento alla posizione di Semakin Volodymyr, essendo quest'ultimo, in tale frangente, affidatario di fatto della minore. E tuttavia, a diversificare la condizione di Alua Ablyazova dalla posizione di Volodymyr Semakin è l'ulteriore frammento di condotta tipica, riconducibile all'imbarco coatto a bordo dell'aeromobile diretto in Kazakhstan.

Sotto tale profilo, infatti, non è dubitale che la minore abbia subito una radicale e grave violazione della libertà personale, in ragione delle condotte causalmente orientate allo scopo poste in essere dagli imputati, sopra descritte.

Privazione della libertà personale che si è protratta, senza soluzione di continuità e senza possibilità di riacquisire capacità di autodeterminazione, sino alla fase successiva all'atterraggio ad Astana.

In definitiva, lungo tale frangente temporale, Alua Ablyazova, unitamente alla madre Alma Shalabayeva, ha subito una grave menomazione della libertà personale, intesa in termini di libertà di movimento e di autonoma determinazione. Quanto alla posizione del Giudice di Pace Stefania Lavore, pur alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla condotta, meritevole di censura, dalla stessa serbata nella fase coincidente con la celebrazione dell'udienza di convalida,

non si ritiene che la stessa abbia apportato un contributo consapevole alla realizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 605 c.p.

Si addivene a tale conclusione nonostante, con ogni evidenza, la stessa abbia materialmente concorso, con la relativa condotta, al perfezionamento della fattispecie tipica in esame.

L'ordinanza di convalida, che ha esitato il procedimento conseguente all'emissione del provvedimento di trattenimento presso il C.I.E., ha infatti integrato uno *step* necessario alla realizzazione del disegno espulsivo concertato dai coimputati.

Ciononostante, l'analisi degli elementi di prova acquisiti all'esito del dibattimento consente di escludere che Stefania Lavore, che pure ha agito in violazione di elementari canoni di diligenza e perizia, fosse consapevole dell'attitudine della propria azione a cagionare un'illegittima privazione della libertà personale nei confronti dell'interessata.

Da un lato, infatti, non sono stati registrati, anteriormente alla celebrazione dell'udienza di convalida, contatti intrattenuti dalla stessa con funzionari della Squadra Mobile, della Digos o dell'Ufficio Immigrazione, ovvero con altri soggetti istituzionalmente coinvolti nella vicenda espulsiva.

Gli unici contatti telefonici risultanti tra la stessa ed il coimputato Stefano Leoni sono infatti intervenuti in data significativamente successiva, e risultano effettivamente coincidere con il ricovero di quest'ultimo presso un presidio ospedaliero.

Ma anche indipendentemente dalle motivazioni sottese a tali contatti, a venire in evidenza, ad ogni modo, è un dato privo di effettivo rilievo ai fini dell'accertamento processuale.

E ciò in quanto, trattandosi di telefonate intervenute in epoca significativamente posteriore ai fatti, successive alla notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio presso la Procura di Perugia, le stesse non possono essere valorizzate quali indici di una concertazione tra gli interlocutori intervenuta anteriormente o nella contestualità dell'udienza della celebrazione dell'udienza di convalida.

Le circostanze emerse all'esito del dibattimento, al contrario, lasciano presumere che l'orizzonte conoscitivo di Stefania Lavore fosse circoscritto a quanto rappresentato nel corso dell'udienza di convalida, e che il relativo agire non abbia subito condizionamenti esterni.

Purtuttavia, non può negarsi come in sede di udienza fossero emersi elementi, quali le generalità ulteriori dell'espellenda - non coincidenti con quelle menzionate nel decreto prefettizio e nell'ordine di trattenimento - o la volontà da parte della stessa di azionare strumenti di protezione internazionale, che avrebbero dovuto essere menzionati nel verbale di udienza, ed eventualmente indurre il Giudice di Pace a disporre una sospensione.

Nel paragrafo dedicato alla ricostruzione delle dinamiche caratterizzanti l'udienza di convalida si è infatti ampiamente motivato in ordine alla falsità ideologica del verbale ricognitivo dell'attività d'udienza, nonché della successiva relazione di servizio redatta da Stefania Lavore.

E tuttavia, è verosimile ritenere che la stessa non avesse acquisito effettiva contezza circa le implicazioni spiegate dalla convalida del trattenimento sullo *status libertatis* dell'espellenda, né avesse, seppur per mera negligenza, effettivamente compreso il quadro complessivo in cui la procedura espulsiva si iscriveva.

Ed è la medesima Alma Shalabayeva, in sede di incidente probatorio, a suffragare tale tesi, nella misura in cui la stessa ha riferito di come, nel corso dell'udienza, il Giudice «*continuava ad alzare le spalle tutto il tempo, sembrava che anche lei non capisse cosa stava accadendo*».

Come è stato infatti diffusamente rimarcato, la celerità della procedura di espulsione, ed in specie l'immediato trasferimento dell'espellenda presso l'aerostazione all'esito dell'udienza di convalida, ha costituito un'evenienza assolutamente *sui generis*.

Pertanto, come espressamente previsto dalla norma di cui all'art. 14 D.lgs. 286/1998, il trattenimento al CIE costituisce un'opzione esecutiva praticata essenzialmente «*quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento*», ed è funzionale a garantire il monitoraggio dello stesso nelle more dell'espulsione.

Pertanto, l'emissione di tale provvedimento interinale non presuppone, di norma, l'immediata disponibilità di un vettore aereo, e la limitatezza delle conoscenze acquisite dall'imputata in relazione alla posizione di Alma Shalabayeva non le ha consentito verosimilmente di prefigurarsi tale epilogo.

Su queste basi, si ritiene che in capo alla stessa non sia configurabile il coefficiente subiettivo di imputazione del reato, coincidente con il dolo generico.

L'imputazione dolosa della condotta appare infatti deficitaria tanto sul piano rappresentativo, in ragione della parziale conoscenza di elementi di fatto integranti la condotta tipica di sequestro, quanto, conseguentemente, su quello volitivo.

La conclusione del Collegio, in punto di esclusione di responsabilità penale in capo a Stefania Lavore in relazione al delitto in esame, non è smentita dal contenuto dei dialoghi captati all'esito di attività intercettativa relativa all'utenza in uso alla stessa.

In particolare, nel capo di imputazione sub 2), si fa menzione della frase, formulata da Stefania Lavore nel corso di un colloquio, del seguente tenore *"mi avrebbero schiacciato ho fatto pippa...non ho sputtanato nessuno...hanno pagato il mio silenzio...i panni sporchi si lavano in famiglia"* (cfr. conversazione del 24.9.2014 tra Stefania Lavore ed un uomo di nome Piero).

Sul punto, in sede di spontanee dichiarazioni, l'imputata ha negato recisamente che con tali espressioni volesse alludere ad influenze esterne, in tesi esercitate da soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella vicenda espulsiva, sulla propria condotta processuale in sede di udienza di convalida.

L'imputata ha inoltre fornito una ricostruzione alternativa del citato colloquio, evidenziando come tali esternazioni fossero originate dalla circostanza che, a seguito della vicenda oggetto del presente procedimento, era stata contattata da rappresentanti di numerose testate giornalistiche ed emittenti televisive.

Conseguentemente, la stessa aveva consultato il Presidente del Tribunale di Roma, Mario Bresciano, in ordine alla linea di condotta da adottare, ed in particolare in merito all'opportunità o meno di rilasciare interviste.

In tale frangente, Bresciano le aveva suggerito di astenersi dal *"frequentare salotti televisivi"*.

In tale contesto si inserirebbe il dialogo oggetto di contestazione.

Effettivamente, la disamina complessiva delle conversazioni intercettate consente di avvalorare la tesi sostenuta dall'imputata.

Nel contesto del medesimo colloquio, infatti, riferendosi verosimilmente al Presidente del Tribunale Mario Bresciano, Stefania Lavore dichiara testualmente: *"vedi però come so potenti? Hanno ricorretto le mie interviste! Io infatti ho detto ma*

questo chi cazzo l'ha mai detto...scritta? Ecco perché quel giorno mi guardava con quegli occhioni sorridenti "tranquilla, dottoressa, abbiamo rimesso tutto a posto".

Di seguito, nel prosieguo della frase menzionata nel capo di imputazione: "...i panni sporchi si lavano in famiglia, quelli so così, altro che vai a fa wa wa wa wau sui giornali...ma sai come mi avrebbero schiacciato? Alla prima occasione non mi avrebbero rinnovato il mandato".

Nella medesima giornata del 24.9.2014, alle ore 13:45, ancora conversando con l'interlocutore di nome Piero, Stefania Lavore ribadisce la necessità di non contrapporsi ai "mostri sacri", in particolare affermando, riferendosi ad un magistrato che aveva subito una sospensione dopo aver rilasciato un'intervista nella quale criticava l'operato dei giudici, "te l'ho detto, quelli meno li tocchi e meglio è! Altro che intervista... altro che Gabbanelli e cazzi vari...quelli me lo avrebb...non avrebbero detto un cazzo, però alla prima occasione me l'avrebbero fatta...mi avrebbero cacciata...dice "quella è troppo wa wua wua" non si parla co' quelli, non si parla".

Ed ancora, "(...) alla prima occasione utile ti caccia...ti ho detto, quel collega dopo aver fatto quella domanda...no, no, no, no...mo' adesso stanno buttando fuori un'altra, perché? Perché lo stesso, questa rilascia troppe interviste", hanno detto, va troppo a rompere i coglioni". E l'interlocutore "vabbè, mo' ormai è finita così". Lavore: certo, lo so che se uno la sa...l'avesse gest...cioè se fosse stata una situazione del genere, avessi potuta gestirla così con interv...e poi bisogna vedè se te pagavano perché tanto li soldi li prendeva sempre l'avvocato".

Seguono, nell'ambito del medesimo dialogo telefonico, considerazioni del medesimo tenore esternate da di Stefania Lavore.

Per completezza, va sottolineato che, dall'analisi delle numerosissime conversazioni intercorse tra Stefania Lavore e l'interlocutore di nome Piero nel periodo attenzionato, è emerso come i rapporti tra gli stessi, legati da relazione sentimentale, fossero particolarmente confidenziali. Stando così le cose, non vi sono ragioni concrete per dubitare della genuinità del contenuto dei dialoghi esaminati.

La circostanza aggravante ex art. 61 n. 2) c.p.

Ad avviso del Collegio, in relazione ai delitti di falsità ideologica per i quali si afferma la responsabilità penale degli imputati, sussiste l'aggravante della connessione teleologica con il delitto di sequestro di persona di cui al capo 1), sotto un duplice profilo.

Gli autori dei delitti di falso ex art. 479 c.p. di cui ai capi 3), 4), 6), 8) e 10), consumati tra il 29 e il 31 maggio, si proponevano, appunto, mediante la redazione di atti ideologicamente falsi ovvero agendo quali autori mediati nella ipotesi di induzione in errore di altro pubblico ufficiale, di realizzare il reato di sequestro di persona di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova.

D'altronde, nella vicenda in esame, l'obiettivo illegale del sequestro di persona, reato fine, è stato raggiunto, essenzialmente, attraverso la perpetrazione di molteplici delitti contro la fede pubblica e ciascun autore degli stessi, realizzandoli, si proiettava finalisticamente verso il raggiungimento dello scopo di privare illegalmente della libertà personale Alma Shalabayeva, attraverso il trattenimento nel CIE, e poi sempre la stessa e la figlia mediante la irrimediabile perdita della libertà personale in conseguenza della espulsione.

Quanto ai delitti di cui ai capi 17) e 18), commessi dagli imputati Improta e Leone durante la fase di indagine amministrativa sui fatti interna alla Polizia di Stato, i reati di falsità ideologica, con tutta evidenza, sono stati commessi per assicurarsi l'impunità in ordine al delitto di concorso nel sequestro di persona.

Infatti, il grave reato sarebbe stato disvelato se gli imputati non avessero proseguito nell'omettere di riferire, negli atti pubblici che compilavano, circostanze decisive accadute durante la procedura di trattenimento/espulsione.

Il trattamento sanzionatorio

Preliminare alla trattazione del tema è la questione concernente la esatta individuazione della pena che deve essere irrogata dal Tribunale in relazione ai delitti di falso ideologico ex art. 479 c.p., per i quali si perviene alla affermazione di responsabilità penale.

Infatti, diversi documenti per i quali si pronunzia sentenza di condanna devono essere qualificati quali atti pubblici di fede privilegiata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 479 e 476 co. 2° c.p., con conseguente applicabilità della forbice edittale ricompresa tra tre e dieci anni.

Pur tuttavia, esaminando le specifiche imputazioni contestate mediante decreto che dispone il giudizio emerge che, in nessun caso (si tratta dei capi 2, 3, 4, 6, 10, 17, 18 e 20), è stata formalmente contestata la circostanza aggravante ex art. 476 co. 2° c.p. né gli atti ideologicamente falsi sono stati formalmente qualificati atti pubblici di fede privilegiata.

Pertanto, in ossequio al principio tracciato con sentenza SU del 18 aprile 2019 n. 24906, questo Collegio non può ritenere, in sentenza, la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico ex art. 476 co. 2° c.p..

Ne consegue che la forbice edittale dei delitti ex art. 479 c.p. per i quali si afferma la responsabilità penale degli imputati è quella, prevista dal primo comma dell'art. 476 c.p., della reclusione da uno a sei anni.

Passando al tema della valutazione degli indici previsti dall'art. 133 c.p. ed altresì, contestualmente, delle ragioni per le quali il Collegio non ritiene di concedere, a nessun imputato, le circostanze attenuanti generiche, si rammenta che il Tribunale ha già ampiamente motivato sul perché ritenga che tutti i delitti commessi in danno di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova, e non esclusivamente il reato di sequestro di persona, siano di eccezionale gravità in quanto commessi da pubblici ufficiali, appartenenti alla Polizia di Stato e alla magistratura, in spregio ai doveri di lealtà ai principi costituzionali che incombevano sugli stessi.

Gli imputati Cortese, Armeni, Stampacchia e Improta, rivestendo una posizione apicale, hanno contribuito in modo decisivo alla consumazione del delitto di sequestro di persona ed hanno commesso, altresì, taluni reati di falsità ideologica in atto pubblico, finalizzati alla realizzazione del delitto ex art. 605 c.p..

In particolare, gli imputati appartenenti alla Squadra Mobile di Roma hanno perpetrato tre delitti di falsità ideologica in atto pubblico di significativa gravità. I reati commessi si riferiscono infatti a documenti redatti nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria, che sono stati indirizzati alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, le cui attività sono state sviate in ragione delle informazioni mendaci contenute negli atti attribuibili agli imputati.

Inoltre, prescindendo dalle specificità di ciascun delitto di falso ideologico, anche la stragrande maggioranza delle attività addebitabili agli imputati sono state contrassegnate da arbitrarietà, illegalità, abusi di potere e violazione delle norme

processuali risolvendosi, in alcuni casi, in trattamenti degradanti per le persone che le hanno subite.

Ed infatti, lo spettro dei comportamenti illegali appare ben più ampio rispetto a quello delineato dalle formali imputazioni contestate, così da ricomprendere certamente le perquisizioni eseguite il 29 e 31 maggio (indipendentemente dalla consumazione di un specifico reato di falso in atto pubblico), ma anche il trattenimento presso gli uffici della Squadra Mobile di Roma dei legali Anna D'Alessandro e Stefano Paziienza nonché dell'interprete Federico Iocca e di Bolat Seralyev.

Considerazioni non dissimili possono essere formulate con riguardo all'imputato Improta che ha rivestito un ruolo centrale nella vicenda in esame ed al quale, in definitiva, devono imputarsi l'adozione del provvedimento di espulsione e di quello di trattenimento al CIE, nonché ancora le relazioni ideologicamente false che hanno accompagnato la fase successiva alla espulsione di Alma Shalabayeva.

Le azioni coordinate dei quattro imputati hanno prodotto il risultato di privare illegalmente della libertà personale Alma Shalabayeva e la minore Alua Ablyazova mediante una *torsione* portata all'estremo ovvero una *strumentalizzazione* sia della procedura amministrativa di espulsione/trattenimento sia della parallela indagine di polizia giudiziaria.

Senz'altro si è trattato di azioni concertate perché l'una, quella prettamente investigativo-giudiziaria, ha sorretto l'altra, quella amministrativa, e viceversa e, senza un preciso coordinamento, la complessiva attività illegale si sarebbe inceppata o, quantomeno, avrebbe verosimilmente subito significative complicazioni.

Questa è la ragione essenziale che induce il Collegio a non effettuare una distinzione nel trattamento sanzionatorio dei quattro imputati principali.

Anzitutto, esaminando l'apporto fornito dalla Squadra Mobile, deve rilevarsi che il ruolo ricoperto nella vicenda dagli imputati Armeni e Stampacchia si è rivelato decisivo e di importanza non minore rispetto a quello del Dirigente la Squadra Mobile.

Se è vero che l'intesa per conseguire la deportazione di Alma Shalabayeva è intervenuta tra gli imputati Cortese e Improta, è altrettanto vero che gli imputati Armeni e Stampacchia si sono adoperati, alacramente ed efficacemente, per

conseguire lo scopo illegale, in piena sintonia con Cortese ed Improta, non rivestendo il ruolo di meri subalterni esecutori di disposizioni impartite dal Dirigente la Squadra Mobile.

Si pensi, in proposito, al ruolo che ha svolto l'imputato Armeni - che, anzitutto, ha sottoscritto gli stessi atti ideologicamente falsi sottoscritti dall'imputato Cortese - nella gestione dell'affidamento della minore Alua a Semakin Volodymyr e a quello rivestito dall'imputato Stampacchia - che, anzitutto, ha redatto un documento, il verbale di perquisizione del 29 maggio, ideologicamente falso, non attribuibile anche ai due coimputati - durante lo svolgimento delle due perquisizioni e della successiva redazione del verbale del 31 maggio.

Si è trattato, in entrambi i casi, di snodi essenziali della articolata attività delittuosa nella quale i due imputati hanno agito operando anche in ambiti di autonomia e non in pedissequa esecuzione di disposizioni impartite dal superiore.

Per queste ragioni, il Tribunale ritiene conforme a giustizia irrogare la medesima pena ai quattro imputati.

È, nondimeno, conforme a giustizia valutare in maniera differenziata le posizioni degli imputati Tramma e Leoni, sebbene entrambi condannati per aver partecipato alla realizzazione del delitto di sequestro di persona.

Premesso che gli imputati, per il grado rivestito nella Polizia di Stato, hanno agito in forza di disposizioni impartite dal Dirigente l'Ufficio Immigrazione, appare comunque evidente la asimmetria registratasi tra le attività concretamente svolte. Se l'imputato Leoni ha assicurato un contributo decisivo al raggiungimento dello scopo della deportazione, rappresentando la Questura di Roma nel corso della udienza di convalida e mantenendo il segreto circa quanto effettivamente accaduto durante la stessa, non può non rimarcarsi come Tramma abbia assolto a compiti più articolati, anche nel corso di momenti diversi rispetto alla udienza a cui lo stesso Tramma ha partecipato, in ausilio al collega Leoni.

Si rammenta, in proposito, la *subdola* attività svolta all'interno dei locali del CIE da Tramma, nel tentativo di mettere in contatto Alma Shalabayeva con il personale dell'Ambasciata kazaka, al pari di quello consistito nell'impedire, in più occasioni, alla donna di interloquire con i propri difensori, nonché al ruolo svolto da Tramma, a Ciampino, durante la fase cruciale della espulsione.

La valutazione di dette circostanze convince il Tribunale che la pena da infliggere all'imputato Tramma debba essere superiore a quella dell'imputato Leoni, benché Tramma non risponda di delitti diversi dalla partecipazione al sequestro di persona. Infine, con riferimento alla posizione di Stefania Lavore, se è vero che il Tribunale ritiene di assolvere l'imputata in ordine al delitto più grave, questo dato non può oscurare la gravità del comportamento ascrivibile alla stessa.

Il 31 maggio, la Lavore era chiamata a esercitare il controllo giurisdizionale sul provvedimento di trattenimento, controllo che, se fosse stato redatto un verbale di udienza fedelmente rappresentativo della dinamica degli accadimenti e delle dichiarazioni rese da tutti i soggetti intervenuti, avrebbe sicuramente modificato le sorti della procedura amministrativa, indipendentemente dal contenuto del dispositivo del provvedimento di convalida.

Il Giudice, invece, percependo chiaramente gli interessi *oscuri* sottesi alla procedura, ha dismesso il proprio ruolo di giudice *piegandosi* alla volontà degli uffici di Polizia che intendevano raggiungere, ad ogni costo, l'obiettivo della *detenzione* della donna nel CIE e quello di una celerissima espulsione.

La dr.ssa Lavore ha tradito il giuramento prestato, quale Giudice, di essere fedele alla Costituzione e di osservare lealmente le leggi della Repubblica.

Tutte le argomentazioni sino ad ora svolte appaiono più che ampiamente sufficienti per rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche che i difensori hanno avanzato nell'interesse di tutti gli imputati, istanze avanzate sia perché gli stessi sono incensurati sia perché, sino al processo, le carriere di ciascuno non sono state contrassegnate da alcun "*incidente di percorso*" ed anzi, per alcuni, come ad esempio il dr. Cortese, sono state contrassegnate da significativi successi professionali.

I fatti commessi, che il Collegio non ha esitato a definire quasi assimilabili a *crimini di lesa umanità*, sovrastano, per eccezionale gravità, qualunque elemento positivo rinvenibile nella vita degli imputati e nella attività lavorativa di ciascuno.

Il Collegio, richiamando integralmente le argomentazioni svolte in precedenza, ritiene di aggiungere che non solo ciascun imputato ha contribuito a condizionare il procedimento penale e quello amministrativo durante la fase di consumazione dei delitti, ma si è adoperato anche al fine di "*neutralizzare*" le procedure di accertamento delle responsabilità avviate dalle amministrazioni pubbliche di

rispettiva appartenenza, il Ministero dell'Interno e quello della Giustizia, dopo la conclusione della vicenda.

Per un verso, gli atti redatti dagli appartenenti alla Polizia di Stato – in particolare quelli compilati nei mesi di giugno, luglio e agosto 2013 – hanno condizionato l'indagine svolta dal Capo della Polizia che, peraltro recependo acriticamente la ricostruzione dei fatti offerta dagli imputati, ha concluso nel senso della insussistenza di responsabilità per i fatti commessi, salvo registrare disfunzioni solo in punto di flusso delle informazioni che dovevano pervenire ai vertici della Polizia di Stato.

Per altro verso, la versione offerta dal Giudice Stefania Lavore è stata integralmente recepita dal Presidente del Tribunale di Roma, con conseguente valutazione di assenza di eventuali elementi di responsabilità in capo al Giudice di Pace.

Non a caso, rappresenta un dato di fatto incontestabile che, in definitiva, nessun imputato di questo processo è stato sanzionato disciplinarmente o ha subito conseguenze negative per la propria carriera.

Tutto quanto premesso, il Tribunale ritiene equo irrogare:

- a Cortese Renato, Luca Armeni, Francesco Stampacchia e Maurizio Improta la pena di anni cinque di reclusione, pena cui si perviene nel seguente modo (pena base, in relazione al più grave delitto ex art. 605 co. 1°, 2° e 3° c.p., anni quattro di reclusione; aumentata, per effetto della ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. c.p., con i restanti reati per i quali, per ciascuno, viene pronunciata condanna, alla pena come sopra indicata);
- a Tramma Vincenzo la pena di anni quattro di reclusione;
- a Leoni Stefano la pena di anni tre mesi sei di reclusione, pena cui si perviene nel seguente modo (pena base, in relazione al più grave delitto ex art. 605 co. 1°, 2° e 3° c.p., anni tre di reclusione; aumentata, per effetto della ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. c.p., con il reato sub 18), alla pena come sopra indicata);
- a Lavore Stefania la pena di anni due mesi sei di reclusione, pena cui si perviene nel seguente modo (pena base, in relazione al più grave delitto sub 2), anni due di reclusione; aumentata, per effetto della ritenuta continuazione ex art. 81 cpv. c.p., con il reato sub 20), alla pena come sopra indicata);

Ne consegue, in ragione della entità delle pene inflitte a ciascun imputato, che gli imputati Renato Cortese, Luca Armeni, Francesco Stampacchia e Maurizio Improta devono essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; che gli imputati Stefano Leoni e Vincenzo Tramma devono essere interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e che l'imputata Stefania Lavore deve essere interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi sei.

Le richieste risarcitorie avanzate dalle parti civili

Alle condotte compendiate nei capi d'imputazione contestati in capo agli indagati è ascrivibile attitudine alla produzione di pregiudizi di natura civilistica.

Preliminarmente, va osservato come la valutazione circa l'esistenza di danni risarcibili, conseguenziali al riconoscimento di responsabilità penale in capo agli imputati, debba essere necessariamente perimetrata in funzione della latitudine della domanda risarcitoria avanzata dagli aventi diritto.

Nel caso di specie, i legali delle parti civili hanno circoscritto le relative richieste nei limiti delle conclusioni avanzate dal P.M., sollecitando la rimessione dinanzi al giudice civile per la quantificazione dei danni da liquidare a beneficio dei loro assistiti.

Stando così le cose, è evidente come, con riferimento alle posizioni oggetto di richiesta assolutoria da parte del Pubblico Ministero, relativamente alle quali cionondimeno è intervenuta sentenza di condanna, il Collegio non possa statuire in merito alla debenza di somme a titolo risarcitorio.

Muovendo da tali premesse, va esaminata la questione relativa all'*an* e alla tipologia dei danni conseguenti alla condotta illecita serbata dagli imputati, riservato il profilo quantificatorio all'ordinaria sede civile.

Le condotte poste in essere dagli imputati, integrative dei reati in relazione ai quali è intervenuta sentenza di condanna, hanno determinato una serie di pregiudizi non patrimoniali, qualificabili *sub specie* di danni morali.

Come evincibile alla luce della ricostruzione degli avvenimenti occorsi tra la data del 28.5.2013 e la data del 31.5.2013, come operata in sentenza, Alma Shalabayeva è stata illecitamente privata della libertà personale, nonché trattenuta in una condizione di sostanziale isolamento dal contesto esterno.

La Shalabayeva, come dalla stessa a più riprese evidenziato in sede di esame testimoniale, nonché come evincibile dalle numerose testimonianze intervenute nel corso del dibattimento, ha nutrito, durante l'arco dell'intera vicenda, un profondo e giustificato timore per l'incolumità personale propria e della figlia minore Alua. La fondatezza di tale timore è suffragata da elementi obiettivi, analiticamente descritti, che testimoniano le pregresse condotte persecutorie realizzate da esponenti del regime kazako ai danni di Mukhtar Ablyazov e del relativo nucleo familiare, in conseguenza delle quali è stato accordato allo stesso lo *status* di asilante.

È stato evidenziato come Alma Shalabayeva e il marito Mukhtar Ablyazov si fossero determinati, per ragioni di sicurezza, a disgregare il proprio nucleo familiare, stabilendosi ciascuno in un diverso Stato europeo.

Al medesimo fine, avevano approntato peculiari cautele, tra le quali l'acquisizione di documenti di identità recanti generalità di copertura, legittimamente formati dagli Stati emittenti, nonché l'intestazione delle utenze e delle sim telefoniche a soggetti terzi, onde minimizzare il rischio di venire individuati e localizzati da esponenti del regime kazako.

Nondimeno, come ampiamente argomentato, l'intera vicenda considerata, a decorrere dalla esecuzione delle operazioni di perquisizione a Casal Palocco in data 29 maggio 2013 Roma e sino alla successiva espulsione della donna e della figlia Alua alla volta della Repubblica del Kazakistan in data 31 maggio 2013, è stata caratterizzata da sistematiche e patenti violazioni dei diritti fondamentali della persona umana.

Per le ragioni suindicate, i comportamenti posti in essere dagli imputanti, avendo significativamente minato il benessere psicofisico di Alma Shalabayeva e della figlia Alua, hanno cagionato un danno morale diretto nei confronti delle stesse, suscettibile di liquidazione in via equitativa.

Tanto ritenuto con riferimento alle posizioni dei due soggetti destinatari diretti della procedura espulsiva, occorre nondimeno verificare se tale tipologia di danno possa essere ritenuta sussistente anche in relazione agli ulteriori soggetti costituitasi parti civili, ed in particolare in Mukhtar Ablyazov, marito della Shalabayeva e padre della piccola Alua, Madyar Ablyazov, Madina Ablyazova e Aldiyar Ablyazov, figli della coppia, nonché Bolat Seralyev, Adiya Seraliyeva e Venera Seraliyeva

Ebbene, sul punto, è appena il caso di sottolineare come la *species* del danno morale possa configurarsi anche in termini di danno mediato, subito dai danneggiati quale conseguenza di una condotta delittuosa attuata direttamente nei confronti di altro soggetto, in ipotesi agli stessi legato da relazione parentale o meramente affettiva.

Nel caso di specie, taluni dei soggetti costituiti parti civili, ed in particolare Bolat Seralyev, Adiya Seraliyeva e Venera Seraliyeva, in quanto dimoranti in Casal Palocco, hanno assistito ad una porzione, più o meno significativa, delle condotte poste in essere dagli imputati.

Gli stessi, seppur non direttamente destinatari della procedura espulsiva, sono stati coinvolti nelle operazioni di perquisizione dell'abitazione in Casal Palocco, e costretti a subire supinamente le iniziative adottate in tal senso dagli operanti. Bolat Seralyev, sebbene in relazione a tale imputazione sia intervenuta sentenza di assoluzione, ha riportato lesioni a seguito del contegno aggressivo adottato da uno degli operanti.

Venera Seraliyeva è stata destinataria dai provvedimenti di collocamento provvisorio della minore Alua, della quale si è occupata nelle more dell'espulsione. La minore Adiya, figlia di Venera e Bolat, era presente a Casal Palocco durante le operazioni di perquisizione, ed ha subito direttamente le conseguenze connesse alla disgregazione del nucleo familiare intervenuta in tale contesto e alle concitate dinamiche che hanno fatto seguito all'irruzione notturna delle Forze di Polizia del 29 maggio.

Tutti i familiari di Alma Shalabayeva, costituitasi parti civili, hanno preso parte attivamente alle attività funzionali ad impedire il perfezionamento della procedura espulsiva, coltivando i contatti con i legali e sollecitando l'intervento delle autorità diplomatiche competenti.

Gli stessi hanno, nondimeno, evidentemente nutrito un serio e giustificato timore per l'incolumità di Alma e della figlia Alua, alla luce delle conseguenze esiziali che le stesse avrebbero potuto subire ove forzosamente tradotte in Kazakhstan. Ancora, non è inutile spendere talune considerazioni in merito alla questione relativa al risarcimento del danno conseguente alla realizzazione delle condotte delittuose integranti gli estremi del falso ideologico.

È opportuno rimarcare sul punto come i reati di falso ideologico configurino un illecito avente natura plurioffensiva, trattandosi di ipotesi di reato lesiva, da un lato, della fede pubblica, dall'altro dei singoli interessi ascrivibili al privato, ed in tesi pregiudicati dalla falsificazione realizzata.

Ciò detto, emerge nitidamente come le numerose condotte di falsificazione documentale poste in essere dagli imputati abbiano fortemente compresso la sfera giuridica di Alma Shalabayeva e della figlia Alua.

E ciò in quanto la sequela di atti ideologicamente falsi ha costituito il presupposto per il perfezionamento, sotto una parvenza di legalità, della procedura espulsiva.

In altri termini, le falsità documentali realizzate, relativamente alle quali il Collegio ha riconosciuto la penale responsabilità degli imputati, hanno rappresentato lo strumento attraverso il quale è stato eseguito l'allontanamento della Shalabayeva e della figlia Alua, con conseguente compromissione dei diritti fondamentali di libertà.

Le condotte contestate, avendo di fatto consentito l'espulsione di Alma Shalabayeva e della figlia Alua in violazione delle pertinenti disposizioni normative, hanno contribuito a comprimerne le libertà fondamentali, contribuendo ad alimentare sentimenti di timore e sconcerto in capo alle stesse e ai relativi familiari.

A tale fine significative appaiono le parole che Venera Seraliyeva, nel corso della relativa deposizione testimoniale, ha pronunciato in relazione all'episodio relativo al prelievo della piccola Alua da parte del personale della Polizia di Stato, per condurla dalla madre in Ciampino.

In tale frangente la donna, consapevole del pericolo incombente sulla sorella e sulla nipote Alua, si è inginocchiata *"supplicando di non portare via Alua che è una piccola bambina"*.

E la stessa Venera inoltre ha inoltre ricordato di come sua figlia Adiya l'avesse vista in ginocchio, e di come lei avesse cercato di tranquillizzarla, percependone il turbamento.

Tutto quanto premesso, alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio in merito alla responsabilità penale degli imputati, deve essere disposta la condanna al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili costituite Alma Shalabayeva, Alua Ablyazova, Mukhtar Ablyazov e Aldiyar Ablyazov (assistite dall'Avv. Astolfo Di Amato) e Madina Ablyazova, Madiyar Ablyazov, Venera Seralyeva e Adiya Seralyeva

(assistite dall'Avv. Alessio Di Amato) da parte di ciascun imputato, limitatamente alle imputazioni in relazione alle quali è intervenuta sentenza di condanna, con rimessione al giudice civile limitatamente alla determinazione del *quantum debeat*.

Ne consegue, inoltre, la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili Alma Shalabayeva, Alua Ablyazova, Mukhtar Ablyazov e Aldiyar Ablyazov assistite dall'Avv. Astolfo Di Amato, che si liquidano in euro oltre 8.455,95, comprensivi delle spese generali, oltre CAP e IVA come per legge e dalle parti civili Madina Ablyazova, Madiyar Ablyazov, Venera Seralyeva e Adiya Seralyeva assistite dall'Avv. Alessio Di Amato che si liquidano in euro 8.455,95, comprensivi delle spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.

PQM

Letto l'art. 530 c.p.p.,

- assolve Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 3 (rifiuto di atti di ufficio e falso ideologico per induzione in errore dell'Ufficio Immigrazione Questura Roma) perché il fatto non sussiste;
- assolve Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 5 (rifiuto di atti di ufficio) perché il fatto non sussiste, assorbita nella imputazione di cui al capo 6) la frazione di condotta relativa alla falsità ideologica per induzione in errore della Procura della Repubblica di Roma;
- assolve Francesco Stampacchia in ordine al reato a lui ascritto al capo 7 (lesioni personali cagionate a Bolat Seralyev il 29 maggio 2013) per non aver commesso il fatto;
- assolve Renato Cortese in ordine al reato a lui ascritto al capo 8 (falsità ideologica per induzione in errore dell'appunto al personale CIE del 29 maggio 2013) per non aver commesso il fatto;
- assolve Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 9 (falsità ideologica del verbale di affidamento di Alua Ayan a Semakin Volodymyr del 30 maggio 2013) perché il fatto non sussiste;

- assolve Renato Cortese in ordine al reato a lui ascritto al capo 11) perché il fatto non sussiste;
- assolve Renato Cortese, Francesco Stampacchia e Maurizio Improta in ordine ai reati loro ascritti al capo 13 (abuso di ufficio e falsità ideologica dei certificati di ritorno di Alma Shalabayeva e Alua Ablyazova) perché il fatto non sussiste;
- assolve Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 14 (omessa refertazione, il 31 maggio 2013, di passaporto kazako e permesso di soggiorno lettone di Alma Shalabayeva e falsità ideologica della nota del 3 giugno 2013 a Procura Repubblica Roma) perché il fatto non sussiste;
- assolve Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 15 (falsità ideologica della nota a Procura Repubblica Roma del 3 giugno 2013) perché il fatto non sussiste;
- assolve Maurizio Improta, Vincenzo Tramma, Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia in ordine al reato loro ascritto al capo 16), limitatamente al sequestro di persona commesso in danno di Semakin Volodymyr, perché il fatto non sussiste;
- assolve Maurizio Improta in ordine al reato a lui ascritto al capo 17), limitatamente alla imputazione concernente il verbale di dichiarazioni rese al Capo della Polizia in data 15 luglio 2013;

Letto l'art. 530 co. 2° c.p.p.,

assolve Stefania Lavore in ordine al reato a lei ascritto al capo 1) perché il fatto non costituisce reato.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

- dichiara Stefania Lavore colpevole del reato a lei ascritto al capo 2 (falsità ideologica del verbale di udienza di convalida del trattenimento di Alma Shalabayeva presso il CIE Ponte Galeria del 31 maggio 2013), esclusa la circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 c.p., nei limiti indicati nella motivazione;
- dichiara Maurizio Improta colpevole del reato a lui ascritto al capo 3 (falsità ideologica, per induzione in errore, del decreto di espulsione di Alma

Shalabayeva adottato dal Prefetto di Roma il 29 maggio 2013) nei limiti indicati nella motivazione;

- dichiara Stampacchia Francesco colpevole del reato a lui ascritto al capo 4 (falsità ideologica del verbale di perquisizione domiciliare del 29 maggio 2013) nei limiti indicati nella motivazione;
- dichiara Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia colpevoli del reato loro ascritto al capo 6 (falsità ideologica della informativa di reato n. 500 a Procura Repubblica Roma del 30 maggio 2013), in detta imputazione restando assorbita parte della imputazione contestata al capo 5) a Renato Cortese, Luca Armeni e Francesco Stampacchia;
- dichiara Maurizio Improta colpevole in ordine al reato a lui ascritto al capo 8 (falsità ideologica per induzione in errore dell'appunto al personale CIE del 29 maggio 2013);
- dichiara Renato Cortese e Luca Armeni colpevoli in ordine al reato loro ascritto al capo 10 (falsità ideologica per induzione in errore della Procura della Repubblica di Roma che emetteva provvedimento con il quale concedeva nulla osta alla espulsione di Alma Shalabayeva il 31 maggio 2013) nei limiti indicati nella motivazione
- dichiara Maurizio Improta colpevole in ordine al reato a lui ascritto al capo 10 (falsità ideologica della nota di chiarimenti a Procura Repubblica Roma del 31 maggio 2013), rimanendo assorbita in detta imputazione anche una frazione della condotta delittuosa ascritta all'imputato al capo 17);
- dichiara Maurizio Improta colpevole in ordine ai reati a lui ascritti al capo 17 (plurimi reati di falso ideologico per induzione in errore commessi tra il 31 maggio 2013 e il 29 luglio 2013), previa qualificazione delle condotte contestate quale falso ideologico ex art. 479 c.p., nei limiti indicati nella motivazione;
- dichiara Stefano Leoni colpevole in ordine al reato a lui ascritto al capo 18 (falsità ideologica della relazione di servizio del 2 agosto 2013) nei limiti indicati nella motivazione;
- dichiara Stefania Lavore colpevole del reato a lei ascritto al capo 20 (falsità ideologica della relazione al Presidente Tribunale Roma del 19 luglio 2013), esclusa la circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 c.p.;

- dichiara Renato Cortese, Luca Armeni, Francesco Stampacchia, Maurizio Improta, Vincenzo Tramma e Stefano Leoni colpevoli in ordine al reato loro ascritto al capo 1 (sequestro di persona commesso da pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni in danno di Alma Shalabayeva e della minore di anni 14 Alua Ablyazova), esclusa la circostanza aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. ed assorbita in detta imputazione una frazione di quella contestata al capo 16) agli imputati Improta, Tramma, Cortese, Armeni e Stampacchia e, per intero, quella contestata al capo 12) agli imputati Maurizio Improta, Stefano Leoni e Vincenzo Tramma

e, dunque, per l'effetto, ritenuta applicabile, per ciascun imputato, la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. tra tutti i reati per i quali è pronunciata condanna, individuata quale più grave – per gli imputati Cortese, Armeni, Stampacchia, Improta, Leoni e Tramma - la ipotesi delittuosa di cui all'art. 605 co. 1°, 2° e 3° c.p. e – per la imputata Lavore – la ipotesi delittuosa indicata al capo 2), condanna:

- l'imputata Stefania Lavore alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- l'imputato Stefano Leoni alla pena di anni tre mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- l'imputato Vincenzo Tramma alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
- gli imputati Renato Cortese, Luca Armeni, Francesco Stampacchia e Maurizio Improta alla pena di anni cinque di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;

Letti gli artt. 29, 31 e 37 c.p.,

- dichiara Renato Cortese, Luca Armeni, Francesco Stampacchia e Maurizio Improta interdetti in perpetuo dai pubblici uffici;
- dichiara Stefano Leoni e Vincenzo Tramma interdetti dai pubblici uffici per la durata di cinque anni;
- dichiara Stefania Lavore interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi sei;

Letto l'art. 538 e ss. c.p.p.,

condanna gli imputati Lavore Stefania, Cortese Renato, Armeni Luca, Stampacchia Francesco, Tramma Vincenzo, Leoni Stefano e Improta Maurizio, nei limiti delle conclusioni formulate dai difensori della parte civile alla udienza del 24 settembre 2020, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili Alma Shalabayeva, anche quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Alua Ablyazova, Mukhtar Ablyazov, anche quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore Aldiyar Ablyazov, Madiyar Ablyazov, Madina Ablyazova e Venera Seralyeva, anche quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore Adiya Seralyeva, in conseguenza dei reati commessi, risarcimento per la cui liquidazione definitiva rimette le parti dinanzi al giudice civile.

Condanna, altresì, gli imputati alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili Alma Shalabayeva, Alua Ablyazova, Mukhtar Ablyazov e Aldiyar Ablyazov, assistite dall'Avv. Astolfo Di Amato, che si liquidano in euro oltre 8.455,95, comprensivi delle spese generali, oltre CAP e IVA come per legge e dalle parti civili Madina Ablyazova, Madiyar Ablyazov, Venera Seralyeva e Adiya Seralyeva che si liquidano in euro 8.455,95, comprensivi delle spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per le valutazioni di competenza in ordine alla identificazione del pubblico ufficiale che, in data 29 maggio 2013, cagionò lesioni personali a Bolat Seralyev (capo 7) nonché in ordine alla eventuale commissione del delitto ex art. 479 c.p. in capo ai pubblici ufficiali che compilarono il verbale di affidamento di Alua Ablyazova a Semakin Volodymyr in data 30 maggio 2013 (capo 9).

Riserva in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Perugia il 14 ottobre 2020

Il Presidente

Giuseppe Narducci

I Giudici

Emma Avella



Marino Albani

